

CAMB/2023/107 del 27 novembre 2023

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato –Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano (CIG: 812042852C). Approvazione atti contrattuali.**

IL PRESIDENTE
F.to Francesca Lucchi

CAMB/2023/107

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2023 il giorno **27** del mese di **novembre** alle ore 14.30 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2023/0012047 del 23/11/2023, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE	PROV.	QUALIFICA	P/A
1	Matteo Bongiorno	Comune di Piacenza	PC	Assessore	P
2	Aldo Spina	Comune di Sala Baganza	PR	Sindaco	P
3	Lanfranco De Franco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Gargano Giovanni	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	A
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Alessandro Balboni	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	A
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Anna Montini	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato –Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano (CIG: 812042852C). Approvazione atti contrattuali.

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., recante “*Codice dei contratti pubblici*”

premessi che:

- le gestioni del Servizio Idrico Integrato (SII) nella provincia di Reggio Emilia, affidate da AATO 3 Reggio Emilia, cui questa Agenzia è subentrata, risultano scadute come di seguito indicato:
 - AST S.r.l. Unipersonale nel Comune di Toano – 31 dicembre 2010
 - IREN S.p.A. sul restante territorio provinciale – 20 dicembre 2011
- il perimetro di affidamento della provincia di Reggio Emilia non comprende il Comune di Toano in quanto il Consiglio d'Ambito con deliberazioni n. 90 del 31 ottobre 2017 e n. 106 del 20 Dicembre 2017, ha accolto l'istanza del Comune e riconosciuto la salvaguardia ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 della gestione del servizio idrico svolta con modalità in house dalla AST Toano S.r.l.;

- con deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015 il Consiglio Locale deliberava di proporre l'affidamento della gestione del SII, nel territorio della provincia di Reggio Emilia ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio; nonché di predisporre di conseguenza il progetto di nuovo affidamento;
- con deliberazione n. 48 del 13 luglio 2017 il Consiglio d'Ambito disponeva l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, nel territorio della provincia di Reggio Emilia ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7 del 17 dicembre 2015 e dava mandato al Direttore di ATERSIR per il completamento dell'istruttoria tecnica economica e giuridica e per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all'indizione della procedura;
- con deliberazione n. 2 del 30 luglio 2018 il Consiglio Locale di Reggio Emilia ha approvato un documento recante le linee di indirizzo per la concessione del servizio idrico integrato tramite gara cd "a doppio oggetto" nel bacino territoriale di Reggio Emilia;
- con determinazione n. 77 del 23 maggio 2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura di affidamento in questione l'Ing. Marco Grana Castagnetti, allora Dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato;
- con deliberazione n. 39 del 24 maggio 2019 il Consiglio d'Ambito ha disposto il parziale aggiornamento del Piano di Ambito di Reggio Emilia e del relativo Piano Economico e Finanziario (PEF) per il periodo 2021-2040;
- con determinazione n. 80 del 24 maggio 2019 è stato determinato il valore residuo aggiornato al 31.12.2020 degli asset destinati all'esercizio del SII del bacino di Reggio Emilia, ad esclusione del Comune di Toano, oggetto di trasferimento al gestore entrante da corrispondere al gestore uscente in costanza del nuovo affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 31 dell'Allegato A della delibera AEEGSI (oggi ARERA) n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 40 del 24 maggio 2019 sono stati approvati gli atti relativi alla Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, e l'attribuzione a questo di compiti operativi connessi alla gestione del servizio dando mandato unicamente alla pubblicazione degli atti elencati ai numeri da 1 a 4 che è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. GU/S S233 03/12/2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 144 del 09/12/2019, sulla stampa nazionale e locale e sul sito internet di ATERSIR, ai sensi della normativa vigente;
- con la medesima deliberazione il Consiglio d'Ambito dava inoltre mandato alla struttura tecnica di mettere a disposizione degli operatori economici che avranno presentato validamente la domanda di partecipazione alla procedura gli ulteriori atti approvati risultanti dall'elenco di cui alla deliberazione sopra citata ai numeri da 5 a 11;
- con determinazione n. 33 del 26 febbraio 2020, come previsto dal Capitolato d'onere della gara, veniva nominato il Seggio di gara tramite il quale ATERSIR deve svolgere le operazioni di gara;
- in data 17 giugno 2020 si è svolta la prima seduta riservata del seggio di gara con l'apertura delle domande di partecipazione presentate entro le ore 17.00 del giorno 27 febbraio 2020: risultavano pervenute le domande di partecipazione di quattro operatori economici;

- con Determinazione n. 102 del 23 giugno 2020, in esito alle risultanze di tutte le valutazioni svolte in qualità di RUP, in accordo col seggio di gara, si è proceduto all'ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti alla fase di prequalifica alla successiva fase della Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per la Provincia di Reggio Emilia (CIG: 812042852C), subordinando l'ammissione, per due dei concorrenti, all'esito positivo dell'istruttoria finalizzata a valutare se taluni fatti pregressi dagli stessi dichiarati, potessero essere rilevanti ai fini dell'applicazione della previsione dell'art. 80 comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 121 del 2 luglio 2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura di affidamento in questione l'Ing. Vito Belladonna, Direttore dell'Agenzia e Dirigente *ad interim* dell'Area Servizio Idrico Integrato (in sostituzione dell'Ing. Marco Grana Castagnetti);
- con comunicazioni protocollo n. PG.AT.0005273-5274-5275-5276/2020 del 20/07/2020 si è proceduto all'avvio della Fase II della procedura, comunicando a tutti operatori economici partecipanti, l'ammissione alla successiva fase della procedura e trasmettendo agli stessi la lettera di invito e le credenziali per accedere all'apposita sezione riservata del sito di ATERSIR ove sono stati messi a disposizione dei concorrenti tutti i documenti di gara;
- con determinazione n. 163 del 6 ottobre 2020 veniva sciolta con esito positivo, per entrambe le società valutate, la riserva legata all'esito dell'istruttoria finalizzata a valutare se taluni fatti pregressi dichiarati fossero rilevanti ai fini dell'applicazione della previsione dell'art. 80 comma 5 del D.lgs. 50/2016, e, per l'effetto, veniva confermata in via definitiva l'ammissione anche di tali due concorrenti, alla successiva fase della Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per la Provincia di Reggio Emilia (CIG: 812042852C);

dato atto che:

- la Lettera di invito prevedeva, al punto 3.2.3, la presentazione delle offerte per via telematica su apposita piattaforma predisposta dall'Agenzia, entro le ore 17.00 del 15/12/2020;
- in data 8 gennaio 2021 si è svolta la prima seduta pubblica del Seggio di gara per l'apertura delle buste A presentate dai concorrenti nella seconda Fase della procedura de qua;
- entro il termine previsto dai documenti di gara risultano pervenute n. 2 offerte presentate dai seguenti Operatori Economici:
 - A2A CICLO IDRICO S.p.A. ricevuta dalla piattaforma in data 14/12/2020 alle ore 13:09:11
 - IRETI S.p.A. ricevuta dalla piattaforma in data 14/12/2020 alle ore 18:54:01
- con determinazione n. 31 del 17 febbraio 2021, a conclusione della fase di valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, è stata pronunciata l'ammissione di entrambi gli operatori economici: IRETI S.p.A. e A2A CICLO IDRICO S.p.A., alle successive fasi della procedura di gara;
- con Determinazione n. 65 del 31 marzo 2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura di gara in oggetto;
- in data 16 aprile 2021 si è tenuta la seduta di insediamento della Commissione giudicatrice, seguita dalla seduta pubblica dedicata all'apertura della Busta B contenente l'offerta tecnica dei concorrenti;
- la Commissione ha proceduto in successive sedute riservate alla valutazione delle offerte tecniche degli Operatori Economici (OE) partecipanti, in particolare nelle seguenti date:

27.05.2021, 24.06.2021 e 23.07.2021, data in cui è intervenuta la chiusura delle valutazioni sulla Busta B e l'attribuzione dei relativi punteggi;

- con determinazione n. 152 del 21 luglio 2021 si è proceduto alla sostituzione del RUP nominando l'Ing. Marialuisa Campani, Dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato;
- in data 23 settembre 2021 la Commissione in seduta pubblica ha infine proceduto all'apertura della Busta C dei concorrenti sopra richiamati;

considerato che:

- con Determinazione n. 104 del 5 maggio 2021, si è dato atto dell'esito positivo della verifica di congruità dell'offerta e si è proceduto alla proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 97, c. 3, 32 del D.lgs. n. 50/2016 a favore del concorrente IRETI S.p.A. propedeutica alla successiva aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;
- con determinazione n. 343 del 28 dicembre 2022 si è proceduto:
 - ad aggiudicare a favore di IRETI S.p.A. la Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per la Provincia di Reggio Emilia (CIG: 812042852C);
 - a precisare che l'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto è aggiudicata nelle more della conclusione con esito positivo dell'istruttoria inerente alla richiesta dell'informazione antimafia sulla società Ireti S.p.A. presentata alla BDNA ai sensi del D.lgs. 159/2011;
 - a dare atto che l'aggiudicazione sarebbe stata resa efficace a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria per l'ottenimento dell'informazione antimafia sulla società Ireti S.p.A.;
- con determinazione n. 260 del 11 novembre 2022 si è proceduto a:
 - pronunciare l'efficacia dell'aggiudicazione della Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per la Provincia di Reggio Emilia (CIG: 812042852C) a favore di Ireti S.p.A. già pronunciata con determinazione n. 343 del 28 dicembre 2022;
 - dare atto che l'aggiudicazione della concessione deve in ogni caso ritenersi condizionata alla conclusione con esito positivo dell'istruttoria inerente alla richiesta dell'informazione antimafia sulla società Ireti S.p.A. presentata oltre un anno addietro alla BDNA ai sensi del D.lgs. 159/2011, pena la cessazione immediata della concessione stessa;
 - confermare che la durata della concessione suddetta sarà di 20 anni a decorrere dal 01/01/2024 come indicato nella documentazione di gara e procedendo alla rettifica di un errore materiale contenuto ai punti nn. 5 e 6 della determinazione n. 343/2022, relativamente all'adeguamento in riduzione, a 17 anni, della durata della concessione e alla conseguente riparametrazione del valore di affidamento sulla durata così ridotta;

dato atto che in data 22 novembre 2023 è stato reso disponibile sul portale della BDNA il certificato contenente l'informazione antimafia negativa sulla società Ireti S.p.A. pertanto risulta chiusa positivamente la verifica di tutti i requisiti di partecipazione in capo alla società aggiudicataria;

richiamata la determinazione n. 265 del 24 novembre 2023 recante Aggiornamento dell'elenco dei beni strumentali all'esercizio del Servizio Idrico Integrato nel territorio della provincia di Reggio Emilia ad esclusione del Comune di Toano e del relativo valore residuo del Gestore uscente IRETI S.p.A. ai fini del nuovo affidamento del servizio;

preso atto che:

- con comunicazione acquisita al protocollo di ATERSIR n. 5661 del 08/06/2023 la società aggiudicataria IRETI S.p.A. ha trasmesso all'Agenzia una "*Proposta di semplificazione delle operazioni societarie funzionali alla costituzione della SOT prevista dall'assetto di gara ed al subentro di ARCA al gestore uscente IRETI*", con la quale la società proponeva una revisione delle modalità di realizzazione delle operazioni societarie necessarie all'avvio dell'affidamento dal 1/01/2024, chiedendo all'Agenzia il nulla osta a procedere in tal senso;
- nella medesima comunicazione la società IRETI S.p.A., in qualità di socio privato di ARCA S.r.l. ha dichiarato ufficialmente all'Agenzia l'intenzione di avvalersi dell'esercizio dell'opzione sopra menzionata richiedendo, fin dall'avvio della concessione, il trasferimento alla SOT o il mantenimento nella disponibilità del socio privato stesso (IRETI) del ramo d'azienda consistente nei beni oggetto del VR e nelle relative passività; confermando che la titolarità dei ricavi tariffari e del servizio idrico sarà mantenuta in capo ad ARCA e pertanto esclusa dal predetto trasferimento come previsto dalla Convenzione di gestione;
- con determinazione n. 168 del 20 luglio 2023 l'Agenzia ha determinato, in considerazione dell'esito positivo dell'istruttoria condotta, di dare il nulla osta alla società richiedente IRETI S.p.A. a procedere con le operazioni societarie finalizzate all'avvio dell'affidamento, secondo la *Proposta di semplificazione delle operazioni societarie funzionali alla costituzione della SOT prevista dall'assetto di gara ed al subentro di ARCA al gestore uscente IRETI* dalla stessa presentata, rimettendo agli uffici di competenza gli adempimenti connessi e conseguenti con particolare riferimento, ove necessario, alla modifica non sostanziale degli atti da stipularsi per l'affidamento in virtù della determina stessa;
- a seguito della determinazione n. 168/2022 la struttura tecnica dell'Agenzia ha svolto, in contraddittorio con l'aggiudicatario IRETI S.p.A. e con il socio pubblico AGAC Infrastrutture S.p.A., gli adeguamenti della documentazione convenzionale regolante l'affidamento in concessione *de quo*;

dato atto infine che:

- con comunicazione acquisita al protocollo dell'Agenzia n. PG.AT/2023/0012025 del 23/11/2023 IRETI S.p.A. ha segnalato all'Agenzia l'opportunità di apportare una modifica della modalità di regolazione del corrispettivo di SOT tramite previsione della cessione pro-soluto a SOT di tutti i crediti originati dalla fatturazione dei ricavi afferenti al servizio idrico affidato ad ARCA;
- con comunicazione n. PG.AT/2023/0012170 del 27/11/2023 l'Agenzia ha dato il nulla osta alla modifica di cui alla richiesta presentata da Ireti S.p.A., ritenendo che la stessa, garantendo la titolarità dei Ricavi Tariffari del SII in ARCA e l'allocazione del rischio morosità in SOT, non costituisca una modifica sopravvenuta alle previsioni originarie dell'impianto di gara, bensì una mera modalità operativa di esecuzione del Contratto in relazione ai rapporti ARCA – SOT;

valutato opportuno approvare il testo definitivo dello Statuto di ARCA S.r.l. e dei Patti parasociali che dovranno essere sottoscritti dal socio pubblico e privato nella stessa nella versione, già approvata, in accordo con l'Agenzia, dai Consigli comunali dei Comuni della provincia di Reggio Emilia;

ritenuto:

- di condividere e approvare le risultanze dell'istruttoria condotta dalla struttura tecnica sulla *Proposta di semplificazione delle operazioni societarie funzionali alla costituzione della SOT prevista dall'assetto di gara ed al subentro di ARCA al gestore uscente IRETI* e la conseguente determinazione n. 168 del 20 luglio 2023;
- di approvare gli atti convenzionali relativi all'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia (ad eccezione del comune di Toano) a seguito dell'aggiudicazione efficace della Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società ARCA (CIG: 812042852C), come modificati a seguito della determinazione n. 168/2022 e della comunicazione acquisita al prot. ATERSIR n. PG.AT/2023/0012025 del 23/11/2023 (al netto degli allegati agli stessi che non sono stati oggetto di modifiche e per i quali si rimanda agli atti già approvati con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. n. 40 del 24 maggio 2019) e specificamente:
 - Schema di Convenzione di gestione (ATERSIR - ARCA)
 - Schema di Convenzione per la gestione dei compiti operativi (Arca – IREN ACQA REGGIO - IRETI)
 - Schema di Convenzione ATERSIR – AGAC Infrastrutture S.p.A. - IRETI S.p.A. – IREN ACQUA REGGIO S.r.l. – ARCA S.r.l.
 - Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA S.r.l.
- di dare mandato al Direttore dell'Agenzia Ing. Vito Belladonna alla sottoscrizione della documentazione approvata apportando, ove necessario, eventuali modifiche non sostanziali;
- di approvare il testo definitivo di Statuto e Patti parasociali, come già approvato, in accordo con l'Agenzia, dai Consigli comunali dei Comuni della provincia di Reggio Emilia, allegati a parte integrante della presente deliberazione;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di condividere e approvare le risultanze dell'istruttoria condotta dalla struttura tecnica sulla *Proposta di semplificazione delle operazioni societarie funzionali alla costituzione della SOT prevista dall'assetto di gara ed al subentro di ARCA al gestore uscente IRETI* e la conseguente determinazione n. 168 del 20 luglio 2023;
2. di approvare gli atti convenzionali (allegati a parte integrante della presente deliberazione) relativi all'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia (ad eccezione del comune di Toano) a seguito dell'aggiudicazione efficace della Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società ARCA (CIG: 812042852C), come modificati a seguito della determinazione n. 168/2022 (al netto degli allegati agli stessi che non sono stati oggetto di modifiche e per i quali si rimanda agli atti già approvati con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. n. 40 del 24 maggio 2019) e specificamente:
 - Schema di Convenzione di gestione (ATERSIR - ARCA)
 - Schema di Convenzione per la gestione dei compiti operativi (Arca – IREN ACQA REGGIO - IRETI)

- Schema di Convenzione ATERSIR – AGAC Infrastrutture S.p.A. - IRETI S.p.A. – IREN ACQUA REGGIO S.r.l. – ARCA S.r.l.
 - Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA S.r.l.
3. di dare mandato al Direttore dell’Agenzia Ing. Vito Belladonna alla sottoscrizione della documentazione approvata apportando, ove necessario, eventuali modifiche non sostanziali;
 4. di approvare il testo definitivo di Statuto e Patti parasociali, come già approvato, in accordo con l’Agenzia, dai Consiglio comunali dei Comuni della provincia di Reggio Emilia, allegati a parte integrante della presente deliberazione
 5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
 6. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 107 del 27 novembre 2023

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato –Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano (CIG: 812042852C);. Approvazione atti contrattuali.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Marialuisa Campani

Bologna, 27 novembre 2023



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

**CONVENZIONE DI GESTIONE
(SCHEMA)**

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - <u>Definizioni</u>	2
Art. 2 - <u>Oggetto</u>	7
Art. 3 - <u>Ripartizione delle funzioni tra Gestore e Socio privato industriale</u>	9
Art. 4 - <u>Regime giuridico per la gestione del SII</u>	9
Art. 5 - <u>Perimetro delle attività affidate</u>	10
Art. 6 - <u>Durata della Convenzione</u>	10
Art. 7 - <u>Esclusività dell'affidamento, procedure per il sub affidamento e divieto di sub concessione</u>	11
Art. 8 - <u>Divieto di modificazioni soggettive</u>	12
Art. 9 - <u>Titolarità della risorsa idrica</u>	13
TITOLO II - PIANO D'AMBITO	13
Art. 10 - <u>Contenuto del Piano d'Ambito</u>	13
Art. 11 - <u>Aggiornamento del Piano d'Ambito</u>	14
Art. 12 - <u>Programma operativo degli interventi (POI)</u>	15
Art. 13 - <u>Attuazione degli interventi</u>	15
Art. 14 - <u>Offerta del Gestore</u>	15
Art. 15 - <u>Modifiche al Pdl</u>	15
Art. 16 - <u>Delega dei poteri espropriativi</u>	16
Art. 17 - <u>Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da enti o da terzi</u>	16
TITOLO III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO....	17
Art. 18 - <u>Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario</u>	17
Art. 19 - <u>Istanza di riequilibrio economico-finanziario</u>	17
Art. 20 - <u>Misure per il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario</u>	17
Art. 21 - <u>Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio</u>	18
TITOLO IV - CESSAZIONE E SUBENTRO	19
Art. 22 - <u>Procedura di subentro nella gestione e corresponsione del Valore di rimborso al Gestore</u>	19
TITOLO V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	20
Art. 23 - <u>Ulteriori obblighi di ATERSIR</u>	20
Art. 24 - <u>Ulteriori obblighi del Gestore</u>	20
Art. 25 - <u>Responsabilità del Gestore</u>	23
Art. 26 - <u>Personale coinvolto nella gestione</u>	23
Art. 27 - <u>Dotazioni in disponibilità del Gestore</u>	24
Art. 28 - <u>Obbligazioni verso terzi</u>	24

Art. 29 - <u>Determinazione della tariffa</u>	24
Art. 30 - <u>Articolazione tariffaria</u>	24
Art. 31 - <u>Livelli di servizio</u>	25
Art. 32 - <u>Carta dei Servizi</u>	25
Art. 33 - <u>Regolamento del SII e Regolamento del Gestore</u>	25
TITOLO VI - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE	26
Art. 34 - <u>Revoca della concessione</u>	26
Art. 35 - <u>Risoluzione della Convenzione</u>	26
TITOLO VII - CONTROLLI	28
Art. 36 - <u>Rendicontazione della gestione</u>	28
Art. 37 - <u>Controlli</u>	28
Art. 38 - <u>Attivazione di sistemi di controllo integrativi</u>	29
Art. 39 - <u>Potere sostitutivo</u>	29
TITOLO VIII - PENALI E SANZIONI	29
Art. 40 - <u>Penali</u>	29
Art. 41 - <u>Sanzioni</u>	29
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI	30
Art. 42 - <u>Garanzie</u>	30
Art. 43 - <u>Assicurazioni</u>	30
Art. 44 - <u>Imposte, tasse e canoni</u>	31
Art. 45 - <u>Modalità di aggiornamento della Convenzione</u>	31
Art. 46 - <u>Tracciabilità dei flussi finanziari</u>	32
Art. 47 - <u>Elezione di domicilio</u>	32
Art. 48 - <u>Clausola interpretativa</u>	32
Art. 49 - <u>Legge applicabile e foro competente in via esclusiva</u>	32
Art. 50 - <u>Allegati</u>	32

Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di affidamento di Reggio Emilia

L'anno_____, il giorno del mese di_, a_, l'Ente di Governo d'Ambito territoriale ottimale dell'Emilia-Romagna, **Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti** (di seguito denominato "**ATERSIR**"), con sede in Bologna, Via Cairoli n. 8/F, rappresentato dal sig./dott.

_____, in qualità di_____pro tempore, nato a _____, il _____, domiciliato a _____, C.F. _____,

premesse che

- *in data 3/12/2019 ATERSIR ha pubblicato il Bando di gara "procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi degli artt. 59, comma 1, 61 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016) per la selezione del socio privato della costituenda società ARCA s.r.l. alla quale sarà affidata la concessione del SII per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, e per l'affidamento allo stesso socio di specifici compiti operativi. CIG: 812042852C (d'ora in poi anche "procedura di gara" o anche "gara")*
- *con Determine n. 343 del 28 dicembre 2022 e n. 260 del 14 novembre 2023 è stata effettuata l'aggiudicazione nei confronti di IRETI;*
- *in data 30 ottobre 2023 IRETI S.p.A. ha costituito la società operativa territoriale, SOT, per l'espletamento degli specifici compiti operativi assegnati al socio privato tramite la procedura di gara, a seguito di scissione parziale, mediante scorporo del ramo idrico a favore di IREN Acqua Reggio S.r.l.;*
- *In data 27 novembre 2023 è stata approvata la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. ... avente ad oggetto Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano (CIG: 812042852C). Approvazione atti contrattuali;*
- *in data ... novembre 2023 con atto del Notaio Valentina Rubertelli____ n. rep. ____ è stata costituita formalmente **Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l., denominata anche ARCA o ARCA S.r.l.**, con sede in____, C.F.____e P. IVA____, di seguito anche denominata anche il "Gestore"*
- *nell'ambito della procedura di gara l'affidatario ha accettato i contenuti dello schema convenzionale di seguito riportati nonché dello schema degli ulteriori documenti che regolano l'affidamento con particolare riferimento agli atti statutari e ai patti parasociali regolanti il funzionamento della società mista ARCA S.r.l. nonché dello schema di convenzione per la gestione dei compiti operativi del socio privato, che costituisce Allegato alla presente convenzione principale.*

affida

all'**Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua** (di seguito denominata **ARCA**), con sede in _____, C.F. _____, rappresentata dal sig./dott.____, in qualità di_____pro tempore, nato a____, il____, domiciliato a _____, C.F.____, di seguito anche denominata il "**Gestore**"

che accetta

la gestione del Servizio Idrico Integrato del bacino di affidamento della provincia di Reggio Emilia, fattaeccezione per il Comune di Toano, così come delimitato con deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 26 marzo 2013 dell'ambito territoriale ottimale definito dalla Regione Emilia- Romagna tramite lo strumento del partenariato pubblico privato istituzionalizzato.

Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio Idrico Integrato in qualità di società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in adempimento delle deliberazioni del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 luglio 2018, nonché della deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR

n. 48 del 13 luglio 2017, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46 del 29 settembre 2015 e in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7 del 15 dicembre 2015, nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento e come deliberato con la Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 40 del 24/05/2019.

Il Gestore inoltre si impegna ad affidare la gestione dei compiti operativi individuati nella procedura di gara nei termini e nelle condizioni individuati nell'ambito della procedura medesima nonché nell'offerta dell'aggiudicatario alla società operativa territoriale, IREN Acqua Reggio S.r.l.- SOT, costituita dall'aggiudicatario per la gestione dei medesimi.

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Art. 1, si applicano le definizioni previste dalla regolazione di ARERA *ratione temporis* vigente.

Acquedotto è il servizio di gestione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione.

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti.

AGAC infrastrutture S.p.A: (o anche “AGAC” o “AGAC Infrastrutture”): società patrimoniale detentrica di reti e impianti funzionali al SII affidato con la presente convenzione costituita ai sensi dell’Art. 113 comma 13 del TUEL, alla data di stipula della presente convenzione socio pubblico del gestore, nonché soggetto concedente le reti e le impianti di sua proprietà al Gestore

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) è il soggetto competente alla regolazione del servizio nel proprio ambito territoriale ottimale, alla predisposizione del Piano d'Ambito, all'affidamento del servizio e alla predisposizione della tariffa di base, ai sensi degli artt. 147, 149, 149-*bis* e 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006.

Altre attività idriche è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
- c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del Gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell’articolo 156, D.Lgs. 152/2006.

Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito) è il territorio sulla base del quale, ai sensi

dell'art. 147, D.Lgs. 152/2006, come integrato dall'art. 7, D.L. 133/2014 convertito nella L. 164/2014 e successivamente modificato dall'art. 62, comma 4, L. 28 dicembre 2015, n. 221, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del SII l'Ente di governo dell'Ambito individuato dalla Regione.

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle attività di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmisione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili.

Bacino di Affidamento è il territorio nel quale viene affidato il SII ai sensi dell'art. 4.4 della presente convenzione.

Bacino tariffario è il territorio nel quale sono applicati i medesimi livelli e la medesima struttura tariffaria agli utenti finali.

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento.

Carta dei Servizi è il documento, adottato in conformità alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della carta del Servizio Idrico Integrato, approvate con deliberazione del Consiglio d'Ambito, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le modalità della loro fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII.

Convenzione di gestione (Convenzione) è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra ATERSIR e il Gestore del SII.

Convenzione per la gestione dei compiti operativi è il documento contrattuale che regola i rapporti fra ARCA, il socio privato IRETI e la SOT- IREN Acqua Reggio, affidataria degli specifici compiti operativi individuati nella procedura di gara e rispetto ai quali l'affidatario ha formulato la propria offerta tecnica ed economica.

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico.

Disciplinare Tecnico è il documento allegato alla presente Convenzione, che regola nel

dettaglio le attività che il Gestore, deve svolgere per la esecuzione del SII e le norme tecniche per l'esercizio. Il medesimo atto si trova inoltre allegato alla Convenzione per la gestione dei compiti operativi.

Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici — condominiali o singoli — e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami.

Enti Locali sono gli enti locali ricompresi nel perimetro di gestione del SII affidato in gestione.

Equilibrio Economico-Finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito.

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori.

Gestione conforme sono i soggetti esercenti il servizio in base a un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'Ambito.

Gestore del Servizio Idrico Integrato o Gestore del SII, Gestore o Concessionario è la società ARCA S.r.l. affidataria del servizio

Gestore degli specifici compiti operativi è la Società operativa territoriale SOT- IREN Acqua Reggio S.r.l, costituita dal socio privato operativo per la gestione dei compiti operativi affidati tramite la procedura di gara.

Gestore Subentrante è il gestore che sostituirà il Gestore nel SII.

Livelli di servizio attuali sono i valori effettivi, alla data dell'ultima rilevazione, dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII.

Livelli minimi di servizio sono i valori minimi, fissati dal Disciplinare Tecnico, in coerenza con la normativa vigente, dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII.

Livelli di servizio obiettivo sono i valori obiettivo definiti da ATERSIR e dalla normativa

vigente rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII che il Gestore deve raggiungere e mantenere nel corso della concessione.

Metodo Tariffario Idrico (MTI) è il sistema di norme che definisce le modalità di calcolo della tariffa del SII pro tempore vigente.

Mutui dei Proprietari (MT_p) è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal Gestore, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile da ATERSIR in coerenza con il MTI vigente.

Offerta del Gestore è l'offerta presentata dal Socio Privato, in base alla cui valutazione è stata decisa l'aggiudicazione di cui alle premesse.

Perimetro del SII indica l'insieme delle attività affidate di cui all'art. 4 della Convenzione all'interno del bacino di affidamento.

Piano d'Ambito è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149, D.Lgs. 152/2006.

Piano economico-finanziario (PEF), a norma dell'art. 149, comma 4, D.Lgs. 152/2006 è il documento, approvato da ATERSIR, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico, dello statopatrimoniale e del rendiconto finanziario. Il PEF, così come redatto, consente il raggiungimento dell'Equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Piano Tariffario è la proiezione, per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo che definiscono il vincolo ai ricavi del Gestore (VRG), ai sensi del metodo tariffario idrico pro tempore vigente.

Potabilizzazione l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita.

Programma degli interventi (PdI), a norma dell'art. 149, comma 3, D.Lgs. 152/2006 è il documento, approvato da ATERSIR, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il PdI, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

Programma operativo degli interventi (POI) è lo strumento con cui si definiscono operativamente, per un arco temporale più ristretto, corrispondente allo schema regolatorio di ARERA, gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione e le fonti di finanziamento.

Regolamento del SII è la disciplina, vigente per il territorio di riferimento, adottata dall'Ente di Governo dell'ambito, che definisce le modalità d'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali per il territorio oggetto di affidamento.

Schema di Regolamento del SII di ATERSIR è lo schema di regolamento valido sul territorio regionale che sarà adottato dall'Agenzia ed in conformità al quale il Gestore e il Gestore degli specifici compiti operativi adotteranno il proprio regolamento del SII.

Regolamento del Gestore del SII è la disciplina che definisce le modalità d'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali, adottata in conformità con lo Schema di Regolamento del SII di ATERSIR. Il Regolamento del Gestore del SII deve essere adottato dal Gestore ed è vincolante per il medesimo e per la SOT ed indica le obbligazioni specifiche per ciascun soggetto.

Schema regolatorio specifico è definito dall'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria indicati nel metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente, ovvero: a) il Pdl; b) il PEF e c) la Convenzione.

Servizio Idrico Integrato (SII o Servizio) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:

- a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
- b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione della deliberazione 664/2015/R/IDR, integrata e modificata dalla deliberazione 918/2017/R/IDR dette attività sono da considerarsi incluse tra le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato";

- c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
- d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali.

Socio privato industriale, o **Socio privato**, è il concorrente selezionato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica (c.d. gara a doppio oggetto), socio privato e operativo di Arca S.r.l. finanziatore delle opere da realizzarsi e dei compiti operativi connessi alla gestione del Servizio, IRETI Spa.

SOT (società operativa territoriale) come previsto dagli atti di gara, è la società costituita dal Socio privato industriale, da quest'ultima partecipata al 100%, la quale svolgerà operativamente sul territorio gli adempimenti relativi all'esecuzione del Servizio assegnato all'aggiudicatario, IREN Acqua Reggio S,r,l,.

Stato di consistenza delle infrastrutture è la dotazione patrimoniale complessiva oggetto di gestione desumibile dal database (SIT) di tutte le infrastrutture (reti, opere, impianti, etc.) afferenti il SII, allegato al Disciplinare Tecnico e periodicamente aggiornato dal Gestore secondo le indicazioni in esso previste, e dall'Elenco dei beni trasferiti al Gestore subentrante, allegato al Capitolato d'Oneri di Gara.

Tariffa del SII è il corrispettivo spettante al Gestore per tutti gli oneri e obblighi per la gestione del SII.

Utente è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII, a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti.

Utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII.

Valore di rimborso o **Valore di subentro** è l'ammontare del valore residuo così come definito dal metodo tariffario idrico *pro-tempore* vigente.

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è il SII del bacino di affidamento di Reggio Emilia definito al successivo art. 4.4, come delimitato con deliberazione del Consiglio

Locale di Reggio Emilia n. 2 del 26 marzo 2013 dell'ambito territoriale ottimale definito dalla Regione Emilia-Romagna.

2.2. Le Parti danno atto e il Gestore in particolare riconosce che saranno svolte dal Gestore, per il tramite della SOT, anche le eventuali altre attività idriche, così come elencate nel Disciplinare Tecnico; ulteriori altre attività idriche potranno essere svolte dal Gestore e dalla SOT anche in funzione del raggiungimento dell'Equilibrio economico-finanziario della gestione del SII purché preventivamente autorizzate da parte di ATERSIR.

2.3. Il Gestore s'impegna altresì all'utilizzo delle infrastrutture del SII così da permettere che su di esse – ferma ed impregiudicata la loro destinazione funzionale – possano essere mantenute tutte le attività, anche non idriche, attualmente svolte. Resta inteso che eventuali modifiche e nuove attività non idriche dovranno singolarmente e specificatamente essere autorizzate da parte di ATERSIR.

2.4. Fermo restando quanto sopra, le Parti si impegnano, con la sottoscrizione della Convenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare le attività necessarie alla gestione del SII, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti, **ATERSIR si impegna** a ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità d'intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità d'intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre o modificare coerentemente gli strumenti di pianificazione;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della gestione.

2.6 ATERSIR inoltre con la stipula della presente Convenzione prende atto ed accetta le disposizioni dello schema di convenzione per gli specifici compiti operativi che dovrà essere stipulata dal Gestore, dalla SOT e dal socio privato. Le parti inoltre concordano che eventuali modifiche allo schema allegato, anche se necessarie in virtù del periodo temporale trascorso dall'indizione della procedura di gara all'affidamento del servizio dovranno essere approvate da ATERSIR, pena la risoluzione della presente convenzione.

2.7. Per il raggiungimento della finalità di cui ai commi precedenti, **il Gestore si impegna** a ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del SII in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite da ATERSIR in attuazione della normativa vigente;

- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, fatto salvo il trasferimento dei rischi afferenti alle attività di competenza della SOT a tale soggetto tramite la convenzione che ARCA stipulerà con la medesima nei termini previsti e il cui schema, allegato 1 alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- c) realizzare il Pdl e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità del servizio agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della gestione.

Art. 3 - Ripartizione delle funzioni tra Gestore e Socio privato industriale

3.1. Come previsto nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica ed in linea con le disposizioni della deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 luglio 2018, ARCA svolgerà direttamente le seguenti funzioni:

- I) Comunicazioni e relazioni istituzionali: relazione con gli Enti locali in tutto ciò che attiene la realizzazione degli investimenti e la gestione del servizio idrico. Attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato.
- II) Proposta dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema: in quanto soggetto gestore del servizio, ARCA, insieme alla SOT (società operativa territoriale), dovrà proporre alle Autorità competenti – in *primis* ATERSIR – i documenti di programmazione a partire dal piano annuale e pluriennale degli investimenti e dalle analisi delle priorità del territorio nell'esercizio della concessione in coerenza con il piano d'ambito.
- III) Contabilità regolatoria e ambientale: ARCA curerà direttamente in quanto Gestore del SII tutti i rapporti e gli adempimenti nei confronti di ATERSIR nonché la produzione di report per gli Entilocali e per le occasioni di confronto pubblico, sia in termini di gestione economica che in termini di risultati di qualità del servizio in coerenza con l'attività di cui a precedente punto I).
- IV) Attività di monitoraggio e reportistica in tempo reale sulle attività della SOT per conto degli Entilocali.

3.2. La gestione di tutte le ulteriori attività, funzioni, compiti afferenti al SII e alle altre attività idriche, affidate ad ARCA S.r.l. da parte di ATERSIR con la presente convenzione, saranno affidate da ARCA medesima alla, SOT, costituita dal socio privato operativo quale Gestore degli specifici compiti operativi, tramite la stipula di apposita convenzione per i compiti operativi del socio privato il cui schema è stato approvato dall'aggiudicatario, socio privato operativo di ARCA S.r.l., nell'ambito della procedura di gara e che costituisce Allegato_ alla presente convenzione.

3.3. In particolare, ATERSIR e ARCA S.r.l. danno atto che alla stipula di tale atto la SOT diverrà responsabile nei confronti di ARCA S.r.l. per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da ARCA

S.r.l. con il presente atto fatte salve quelle esplicitamente indicate come ricadenti in via definitiva su ARCA S.r.l. al precedente punto 3.1.

Art. 4 - Regime giuridico per la gestione del SII

4.1. Il Gestore provvede alla gestione del SII in qualità di società concessionaria a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in adempimento della deliberazioni del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 luglio 2018, nonché della deliberazioni del Consiglio d'Ambito ATERSIR n.48 del 13 luglio 2017, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46 del 29 settembre 2015 e in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7 del 15 dicembre 2015 nonché alla deliberazione del Consiglio d'ambito n. 40 del 24/05/2020, nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e del relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 5 - Perimetro delle attività affidate

5.1. ATERSIR è tenuta a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al Gestore. Le parti convengono e concordano che l'attribuzione dei compiti operativi alla SOT, in conformità alle previsioni di gara ed alle deliberazioni degli organi e delle autorità preposte, non costituisce violazione di detto principio di unicità.

5.2. Il servizio affidato al Gestore è costituito dall'insieme delle attività definite nel Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione, ed è esercitato mediante i beni ivi individuati desumibili dal database (SIT), allegato al Disciplinare Tecnico e periodicamente aggiornato dal Gestore, secondo le indicazioni in esso previste, e dall'Elenco dei beni trasferiti al Gestore subentrante allegato al Capitolato d'Oneri di gara.

5.3. Il perimetro del SII può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi e/o attività tra quelli richiamati all'Art. 1 della Convenzione, al fine di assicurare l'Equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dal successivo Titolo III fatti salvi i limiti imposti dalla normativa regolante l'affidamento del servizio.

5.4. La gestione del SII si svolge all'interno del bacino di affidamento, individuato nella deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. n. 2 del 26 marzo 2013, e costituito dall'intero territorio della provincia di Reggio Emilia eccetto il Comune di Toano, ovvero dai comuni di: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro

Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Ventasso, Vetto d'Enza, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo.

5.5. L'estensione del bacino di affidamento potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, in conseguenza di eventuali modifiche introdotte dalla Regione Emilia-Romagna.

5.6 Ogni eventuale modifica della delimitazione del bacino di affidamento dovrà essere recepita tramite revisione della Convenzione e del Disciplinare Tecnico e del PEF ad essa allegati.

Art. 6 - Durata della Convenzione

6.1. La presente convenzione ha una durata di anni 20 (venti) dalla data di effettivo subentro nella gestione del servizio da parte di ARCA S.r.l. al precedente affidatario del servizio.

6.2. Le parti concordano che l'avvio del servizio sarà comunque vincolato alla realizzazione dei seguenti avvenimenti:

- Avvenuto trasferimento del personale in ARCA e alla SOT – IREN Acqua Reggio S.r.l. sulla base della ripartizione di competenze tra i due soggetti, aggiornato alla data di subentro sulla base delle funzioni svolte dagli addetti;
- Avvenuto trasferimento delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali del gestore uscente IRETI

S.p.A. al gestore e connesso pagamento del valore di indennizzo se e in quanto dovuto.
- Stipula della convenzione fra ATERSIR, AGAC Infrastrutture S.p.A., IRETI S.p.A., ARCA S.r.l. e SOT-IREN ACQUA REGGIO, allegato 2 alla presente convenzione, il cui schema era allegato alla procedura di gara e accettato integralmente in tale sede dall'aggiudicatario, disciplinante diverse obbligazioni reciproche fra le parti
- Stipula fra ARCA S.r.l., il Socio Privato e la SOT della convenzione disciplinante gli specifici compiti operativi di quest'ultima, allegato 1 alla presente convenzione.

6.3 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di Equilibrio economico-finanziario del servizio, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme regolanti l'affidamento, nei seguenti casi:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore subentrante, nel

- rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione di ARERA;
- c) criticità in ordine al processo di liquidazione del socio privato e della SOT.

6.4. Nel caso previsto al comma precedente, il Gestore presenta motivata istanza ad ATERSIR, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di Equilibrio economico-finanziario e ne dà comunicazione ad ARERA. ATERSIR decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette ad ARERA la propria determinazione — unitamente agli atti convenzionali aggiornati — ai fini della sua verifica e approvazione entro i successivi novanta giorni.

Art. 7 - Esclusività dell'affidamento, procedure per il sub affidamento e divieto di sub concessione

7.1. Al Gestore e alla SOT è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il SII e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del Perimetro del SII ciascuno per la propria attività di competenza, con le specificazioni di cui all'art. 3 e seguenti della presente Convenzione, in forza delle relative deliberazioni emesse dagli organi competenti, nonché in accordo con quanto previsto dagli atti di gara e come meglio previsto nella convenzione per la gestione dei compiti operativi, allegato1 alla presente.

7.2. La gestione del SII è affidata al Gestore e, in virtù della convenzione del medesimo con la SOT, è svolta da quest'ultima in via esclusiva per tutta la durata prevista dalla Convenzione. È fatto divieto al Gestore di sub-concedere parzialmente o totalmente il Servizio sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 35 fatto salvo il rapporto giuridico intercorrente con il socio privato e con la SOT.

7.3. Il Gestore e la SOT, ferma restando la loro piena ed esclusiva responsabilità, potranno avvalersi, per l'esecuzione delle attività di competenza, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture. Tale disposizione si applica anche nelle eventuali ipotesi di gestione del Servizio a mezzo di società controllate e/o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c.

7.4. Il regime di subaffidamento a cui è sottoposta la SOT è coerente con quanto previsto nella presente convenzione e nelle disposizioni di gara e disciplinato dalla convenzione relativa agli specifici compiti operativi stipulata da ARCA S.r.l. e la SOT.

7.5. E' fatto divieto ad ARCA di subaffidare attività, servizi o lavori ricadenti nell'alveo dei compiti operativi affidati al gestore degli specifici compiti operativi in quanto con la stipula della convenzione con il socio privato operativo verrà trasferita la titolarità di tali compiti alla SOT.

7.6 Il Concessionario rimane comunque responsabile in via diretta nei confronti di ATERSIR della corretta esecuzione del Contratto, anche in caso di subappalto o affidamento a terzi.

7.7 Il Servizio può essere subappaltato nel limite massimo del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del Servizio. Tale limite risulta da calcolarsi cumulativamente rispetto ai

subappalti effettuati da ARCA, e dalla SOT. Il rapporto convenzionale fra ARCA e la SOT non costituisce subappalto. Le parti danno atto reciprocamente che ARCA S.r.l. in qualità di società a controllo pubblico è soggetta alle disposizioni normative di cui al Codice dei Contratti pubblici.

7.8 Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, anche c.d. "Codice appalti").

7.9 Il Concessionario procede all'affidamento a terzi delle attività strumentali all'erogazione del SII, non eseguite direttamente o in subappalto o tramite SOT, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi della normativa sui Contratti pubblici pro-tempore vigente.

7.10 La regolazione dei subaffidamenti, dei subappalti e delle subforniture relative ai lavori è rimandata alla convenzione relativa agli specifici compiti operativi in quanto attività di competenza della SOT. Il gestore si impegna a vigilare sul rispetto di tali disposizioni da parte della SOT.

7.10 Il Gestore ha il diritto di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il SII e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Pdl allegato al Piano d'Ambito vigente.

Art. 8 - Divieto di modificazioni soggettive

8.1. In virtù della natura di ARCA S.r.l. quale società di scopo a capitale misto pubblico-privato finalizzata esclusivamente alla gestione del servizio idrico integrato di cui alla presente convenzione fino al termine di cui al precedente Articolo 6, la medesima non potrà subire modifiche societarie non previste nello statuto societario allegato alla procedura di gara.

8.2. La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di esclusione del socio privato dal capitale sociale di ARCA, fatte salve le eventuali modificazioni soggettive del socio privato medesimo che comunque non può in alcun modo alienare o trasferire o conferire le proprie quote societarie ai sensi dello Statuto di ARCA S.r.l. fatta salva la cessione ai soci pubblici della stessa, nei limiti di partecipazione sociale del socio privato medesimo imposti dallo Statuto.

8.3. Parimenti, la presente convenzione si risolverà di diritto in caso di cessione anche parziale da parte del socio privato di quote della SOT. Per cessione ai sensi del presente contratto si comprende ogni azione che abbia come conseguenza la modifica della compagine societaria della SOT comprese operazioni di conferimento, cessione di rami d'azienda, scissioni e ogni altra operazione di natura ordinaria o straordinaria che abbia l'effetto di modificare la partecipazione totalitaria del socio privato nella SOT.

Art. 9 - Titolarità della risorsa idrica

9.1. Le parti si danno atto che le acque erogate attraverso il SII sono pubbliche e che le concessioni di derivazione sono rilasciate dall'autorità competente a favore di ATERSIR. Le

concessioni già in essere a favore di soggetti diversi saranno progressivamente volturate ad ATERSIR prima della loro scadenza.

9.2. Il Gestore si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cui iter sarà avviato da ATERSIR nei confronti dell'Autorità competente, e a dare attuazione sotto la propria responsabilità alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di concessione.

Titolo II - PIANO D'AMBITO

Art. 10 - Contenuto del Piano d'Ambito

10.1. Il Piano d'Ambito, allegato alla Convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'Art. 149, D.Lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

- a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli Enti locali ricadenti nell'ambito, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore, precisandone lo stato di funzionamento;
- b) il *Programma degli Interventi (Pdl)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il Pdl, commisurato all'intera durata della gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite da ARERA, specifica gli obiettivi da raggiungere, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore e il gestore degli specifici compiti operativi assicurano il servizio all'utenza e la realizzazione del Pdl;
- d) il *Piano Economico-Finanziario* che – nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite da ARERA — prevede, con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del Gestore (*VRG*) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato da ARERA. Quest'ultimo è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il PEF — composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario — deve prevedere il raggiungimento dell'Equilibrio economico-finanziario e in ogni caso il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

10.2. ATERSIR assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'Equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

10.3. Le parti concordano e danno atto che il Piano economico e finanziario allegato al Piano d'ambito così come modificato in virtù dell'offerta dell'aggiudicatario riporta le condizioni di equilibrio relative alla gestione complessiva del SII rispetto alla quale verrà verificato il rispetto ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario. Nulla le parti avranno a che pretendere in termini di riequilibrio del PEF ove tale equilibrio del servizio complessivo non sia accompagnato da una condizione di equilibrio economico e finanziario dei singoli soggetti giuridici operanti nell'ambito del SII oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - Aggiornamento del Piano d'Ambito

11.1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta da ARERA, ATERSIR – all'inizio di ciascun periodo regolatorio e comunque nei termini previsti da ARERA – adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti – elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite da ARERA – diseguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Pdl, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità nonché le conseguenti linee di intervento, individuate su proposta del Gestore anche per il tramite del gestore degli specifici compiti operativi, evidenziandole nel POI. Per ciascun periodo regolatorio, il POI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato da ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del PEF, che esplicita con cadenza annuale, per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata da ARERA, l'andamento dei costi di gestione e di investimento relativi al servizio nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del VRG e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la Convenzione, contenente gli aggiornamenti eventualmente necessari a recepire la disciplina introdotta da ARERA.

11.2. ATERSIR assicura che, l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario come definito nella presente convenzione, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Art. 12 - Programma operativo degli interventi (POI)

12.1. Il POI è definito e approvato da ATERSIR in base alle proposte del Gestore, allo stato della gestione del Servizio e alle esigenze di ottimizzazione tecnica, tenendo conto degli obiettivi definiti dalla pianificazione e dall'offerta tecnica ed economica.

12.2 La procedura di approvazione del POI è definita dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75/2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - Attuazione degli interventi

13.1. Il Gestore, secondo il modello gestionale individuato in sede di gara realizza gli interventi previsti nel Pdl e nel POI, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, organizzando tempestivamente la relativa provvista finanziaria. La mancata osservanza dei predetti obblighi costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

13.2. Ai fini dell'attuazione del POI, il Gestore si attiene anche a quanto in merito previsto dal Disciplinare Tecnico.

13.3. In virtù del regime di partenariato pubblico privato che caratterizza l'affidamento delle opere di cui al presente articolo, le opere realizzate nel corso del servizio disciplinato dalla presente convenzione e pertanto escluse le opere oggetto di subentro all'avvio della gestione sono iscritte al patrimonio della SOT fino al termine della gestione, fatte salve le opere cedute a AGAC Infrastrutture quale restituzione del debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture medesima. Al termine della gestione ARCA acquisirà tali beni secondo le modalità definite dall'Agenzia in fase di subentro del nuovo gestore.

13.4. ATERSIR prende inoltre atto e accetta la previsione del diritto di opzione di cui allo schema di convenzione per gli specifici compiti operativi.

Art. 14 - Offerta del Gestore

14.1. ARCA si obbliga a gestire il Servizio e a realizzare gli interventi in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata dal socio privato in sede di gara per l'affidamento del SII e in ogni caso in conformità al Piano d'Ambito, al relativo Pdl, al POI e al PEF come approvati e aggiornati da ATERSIR.

14.2. Il Gestore si obbliga in ogni caso a raggiungere i livelli di servizio obiettivo, in modo coerente con la progressiva attuazione del Pdl, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Disciplinare Tecnico, fatte salve le cause ostantive non imputabili al Gestore, e alla SOT. ATERSIR, in sede di controllo, procederà alla verifica dell'effettivo raggiungimento dei suddetti obiettivi e, nel caso di difetto di adempimento, procederà ad applicare le relative penali, come specificato nella presente Convenzione e nel Disciplinare Tecnico.

Art. 15 - Modifiche al Pdl

15.1. Le modifiche al Pdl devono essere autorizzate da ATERSIR, con le modalità di cui alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75/2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

15.2. In caso di realizzazione di opere non urgenti e/o non autorizzate, ATERSIR si riserva il diritto di escluderle sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria sia dal calcolo del valore di subentro.

15.3. In caso di mancata attuazione degli interventi che dovessero essere considerati urgenti e indifferibili, sulla base di specifiche circostanze di fatto e di diritto, il Gestore resterà responsabile per ogni conseguenza dannosa che sia conseguenza immediata e diretta della sua inerzia fatta salva la possibilità di rivalsa sulla SOT per inadempienza di quest'ultima.

Art. 16 - Delega dei poteri espropriativi

16.1. ATERSIR delega al Gestore l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, di cui ATERSIR risulta titolare ai sensi dell'art. 158-*bis* del D.Lgs. 152/2006 e previsti dal D.P.R. 327/2001 e dalla L.R. 37/2002 per la realizzazione degli interventi previsti nel Pdl. ATERSIR riconosce ed accetta che il Gestore si avvarrà della SOT per l'esercizio dei poteri espropriativi suddetti.

16.2. Le Parti danno reciprocamente atto che dalla delega di cui al comma precedente sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 158-*bis*, D.Lgs. 152/2006 finalizzata ove necessario all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

16.3. Gli estremi della presente Convenzione devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

16.4. I Comuni (alla data di stipula della presente convenzione AGAC infrastrutture) sono beneficiari delle espropriazioni dei beni localizzati nei rispettivi territori.

16.5. Il Gestore è tenuto a fornire ad ATERSIR, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati.

Art. 17 - Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da enti o da terzi

17.1. Il Gestore prende in carico, assumendone la gestione, i beni realizzati direttamente dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, in tutti i casi in cui le opere e gli interventi siano strumentali al SII e coerenti con quanto previsto dal Piano d'Ambito e con quanto

disposto da ATERSIR.

17.2. Il Gestore provvede all'accertamento in contraddittorio della regolare progettazione ed esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento. Il Gestore si riserva di non prendere in carico le opere in caso di esito negativo del predetto accertamento di regolarità tecnica e funzionale e fintanto che non ne sia intervenuta la regolarizzazione.

17.3. Una volta accertate la regolarità e la funzionalità delle opere realizzate dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali, le opere predette verranno affidate al Gestore e inserite nell'elenco delle dotazioni in concessione.

Titolo III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Art. 18 - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario

18.1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario relativo alla gestione unitaria del servizio richiamata al punto 10.3 per tutta la durata dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria di ARERA e a quanto precisato nella Convenzione.

18.2. Il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario dovrà garantire:

- a) risultati economici positivi per il servizio nel suo complesso;
- b) la capacità di far fronte al rimborso, entro il periodo di affidamento, dei finanziamenti contratti per la realizzazione degli interventi siano essi stati contratti da ARCA o dalla SOT, valutato anche il valore di subentro eventualmente spettante al Gestore e alla SOT al termine della concessione e fatte salve le necessità imposte dal raggiungimento e dal mantenimento dei livelli di servizio obiettivo;
- c) la capacità di far fronte al pagamento dei debiti correnti secondo le tempistiche stabilite contrattualmente.

Art. 19 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

19.1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'Equilibrio economico-finanziario del servizio di cui all'art. 18, il Gestore presenta ad ATERSIR apposita istanza di riequilibrio.

19.2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'Equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti

o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

19.3. È obbligo del Gestore comunicare altresì nell'istanza, in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Art. 20 - Misure per il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario

20.1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità indicati di seguito, nel rispetto della normativa vigente, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione di AREGA, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei congrui;
 - rideterminazione della cauzione definitiva;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Pdl, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del Perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento fatta salva la normativa vigente e non trovando applicazione l'Art. 175 comma 1 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 in merito al divieto di clausole estensive della durata delle concessioni, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione di AREGA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima.

20.2. Le misure di cui al comma precedente possono essere richieste anche da ATERSIR in caso di uno squilibrio sfavorevole all'utenza.

Art. 21 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

21.1. ATERSIR decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e, in caso di approvazione dell'istanza, trasmette ad AREGA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, ATERSIR, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione di AREGA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

21.2. ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate da ATERSIR nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale ARERA può disporre misure cautelari.

21.3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

21.4 La mancata adozione di misure e azioni volte al ripristino dell'Equilibrio economico-finanziario per difetto di accordo in ordine al riequilibrio, costituisce per entrambe le Parti causa di recesso dalla Convenzione.

Titolo IV - CESSAZIONE E SUBENTRO

Art. 22 - Procedura di subentro nella gestione e corresponsione del Valore di rimborso al Gestore

22.1. ATERSIR è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2. ATERSIR verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del Servizio, e quelli da trasferire al Gestore subentrante. La valutazione è effettuata sia con riferimento ai beni del Gestore sia con riferimento ai beni della SOT.

22.3. ATERSIR individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione di ARERA, su proposta del Gestore, l'eventuale valore di rimborso, fissandone l'obbligo di pagamento da parte del Gestore subentrante negli atti di gara e prevedendo le modalità e tempistiche di corresponsione al Gestore uscente.

22.4. ATERSIR consegna il Servizio al Gestore subentrante all'esito dell'esperimento della procedura di gara per la selezione del Gestore subentrante e comunica ad ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5. In caso di disaccordo del Gestore uscente in ordine alla determinazione del valore di rimborso effettuata da ATERSIR, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni ad ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento da parte di ATERSIR. ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

22.6. A seguito del pagamento del Valore di rimborso, il Gestore uscente consegna al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del Servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con ATERSIR sulla base dei documenti contabili.

22.7. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 173, D.Lgs. 152/2006, il personale che

precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente o della SOT, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio Idrico Integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto, Si applica, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

22.8. In caso di mancato pagamento del valore di rimborso da parte del Gestore subentrante nel termine indicato, ATERSIR

- escute le garanzie prestate dal Gestore subentrante al momento della sottoscrizione del contratto;
- avvia nei confronti del Gestore subentrante un'azione rivolta al risarcimento del maggior danno e/o, qualora ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore di rimborso;
- avvia le procedure per l'individuazione di altro Gestore, previa revoca dell'aggiudicazione e scioglimento del rapporto contrattuale.

22.9. Il Gestore prosegue nella gestione del SII fino al subentro del Gestore subentrante o di altro Gestore. Durante tale periodo, il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi di emergenza necessari a mantenere i livelli del servizio dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione e a completare gli interventi già avviati. Ulteriori interventi dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti e formalmente autorizzati. La tariffa applicata in tale periodo di gestione sarà determinata secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.

22.10 Al subentro del Gestore subentrante, il socio privato viene liquidato nei termini e nelle modalità definite nello Statuto di ARCA. Per quanto attiene alle quote di competenza della SOT si richiama tuttoquanto previsto nella Convenzione per gli specifici compiti operativi.

Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Art. 23 - Ulteriori obblighi di ATERSIR

23.1. ATERSIR è obbligata a:

- a) provvedere alla predisposizione tariffaria e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli Enti di Governo d'Ambito dalla regolazione di ARERA;
- b) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili alSII adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- c) garantire lo svolgimento della procedura di subentro, con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- d) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione del Servizio nella qualità richiesta;
- e) verificare il rispetto da parte di AGAC Infrastrutture S.p.A. relativamente alla messa in disponibilità dei cespiti derivanti dal pagamento del debito da parte di ARCA S.r.l. e parimenti verificare l'avvenuto pagamento del debito medesimo da parte del Gestore;
- f) verificare la corretta corrispondenza della convenzione per gli specifici compiti operativi stipulata fra ARCA e la SOT con la versione allegata alla presente e costituente allegato della procedura di gara;
- g) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviati dal Gestore, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione di ARERA.

Art. 24 - Ulteriori obblighi del Gestore

24.1. Il Gestore anche tramite il Gestore degli specifici compiti operativi è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, di efficienza e di affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione di ARERA e assunti nella Convenzione anche tramite la trasposizione del presente;
- b) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate da ATERSIR in base alla regolazione di ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la Carta dei Servizi facente parte dell'offerta di gara e redatta in conformità alle Linee Guida approvate da ATERSIR, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA previa condivisione con la SOT;
- d) provvedere alla realizzazione del Pdl;
- e) acquisire e/o subentrare in tutte le autorizzazioni, concessioni e permessi necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e impianti;
- f) predisporre le modalità di controllo del Servizio e in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165, D.lgs. 152/2006;
- g) trasmettere ad ATERSIR le informazioni tecniche ed economiche riguardanti il SII, sulla base della relativa normativa;
- h) prestare collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi, che ATERSIR ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

- i) dare tempestiva comunicazione ad ATERSIR del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni di ATERSIR;
- j) restituire alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito;
- k) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
- l) pagare le penali e le altre sanzioni a suo carico fatto salvo che, con riferimento a penali o sanzioni afferenti gli specifici compiti operativi affidati alla SOT, ARCA si rivarrà sulla SOT come esplicitamente previsto nella convenzione per gli specifici compiti operativi;
- m) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni di ATERSIR;
- n) curare l'aggiornamento della ricognizione delle opere di cui al Piano d'Ambito;
- o) proseguire nella gestione del Servizio fino al subentro del Gestore subentrante, secondo quanto previsto dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
- p) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
- q) erogare il Servizio, garantendo i livelli minimi, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di SII e in particolare del D.Lgs. 31/2001, del DPCM 4 marzo 1996, del DPCM 29 aprile 1999 e del D.Lgs. 152/2006;
- r) rispettare le disposizioni vigenti in materia di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- s) incassare la tariffa ai sensi delle norme di legge e della Convenzione;
- t) rispettare le disposizioni regolamentari emanate da ARERA e/o da ATERSIR, dando attuazione ai conseguenti adempimenti;
- u) custodire e adeguare le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le dotazioni in disponibilità alla vigente legislazione;
- v) provvedere, nel corso dell'intera durata della Concessione, a un censimento completo dei beni strumentali alla produzione del Servizio, allo scopo di aggiornare il libro dei cespiti e di tenerlo costantemente aggiornato all'esecuzione di nuovi lavori strumentali, anche al fine di semplificare le nuove procedure di aggiudicazione alla scadenza della Concessione oggetto di questo atto;

- w) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento, in nome e per conto di ATERSIR, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la riqualificazione dei beni strumentali alla produzione del Servizio, allo scopo di far incassare ad essa ATERSIR i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche, al fine di finanziare lavori già progettati e/o nuovi lavori sui beni strumentali alla produzione del Servizio per una maggiore efficienza del Servizio a parità di tariffa e/o per una riduzione della tariffa a carico degli utenti;
- x) rispettare le disposizioni contenute nella convenzione con ATERSIR, AGAC Infrastrutture S.p.A. e IRETI S.p.A. e IREN Acqua Reggio S.r.l. di cui all'allegato 2 alla presente;
- y) subentrare, nonché dare attuazione ed effettiva operatività a quanto contenuto in convenzioni/protocolli d'intesa/accordi intercorsi tra ATERSIR, Gestore uscente e Agenziaregionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in tema di attività conseguenti ad eventi di emergenza;
- z) subentrare al Gestore uscente negli accordi/convenzioni in essere sottoscritti da ATERSIR, Gestore Uscente ed eventuali altri soggetti;
- aa) dotarsi e mantenere costantemente aggiornato il sistema informatico di gestione degli assets, al fine di monitorare lo stato di conservazione degli assets stessi e di predisporre adeguati piani annuali di manutenzione programmata;
- bb) trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei propri costi di funzionamento, entro il termine indicato dall'Agenzia;
- cc) trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura delle spese per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine indicato dall'Agenzia;
- dd) trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei canoni di concessione per acque destinate al consumo umano da riconoscere alla Regione Emilia Romagna, nei termini fissati da ATERSIR;
- ee) pagare i mutui a favore delle Amministrazioni locali entro le scadenze individuate nel Disciplinare tecnico;
- ff) pagare i corrispettivi a favore di AGAC Infrastrutture entro le scadenze individuate nella Convenzione tra ATERSIR, AGAC Infrastrutture S.p.a., IRETI S.p.a. ARCA S.r.l. e IREN ACQUA REGGIO acquisire il CUP (Codice Unico di progetto) per tutti gli investimenti soggetti agli obblighi di tracciabilità.

Art. 25 - Responsabilità del Gestore

25.1. Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del Servizio, in accordo con le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati. Il Gestore è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere affidategli e di quelle da esso realizzate direttamente o indirettamente fino alla data di consegna al Gestore subentrante.

25.2. Il Gestore tiene sollevati e indenni ATERSIR e gli Enti locali nonché il personale dipendente dei suddetti Enti, da ogni responsabilità connessa con la gestione.

Art. 26 - Personale coinvolto nella gestione

26.1. Il Gestore si obbliga, per sé e per gli altri operatori del Servizio da esso incaricati, al rispetto delle leggi vigenti:

- a) in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- b) contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- c) poste a tutela dell'incolumità del personale addetto allo svolgimento del SII e/o di terzi;
- d) poste a tutela di beni pubblici e di beni privati.

26.2. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 D.Lgs. 50/2016, Il Gestore è tenuto all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal gestore nel caso di affidamento a terzi.

26.3. Resta inteso che per le attività relative al ciclo integrale dell'acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, il contratto collettivo nazionale di settore applicabile è il CCNL unico Gas Acqua.

Art. 27 - Dotazioni in disponibilità del Gestore

27.1. Le dotazioni in disponibilità del Gestore comprendono:

- a) i beni iscritti nel libro cespiti del Gestore;
- b) le infrastrutture del servizio idrico integrato di proprietà degli Enti locali;
- c) i beni di proprietà di AGAC Infrastrutture e altri soggetti diversi dagli Enti locali comunque concessi in uso al Gestore
- d) i beni e le opere realizzati nel corso della gestione in attuazione del Pdl e del POI.

27.2. I beni di proprietà degli Enti locali e i beni di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali, comprese anche le opere in corso di realizzazione e le relative aree di pertinenza, sono affidate al Gestore per l'intera durata dell'affidamento, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla Convenzione e dal Disciplinare Tecnico, in conformità con la normativa vigente. I beni realizzati dal Gestore nel corso della presente concessione di servizi sono devoluti gratuitamente al termine della stessa agli Enti Locali che ne assumono la proprietà.

27.3. Il Gestore accetta i beni nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio, rinunciando a qualunque eccezione.

27.4. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti concorrono alla determinazione della tariffa e ai suoi adeguamenti.

Art. 28 - Obbligazioni verso terzi

28.1. Tutti i contratti afferenti al servizio oggetto della presente convenzione stipulati dal Gestore e dalla SOT con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che, in caso di scadenza naturale o anticipata della Convenzione, obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore subentrante di sostituirsi al Gestore.

Art. 29 - Determinazione della tariffa

29.1. ATERSIR determina la tariffa ai sensi dell'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, e nel rispetto del metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente e la trasmette per l'approvazione ad ARERA.

29.2. Fatto salvo quanto previsto dal metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate da ARERA, il Gestore prende atto che i ricavi derivanti dalla tariffa di cui al comma precedente costituiscono il corrispettivo del Servizio e che pertanto non gli sarà riconosciuto nessun altro compenso.

Art. 30 - Articolazione tariffaria

30.1. L'articolazione tariffaria, ivi compresa la componente di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è definita e approvata da ATERSIR, sulla base di quanto stabilito da ARERA.

30.2. La tariffa annua è applicata dal Gestore secondo le modalità definite da ARERA.

Art. 31 - Livelli di servizio

31.1. Il Gestore assicura il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di servizio obiettivo individuati nel Disciplinare Tecnico. I livelli di servizio sono classificati per aree tematiche,

secondo quanto previsto da ARERA, ed espressi sotto forma di indicatori.

31.2. ATERSIR verifica periodicamente il mantenimento/raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di quelli obiettivo, nel rispetto delle disposizioni di ARERA e del Disciplinare Tecnico.

31.3. In caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli minimi di servizio, al Gestore saranno applicate le penali previste nel Disciplinare Tecnico fatto salvo il diritto di rivalsa successiva di ARCA sulla SOT per inadempienze relative a compiti ad essa affidati.

31.4. Al fine di garantire i livelli di servizio il Gestore è tenuto a predisporre e rendere operativi entro dodici mesi dalla stipula della Convenzione, i Manuali e Piani previsti nel Disciplinare Tecnico. Nel Disciplinare sono definiti i contenuti minimi dei rispettivi documenti.

31.5. I documenti di cui al punto precedente dovranno essere adottati a firma congiunta dal Gestore e dal Gestore degli specifici compiti operativi e dovranno essere esplicitamente vincolanti per entrambi a seconda dei compiti afferenti al servizio affidati a ciascuno a seguito della procedura di gara.

31.6 Tutti gli atti sopracitati, unitamente a ogni loro modificazione ritenuta necessaria nel periodo di concessione, saranno conservati dal Gestore e dovranno essere forniti a richiesta di ATERSIR.

Art. 32 - Carta dei Servizi

32.1. Al fine di tutelare i diritti degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità del Servizio, la Carta dei Servizi facente parte dell'offerta di gara è redatta in conformità alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della carta del Servizio Idrico Integrato, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA.

32.2. La Carta dei Servizi è efficace dalla data di subentro del Gestore.

32.3. La Carta dei Servizi è soggetta a revisione, al fine di aggiornarne i contenuti all'evoluzione della normativa in materia.

32.4. La Carta dei servizi è adottata dal Gestore ed è vincolante per tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio a seconda dei compiti da ciascuno gestiti.

Art. 33 - Regolamento del SII e Regolamento del Gestore

33.1. Per il territorio oggetto di affidamento, il rapporto tra il Gestore e la SOT, da un lato, e gli utenti, dall'altro, è disciplinato dal Regolamento del SII da adottarsi dal Gestore e vincolante per il medesimo e per la SOT. Nelle more dell'adozione del Regolamento del SII del Gestore conforme allo Schema di cui al seguente comma 33.2, il Gestore e la SOT applicano i Regolamenti vigenti nel territorio oggetto di affidamento come approvati da ATERSIR, come aggiornati dall'allegato "Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie" n. 4 al

Disciplinare Tecnico, dettando ove necessario, in conformità allo stesso e previa comunicazione ad ATERSIR, disposizioni di maggior dettaglio.

33.2. ATERSIR adotterà lo Schema di Regolamento del SII valido sull'intero territorio regionale, in conformità al quale il Gestore adotterà il Regolamento del SII per il territorio oggetto di affidamento che sarà vincolante per il medesimo Gestore e per la SOT.

33.3. Lo Schema di Regolamento del SII contiene la disciplina generale relativa alle modalità di erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali.

33.4. Il Regolamento del SII del Gestore, conforme allo Schema di cui al precedente comma 33.3, descrive dettagliatamente le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche con le quali il Gestore fornisce il Servizio agli utenti finali per il territorio oggetto di affidamento.

33.5. Il Regolamento del SII del Gestore sarà trasmesso all'Agenzia per la verifica di conformità.

Titolo VI - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Art. 34 - Revoca della concessione

34.1. ATERSIR si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per motivi di pubblico interesse.

34.2. In caso di revoca della presente concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati al Gestore gli importi definiti ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016. La ripartizione di tali importi spettanti al Gestore e alla SOT è definita nella convenzione fra tali soggetti allegata alla presente.

Art. 35 - Risoluzione della Convenzione

35.1. Sono causa di risoluzione automatica della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le inadempienze del Gestore di particolare gravità, ossia:

- a) scioglimento o fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali previste dalla legge che determinino causa di esclusione dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di uno fra Gestore, socio privato o SOT;
- b) violazione dell'Art. 8 della presente convenzione in materia di modifiche soggettive;
- c) cessione o sub-concessione parziale o totale del Servizio da parte del Gestore, in violazione dell'Art. 7, comma 2 della Convenzione;
- d) perdita dei requisiti generali e/o speciali da parte del socio privato dichiarati in sede di procedura di affidamento.

- e) Esclusione del socio privato dalla compagine societaria del gestore;

35.2. Fermo restando quanto precede, ATERSIR potrà risolvere la Convenzione previa regolare diffida messa in mora rimasta senza effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a sessanta giorni, per porre rimedio agli inadempimenti contestati, nei casi di:

- a) mancata erogazione del Servizio alle condizioni dedotte nella Convenzione, nella convenzione per gli specifici compiti operativi o nel Disciplinare Tecnico allegato a tali due convenzioni;
- b) ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui alla Convenzione o alla normativa vigente da parte del Gestore o della SOT;
- c) mancata attuazione del Pdl, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico;
- d) mancato adempimento delle obbligazioni assunte e di cui al precedente Articolo 6.2. entro i termini ivi indicati;
- e) mancato adempimento delle obbligazioni poste in capo al Gestore rispetto alla restituzione del debito nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A.;
- f) ripetute gravi inadempienze ai disposti della Convenzione ed in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dall'Art. 31, fatta salva l'applicazione delle penali previste dall'Art. 39 della Convenzione;
- g) mancato rinnovo e/o ripristino del valore delle garanzie fideiussorie entro i termini di cui all'Art. 42;
- h) nelle ipotesi previste nel Disciplinare Tecnico al Titolo IX - Penali.

35.3. Oltre ai casi sopra specificati, ATERSIR potrà procedere alla risoluzione della Convenzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'esperimento delle procedure di controllo, fatta salva l'applicazione delle penali a tale scopo previste. In tal caso, ATERSIR procederà a inviare formale diffida ad adempiere al Gestore, entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

35.4. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Servizio anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, previa comunicazione al Gestore, ATERSIR potrà attingere alla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 42 della Convenzione.

35.5. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto di ATERSIR di rivalersi anche sulla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 42 della Convenzione.

35.6. Al ricorrere di uno qualsiasi dei casi di risoluzione di cui al presente Art. 35, il Gestore si impegna a restituire agli Enti locali che compongono il bacino di affidamento, ovvero al Gestore subentrante, le opere e gli impianti esistenti nonché le opere e gli impianti realizzati dal Gestore medesimo.

Titolo VII - CONTROLLI

Art. 36 - Rendicontazione della gestione

36.1. Al fine di permettere le attività di controllo di cui al successivo Art. 37 il Gestore è obbligato a fornire ad ATERSIR le informazioni tecnico-gestionali ed economico-finanziarie riguardanti il SII, secondo le modalità e le tempistiche previste da ARERA, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Disciplinare Tecnico.

36.2. ATERSIR ha la facoltà di modificare le modalità e le tempistiche della trasmissione dei dati sulla gestione previste nel Disciplinare Tecnico e di richiedere ulteriori dati e documentazione; in tali casi, il Gestore si impegna a trasmettere quanto richiesto, nei tempi e con le nuove modalità indicategli.

36.3. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste da ATERSIR nei modi e nei tempi stabiliti comporta l'applicazione delle penali previste nell'Art. 40 della Convenzione.

Art. 37 - Controlli

37.1. ATERSIR esercita l'attività di controllo sul Gestore e sulla SOT in merito al corretto esercizio del SII al fine di verificare, tra l'altro:

- a) la corretta applicazione della tariffa e delle disposizioni di ARERA, aventi a oggetto anche la pianificazione, il controllo e la gestione del SII;
- b) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli del Servizio previsti nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico;
- c) l'andamento economico-finanziario della gestione affidata nonché il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) la corretta e puntuale attuazione del POI;
- e) la corretta applicazione di quanto disciplinato nel Regolamento e nella Carta dei Servizi.

37.2. Il Gestore ha l'obbligo di sottostare e di far sottostare la SOT ai controlli sulla gestione del Servizio effettuati da ATERSIR. A tal fine ATERSIR può accedere in qualunque momento alle sedi amministrative e operative del Gestore e della SOT, nonché agli impianti, tramite i

propri responsabili oppure tramite tecnici all'uopo incaricati i cui nominativi saranno comunicati preventivamente al Gestore e da questi alla SOT ai fini dell'accesso alle sedi e agli impianti.

37.3. Il Gestore ha l'obbligo di fornire e di far fornire alla SOT tutte le informazioni e la documentazione di carattere tecnico, economico-finanziario, patrimoniale ed amministrativo che gli verranno richieste. Il Gestore è inoltre tenuto a conservare e a far conservare alla SOT i relativi giustificativi, da presentare ad ATERSIR, qualora l'Agenzia intenda procedere a verifica delle informazioni e dei dati trasmessi.

37.4. ATERSIR può procedere inoltre a ispezioni e a ogni altro atto utile a verificare il livello del Servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. In occasione delle ispezioni, possono essere effettuati campionamenti e operazioni conoscitive di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione e il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 38 - Attivazione di sistemi di controllo integrativi

38.1. Per tutto il periodo di affidamento, il Gestore ha il dovere di prestare e di far prestare alla SOT la massima collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di sistemi di controllo integrativi che ATERSIR riterrà di dover attivare.

Art. 39 - Potere sostitutivo

39.1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 152, D.Lgs. 152/2006, in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui il Gestore o la SOT non siano, insieme o singolarmente, in grado di proseguire il Servizio, secondo le rispettive competenze, ATERSIR adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio.

39.2. In tale frangente il Gestore e la SOT saranno tenuti a mettere a disposizione degli incaricati di ATERSIR gli impianti in dotazione e il relativo personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Agenzia medesima.

Titolo VIII - PENALI E SANZIONI

Art. 40 - Penali

40.1. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore e della SOT degli standard definiti dal Disciplinare Tecnico, che per alcuni aspetti recepiscono gli standard presentati in sede di offerta, si applicano le penali ivi indicate al Gestore, salvo il diritto dello stesso di rivalersi sulla SOT laddove la penale sia legata ad inadempimenti di quest'ultima.

40.2. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore e della SOT degli standard definiti da ARERA, si applica la disciplina definita da ARERA.

40.3. Le penali applicate al Gestore non potranno in nessun caso essere poste a carico degli utenti finali del Servizio e quindi non potranno essere riconosciute nella tariffa del SII come componente di costo.

40.4. ATERSIR comunica ad ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi dei commi precedenti, per le determinazioni di competenza.

Art. 41 - Sanzioni

41.1. ATERSIR è tenuta a segnalare ad ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione di settore per i provvedimenti sanzionatori di competenza.

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Garanzie

42.1. A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, il Gestore ha provveduto alla presentazione della cauzione definitiva, di importo pari ad € 7.800.000/00 corrispondenti al 10% (dieci per cento) del valore annuo della concessione, avente una durata iniziale di 5 (cinque) anni intestata al Gestore medesimo e stipulata dal socio privato operativo. Nei 180 (centottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine il Gestore è tenuto a richiedere ad ATERSIR, beneficiario della garanzia, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, o per la minore durata residua della concessione, il cui pagamento è a carico del socio privato di ARCA.

42.2. A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori strumentali, il Gestore ha provveduto a richiedere alla SOT e ha presentato ad ATERSIR copia della cauzione definitiva presentata dalla SOT i cui beneficiari sono rispettivamente ARCA e ATERSIR, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo medio dei lavori strumentali previsti nel Capitolato d'Oneri di gara per il primo anno di durata della concessione (€1.900.000/00). All'inizio di ogni anno di durata della concessione, il Gestore è tenuto alla presentazione di analoga cauzione definitiva.

42.3. Gli importi di cui al precedente punto 42.2 sono eventualmente ridotti qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 93, comma 7, espressamente richiamato dall'art 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016.

42.4. Le garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie, rilasciate dal Gestore e a quest'ultimo dalla SOT, nonché le successive proroghe, integrazioni, modifiche e/o sostituzioni, dovranno prevedere, in ogni caso:

- a) l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore e delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.;

- b) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario;
- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.

42.5. In caso di escussione totale o parziale da parte del beneficiario, il Gestore, ed in particolare il socio privato per suo conto e la SOT hanno l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalle garanzie fideiussorie entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta del beneficiario, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

41.6. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Art. 43 - Assicurazioni

43.1. Il Gestore ha l'obbligo di stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, polizze assicurative per:

- a) responsabilità civile verso terzi, fino al massimale di euro 6,9 milioni;
- b) protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro 6,2 milioni;
- c) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'esecuzione del Servizio.
- d) entro e non oltre la data di avvio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, una polizza assicurativa che tenga indenne l'Agenzia e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di ciascuno stralcio di lavori strumentali. Tali polizze devono essere stipulate nella forma "*Contractors all risk*" (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti.
- e) con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, il Gestore presenta, se dovuta ai sensi dell'articolo 103, comma 8, D.Lgs. 50/2016, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata per ciascuno stralcio dei lavori strumentali, secondo quanto previsto dal relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

Art. 44 - Imposte, tasse e canoni

44.1. Sono a carico del Gestore sulla base di quanto disciplinato dalla specifica convenzione tutte le imposte, tasse, canoni, diritti e ogni altro onere fiscale stabilito dallo Stato, dalla Regione Emilia- Romagna o dagli Enti locali, ivi comprese le imposte relative agli immobili e ai canoni di cui all'art. 35 del R.D. 1775/1933.

44.2. Sono altresì a carico del Gestore le spese relative alla stipula della Convenzione.

44.3. Degli oneri di cui ai commi precedenti si tiene conto nella determinazione della tariffa secondo le modalità previste da ARERA.

Art. 45 - Modalità di aggiornamento della Convenzione

45.1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione all'inizio di ciascun periodo regolatorio, qualora necessario, in coerenza con i termini stabiliti da ARERA per la trasmissione della proposta tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 10 della Convenzione.

45.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione recepirà, con efficacia obbligatoria e vincolante, ogni provvedimento e/o disposizione normativa e/o regolamentare successivamente adottata da ATERSIR.

Art. 46 - Tracciabilità dei flussi finanziari

46.1. Per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, Il Gestore è tenuto ad avvalersi di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente ad ATERSIR, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 3, L. 136/2010.

Art. 47 - Elezione di domicilio

47.1. ATERSIR, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in Bologna, Via Cairoli 8/F.

47.2. Il Gestore per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in Reggio Emilia, Piazza Prampolini 1, 42121.

47.3. Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la Parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante P.E.C.

Art. 48 - Clausola interpretativa

48.1. Posto che il SII è un servizio pubblico i cui destinatari finali sono gli utenti, ogni parte del testo contrattuale dovrà essere interpretata dalle Parti nel modo più favorevole agli utenti

stessi, fermo restando il rispetto del criterio di salvaguardia dell'Equilibrio economico-finanziario in base agli aspetti ritenuti di maggiore rilievo dall'Agenzia.

Art. 49 - Legge applicabile e foro competente in via esclusiva

49.1. Qualunque controversia riferibile all'esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione e/o validità della Convenzione, anche per quanto qui non espressamente contemplato ma comunque afferente la gestione del SII, sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario o Amministrativo di Bologna.

Art. 50 - Allegati

50.1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parti integranti – formali esostanziali – della Convenzione:

1. Schema di Convenzione per la gestione dei compiti operativi
2. Schema di Convenzione ATERSIR – AGAC Infrastrutture S.p.A. - IRETI S.p.A. – IREN ACQUA REGGIO S.r.l. – ARCA S.r.l.
3. Disciplinare tecnico
4. Offerta tecnica del socio privato
5. Offerta economica del socio privato
6. Schema di Carta dei servizi del bacino di affidamento della Provincia di Reggio Emilia da adottarsi dal gestore in ossequio alle Linee Guida di ATERSIR ed alla regolazione di ARERA



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI COMPITI OPERATIVI
(SCHEMA)**

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI COMPITI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO DEL BACINO DI REGGIO EMILIA

L’anno duemila____, il giorno ____del mese di____, a____,

- Azienda Reggiana per la cura dell’Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l. (di seguito ARCA, ARCA S.r.l. o Gestore del Servizio o Gestore), con sede legale in Reggio Emilia,_____, iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n. _____, CF e P.IVA_____, PEC:_____, in persona del Dott. _____, nella sua qualità di_____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del_____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;
- _____(di seguito_____,o socio privato), con sede legali in_____, iscritta al Registro Imprese di _____ al n. _____, CF e P.IVA_____, PEC:_____, in persona del Dott._____, nella sua qualità di_____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del_____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;
- _____(di seguito_____,o SOT o società operativa territoriale), con sede legali in Reggio Emilia, iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n. _____, CF e P.IVA_____, PEC:_____, in persona del Dott._____, nella sua qualità di_____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del_____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

premessi che

- Con deliberazione n. 48 del 13 luglio 2017 il Consiglio d’Ambito di ATERSIR ha deliberato l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio della provincia di Reggio Emilia, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46/2015 che stabiliva la forma dell’in house providing, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7/2015. Con il medesimo provvedimento è stato disposto mandato al Direttore di ATERSIR per il completamento dell’istruttoria tecnica economica e giuridica e per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all’indizione della procedura di affidamento deliberata;
- Con deliberazione n. 2 del 30 Luglio 2018 del Consiglio locale di Reggio Emilia sono state approvate le “Linee guida degli Enti Locali della provincia di Reggio Emilia per la futura società mista a controllo pubblico titolare del servizio idrico integrato”, quale documento di riferimento ai fini dello sviluppo dell’istruttoria tecnica, economica e giuridica propedeutica alla redazione della documentazione finalizzata alla procedura di gara prevedendo, nello specifico, la costituzione di una società mista denominata ARCA, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, con compiti operativi assegnati al socio privato individuato tramite procedura ad evidenza pubblica;

- Con deliberazione n. 40 del 24 maggio 2019, il Consiglio d’Ambito di ATERSIR ha approvato gli atti relativi alla Procedura Ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA_S.r.l (di seguito ARCA), titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, tra cui lo Schema del presente atto convenzionale;
- Con comunicazioni protocollo n. PG.AT. 0005273-5274-5275-5276 del 20.07.2020 sono stati messi a disposizione degli operatori ammessi le lettere di invito e i relativi allegati, fra i quali lo schema della presente convenzione;
- Con determina n. 104 del 5 maggio 2021 è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento la proposta di aggiudicazione che vedeva come operatore economico selezionato
- Effettuati i controlli previsti dalla lex specialis di gara e dalla normativa vigente, con Determine n. 343 del 28 dicembre 2022 e n. 260 del 14 novembre 2023 è stata effettuata l’aggiudicazione nei confronti di IRETI S.p.A.
- Con atto del Notaio____registrato al numero____del è stata costituita la società Azienda reggiana per la cura dell’Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l. (d’ora in poi ARCA) partecipata da AGAC Infrastrutture e_____, quale gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio del bacino coincidente con la Provincia di Reggio Emilia fatta eccezione per il Comune di Toano
- Con atto del Notaio _____ registrato al numero _____ del _____ l’operatore economico aggiudicatario ha provveduto a costituire la società operativa territoriale (SOT) denominata come da previsione obbligatoria della lex specialis di gara.;
- In data _____ è stata stipulata la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio del bacino di Reggio nell’Emilia fra ATERSIR e ARCA (nel seguito anche solo Convenzione di Gestione);
- Nell’ambito della procedura di gara l’affidatario ha accettato i contenuti dello schema convenzionale di seguito riportati nonché dello schema degli ulteriori documenti che regolano l’affidamento con particolare riferimento agli atti statutari e ai patti parasociali regolanti il funzionamento della società mista ARCA S.r.l. nonché dello schema di convenzione di affidamento del servizio idrico integrato ad ARCA e lo Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. E ARCA S.r.l. Allegato 2 alla presente convenzione;
- La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni;
- Il socio privato e la SOT nonché i rappresentanti delle medesime che intervengono nel presente atto, in particolare:
 - Sono dotati di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
 - si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o

altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- o sono in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa;

tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Definizioni di riferimento, premesse e allegati)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, gli atti e i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, nonché i seguenti documenti (di seguito, anche "Allegati"):
 - a. Allegato 1: Convenzione di gestione del servizio idrico integrato stipulata in data fra ATERSIR e ARCA;
 - b. Allegato 2: Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. E ARCA S.r.l.;
 - c. Allegato 3: Offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;
 - d. Allegato 4: Piano d'ambito del Servizio idrico Integrato (SII) vigente alla data per il territorio di riferimento;
 - e. Allegato 5: Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA S.r.l.
3. Ai fini della corretta interpretazione della presente convenzione, si intendono riprese integralmente le definizioni riportate nell'Articolo 1 della convenzione di gestione del servizio idrico integrato "Allegato 1" alla presente convenzione.
4. Per quanto non espressamente disposto nel presente Articolo 1, si applicano le definizioni previste dalla regolazione di ARERA ratione temporis vigente.
5. Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini della presente Convenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la stipula della presente convenzione, ARCA, in ottemperanza a quanto contenuto nella lex specialis della Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di

Reggio Emilia, affida al socio privato e alla SOT, costituita e interamente partecipata dal medesimo, specifici compiti operativi per la gestione del servizio idrico integrato nel bacino di Reggio Emilia, della quale la medesima è affidataria in virtù della convenzione di gestione stipulata fra ARCA S.r.l. medesima ed ATERSIR, come previsto dalle disposizioni contenute nella lex specialis della procedura di gara della quale il socio privato è risultato affidatario. Il socio privato è tenuto al finanziamento di quanto descritto al successivo Articolo 4

2. I finanziamenti di cui al precedente punto sono erogabili dal socio privato anche tramite il pagamento diretto alla controparte di quanto dovuto da ARCA S.r.l. o dalla SOT.
3. Sono affidate alla SOT le funzioni e i compiti per la gestione del servizio idrico integrato così come definite e specificate nell'Allegato 1 alla presente convenzione, fatta eccezione per le funzioni e le attività specificatamente attribuite ad ARCA S.r.l. In particolare, come previsto nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica ed in linea con le disposizioni della deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 luglio 2018, ARCA S.r.l. svolgerà direttamente le seguenti funzioni:
 - I) Comunicazioni e relazioni istituzionali: relazione con gli Enti locali in tutto ciò che attiene la realizzazione degli investimenti e la gestione del servizio idrico. Attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato.
 - II) Proposta dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema: in quanto soggetto gestore del servizio, ARCA, insieme alla SOT, dovrà proporre alle Autorità competenti – in primis ATERSIR – i documenti di programmazione a partire dal piano annuale e pluriennale degli investimenti e dalle analisi delle priorità del territorio nell'esercizio della concessione in coerenza con il piano d'ambito.
 - III) Contabilità regolatoria e ambientale: ARCA curerà direttamente in quanto Gestore del SII tutti i rapporti e gli adempimenti nei confronti di ATERSIR nonché la produzione di report per gli Enti locali e per le occasioni di confronto pubblico, sia in termini di gestione economica che in termini di risultati di qualità del servizio in coerenza con l'attività di cui a precedente punto I).
 - IV) Attività di monitoraggio e reportistica in tempo reale sulle attività della SOT per conto degli Enti locali.
4. Il servizio affidato alla SOT è costituito dall'insieme delle attività definite nel Disciplinare Tecnico allegato alla presente convenzione, ed è esercitato mediante i beni ivi individuati desumibili dal database (SIT), allegato al Disciplinare Tecnico e periodicamente aggiornato dal Gestore, secondo le indicazioni in esso previste, dall'Elenco dei beni strumentali all'esercizio del Servizio Idrico Integrato nel territorio della provincia di Reggio Emilia di cui alla determinazione n. 265 del 24 novembre 2023.
5. Il perimetro del SII può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi e/o attività tra quelli richiamati all'Art. 1 della Convenzione, al fine di assicurare l'Equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dal successivo Titolo III fatti salvi i limiti imposti dalla normativa regolante l'affidamento del servizio.
6. I servizi e le funzioni affidate alla SOT sono da esercire con riferimento al bacino di affidamento di Reggio Emilia, come delimitato con deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 26

marzo 2013, come definito al punto 5.4 della Convenzione di gestione del SII Allegato 1 alla presente. L'estensione del bacino di affidamento potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, in conseguenza di eventuali modifiche introdotte dalla Regione Emilia-Romagna.

Ogni eventuale modifica della delimitazione del bacino di affidamento dovrà essere recepita tramite revisione della Convenzione di gestione e del Disciplinare Tecnico.

7. Le Parti danno atto, e la SOT in particolare riconosce, che saranno svolte dalla medesima anche le eventuali altre attività idriche, così come elencate nel Disciplinare Tecnico; ulteriori altre attività idriche potranno essere svolte dalla SOT anche in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del SII, purché preventivamente autorizzate da parte di ARCA S.r.l. e di ATERSIR.
8. La SOT s'impegna altresì all'utilizzo delle infrastrutture del SII di cui al comma 5 così da permettere che su di esse – ferma ed impregiudicata la loro destinazione funzionale – possano essere mantenute tutte le attività, anche non idriche, attualmente svolte. Resta inteso che eventuali modifiche e nuove attività non idriche dovranno singolarmente e specificatamente essere autorizzate da parte di ARCA S.r.l. e di ATERSIR.
9. Fermo restando quanto sopra, le Parti si impegnano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare le attività necessarie alla gestione del SII, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
10. Per il raggiungimento della finalità di cui ai commi precedenti, la SOT e il socio privato si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione di gestione al punto 2.7.

Articolo 3

(Procedure di subentro nella gestione)

1. ARCA S.r.l., in qualità di gestore titolare del servizio idrico integrato, subentrerà nella gestione dei beni e delle dotazioni attualmente in uso al gestore uscente IRETI S.p.A., nonché in tutti i rapporti giuridici in essere relativi in via esclusiva al servizio idrico integrato oggetto di affidamento, compresi i rapporti di lavoro in essere con il personale, con l'applicazione a quest'ultimo dell'Articolo 2112 del Codice Civile in materia di tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.Lgs. 152/2006 In particolare ARCA provvederà al pagamento del valore residuo dei beni oggetto di trasferimento dal gestore uscente ad ARCA al netto delle poste compensative, così come previsto dallo Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. e ARCA S.r.l. (Allegato 2) e dal PEF del Piano d'Ambito (Allegato 4), previo finanziamento del socio privato da erogarsi anche tramite il pagamento diretto del valore di cui al presente periodo.
2. La consistenza dei beni e delle dotazioni patrimoniali oggetto di trasferimento dal gestore uscente ad ARCA e il corrispondente valore residuo sono definiti dalla determinazione ATERSIR n. del 265 del 24 novembre 2023. Il trasferimento di tali beni avverrà attraverso la predisposizione e la stipula di apposito verbale di consegna tra ATERSIR ed ARCA.

A seguito dell'acquisizione dei beni e del trasferimento dei rapporti giuridici di cui al precedente comma 1, ARCA cederà, nei termini di cui alla lettera di invito della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del SII nella provincia di Reggio Emilia già citata,, con atto pubblico, alla SOT il ramo d'azienda riferito ai compiti operativi affidati alla medesima SOT, fatta eccezione per i rapporti giuridici strettamente afferenti alle funzioni e alle attività specificatamente attribuite ad ARCA S.r.l. di cui al comma 4 Articolo 2 della presente Convenzione. Sarà parte del ramo d'azienda ceduto alla SOT anche il fondo TFR maturato dal personale oggetto di cessione, nonché i fondi rischi e le ulteriori componenti patrimoniali passive afferenti al ramo d'azienda, che pertanto costituiranno componenti negative per il calcolo del valore di cessione del ramo d'azienda. Sono inoltre esplicitamente esclusi dal ramo d'azienda la titolarità del servizio idrico integrato e dei ricavi tariffari ad esso afferenti, le dotazioni patrimoniali di cui al precedente comma 2 ed il debito verso il socio privato per il finanziamento del valore residuo di detti beni, che rimangono in capo ad ARCA.

3. La determinazione del personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento alla società operativa territoriale dovrà avere a riferimento le funzioni svolte dalla stessa, nonché il costo massimo ammissibile per le funzioni di competenza di ARCA di cui all'Articolo 6 del presente contratto.
4. Il socio privato e la SOT hanno la facoltà, in sede di trasferimento del ramo d'azienda del gestore uscente o nel corso della durata della concessione, di esercitare un'opzione relativa alla cessione dell'ulteriore ramo d'azienda di ARCA consistente nei beni oggetto del valore residuo e nelle passività afferenti a tali beni, trasferiti dal gestore uscente ad ARCA al socio privato medesimo o, alternativamente alla società operativa territoriale. In particolare, il socio privato e la SOT possono ottenere che tale ramo d'azienda sia ceduto al socio privato medesimo o, alternativamente alla società operativa territoriale, alle seguenti condizioni:
 - a. Che il ramo oggetto di cessione sia comprensivo sia delle poste patrimoniali attive che di quelle passive afferenti ai beni facenti parte del ramo, con specifico riferimento al debito contratto da parte di ARCA S.r.l. nei confronti del socio privato di cui all'Articolo 4 comma 1 ed al debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture di cui all'Allegato 2 alla presente;
 - b. Che sia previsto, in forma obbligatoria e vincolante per le parti nell'atto di cessione, l'obbligo di riacquisto da parte di ARCA al termine della concessione del ramo d'azienda ceduto di cui alla precedente lettera a), nello stato in cui i beni si trovano, a fronte del riconoscimento del relativo valore regolatorio del ramo medesimo, al netto delle poste compensative, sulla base del quale il medesimo sarà oggetto di cessione al nuovo gestore;
 - c. Che la cessione non sia lesiva dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio ed ARCA e non incida negativamente sul piano tariffario del servizio con obbligo, in questo senso, da parte del socio privato, di presentare uno studio di fattibilità che ne evidenzi la sostenibilità per le parti coinvolte e per il SII oggetto di affidamento nel suo complesso;
 - d. Che la titolarità dei ricavi tariffari e del servizio idrico siano mantenuti in capo ad ARCA S.r.l. e pertanto esclusi dal presente trasferimento.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al precedente punto 5 è subordinata al voto favorevole dell'assemblea dei soci di ARCA S.r.l. in virtù dei compiti assegnati alla medesima dallo statuto societario e al

preventivo assenso scritto di ATERSIR subordinato alla verifica delle condizioni di cui al precedente punto. L'assenza dell'assenso scritto di ATERSIR costituisce causa di risoluzione della concessione del Servizio idrico integrato ad ARCA S.r.l. e conseguente risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo Articolo 28, nonché l'avvio del processo di esclusione del socio privato dalla partecipazione in ARCA S.r.l. ai sensi dello statuto della medesima.

6. Considerato che l'aggiudicatario della procedura per la selezione del socio privato di ARCA S.r.l. è IRETI S.p.A. identificabile con il gestore uscente e visto il nulla osta da parte di ATERSIR di cui alla determina 168 del 20 Luglio 2023 della Dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato dell'Agenzia, il comma 5 dell'Art. 3 della convenzione per i compiti operativi relativo all'esercizio dell'opzione in merito al trasferimento dei beni funzionali al servizio che ARCA ha acquisito dal gestore uscente è esercitabile anche tramite le seguenti modalità operative:
 - a. Costituzione da parte di IRETI S.p.A. di una società operativa mediante scorporo ex Art. 2506 c.1 del Codice Civile del ramo d'azienda afferente al servizio idrico integrato del bacino di Reggio Emilia, detenente:
 - tutti i cespiti e le ulteriori immobilizzazioni afferenti al servizio idrico integrato relativo al bacino di affidamento della Provincia di Reggio Emilia di cui alla procedura di gara CIG 812042852C,
 - i contratti di lavoro afferenti al servizio ad eccezione delle unità di personale funzionali all'esercizio delle attività in capo ad ARCA S.r.l. che IRETI trasferirà direttamente ad ARCA medesima,
 - gli ulteriori rapporti giuridici funzionali all'esercizio del servizio idrico nel bacino di affidamento della Provincia di Reggio Emilia di cui alla procedura di gara CIG 812042852C,
 - i diritti e gli obblighi inerenti al contratto di regolazione della concessione d'uso mediante affitto del complesso organizzato di beni costituiti dalle reti, impianti e dotazioni afferenti al servizio idrico integrato, sottoscritto in data 1° marzo 2005 tra "AGAC Infrastrutture S.p.a." (concedente) e l'allora ENIA S.p.a, insieme al relativo Fondo Ripristino Beni di Terzi;
 - b. Individuazione e comunicazione da parte di IRETI S.p.A. ad ATERSIR e ARCA S.r.l. che la società di cui al punto precedente costituisce la SOT di cui alla documentazione di gara
7. Rimangono ferme le condizioni vincolanti di cui alle lettere da a. a d. del precedente comma 5 della convenzione per i compiti operativi nei termini e nelle modalità applicabili nel caso si applichi la procedura di cui al comma precedente. In tal senso rimane obbligatorio il trasferimento ad ARCA al termine della concessione del ramo d'azienda attuabile anche tramite cessione o conferimento, da parte del socio privato ad ARCA S.r.l., della totalità delle quote della SOT.
8. In virtù del mancato preliminare trasferimento ad ARCA del ramo d'azienda l'assenso di ATERSIR all'operazione di cui al comma 6 è subordinato inoltre alla verifica di coerenza del libro cespiti e dell'elenco di personale della SOT rispetto agli atti identificativi dei cespiti funzionali al servizio e di determinazione del VR nonché relative all'identificazione del personale oggetto di trasferimento.
9. Ove il socio privato eserciti l'opzione nei termini di cui al precedente comma 6 non è previsto alcun

finanziamento del socio privato ad ARCA S.r.l. per il riconoscimento del c.d. “valore residuo” dei cespiti al gestore uscente; pertanto, quanto disciplinato negli atti di affidamento inerenti tale finanziamento è da ritenersi non applicabile.

Articolo 4 (Finanziamenti in capo al socio privato)

1. Il socio privato, in qualità di socio di ARCA S.r.l. si impegna al finanziamento della medesima con riferimento:
 - a. Al pagamento, laddove dovuto, del valore residuo dei beni oggetto di trasferimento dal gestore uscente ad ARCA, al netto delle poste compensative, di cui all’Articolo 3 comma 1. In particolare, con la stipula della presente il socio privato accetta che potrà operativamente procedere per conto di ARCA S.r.l al pagamento diretto alla società IRETI S.p.A. o altra società destinataria dalla stessa individuata;
 - b. Al pagamento, laddove dovuto, dell’eventuale valore da corrispondere alla SOT, per l’acquisto del ramo d’azienda di cui al precedente Art. 3 comma 3, di probabile valore negativo in virtù della consistenza dei fondi patrimoniali (TFR e fondi rischi ed oneri) facenti parte dello stesso;
 - c. Al pagamento delle opere funzionali alla restituzione del debito di ARCA S.r.l. nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A. negli importi e secondo le modalità descritte nello Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. e ARCA S.r.l., Allegato 2 al presente documento. Il socio privato si impegna al finanziamento degli investimenti in capo alla SOT previsti nel Piano d’ambito e nel relativo PDI e di eventuali esigenze di liquidità funzionali all’equilibrio economico-finanziario come definite nel Piano economico e finanziario pro tempore vigente.
2. A fronte dei finanziamenti fruttiferi di cui ai commi precedenti, ARCA e la SOT riconosceranno al socio privato un rimborso di valore coerente con il valore del costo delle immobilizzazioni riconosciuto in tariffa secondo il metodo tariffario idrico pro-tempore vigente per quanto finanziato dal socio privato; resta fermo che, in virtù del rapporto societario fra socio privato e SOT, spetteranno a tale raggruppamento di società corrispettivi per i compiti operativi e per la realizzazione degli investimenti, nonché rimborsi da finanziamenti di valore pari a tutti i ricavi tariffari di competenza di ARCA determinati secondo il metodo tariffario pro-tempore vigente, in virtù della necessità di mantenere il rischio del mancato incasso delle tariffe in capo al socio privato dell’operazione di PPPI.
3. Il riconoscimento al socio privato per le attività di finanziamento a favore di ARCA di cui al comma 1, verrà effettuato per conto di ARCA dalla SOT in qualità di delegata e accollante al pagamento da parte di ARCA
4. Le parti ed in particolare il socio privato prendono atto e concordano che il rimborso del finanziamento del socio privato ad ARCA S.r.l. di cui al presente articolo, comma 1, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Articolo 5

(Funzioni della società operativa territoriale)

1. La società operativa territoriale costituita dal socio privato di ARCA S.r.l., parte del presente contratto, in virtù delle disposizioni della procedura di affidamento e delle disposizioni in essere alla data di stipula del presente atto, assume tutte le funzioni di gestione del servizio idrico integrato oggetto della convenzione fra ARCA S.r.l. e ATERSIR, Allegato 1 al presente contratto, ad eccezione delle funzioni attribuite ad ARCA. Le parti definiranno entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente atto, regolamenti, procedure e quanto necessario per definire le modalità di interazione e collaborazione per garantire il corretto funzionamento del servizio idrico integrato.
2. La SOT è individuata da ARCA S.r.l., quale concessionario dei lavori di realizzazione delle opere previste nel Piano d'Ambito per il servizio idrico integrato oggetto di affidamento e nel relativo Pdl. Spettano pertanto alla SOT tutte le attività previste dalla convenzione di gestione fra ATERSIR e ARCA S.r.l. afferenti i lavori previsti nel Piano d'Ambito e nel Pdl facente parte del Piano d'Ambito medesimo e la patrimonializzazione degli interventi realizzati, ad eccezione delle opere oggetto di trasferimento ad AGAC Infrastrutture, ai sensi dello Schema di Convenzione Allegato 2 al presente atto.
3. Poste le funzioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, sono in particolare attribuite alla SOT le seguenti funzioni specifiche:
 - a. La SOT è individuata quale mandataria con rappresentanza irrevocabile di ARCA S.r.l. all'incasso dei ricavi afferenti al servizio idrico affidato alla medesima società. La SOT dovrà in particolare:
 - procedere in nome e per conto di ARCA S.r.l. all'incasso delle tariffe del servizio idrico integrato e all'attività di definizione della tariffa per ciascun utente, alla bollettazione e riscossione delle somme;
 - svolgere le attività di gestione e recupero del credito;
 - assumersi il rischio di morosità in merito all'incasso delle tariffe.In alternativa a quanto precede, la SOT ed ARCA S.r.l. potranno convenire la cessione pro soluto e a scopo solutorio (i.e., in adempimento degli obblighi di pagamento di ARCA verso SOT derivanti dalla presente convenzione) alla SOT di tutti i crediti derivanti dai contratti afferenti al servizio idrico affidato a quest'ultima, fermo restando che la titolarità originaria dei crediti e dei relativi contratti di fornitura resterà sempre in ogni caso in capo ad ARCA S.r.l.
 - b. La SOT è inoltre formalmente individuata quale mandataria con rappresentanza irrevocabile di ARCA:
 - al pagamento nel corso della gestione al socio privato di ARCA di quota parte dei ricavi tariffari quale rimborso dei finanziamenti di cui all'Art. 4 comma 1;
 - al pagamento dei corrispettivi di AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 4 dello Schema di Convenzione Allegato 2 al presente atto secondo le scadenze individuate nel medesimo Allegato;
 - al pagamento dei corrispettivi di competenza degli Enti Locali e di altri soggetti proprietari dei beni strumentali allo svolgimento del servizio idrico secondo le scadenze individuate, nel Disciplinare Tecnico;

- al pagamento di ogni altro costo relativo al servizio idrico affidato non esplicitamente connesso ai compiti assegnati ad ARCA o funzionale al funzionamento della stessa, quale, a titolo meramente esemplificativo, la quota di spettanza di ATERSIR per le funzioni ad essa assegnate.

In alternativa a quanto precede, ove la SOT ed ARCA S.r.l. abbiano convenuto la cessione pro soluto e a scopo solutorio (i.e., in adempimento degli obblighi di pagamento di ARCA verso SOT derivanti dalla presente convenzione) alla SOT di tutti i crediti derivanti dai contratti afferenti al servizio idrico affidato a quest'ultima, i pagamenti di cui sopra potranno essere oggetto di accollo, con efficacia interna tra le parti, a carico di SOT o comunque saranno presi in carico da quest'ultima secondo le modalità che verranno ritenute più opportune tra le parti. In caso di adozione della cessione del credito come strumento di regolazione dei rapporti fra le parti, le medesime potranno individuare in specifici accordi operativi le modalità di realizzazione di tale operazione.

- c. La SOT è formalmente individuata come rappresentante di ARCA per la gestione e restituzione del debito nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A., le cui entità e modalità di restituzione sono individuate nello Schema di Convenzione Allegato 2 al presente contratto. In particolare, oltre alla realizzazione delle opere funzionali alla restituzione del suddetto debito, la società SOT è inoltre delegata in nome e per conto di ARCA a svolgere in contraddittorio le attività di verifica, collaudo e consegna dei beni realizzati ad AGAC Infrastrutture S.p.A.
4. In virtù delle attribuzioni declinate ai commi precedenti, sono trasferiti alla SOT ed al socio privato tutti i rischi e gli oneri connessi alla gestione del servizio compresi i rischi di domanda e di morosità, fatto salvo quanto concerne le funzioni in capo ad ARCA di cui al precedente Articolo 2 comma 4. Il contributo finanziario a copertura dei costi di ARCA S.r.l., come definito al successivo Articolo 6, dovrà pertanto essere assicurato indipendentemente dall'andamento degli incassi delle tariffe del servizio e pertanto anche in caso di riduzione dei ricavi, in caso di aumento dei costi dei fattori produttivi o mancata erogazione del servizio secondo le performance previste nel disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione.
 5. Eventuali ulteriori procure, deleghe o mandati potranno essere assegnati alla SOT da parte di ARCA S.r.l. per lo svolgimento del servizio idrico, ove necessarie e non esplicitamente indicate nel presente atto, previa autorizzazione scritta di ATERSIR quale soggetto affidante il servizio idrico integrato.
 6. Le parti danno atto che i servizi e le funzioni attribuite al socio privato e SOT non costituiscono subappalto o subconcessione del servizio idrico integrato del quale rimane pienamente titolare ARCA S.r.l. Rimane facoltà di ARCA affidare alla SOT ulteriori servizi, lavori o forniture non previste dai precedenti commi e rientranti nelle competenze alla medesima assegnate, posta l'applicazione della normativa, anche in materia di appalti pubblici, pro tempore vigente e i limiti al subappalto applicabili a tali ulteriori affidamenti.
 7. Con riferimento ai mandati irrevocabili di incasso e pagamento di cui al precedente comma 3 ovvero alla relativa cessione di crediti/accollo di debiti, la SOT è tenuta a costituire uno o più conti correnti

dedicati in via esclusiva all'incasso delle tariffe e un conto corrente dedicato esclusivamente al pagamento dei mandati di pagamento, con obbligo di fornire con cadenza mensile entro il giorno 20 (venti) di ogni mese con riferimento al mese precedente, ad ARCA l'estratto conto e le movimentazioni di ciascuno di tali conti. In alternativa a quanto precede, ove la SOT ed ARCA S.r.l. abbiano convenuto la cessione pro soluto e a scopo solutorio (i.e., in adempimento degli obblighi di pagamento di ARCA verso SOT derivanti dalla presente convenzione) la SOT potrà istituire uno o più conti correnti dedicati esclusivamente alle transazioni, sia in entrata che in uscita, relative al SII di Reggio Emilia di cui comunque deve essere fornita reportistica apposita con cadenza almeno trimestrale.

8. Le componenti tariffarie a copertura dei corrispettivi di AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 4 dello Schema di Convenzione Allegato 2 al presente atto e dei Comuni, dovranno essere erogate ai soggetti interessati, in virtù del mandato irrevocabile di pagamento assegnato o dell'eventuale accollo eseguito di cui all'art. 5.3 lettera b), secondo le scadenze individuate, rispettivamente, in Allegato 2 e nel Disciplinare Tecnico.

Articolo 6

(Corrispettivo del raggruppamento societario SOT/socio privato e costi di funzionamento di ARCA)

1. La SOT e il socio privato nel loro complesso, avranno diritto ad un valore di corrispettivo complessivo, pari alla sommatoria fra rimborso dei finanziamenti erogati e corrispettivo per i compiti operativi affidati, equivalente a tutti i ricavi tariffari definiti dalle norme ARERA di riferimento per il SII la cui titolarità è in capo ad ARCA al netto dei costi di funzionamento di ARCA di cui al successivo comma 4 in virtù della necessità di mantenere il rischio del mancato incasso delle tariffe in capo al socio privato dell'operazione di PPPI.

Nel caso dell'accollo di cui al paragrafo 5.3.b) la determinazione del corrispettivo terrà conto dell'assetto dei rapporti intercorrenti tra le parti.

2. I costi di funzionamento della struttura preposta allo svolgimento delle funzioni e delle attività specificatamente attribuite ad ARCA di cui all'Articolo 2 comma 4, sono come di seguito definiti:

$$Opex_{Art2c4_t} = Opex_{Art2c4_{t-2}} * (1 + It-1) * (1 + It) * (1 + M)$$

Dove:

- $Opex_{Art2c4_t}$ sono i costi operativi, nell'anno tariffario t, della struttura preposta allo svolgimento delle funzioni e delle attività specificatamente attribuite ad ARCA di cui all'Articolo 2 comma 4;
- $Opex_{Art2c4_{t-2}}$ sono i costi operativi della struttura preposta allo svolgimento delle funzioni e delle attività specificatamente attribuite ad ARCA di cui all'Articolo 2 comma 4, come desumibili dal bilancio di esercizio dell'anno t-2, riferendosi, con tale definizione alla sommatoria dei costi inclusi nelle voci da B.6 a B.9, da B.11 a B.14 del conto economico, della quota della componente C.17 riferita agli oneri finanziari non connessi al finanziamento soci e della componente della voce B.10 riferita a cespiti che non rientrano nel perimetro dei

beni oggetto del valore di subentro tra il gestore uscente ed ARCA S.r.l. e pertanto escluso dal computo della componente Capex dei ricavi tariffari, decurtati del corrispettivo pagato alla SOT per i compiti operativi assegnati ai sensi del presente contratto. Ai fini del calcolo di cui al presente punto si assume, comunque un valore massimo ammissibile di $Opex_{Art2c4t-2}$ pari a 450.000 € per ciascun esercizio. Per il primo e il secondo anno di gestione il valore di $Opex_{Art2c4t-2}$ è definito forfaitariamente pari al valore massimo di cui sopra.

- I sono i tassi di inflazione FOI senza tabacchi per la Provincia di Reggio Emilia da considerare il periodo intercorrente fra l'anno t e l'anno $t-2$ a cui si riferiscono i costi di ARCA da prendere a riferimento ai fini del calcolo in analogia a quanto previsto dal metodo tariffario idrico;
 - M è il valore percentuale definito pari al 10% (dieci per cento) definito quale margine di utile ragionevole per garantire la sostenibilità economica e finanziaria di ARCA S.r.l.
3. In virtù del necessario trasferimento del rischio operativo e di mercato alla SOT e al socio privato, l'importo di eventuali minori incassi dovuti a morosità degli utenti del servizio, indipendentemente dalla causa generante tale morosità, non dovrà essere imputato nel calcolo dei costi di funzionamento di cui al precedente comma 2, e dovrà pertanto, essere assunto quale onere del socio privato e della SOT.

Art. 7

(Durata)

1. La presente convenzione ha una durata di anni 20 (venti) dalla data di effettivo subentro nella gestione del servizio da parte di ARCA S.r.l. prevista all'Art. 6 della convenzione di gestione Allegato 1 al presente atto. Eventuali proroghe della convenzione di gestione stipulata fra ATERSIR e ARCA costituiranno proroga anche della presente convenzione. Le parti concordano che l'avvio del servizio sarà comunque vincolato alla realizzazione degli avvenimenti di cui all'Articolo 6 comma 2 della convenzione di gestione del SII (Allegato 1) ed inoltre all'avvenuto trasferimento da parte di ARCA alla SOT del ramo d'azienda dei rapporti giuridici attivi e passivi di ARCA di cui all'Articolo 3 comma 3 e dei compiti operativi affidati alla medesima SOT.
2. Ove insorgesse la necessità di presentare la motivata istanza ad ATERSIR di cui all'6 comma 4 della convenzione di gestione del SII, la SOT e il socio privato assumono l'onere di predisporre per conto di ARCA la medesima istanza e di trasmetterla ad ARCA che, previa verifica della medesima, provvederà a trasmetterla ad ATERSIR, con le conseguenze di cui alla convenzione di gestione All. 1 alla presente.

Art. 8

(Esclusività dell'affidamento e procedure per il subaffidamento)

1. Come previsto dalla convenzione di gestione, nell'ambito del regime di esclusività dell'affidamento ad ARCA S.r.l., anche alla SOT è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il SII e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del perimetro del SII per la propria attività di competenza, in accordo con quanto previsto dagli atti di

gara

2. La SOT, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità per le funzioni gestite, potrà avvalersi, per l'esecuzione delle attività di competenza, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture. Tale disposizione si applica anche nelle eventuali ipotesi di gestione del Servizio a mezzo di società controllate e/o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c.
3. Ai sensi dell'Art. 7 comma 5 della convenzione di gestione del SII, ARCA si impegna a non subaffidare attività, servizi o lavori ricadenti nell'alveo dei compiti operativi affidati al gestore degli specifici compiti operativi in quanto con la stipula della presente convenzione viene trasferita la titolarità di tali compiti alla SOT.
4. Ai sensi dell'Art. 7 comma 7 della convenzione di gestione del SII, il Servizio può essere subappaltato nel limite massimo del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del Servizio. Le parti danno atto che, poiché tale limite risulta da calcolarsi cumulativamente rispetto ai subappalti effettuati da ARCA e dalla SOT ed il rapporto convenzionale fra ARCA e la SOT non costituisce subappalto, ciascuna delle parti che interviene nel presente contratto dovrà comunicare alle altre la volontà di subappaltare parti dei compiti affidatigli, affinché ARCA possa comunicare tempestivamente ad ATERSIR i subappalti vigenti e verificare il limite di cui al periodo precedente.
5. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, anche c.d. "Codice appalti").
6. La SOT ha il diritto di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il SII e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Pdl allegato al Piano d'Ambito pro tempore vigente.

Art. 9

(Divieto di modificazioni soggettive – richiamo a quanto previsto nella convenzione di gestione del SII)

1. La presente convenzione si risolverà di diritto e senza necessità di intervento delle parti in caso di risoluzione della convenzione di gestione del SII tra ATERSIR ed ARCA che costituisce presupposto di diritto per la vigenza della presente.
2. Sono pertanto pienamente e interamente richiamati i divieti di modificazioni soggettive di cui all'Articolo 8 della convenzione di affidamento del SII ad ARCA quali cause di risoluzione della presente convenzione.

Art. 10

(Titolarietà della risorsa idrica)

1. Le parti si danno atto che, come previsto dalla convenzione di gestione, le acque erogate attraverso il SII sono pubbliche e che le concessioni di derivazione sono rilasciate dall'autorità competente a favore di ATERSIR.
2. Il socio privato e la SOT si impegnano a predisporre per conto di ARCA tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cui iter

sarà avviato da ATERSIR nei confronti dell’Autorità competente, e a dare attuazione, sotto la propria responsabilità, alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di concessione.

Art. 11

(Attuazione degli interventi previsti nel Pdl e nel POI)

1. Come previsto al precedente Articolo 5, e come previsto dal modello organizzativo del SII rappresentato nel Documento descrittivo del modello gestionale ipotizzato allegato al Capitolato d’oneri, la SOT è individuata come unico, esclusivo soggetto realizzatore degli interventi previsti nel Pdl e nel POI di cui all’Articolo 12 della convenzione di gestione del SII. La SOT accetta espressamente con la stipula della presente convenzione tale ruolo operativo, in qualità di concessionario dei lavori previsti negli atti indicati, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, organizzando tempestivamente la relativa provvista finanziaria.
2. Le parti danno atto che la mancata osservanza dei predetti obblighi da parte della SOT è causa di risoluzione della presente convenzione e della convenzione di gestione del SII. La SOT assume pertanto ogni responsabilità e i conseguenti rischi di penali connessi a tale ruolo
3. In virtù del regime di partenariato pubblico privato che caratterizza l’affidamento delle opere di cui al presente articolo, le opere realizzate nel corso del servizio disciplinato dalla presente convenzione sono iscritte al patrimonio della SOT fino al termine della gestione, fatte salve le opere cedute ad AGAC Infrastrutture quale restituzione del debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture medesima. Al termine della gestione ARCA acquisirà tali beni al loro valore regolatorio.

Art. 12

(Offerta del gestore)

1. La SOT si obbliga a gestire il Servizio e a realizzare gli interventi in conformità all’offerta tecnica ed economica presentata dal socio privato in sede di gara per l’affidamento del SII e in ogni caso in conformità al Piano d’Ambito, al relativo Pdl, al POI e al PEF come approvati e aggiornati da ATERSIR.
2. La SOT, anche in virtù degli adempimenti imposti ad ARCA, si obbliga in ogni caso a raggiungere i livelli di servizio obiettivo, in modo coerente con la progressiva attuazione del Pdl, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Disciplinare Tecnico, fatte salve le cause ostative non imputabili alla SOT stessa.
3. Come previsto dalla convenzione di gestione del SII, ATERSIR, in sede di controllo, procederà alla verifica dell’effettivo raggiungimento dei suddetti obiettivi e, nel caso di difetto di adempimento, procederà ad applicare le relative penali. In virtù della piena assunzione di responsabilità della SOT in merito ai servizi e alle funzioni assunte in gestione, le eventuali penali comminate da ATERSIR saranno pienamente addebitate alla SOT e trattenute dalla fidejussione di cui al successivo Articolo 32 o, alternativamente saranno recuperate tramite riduzione del corrispettivo spettante alla SOT.

Art. 13

(Modifiche al Pdl)

1. Poiché, ai sensi della convenzione di gestione del SII, Articolo 15, le modifiche al Pdl devono essere autorizzate da ATERSIR, con le modalità di cui alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75/2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, la SOT si farà parte attiva nella definizione di eventuali istanze di modifica da presentare essendo in tal senso delegata, con la firma della presente convenzione, a comunicare direttamente con ATERSIR per conto di ARCA tali richieste.
2. In caso di esclusione di opere realizzate in via di urgenza dalla SOT dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria e del calcolo del valore di subentro da parte di ATERSIR, le parti danno atto e accettano che tali esclusioni saranno a totale carico della SOT.
3. In caso di mancata attuazione degli interventi che dovessero essere considerati urgenti e indifferibili, sulla base di specifiche circostanze di fatto e di diritto, e di conseguente individuazione di ARCA quale responsabile delle eventuali competenze dannose, le parti danno atto che ARCA si rivarrà sulla SOT per le inadempienze di quest'ultima.
4. Come meglio indicato al successivo Articolo 31 le parti danno atto, ed in particolare la SOT accetta, di poter presentare eventuali eccezioni o cause di forza maggiore ad ARCA, affinché questa le presenti ad ATERSIR per ottenere la mancata applicazione delle penali, tuttavia ove il procedimento di comminazione delle penali di ATERSIR su ARCA si concluda con la comminazione di una penale per cause imputabili alla SOT, la stessa non potrà rivalere alcuna pretesa o ulteriori casistiche di esenzione della rivalsa di ARCA sulla stessa.

Art. 14

(Delega di poteri espropriativi)

1. In virtù di quanto disposto dall'Articolo 16 della convenzione in essere fra ATERSIR e ARCA per la gestione del SII, ARCA, con la stipula della presente convenzione, si avvale della SOT per l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, di cui ATERSIR risulta titolare ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e previsti dal D.P.R. 327/2001 e dalla L.R. 37/2002 per la realizzazione degli interventi previsti nel Pdl che ATERSIR ha delegato ad ARCA medesima in qualità di gestore del SII.
2. In virtù della esplicita esclusione indicata al punto 16 della convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA (All.1), le Parti danno reciprocamente atto che dalle funzioni di cui al comma precedente sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 158-bis, D.Lgs. 152/2006, finalizzata ove necessario all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.
3. Gli estremi della Convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
4. I Comuni sono beneficiari delle espropriazioni dei beni localizzati nei rispettivi territori.
5. La SOT fornisce, per conto di ARCA ed in quanto delegata di quest'ultima, ad ATERSIR, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento

dei poteri espropriativi esercitati.

Art. 15

(Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da enti o da terzi)

1. La SOT per conto di ARCA prende in carico, assumendone la gestione, i beni realizzati direttamente dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, in tutti i casi in cui le opere e gli interventi siano strumentali al SII e coerenti con quanto previsto dal Piano d'Ambito e con quanto disposto da ATERSIR.
2. La SOT e ARCA congiuntamente provvedono all'accertamento in contraddittorio della regolare progettazione ed esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento. Il parere della SOT è vincolante per ARCA per l'esercizio della possibilità disciplinata dalla convenzione del SII di non prendere in carico le opere in caso di esito negativo del predetto accertamento di regolarità tecnica e funzionale e fintanto che non ne sia intervenuta la regolarizzazione.
3. Una volta accertate la regolarità e la funzionalità delle opere realizzate dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali, le opere predette verranno affidate da ARCA, in qualità di gestore del SII, alla SOT e inserite nell'elenco delle dotazioni in concessione.

Art. 16

(Gestione delle procedure di equilibrio economico-finanziario del SII)

1. In virtù di quanto disposto dall'Art. 18 della convenzione di gestione del SII, la SOT, il socio privato e ARCA collaborano solidalmente nel concorso al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario previsto dal medesimo Articolo.
2. Le parti danno atto ed accettano che la SOT e il socio privato collaboreranno con ARCA per presentare ad ATERSIR e/o al soggetto pro-tempore competente le eventuali istanze di riequilibrio economico e finanziario nei casi previsti dalla convenzione di gestione del SII.
3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di riequilibrio avanzata da ARCA, in nome e per conto proprio e della SOT e del socio privato, da parte di ATERSIR o del soggetto pro tempore competente, o di accettazione parziale della stessa, il socio privato e la SOT non potranno far valere, per le medesime cause, eventuali ulteriori istanze ad ARCA e parimenti non potranno pretendere alcunché fino all'ottenimento del riequilibrio da parte di ARCA.
4. ARCA potrà designare, in caso di avvio di una procedura di riequilibrio un referente della SOT o del socio privato quale delegato ai rapporti con ATERSIR.
5. Sono espressamente richiamate in questa sede le previsioni della convenzione di gestione in materia di riequilibrio e pertanto, ove il mancato accordo fra ARCA ed ATERSIR sul riequilibrio costituisca causa di risoluzione della convenzione di gestione suddetta, tale risoluzione si applicherà anche alla presente convenzione.
6. Ai fini del riequilibrio e dell'eventuale attribuzione del riconoscimento del medesimo da parte di ATERSIR, le parti danno atto ed accettano che sono in capo alla SOT tutti i rischi e gli oneri connessi

alla gestione del servizio compresi i rischi di domanda e di morosità, fatto salvo quanto concerne le funzioni residuali di cui al precedente Articolo 2 comma 4, pertanto la SOT e il socio privato non potranno avanzare pretese di alcun tipo nei confronti di ARCA in caso di riduzione dei ricavi o aumento dei costi dei fattori produttivi o mancata erogazione del servizio secondo le performance previste nel disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione.

Art. 17

(Procedura di subentro ed esclusione del socio privato dal capitale di ARCA)

1. Posto quanto disciplinato dall'Articolo 22 della convenzione di gestione del SII, al termine della convenzione ATERSIR o il soggetto pro tempore competente definirà il valore di rimborso per il subentro da parte del nuovo affidatario del SII nel bacino oggetto dell'affidamento ad ARCA. La SOT ed il socio privato, congiuntamente con ARCA, forniranno piena collaborazione all'Ente competente nello svolgimento di tale attività ricognitoria.
2. Sulla base del valore di rimborso definito dal soggetto competente di cui al precedente punto, ARCA al termine del servizio acquisirà dalla SOT i cespiti e le manutenzioni realizzate nel corso del servizio, nonché il personale e tutti i rapporti giuridici strettamente strumentali alla gestione del SII di Reggio Emilia.
3. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'Art. 3 comma 5 della presente convenzione, al termine della concessione ARCA acquisirà i cespiti oggetto del ramo d'azienda opzionato.
4. I beni saranno acquisiti da ARCA liberi da oneri, gravami o ipoteche, pertanto eventuali finanziamenti a valere su tali beni dovranno essere preventivamente estinti dalla SOT.
5. ARCA consegnerà i beni acquisiti dalla SOT ed i beni propri al gestore subentrante ai sensi dell'Articolo 22 della convenzione di gestione del SII stipulata e allegata alla presente convenzione.
6. La SOT prosegue nella gestione dei compiti operativi affidati fino al subentro del Gestore subentrante o di altro Gestore. Durante tale periodo, la SOT è tenuta a realizzare gli interventi di emergenza necessari a mantenere i livelli del servizio dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione e a completare gli interventi già avviati. Ulteriori interventi dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti e formalmente autorizzati da ATERSIR. La tariffa applicata in tale periodo di gestione sarà determinata secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.
7. Al subentro del Gestore subentrante, il socio privato viene liquidato nei termini e con le modalità definite nello Statuto di ARCA.

Art. 18

(Ulteriori obblighi della SOT)

1. In ottemperanza a quanto previsto all'Art. 24 della convenzione di gestione fra ATERSIR ed ARCA, la SOT è obbligata per i servizi e le funzioni di propria competenza a:
 - a) raggiungere i livelli di qualità, di efficienza e di affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza,

- previsti dalla regolazione di ARERA;
- b) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate da ATERSIR in base alla regolazione di ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
 - c) predisporre la Carta dei Servizi facente parte dell'offerta di gara e redatta in conformità alla normativa vigente, alle Linee Guida approvate da ATERSIR e alla regolazione di ARERA e trasmetterla ad ARCA per la sua validazione e trasmissione ad ATERSIR;
 - d) provvedere alla realizzazione del Pdl;
 - e) in qualità di delegato di ARCA, acquisire e/o subentrare in tutte le autorizzazioni, concessioni e permessi necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e impianti;
 - f) in virtù dei compiti operativi assegnati predisporre direttamente le modalità di controllo del Servizio e in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165, D.Lgs. 152/2006;
 - g) trasmettere ad ARCA, per la successiva trasmissione ad ATERSIR, le informazioni tecniche ed economiche riguardanti il SII, sulla base della relativa normativa;
 - h) prestare collaborazione ad ARCA e curare insieme ad essa l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che ATERSIR ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
 - i) dare tempestiva comunicazione ad ARCA per la successiva comunicazione ad ATERSIR del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni di ATERSIR;
 - j) restituire ad ARCA alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Disciplinare tecnico e del Piano d'Ambito;
 - k) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla presente convenzione;
 - l) pagare le penali e le altre sanzioni a suo carico;
 - m) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni di ATERSIR;
 - n) curare l'aggiornamento della ricognizione delle opere di cui al Piano d'Ambito;
 - o) proseguire nella gestione del Servizio e dei compiti affidati fino al subentro del Gestore subentrante, secondo quanto previsto dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
 - p) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
 - q) erogare il Servizio, garantendo i livelli minimi, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di SII e in particolare del D.Lgs. 31/2001, del DPCM 4 marzo 1996, del DPCM 29 aprile 1999 e del D.Lgs. 152/2006;

- r) rispettare le disposizioni vigenti in materia di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- s) incassare la tariffa quale mandataria di ARCA all'incasso ai sensi delle norme di legge e della Convenzione di gestione ovvero gestire ed incassare direttamente i relativi crediti, in caso di cessione degli stessi da ARCA a SOT;
- t) rispettare le disposizioni regolamentari emanate da ARERA e/o da ATERSIR, dando attuazione ai conseguenti adempimenti;
- u) custodire ed adeguare le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le dotazioni in disponibilità alla vigente legislazione;
- v) provvedere, nel corso dell'intera durata della Concessione, per conto di ARCA, a un censimento completo dei beni strumentali al Servizio, allo scopo di aggiornare il libro dei cespiti e di tenerlo costantemente aggiornato, anche al fine di semplificare le nuove procedure di aggiudicazione alla scadenza della Concessione oggetto di questo atto;
- w) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento in nome e per conto di ARCA e, ai sensi della convenzione di gestione del SII, in nome e per conto di ATERSIR, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la riqualificazione dei beni strumentali al Servizio, allo scopo di far incassare ad ATERSIR i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento per il tramite di ARCA di tutti i costi che verranno sostenuti per l'esperienza delle relative pratiche, al fine di finanziare lavori già progettati e/o nuovi lavori sui beni strumentali al Servizio per una maggiore efficienza del Servizio a parità di tariffa e/o per una riduzione della tariffa a carico degli utenti;
- x) adempiere, in qualità di delegata e rappresentante di ARCA a rispettare le disposizioni contenute nella convenzione con AGAC Infrastrutture S.p.A., IRETI S.p.A. e ATERSIR di cui all'Allegato 2;
- y) subentrare, ove esplicitamente delegata in tal senso da ARCA, nonché dare attuazione ed effettiva operatività a quanto contenuto in convenzioni/protocolli d'intesa/accordi intercorsi tra ATERSIR, Gestore uscente e Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in tema di attività conseguenti ad eventi di emergenza;
- z) subentrare, ove esplicitamente delegata in tal senso da ARCA, al Gestore uscente negli accordi/convenzioni in essere sottoscritti da ATERSIR, Gestore uscente ed eventuali altri Soggetti, strettamente funzionali all'erogazione del servizio;
- aa) dotarsi e mantenere costantemente aggiornato il sistema informatico di gestione degli asset per conto di ARCA, al fine di monitorare lo stato di conservazione degli asset stessi e di predisporre adeguati piani annuali di manutenzione programmata;
- bb) trasferire, quale mandataria al pagamento designata da ARCA, ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei costi di funzionamento della stessa, entro il termine indicato dall'Agenzia;
- cc) trasferire, quale mandataria al pagamento designata da ARCA, ad ATERSIR la quota di tariffa

destinata alla copertura dei canoni di concessione per acque destinate al consumo umano da riconoscere alla Regione Emilia Romagna, nei termini fissati da ATERSIR;

dd) pagare, quale mandataria al pagamento designata da ARCA, i mutui o altri corrispettivi a favore delle Amministrazioni locali ovvero loro società patrimoniali entro i termini indicati dal Disciplinare Tecnico e dello Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. e ARCA S.r.l.;

ee) acquisire il CUP (Codice Unico di progetto) per tutti gli investimenti soggetti agli obblighi di tracciabilità.

Art. 19

(Responsabilità della SOT)

1. La SOT è responsabile della corretta erogazione del Servizio con riferimento ai compiti ad essa affidati, in accordo con le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati. La SOT è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere affidategli e di quelle da esso realizzate direttamente o indirettamente fino alla data di consegna al Gestore subentrante.
2. ARCA si rivarrà sulla SOT con riferimento ad ogni responsabilità connessa con la gestione relativa a servizi dalla stessa erogati.

Art. 20

(Personale coinvolto nella gestione)

1. La SOT e il socio privato si obbligano, per sé e per gli altri operatori da esse incaricati, al rispetto delle leggi vigenti:
 - a) in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
 - b) contenute nei C.C.N.L. di categoria;
 - c) poste a tutela dell'incolumità del personale addetto allo svolgimento del SII e/o di terzi;
 - d) poste a tutela di beni pubblici e di beni privati.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 D.lgs. 50/2016, la SOT e il socio privato sono tenuti all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal gestore nel caso di affidamento a terzi.
3. Resta inteso che, per le attività relative al ciclo integrale dell'acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, il contratto collettivo nazionale di settore applicabile è il CCNL unico Gas Acqua.

Art. 21

(Dotazioni in disponibilità della SOT)

1. Le dotazioni in disponibilità della SOT comprendono:
 - a) i beni iscritti nel libro cespiti di ARCA a tal fine concessi in uso alla SOT per le funzioni ad essa affidati;
 - b) le infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali poste in disponibilità di ARCA e da questa poste in disponibilità della SOT;
 - c) i beni di proprietà di AGAC Infrastrutture ed altri soggetti diversi dagli Enti locali comunque concessi in uso ad ARCA e da questa poste in disponibilità della SOT;
 - d) i beni e le opere realizzate dalla SOT in attuazione del Pdl e del POI.
2. I beni di proprietà degli Enti locali ed i beni di proprietà di AGAC Infrastrutture e di soggetti diversi dagli Enti locali, comprese anche le opere in corso di realizzazione e le relative aree di pertinenza, sono affidate ad ARCA e da questa alla SOT per l'intera durata dell'affidamento. La SOT ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla presente Convenzione e dal Disciplinare Tecnico, in conformità con la normativa vigente.
3. La SOT accetta i beni nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio, rinunciando a qualunque eccezione.
4. La SOT si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza in quanto parte dei compiti operativi ad essa assegnati; gli oneri relativi a tali adeguamenti concorrono alla determinazione della tariffa ed ai suoi adeguamenti.

Art. 22

(Obbligazioni verso terzi)

1. Tutti i contratti afferenti al servizio oggetto della presente convenzione stipulati dalla SOT con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che, in caso di scadenza naturale o anticipata della Convenzione del SII e di conseguenza della presente convenzione, obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore subentrante di sostituirsi alla SOT.

Art. 23

(Tariffa del servizio idrico)

1. Le parti concordano e danno atto che ARCA è l'unico titolare della tariffa idrica, determinata da ATERSIR ai sensi dell'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto del metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente.
2. La SOT si impegna, nell'ambito dei compiti di tariffazione e definizione della tariffa all'utenza ad applicare la tariffa nelle modalità definite da ARERA e da ATERSIR.
3. Fatto salvo quanto previsto dal metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate da ARERA, le parti prendono atto che i compensi spettanti al socio privato e alla SOT non potranno eccedere il valore dei ricavi derivanti dalla tariffa decurtati di quanto definito nella presente convenzione e che pertanto non sarà riconosciuto nessun altro

compenso.

Art. 24

(Livelli di servizio)

1. La SOT assicura il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di servizio obiettivo individuati nel Disciplinare Tecnico. I livelli di servizio sono classificati per aree tematiche, secondo quanto previsto da ARERA, ed espressi sotto forma di indicatori.
2. ARCA, anche in virtù dei controlli di ATERSIR, verifica periodicamente il mantenimento/raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di quelli obiettivo, nel rispetto delle disposizioni di ARERA e del Disciplinare Tecnico.
3. Le penali eventualmente comminate ad ARCA da ATERSIR in caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli minimi di servizio o dei livelli di servizio obiettivo, saranno addebitate interamente alla SOT senza che questa possa opporre in alcun modo pretese o eccezioni alcune, le quali dovranno essere portate nell'eventuale contraddittorio con ATERSIR per la determinazione della penale ad ARCA, che tuttavia, ove ugualmente applicata, sarà interamente a carico della SOT.
4. In virtù di quanto previsto dalla convenzione di gestione del SII, la SOT dovrà predisporre per conto di ARCA e trasmettere a quest'ultima per la loro firma congiunta prevista dalla Convenzione di gestione del SII, entro undici mesi dalla stipula della Convenzione, i Manuali e Piani previsti nel Disciplinare Tecnico. Nel Disciplinare sono definiti i contenuti minimi dei rispettivi documenti.
5. ARCA potrà avanzare osservazioni sui documenti inviati che dovranno essere modificati a seguito di confronto fra le parti entro il termine previsto dalla convenzione di gestione del SII.
6. Tutti gli atti sopracitati, unitamente a ogni loro modificazione ritenuta necessaria nel periodo di concessione, saranno conservati sia da ARCA che dalla SOT e dovranno essere forniti a richiesta di ATERSIR.

Art. 25

(Carta dei servizi)

1. Al fine di tutelare i diritti degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità del Servizio, la Carta dei Servizi facente parte dell'offerta di gara è redatta in conformità alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della carta del Servizio Idrico Integrato, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA.
2. La Carta dei Servizi è efficace dalla data di subentro del Gestore.
3. La Carta dei Servizi è soggetta a revisione, al fine di aggiornarne i contenuti all'evoluzione della normativa in materia.
4. La Carta dei servizi è adottata dal Gestore previa sua approvazione da parte degli organi competenti dello stesso e della SOT e dovrà essere vincolante per tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio idrico affidato ad ARCA a seconda dei compiti da ciascuno gestiti.

Art. 26

(Regolamento del SII e Regolamento del gestore)

1. Il rapporto tra ARCA e la SOT e gli utenti, per il territorio oggetto di affidamento, è disciplinato dal Regolamento del SII da adottarsi dal Gestore e vincolante per ARCA e per la SOT. Nelle more dell'adozione del Regolamento del SII del Gestore conforme allo Schema di cui al comma 33.2 della Convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA, ARCA e la SOT applicano i Regolamenti vigenti nel territorio, come aggiornati dall'allegato "Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie" Allegato n. 4 al Disciplinare Tecnico, dettando ove necessario, in conformità allo stesso e previa comunicazione ad ATERSIR, disposizioni di maggior dettaglio.
2. La SOT predisporrà il Regolamento del SII in nome e per conto di ARCA e lo trasmetterà a quest'ultima per la firma dello stesso. Il Regolamento del SII del Gestore, conforme allo Schema di cui al comma 33.2 della Convenzione di affidamento del SII ad ARCA, descrive dettagliatamente le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche con le quali le parti forniscono il Servizio agli utenti finali per il territorio oggetto di affidamento.

Art. 27

(Revoca della concessione da parte di ATERSIR)

1. In caso di revoca della convenzione del SII da parte di ATERSIR di cui all'art. 34.1 della Convenzione di gestione, la presente convenzione sarà risolta di diritto.
2. Nel caso di cui al comma precedente, posta la liquidazione ad ARCA delle somme previste dall'Art. 176 del D. Lgs. 50/2016, la quota parte di tali somme spettanti alla SOT e al socio privato risultano essere le seguenti:
 - a. Al socio privato spetterà il rimborso del finanziamento erogato ad ARCA e non ancora rimborsato senza penali di alcun tipo e forma nei confronti di ARCA per lo scioglimento anticipato della concessione;
 - b. Alla SOT spetterà un valore di indennizzo pari a:
 - i. il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi ricevuti, ovvero, per le opere che non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
 - ii. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - iii. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore attuale del corrispettivo di pertinenza della SOT, limitatamente alla quota a copertura dei soli costi operativi, prendendo a riferimento il valore ultimo disponibile e moltiplicandolo per gli anni residui di concessione,

utilizzando, come tasso di attualizzazione il tasso equivalente al costo del capitale investito previsto dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente.

Art. 28

(Cause di risoluzione)

1. La presente convenzione è risolta in maniera automatica ove sia revocata o venga risolta la convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA per la gestione del servizio. Sono pertanto interamente richiamate come cause di risoluzione automatica della presente convenzione le cause di risoluzione di cui all'Articolo 35 della convenzione vigente fra ATERSIR e ARCA.
2. Nel caso in cui ATERSIR proceda ad inviare formale diffida ad adempiere ad ARCA ai sensi dei commi 35.2 e 35.3 della Convenzione, ARCA effettuerà conseguente diffida ad adempiere alla SOT e al socio privato con termini uguali a quelli definiti da ATERSIR.
3. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Servizio anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, ove ATERSIR attinga alla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 42 della Convenzione di gestione del SII, ARCA provvederà di conseguenza ad attingere alla fidejussione in essere ai sensi del successivo Articolo 32.
4. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate alla SOT per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
5. Al ricorrere di uno dei casi di risoluzione i beni strumentali nella disponibilità o in proprietà della SOT torneranno nella piena disponibilità di ARCA.

Art. 29

(Controlli e rendicontazione della gestione)

1. Al fine di permettere ad ARCA di adempiere agli obblighi rendicontativi di cui all'Art. 36 della Convenzione di gestione, la SOT è obbligata a fornire ad ARCA le informazioni tecnico-gestionali ed economico-finanziarie riguardanti il SII, secondo le modalità e le tempistiche previste da ARERA, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Disciplinare Tecnico.
2. ARCA, in virtù di modifiche effettuate da ATERSIR, ha la facoltà di modificare le modalità e le tempistiche della trasmissione dei dati sulla gestione previste nel Disciplinare Tecnico e di richiedere ulteriori dati e documentazione; in tali casi, la SOT si impegna a trasmettere quanto richiesto, nei tempi e con le nuove modalità indicategli.
3. In caso di applicazione ad ARCA delle penali previste dall'Art. 40 della Convenzione di gestione, per la mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai commi precedenti, ARCA si rivarrà sullo SOT.
4. Al fine di permettere ad ATERSIR di svolgere l'attività di controllo di cui all'Articolo 37 della Convenzione di gestione, con la firma della presente convenzione, la SOT e il socio privato si obbligano e si impegnano a sottostare ai controlli sulla gestione del servizio effettuati da ATERSIR. A tal fine ATERSIR può accedere in qualunque momento alle sedi amministrative e operative della

SOT e del socio privato, nonché agli impianti, tramite i propri responsabili oppure tramite tecnici all'uopo incaricati i cui nominativi saranno comunicati ai fini dell'accesso alle sedi e agli impianti.

5. Con la firma della presente convenzione, la SOT e il socio privato si obbligano e si impegnano a fornire ad ARCA e ad ATERSIR tutte le informazioni e la documentazione di carattere tecnico, economico-finanziario, patrimoniale ed amministrativo che gli verranno richieste. La SOT e il socio privato sono inoltre tenuti a conservare i relativi giustificativi, da presentare ad ATERSIR qualora l'Agenzia intenda procedere a verifica delle informazioni e dei dati trasmessi.
6. La SOT e il socio privato accettano inoltre che ATERSIR possa procedere inoltre a ispezioni e a ogni altro atto utile a verificare il livello del Servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. In occasione delle ispezioni, possono essere effettuati campionamenti e operazioni conoscitive di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione e il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.
7. La SOT e il socio privato si impegnano a prestare la massima collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di sistemi di controllo integrativi che ATERSIR riterrà di attivare.

Art. 30

(Potere sostitutivo)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 152, D.Lgs. 152/2006, in virtù di quanto previsto nella Convenzione di gestione del SII, in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui la SOT non sia in grado di proseguire il Servizio, ARCA ed ATERSIR adotteranno tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio.
2. In tale frangente la SOT sarà tenuta a mettere a disposizione degli incaricati di ARCA e ATERSIR gli impianti in dotazione e il relativo personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti da ARCA e dall'Agenzia.

Art. 31

(Penali e sanzioni)

1. In caso di applicazione da parte di ATERSIR ad ARCA di penali per mancato raggiungimento degli standard definiti dal Disciplinare Tecnico, che per alcuni aspetti recepiscono gli standard presentati in sede di offerta, la SOT si farà parte attiva con ARCA per evidenziare eventuali controdeduzioni o eccezioni. In caso di mancata accettazione o accettazione parziale da parte di ATERSIR delle controdeduzioni e delle eccezioni sollevate, ove le inadempienze fossero riferite a compiti affidati alla SOT, ARCA si rivarrà completamente sulla SOT medesima rispetto a tali penali decurtandone il valore dal primo corrispettivo da erogarsi alla SOT medesima, senza che la SOT possa avanzare eccezioni rispetto a tale rivalsa. In tal senso, la SOT è individuata quale mandataria al pagamento delle penali verso ATERSIR o verso gli utenti, mantenendo invariata la quota di incasso da riconoscersi ad ARCA ai sensi del precedente Articolo 6.

2. Resta fermo che, in virtù di tale rivalsa automatica, ove la SOT richieda formalmente ad ARCA di procedere per via giudiziaria contro la decisione di ATERSIR, ARCA, posto comunque l'obbligo di rivalsa di cui al punto precedente, si obbliga a procedere in tal senso con spese a carico della SOT.
3. Il medesimo procedimento di cui ai commi precedenti si applica con riferimento ad eventuali sanzioni comminate da parte di ARERA.

Art. 32

(Garanzie)

1. Il socio privato o la SOT, per quanto di competenza, hanno presentato ad ARCA, la quale ha provveduto a presentarla ad ATERSIR, le seguenti cauzioni:
 - a. cauzione definitiva intestata ad ARCA S.r.l., di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore annuo della concessione (€7.800.000/00), avente una durata iniziale di 5 (cinque) anni;
 - b. a garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori strumentali, cauzione definitiva i cui beneficiari sono ARCA e ATERSIR, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo medio dei lavori strumentali previsti nel Capitolato d'Oneri di gara per il primo anno di durata della concessione (€1.900.000/00).
2. ARCA, richiederà ad ATERSIR, beneficiario della garanzia di cui al punto a), la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, o per la minore durata residua della concessione che il socio privato o la SOT dovranno provvedere a rinnovare.
3. Con riferimento alla cauzione di cui al punto b) del precedente comma 1, all'inizio di ogni anno di durata della concessione, il socio privato o la SOT sono tenuti alla presentazione di analoga cauzione definitiva.
4. Gli importi di cui al precedente punto 1 sono eventualmente ridotti qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 93, comma 7, espressamente richiamato dall'art 103, comma 1, ultimoperiodo, D.Lgs. 50/2016.
5. Le garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie, nonché le successive proroghe, integrazioni, modifiche e/o sostituzioni, dovranno prevedere, in ogni caso:
 - a. l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore e delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.;
 - b. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario;
 - c. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.
6. In caso di escussione totale o parziale da parte del beneficiario, il socio privato o la SOT hanno l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalle garanzie fideiussorie entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta del beneficiario, pena la risoluzione del contratto dopo

tre mesi di messa in mora senza esito.

7. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo della SOT o del socio privato di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Art. 33

(Assicurazioni)

1. La SOT ha l'obbligo di stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, polizze assicurative per:
 - a. responsabilità civile verso terzi, fino al massimale di euro 6,9 milioni;
 - b. protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro 6,2 milioni;
 - c. polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'esecuzione del Servizio;
 - d. entro e non oltre la data di avvio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, una polizza assicurativa che tenga indenne ARCA, ATERSIR e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di ciascuno stralcio di lavori strumentali. Tali polizze devono essere stipulate nella forma "Contractors all risk" (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti;
 - e. con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, la SOT presenta, se dovuta ai sensi dell'articolo 103, comma 8, D.Lgs. 50/2016, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata per ciascuno stralcio dei lavori strumentali, secondo quanto previsto dal relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

Art. 34

(Imposte tasse e canoni)

1. ARCA si rivarrà sulla SOT con riferimento alle spese di stipula della presente convenzione e per gli oneri di cui all'art.44.1 della Convenzione per la gestione del SII.
2. Degli oneri di cui al comma precedente si tiene conto nella determinazione della tariffa secondo le modalità previste da ARERA.

Art. 35

(Modalità di aggiornamento della convenzione)

1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione all'inizio di ciascun periodo regolatorio, qualora necessario, in coerenza con i termini stabiliti da ARERA e con le eventuali-modifiche apportate alla convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione recepirà, con efficacia obbligatoria e vincolante, ogni provvedimento e/o disposizione normativa e/o regolamentare successivamente adottata da ATERSIR.

Art. 36

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, la SOT e il socio privato sono tenuti ad avvalersi di uno o più conti correnti dedicati conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente ad ATERSIR, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 3, L. 136/2010.

Art. 37

(Elezione di domicilio)

1. ARCA S.r.l., per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della presente Convenzione, elegge il proprio domicilio in Reggio Emilia, P.zza Prampolini 1.
2. La SOT, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in Reggio Emilia via Nubi di Magellano 30.
3. Il socio privato, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in Genova, via Piacenza 54.
4. Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la Parte ne avrà datocomunicazione all'altra mediante P.E.C.

Art. 38

(Legge applicabile e foro competente)

1. Qualunque controversia riferibile all'esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione e/o validità della Convenzione, anche per quanto qui non espressamente contemplato ma comunque afferente la gestione del SII, sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario o Amministrativo competente per il territorio del bacino di affidamento.



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

**CONVENZIONE TRA ATERSIR, AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.,
IRETI S.P.A., IREN ACQUA REGGIO S.R.L. E ARCA S.R.L.
(SCHEMA)**

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A., IRETI S.P.A. E ARCA S.R.L.

Tra le Parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito **Atersir o Agenzia**) con sede in Bologna via Cairoli n. 8/F PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito_n.____ del_, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR;

AGAC Infrastrutture S.p.A. (di seguito **AGAC Infrastrutture o AGAC**), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n._____, CF e P.IVA 02153150350, PEC:_____, in persona_____, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del_____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

ARCA S.r.l. (di seguito **ARCA o Gestore del Servizio o Gestore**), con sede legale in Reggio Emilia, _____, iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n. _____, CF e P.IVA_____, PEC:_____, in persona_____, nella sua qualità di_____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del_____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

IRETI S.p.A. (di seguito **IRETI**), per conto del gestore IREN S.p.A., con sede legale in Genova, Via Piacenza 54, iscritta al Registro Imprese di Genova al n. 01791490343, CF e P.IVA 01791490343, PEC: ireti@pec.ireti.it, in persona .__, nella sua qualità di_____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del_____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

IREN ACQUA REGGIO S.r.l. (di seguito anche **Società Operativa Territoriale o SOT**), con sede legale in _____, iscritta al Registro Imprese di _____ al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona . _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

ATERSIR, AGAC Infrastrutture, ARCA, IRETI e IREN ACQUA REGGIO S.r.l. tutte definite, congiuntamente, Parti e singolarmente ed indistintamente "Parte"

PREMESSO CHE

- Con atto dell'Assemblea dell'ex Agenzia d'Ambito di Reggio Emilia (di seguito AATO3) n.136/10 del 19 dicembre 2002 l'Agenzia ha concesso ad AGAC S.p.A. la salvaguardia prevista dall'art.11 della L.R. n.25/99 per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Reggio Emilia, fatta eccezione per il Comune di Toano, per una durata di 10 anni;
- In data 30 giugno 2003 tra AATO3 di Reggio Emilia ed AGAC S.p.A. è stata sottoscritta la "Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato" (nel seguito "**Convenzione**

Vigente”);

- In seguito ad operazioni societarie succedutesi nel corso del tempo, nei servizi già affidati a AGAC S.p.A. nella convenzione generale, è subentrato come concessionario prima Enia S.p.A. (costituita nell’ambito di un’operazione di fusione tra AMPS S.p.A., TESA PIACENZA S.p.A. e AGAC S.p.A.) e successivamente Iren S.p.A. e le attività di gestione del servizio idrico sono passate alla società di primo livello “Iren Acqua Gas S.p.A”, soggetta a direzione e controllo di Iren S.p.A, per tutto il territorio di rispettiva competenza della provincia di Reggio Emilia;
- Con efficacia dal 1° gennaio 2016 Iren Acqua Gas S.p.A, a seguito di fusione per incorporazione con Iren Emilia S.p.A e altre società del gruppo, ha modificato la denominazione in Ireti S.p.A.;
- La Convenzione Vigente in capo al gestore IREN S.p.A. risulta scaduta il 19 dicembre 2011;
- La gestione suddetta è proseguita a tutt’oggi in regime di proroga, trattandosi di servizi essenziali alla collettività e dunque non suscettibili di interruzione;
- Con atto di scissione stipulato in data 24 febbraio 2005, AGAC S.p.A. ha effettuato lo scorporo delle reti degli impianti e delle dotazioni afferenti al Servizio Idrico Integrato, mediante una scissione parziale proporzionale trasferendo ad AGAC Infrastrutture S.p.A., società di nuova costituzione beneficiaria della scissione, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni relative alla captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione della acque reflue unitamente al godimento di beni demaniali in concessione d’uso ad AGAC S.p.A.;
- AGAC Infrastrutture è società a totale capitale pubblico, proprietaria dei beni strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato ubicati nei territori dei Comuni soci;
- AGAC Infrastrutture ed Enia S.p.A. hanno stipulato, in data 1 Marzo 2005, un contratto di regolazione della concessione d’uso mediante affitto del complesso organizzato di beni costituiti dalle reti, impianti e dotazioni afferenti il Servizio Idrico Integrato finalizzato a regolare i rapporti giuridici ed economici fra le due società con riferimento all’utilizzo, da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato, Enia S.p.A (ora IREN S.p.A.), delle reti e delle dotazioni di proprietà di AGAC Infrastrutture (di seguito indicato come **Contratto di Affitto**);
- L’Art. 7 del Contratto di Affitto prevede che “Il contratto decorre dal 1° marzo 2005 e resterà in vigore sino alla scadenza degli affidamenti del gestore per la gestione del Servizio Idrico Integrato, fatte salve eventuali modificazioni derivanti dall’applicazione della normativa di settore vigente. La durata del contratto sarà modificata di diritto nel caso la normativa futura di settore preveda una diversa durata”;
- L’Art. 9 del medesimo Contratto di Affitto punto prevede che “Il gestore dovrà accantonare annualmente una somma, a titolo di fondo per ripristino impianti, calcolata applicando le aliquote economico-tecniche, rappresentante il minor valore dei beni conseguente all’utilizzo degli stessi”;
- Il medesimo Art. 9 disciplina, inoltre, come “Alla data di scadenza del presente contratto, o per qualsiasi risoluzione anticipata, il gestore dovrà riconsegnare ad AGAC Infrastrutture o a

persona o società da questa designata tutti i beni oggetto del presente contratto, nello stato di fatto in cui li ha ricevuti tenendo conto del deterioramento per il normale utilizzo del bene, nonché tutto quanto finanziato e realizzato direttamente dal gestore ai sensi della convenzione ATO/Gestore. Al termine della gestione i beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) e gli interventi di manutenzione straordinaria (in quanto capitalizzati) finanziati dal gestore e facenti parte integrante del servizio saranno messi a disposizione del nuovo gestore a fronte dell'indennizzo che sarà corrisposto da quest'ultimo, al netto del fondo ripristino beni di terzi e che sarà determinato, ai sensi dell'Art. 113, comma 9 del D. Lgs. 267/2000, in misura pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, al netto dei contributi ricevuti”;

- L'art. 8 del Contratto di Affitto stabilisce che “A fronte della concessione d'uso delle reti, impianti e dotazioni relativi al Servizio Idrico Integrato di cui agli elenchi Allegato A) e B), Enìa Spa verserà ad AGAC Infrastrutture un canone annuo secondo quanto riportato nell'Allegato D), in conformità ai criteri stabiliti dall'ATO3 con provvedimento n.199/1 del 15 febbraio 2005”;
- Il succitato provvedimento n.199/1 del 15 febbraio 2005 determinava, con decorrenza 1° marzo 2005, il canone per la concessione d'uso dei beni summenzionati in 6.900.000 €/anno, precisando inoltre che:
 - tale importo era stato determinato avendo a base le quote annuali di interesse e di rimborso della parte capitale del mutuo trentennale intestato alla Società Patrimoniale, rappresentante la parte di debito attribuibile ai beni oggetto del Contratto di Affitto; il suddetto canone avrebbe dovuto essere pertanto corrisposto sino alla estinzione del mutuo (prevista nel 2035) e “(...)anche dagli eventuali gestori del servizio subentranti alla scadenza o alla risoluzione della convenzione in essere per la gestione del Sistema idrico integrato di Reggio Emilia (di seguito **SII**) nel periodo transitorio”;
 - l'importo del canone non avrebbe dovuto essere inferiore ai 6.900.000€/anno nemmeno in caso di rinnovo della medesima convenzione;

DATO ATTO CHE:

- L'art. 21, commi 13 e 19 del D. L. n. 201/2011, così come convertito dalla L. 214/2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia elettrica e il gas (diventa prima Autorità per l'Energia elettrica e il gas e i servizi idrici, AEEGSI, poi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di seguito **ARERA**), le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, tra cui l'approvazione del metodo tariffario idrico;
- Con Deliberazione dell'AEEGSI n.585 del 28 Dicembre 2012 è stato approvato il primo metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe per le annualità 2012 e 2013 e con la Deliberazione n.643 del 27 dicembre 2013, sono state approvate dalla medesima Autorità, le disposizioni di completamento del metodo tariffario ai fini della definizione delle tariffe per le annualità 2014 e 2015;
- Con Deliberazione dell'AEEGSI n. 664 del 28 dicembre 2015, è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), successivamente modificato e integrato con Deliberazione dell'AEEGSI n.918 del 27 dicembre 2017 recante l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per le

annualità 2018 e 2019;

- Nelle manovre tariffarie predisposte in conformità alla metodologia ARERA in riferimento alle annualità del periodo 2012-2019, il canone di 6.900.000€ annui e l'accantonamento annuo summenzionati sono entrambi confluiti nella componente tariffaria Altri Corrispettivi (AC) definita da ARERA come segue:

“il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come quota accantonata nell'anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi, nei limiti di quanto deliberato dall'Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006. Qualunque forma di rinegoziazione o rinnovo della convenzione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell'Ente competente”;

- La definizione di altri corrispettivi (AC) individuata da ARERA è contraddistinta da due elementi peculiari:
 - il primo è quella di condizionare l'ammissibilità in tariffa di tali corrispettivi, solo laddove deliberati dall'Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006;
 - il secondo sancisce il principio per cui qualunque “forma di rinegoziazione o rinnovo della convenzione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell'Ente competente”, ciò comportando la decadenza o l'impossibilità di riconoscimento in tariffa a decorrere dalla rinegoziazione/rinnovo della convenzione/concessione, di tutti i corrispettivi precedentemente assentiti agli enti proprietari di beni del SII, aventi natura diversa dal rimborso delle rate dei mutui. In tale fattispecie, come precisato puntualmente dalla definizione di AC sopra riportata, rientra anche la “quota accantonata nell'anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi”;

CONSIDERATO CHE:

- Poiché il nuovo affidamento del servizio idrico comporta la necessaria rinegoziazione della Convenzione Vigente e di tutti i termini ed elementi della concessione, connotandosi ai sensi della definizione come “nuova deliberazione dell'Ente Competente”, alla data di avvio della nuova gestione decadono i presupposti per l'ammissibilità in tariffa:
 - della quota accantonata dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi ai sensi dell'art. 8 del Contratto di Affitto, venendo meno pertanto la possibilità di continuare ad alimentare il fondo ripristino beni di terzi (**FRBT**);
 - di tutti quei corrispettivi non determinati in misura esattamente corrispondente alle sole rate di rimborso e quota interessi di mutui ancora in essere presso gli enti proprietari degli assets del SII e pertanto anche del canone annuo di 6.900.000€ per la parte eccedente la rata di rimborso annuale del debito;
- Le criticità sopra evidenziate determinano la necessità, in riferimento al periodo di pertinenza del nuovo affidamento del servizio, di revisione dei rapporti contrattuali fra AGAC Infrastrutture e il Gestore del Servizio al fine di assicurare l'ammissibilità tariffaria delle componenti di costo afferenti ai cespiti concessi da AGAC Infrastrutture;

- Ai fini della definizione dei corrispettivi spettanti agli enti proprietari di beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato, rilevano la definizione di Mutui dei Proprietari (MT) fornita da ARERA nei provvedimenti di regolazione tariffaria nonché quanto disciplinato dall'art. n. 153 del D.lgs. n.152/2006 che, in riferimento alle dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato prevede quanto segue: "1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'Art. 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. (...)";

RITENUTO PERTANTO CHE RISULTA NECESSARIO:

- prendere atto del termine del Contratto di Affitto, che avverrà al termine della Convenzione vigente, da cui si determineranno (i) l'obbligo di far rientrare AGAC Infrastrutture nella piena disponibilità dei beni oggetto di tale contratto, nonché (ii) l'insorgenza di un debito in capo al gestore uscente di importo pari al valore del FRBT tempo per tempo oggetto di accantonamento, (il "**Debito FRBT**");
- definire le modalità di restituzione di tale Debito FRBT ad AGAC Infrastrutture;
- disciplinare le modalità di gestione del complesso dei beni oggetto del predetto Contratto di Affitto e i criteri di determinazione del relativo corrispettivo di pertinenza di AGAC Infrastrutture, in conformità alla normativa vigente ed alle disposizioni regolatorie di settore, a fronte della messa a disposizione di tali beni al Gestore del Servizio;
- individuare i conseguenti rapporti intercorrenti tra il gestore uscente, il gestore subentrante, la SOT ed AGAC Infrastrutture;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- L'art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 ha previsto che "a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 [...]";
- In ottemperanza a quanto disposto dal predetto decreto legislativo, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto, con L.R. n. 23/2011:
 - a) a individuare l'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;
 - b) a istituire, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopresse forme di cooperazione e pertanto anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;

- c) a determinare gli organi dell'Agenzia, tra i quali i Consigli Locali e il Consiglio d'Ambito, assegnando: ai primi, la funzione di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d'Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi; al secondo, l'approvazione del Piano d'Ambito e l'assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi;
- Con deliberazione n. 48 del 13 luglio 2017 il Consiglio d'Ambito di ATERSIR ha deliberato l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio della provincia di Reggio Emilia, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7/2015. Con il medesimo provvedimento è stato disposto mandato al Direttore di ATERSIR per il completamento dell'istruttoria tecnico- economica e giuridica e per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all'indizione della procedura di affidamento deliberata;
 - Con deliberazione n. 2 del 30 Luglio 2018 del Consiglio locale di Reggio Emilia sono state approvate le "Linee guida degli Enti Locali della provincia di Reggio Emilia per la futura società mista a controllo pubblico titolare del servizio idrico integrato", quale documento di riferimento ai fini dello sviluppo dell'istruttoria tecnica, economica e giuridica propedeutica alla redazione della documentazione finalizzata alla procedura di gara prevedendo, nello specifico, la costituzione di una società mista denominata ARCA, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, con compiti operativi assegnati al socio privato individuato tramite procedura ad evidenza pubblica;
 - Con deliberazione n. 40 del 24 maggio 2019, il Consiglio d'Ambito di ATERSIR ha approvato gli atti relativi alla Procedura Ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l (di seguito **ARCA**), titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, tra cui il presente "Schema di atto convenzionale regolante i rapporti tra ARCA, gestore uscente ed AGAC Infrastrutture in merito al trattamento del Fondo di Ripristino Beni di Terzi";
 - In data 20 luglio 2020 sono stati messi a disposizione degli operatori ammessi le lettere di invito e i relativi allegati, fra i quali lo schema della presente convenzione che l'operatore aggiudicatario della procedura ha dichiarato di accettare;
 - Con Determine n. 343 del 28 dicembre 2022 e n. 260 del 14 novembre 2023 è stata effettuata l'aggiudicazione nei confronti di IRETI, società che assume il ruolo di socio privato operativo di ARCA (di seguito definita anche come il **Socio Privato**);
 - Con lettera prot. RT004113-2023-P del 27/03/23, IRETI ha rappresentato ad ATERSIR e ad AGAC Infrastrutture di esercitare, salvo successiva formalizzazione secondo le necessarie procedure, la volontà di esercitare l'opzione prevista dalla convenzione per i compiti operativi, costituente allegato alla procedura di gara indetta da ATERSIR, al fine di trasferire, in sede di avvio operativo del servizio in forza della Convenzione di Gestione, da ARCA alla SOT non solo il ramo aziendale costituito dal complesso di beni e personale necessario alla produzione del SII, ma anche l'ulteriore ramo aziendale che sarebbe rimasto in ARCA

costituito, tra il resto, da beni e infrastrutture SII del gestore uscente di cui alla Convenzione Vigente;

- Con Determinazione n. 168 del 20 luglio 2023, ATERSIR - in considerazione dell'aggiudicazione definitiva nei confronti di IRETI, che quindi diveniva gestore uscente del SII in base alla Convenzione Vigente e al contempo aggiudicatario della procedura di gara esperita, in esito alla quale assume altresì la qualità di socio privato industriale ed operativo di ARCA e dell'esito positivo dell'istruttoria condotta al riguardo - si è determinata, su apposita istanza trasmessa da IRETI, a *"dare il nulla osta alla società richiedente IRETI S.p.A. a procedere con le operazioni societarie finalizzate all'avvio dell'affidamento, secondo la proposta di semplificazione presentata"*, consistenti nella scissione del ramo del SII di Reggio Emilia in una nuova società operativa territoriale controllata al 100% da IRETI;
- Con atto del Notaio_____ registrato al numero__ del___ è stata costituita la società Azienda reggiana per la cura dell'Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l. (d'ora in poi ARCA) partecipata da AGAC Infrastrutture e IRETI, quale gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio del bacino coincidente con la Provincia di Reggio Emilia fatta eccezione per il Comune di Toano;
- In data 31 ottobre 2023, in considerazione di quanto disposto della Determinazione n.168 sopra menzionata, IRETI ha dato esecuzione ad un atto di scissione parziale mediante scorporo a favore della società neocostituita SOT del c.d. ramo d'azienda "Servizio idrico integrato di Reggio Emilia", a rogito notaio dott. Carlo Maria Canali in Parma (rep. 80738, racc. 35943) (di seguito la **Scissione**);
- In data _____ è stata stipulata la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio del bacino di Reggio nell'Emilia fra ATERSIR e ARCA (definita solo **Convenzione di Gestione**), la quale prevede l'avvio della gestione a condizione di specifici adempimenti fra cui la stipula della presente convenzione;
- In data _____ è stata stipulata la Convenzione per l'affidamento dei compiti operativi per la gestione del servizio idrico integrato del bacino di Reggio Emilia fra ARCA, IRETI e SOT la quale disciplina l'affidamento da parte di ARCA di alcuni specifici compiti operativi per la gestione del servizio idrico integrato nel bacino di Reggio Emilia (nel seguito anche la **Convenzione Operativa**);
- *nell'ambito di tale Convenzione Operativa, tra le altre cose, all'articolo 3.5 (a) è disciplinata la facoltà, in sede di trasferimento del ramo d'azienda del gestore uscente o nel corso della durata della concessione, di esercitare un'opzione relativa al trasferimento del ramo d'azienda da trasferire in favore di ARCA consistente nei beni oggetto del valore residuo e nelle passività afferenti a tali beni, trasferiti dal gestore uscente ad ARCA direttamente alla SOT (di seguito anche l'**Opzione Alternativa**);*
- Per effetto della Scissione e dell'esercizio dell'opzione di cui al punto precedente, la SOT è già nella disponibilità del complesso di tutti i beni aziendali che alla stessa avrebbero dovuto essere conferiti ai sensi degli atti di gara;

DATO ATTO CHE:

- in riferimento alle modalità di restituzione del summenzionato debito corrispondente al valore del FRBT accantonato dal gestore uscente in virtù del previgente Contratto di Affitto, sono

stati presi a riferimento alcuni modelli di regolazione del servizio idrico adottati a livello regionale, ampiamente illustrati nel Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito, che hanno legittimato negli anni il ruolo delle società pubbliche degli asset quali soggetti finanziatori del Programma degli Interventi del servizio idrico integrato;

- Il Programma degli interventi (di seguito **PDI**), a norma dell'art. 149, comma 3, D.lgs. 152/2006 è il documento, approvato da ATERSIR, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il PDI, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i relativi tempi di realizzazione;
- i predetti modelli di regolazione di finanziamento degli interventi del PDI da parte di società patrimoniali, tuttora presenti sul territorio regionale, attribuiscono la proprietà delle opere finanziate ai soggetti finanziatori e prevedono, in estrema sintesi, il riconoscimento alle società patrimoniali di un corrispettivo commisurato ai costi di capitale determinati secondo le regole tariffarie dettate dall'ARERA applicando decurtazioni ad alcune componenti tariffarie al fine di giustificare la convenienza tariffaria per l'utenza (tenuto conto che lo stesso investimento realizzato con risorse proprie del gestore anziché col finanziamento della patrimoniale, rileverebbe in tariffa con un costo di capitale pieno);
- il meccanismo sopra illustrato agisce in deroga ai principi regolatori tariffari stabiliti dall'ARERA ed è pertanto oggetto di periodica motivata istanza ad ARERA nell'ambito del procedimento di approvazione tariffaria;

RITENUTO pertanto di adottare il meccanismo sopra illustrato anche nel territorio di Reggio Emilia considerato che la Società AGAC Infrastrutture ha manifestato la propria disponibilità a finanziare nel periodo di riferimento della nuova concessione, coerentemente con l'attuale quadro normativo e tariffario, parte degli investimenti del Piano degli Interventi previsti per il territorio della provincia di Reggio Emilia attraverso la liquidità derivante dalla restituzione del FRBT maturato dal gestore uscente fermo restando che, per quanto evidenziato, il riconoscimento in tariffa di tale meccanismo è condizionato all'approvazione da parte dell'ARERA dello specifico schema regolatorio proposto da ATERSIR nell'ambito della manovra di approvazione tariffaria da predisporre, ad oggi, con frequenza biennale;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto della Convenzione e obbligazioni delle parti

- 1.1. Le premesse sono parti integranti della presente Convenzione e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con la presente Convenzione.
- 1.2. In vista dell'avvio della gestione del nuovo affidamento del SII di cui alla Convenzione di Gestione, le Parti:
 - (a) con riguardo al Contratto di Affitto, per quanto di competenza, prendono atto e accettano che per effetto della scadenza della Convenzione Vigente giungerà a termine naturale il Contratto di Affitto;

- (b) riconoscono che la sottoscrizione della presente Convenzione costituisce atto prodromico e preliminare all'effettivo avvio della nuova gestione e costituisce parte delle attività preliminari previste dalla Convenzione di Gestione.
 - (c) le Parti individueranno con atto successivo le modalità di messa a disposizione del complesso organizzato di beni di proprietà di AGAC Infrastrutture.
- 1.3. IRETI, quale società che ha eseguito la Scissione e, quindi, dante causa del ramo d'azienda ricomprendente i beni afferenti alla gestione del SII (di seguito il **Ramo SII**):
- (a) conferma che, per effetto della Scissione, sono stati trasferiti in capo alla SOT i diritti e obblighi inerenti ai beni ed infrastrutture del SII di proprietà di AGAC Infrastrutture di cui all'Allegato A alla presente Convenzione (nel seguito **Beni AGAC Infrastrutture**), tra cui l'obbligo di restituzione degli stessi ad AGAC Infrastrutture al termine di efficacia della Convenzione Vigente;
 - (b) conferma che, per effetto della Scissione, è stato trasferito in capo a SOT anche il fondo ripristino beni di terzi relativo ai beni di cui al paragrafo che precede, accantonato da IRETI fino alla data di efficacia della Scissione in virtù del Contratto di Affitto
 - (c) conferma che il valore del FRBT di cui al precedente punto ha un valore al 31/12/2022 pari ad Euro 134.805.392/00) e sulla base delle proiezioni al 31/12/2023 avrà a tale data un valore presumibile di 139.555.137 come da attestazione della società di revisione **Allegato B** alla presente convenzione
 - (d) conferma che, per effetto della Scissione, sono stati trasferiti a SOT i beni destinati all'esercizio del Servizio Idrico Integrato come riportati puntualmente nella Determinazione **Allegato C** alla presente Convenzione oggetto del valore residuo aggiornato sulla base delle reali consistenze all'atto del trasferimento medesimo;
- 1.4. SOT, quale società beneficiaria della Scissione e società operativa territoriale cui sono attribuiti le funzioni e i compiti per la gestione del SII in base alla Convenzione Operativa:
- (a) conferma il trasferimento dei beni, diritti ed obblighi di cui ai precedenti paragrafi 1.3 (a), (b) e (c) e, in particolare, l'obbligo di restituzione dei Beni AGAC Infrastrutture ad AGAC al termine dell'efficacia della Convenzione Vigente;
 - (b) si obbliga, dalla data di avvio del servizio di cui alla Convenzione di Gestione, a ricevere i Beni AGAC Infrastrutture messi a disposizione della SOT da parte di ARCA, a sua volta ricevuti da AGAC Infrastrutture con apposito e successivo atto che sarà formalizzato tra tali soggetti entro la data di avvio del servizio di cui alla Convenzione di Gestione;
 - (c) conferma che, per effetto della menzionata Scissione e della cessazione del Contratto di Affitto, diviene debitrice di AGAC Infrastrutture con riguardo al Debito FRBT nella misura e consistenza risultante dall'attestazione della società di revisione **Allegato B** alla presente convenzione, diventandone l'unico obbligato anche ai sensi della liberazione di cui al successivo punto 1.5. lettere a) e b);
 - (d) si obbliga a restituire ad AGAC Infrastrutture il Debito FRBT in un arco di tempo non superiore a quello di durata della Convenzione di Gestione del SII, tramite l'esecuzione, in ciascun anno, di parte delle opere inserite nel Piano degli Interventi (PDI) del Piano d'Ambito (le **Opere PDI**), per un valore annuo non inferiore a un ventesimo del Debito FRBT (di seguito, il **Valore Annuo Opere**), procedendo inoltre, ove necessario, all'esecuzione di ogni atto finalizzato alla consegna/collaudato ed eventuale trasferimento di proprietà di tali opere ad AGAC Infrastrutture, se necessario;

- (e) si impegna a ricevere, tempo per tempo, da AGAC Infrastrutture le Opere PDI secondo i termini e le modalità previste con l'accordo di cui al successivo 3.6;
- (f) riconosce e conferma che, sia per i Beni Agac Infrastrutture che per le Opere PDI, verranno riconosciuti ad AGAC Infrastrutture i corrispettivi annui, come disciplinati al successivo Articolo 4.

1.5. AGAC Infrastrutture con la firma del presente atto:

- (a) prende atto della successione, da parte di SOT, nel Ramo SII (e, quindi, nella titolarità del Debito FRBT) per effetto dell'operazione di Scissione effettuata da IRETI;
- (b) prende atto e conferma che IRETI non sarà obbligata al pagamento del Debito FRBT e dovrà intendersi quindi integralmente liberata al riguardo, in quanto, a seguito della cessazione del Contratto di Affitto e per effetto della Scissione, SOT diviene debitrice di AGAC Infrastrutture relativamente al Debito FRBT nella misura e consistenza che risulta dall'Attestazione All. B alla presente;
- (c) accetta che la restituzione del Debito FRBT avvenga attraverso l'esecuzione da parte di SOT, nel corso di ciascuna annualità di efficacia della Convenzione di Gestione, delle Opere PDI, per un valore annuo complessivo non inferiore Valore Annuo Opere;
- (d) si impegna irrevocabilmente a mettere a disposizione con successivi atti da formalizzarsi a favore di ARCA e SOT, per tutta la durata della presente Convenzione, i Beni AGAC Infrastrutture e, tempo per tempo, le Opere PDI, a fronte del riconoscimento in tariffa dei corrispettivi annui disciplinati all'Articolo 4;

1.6. ARCA ed ATERSIR, ciascuna per quanto di competenza, con la firma del presente atto:

- (a) prendono atto e prestano, per quanto occorrer possa, il proprio consenso all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti paragrafi;
- (b) si impegnano a porre in essere tutto quanto di propria competenza ai fini della corretta esecuzione delle attività sopra descritte, prestando ove necessario i necessari consensi nelle sedi competenti; e
- (c) daranno esecuzione agli obblighi di rispettiva competenza previsti nella presente convenzione.

Art.2 - Durata delle obbligazioni delle parti

- 2.1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e cessa i suoi effetti alla data di scadenza della Convenzione di Gestione fra ARCA e ATERSIR.

Art.3 - Vincoli delle parti

- 3.1. In caso di mancata consegna da SOT ad AGAC Infrastrutture, entro la data del 30 novembre di ciascun anno delle Opere PDI, AGAC Infrastrutture avrà il diritto di acquisire beni e/o opere afferenti al Servizio Idrico Integrato del bacino di Reggio Emilia per un importo pari al residuo ancora spettante alla stessa, tra i beni realizzati dal gestore in attuazione del Piano degli Interventi del Piano d'Ambito e patrimonializzati dalla SOT, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione Operativa.
- 3.2. Entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di AGAC Infrastrutture senza che la medesima sia riuscita ad acquisire le Opere PDI per il Valore Annuo Opere, SOT si impegna a liquidarle un

importo pari alla differenza tra il Valore Annuo Opere ed il valore dei beni consegnati di cui all'Articolo 3.1.

- 3.3. Il mancato adempimento da parte di SOT nei confronti di AGAC Infrastrutture dell'obbligazione di cui al precedente punto 3.2, costituisce causa di risoluzione della Convenzione di Gestione fra ARCA e ATERSIR, come previsto dall'Articolo 35 della medesima Convenzione di Gestione.
- 3.4. Nel caso in cui si verifichi la condizione di cui all'articolo 3.2, ovvero che AGAC Infrastrutture non sia riuscita ad acquisire beni e/o opere afferenti al Servizio Idrico Integrato del bacino di Reggio Emilia per il Valore Annuo Opere o SOT abbia dovuto liquidarle l'importo ad essa spettante, a titolo di penale, SOT dovrà corrispondere, annualmente, ad AGAC Infrastrutture la somma degli oneri finanziari e fiscali determinati secondo i criteri riportati all'Articolo 4, calcolata sul valore dell'importo liquidato di cui all'art. 3.2 ipotizzandone, ai fini meramente computazionali, l'entrata a cespite nell'anno di liquidazione.
- 3.5. La penale come sopra calcolata sarà esclusa dai costi ammissibili nel calcolo della tariffa idrica del bacino di Reggio Emilia.
- 3.6. Con apposito atto convenzionale da stipularsi fra AGAC Infrastrutture ed ARCA si definiranno i criteri di individuazione degli investimenti del PDI da inserire nell'apposito elenco di cui al successivo punto 3.8, da realizzarsi da parte di SOT e da consegnarsi entro il 30 novembre di ciascun anno ad AGAC Infrastrutture, nonché le modalità tecniche ed operative di tale trasferimento.
- 3.7. L'atto convenzionale di cui al comma 3.6 sarà stipulato fra le parti entro e non oltre 60 giorni naturali consecutivi dalla stipula della presente Convenzione e dovrà essere formalmente approvato da ATERSIR.
- 3.8. Ogni anno ARCA ed AGAC Infrastrutture dovranno concordare, nell'anno (n-1) per l'anno (n), un elenco indicativo dei singoli interventi e/o dei titoli cumulativi di investimenti del PDI oggetto di consegna (di seguito **Elenco Annuale degli Interventi**), del valore complessivo pari al Valore Annuo Opere. Tale elenco sarà oggetto di verifica trimestrale tra ARCA ed AGAC Infrastrutture al fine del relativo aggiornamento e di consentire la verifica del rispetto degli adempimenti previsti a carico del Gestore, fermo restando che:
 - (a) l'elenco suddetto ha mero carattere indicativo e non tassativo, pertanto ai fini di quanto precede potranno essere consegnati anche beni ed infrastrutture non presenti nel predetto Elenco Annuale degli Interventi e/o nei relativi eventuali aggiornamenti;
 - (b) nell'anno (n) dovranno essere consegnati ad AGAC Infrastrutture opere e beni per cui è stata sostenuta dal gestore (per il tramite di SOT), nel corso della medesima annualità, una spesa annua complessiva non inferiore all'Importo Annuo Opere;
 - (c) in caso di consegna nell'anno (n) di opere e beni per un valore superiore all'Importo Annuo Opere, il valore eccedente potrà essere stornato dal valore di riferimento per l'annualità successiva (e quindi dal Valore Annuo Opere da consegnarsi in tale annualità).

Art.4 - Corrispettivi annui di AGAC INFRASTRUTTURE per la messa a disposizione dei beni di sua proprietà

- 4.1. A fronte della messa a disposizione al gestore dei Beni AGAC Infrastrutture, SOT, ai sensi della convenzione per i compiti operativi verserà ad AGAC Infrastrutture un canone annuo, determinato in misura corrispondente alla somma dell'ammortamento contabile di detti beni, della quota interessi del mutuo in capo alla Società Patrimoniale e di una ulteriore componente,

per la copertura dei costi di gestione nei primi anni dell'affidamento così come previsto nel PEF del Piano d'Ambito vigente. In particolare, per la componente a copertura dei costi di gestione è previsto il recupero nelle annualità successive, al fine di azzerarne l'impatto nell'arco dell'intero periodo di affidamento. Al riguardo, tale corrispettivo annuo sarà pertanto oggetto di periodica verifica e, se del caso, aggiornamento in funzione del valore consuntivo degli elementi che concorrono alla sua definizione; lo stesso sarà considerato nel computo della tariffa del servizio idrico relativa al bacino tariffario di Reggio Emilia, all'interno delle componenti tariffarie più appropriate, individuabili di volta in volta da ATERSIR in funzione della metodologia tariffaria vigente al momento della relativa applicazione.

- 4.2. A fronte della messa a disposizione al gestore delle Opere PDI, SOT, verserà ad AGAC Infrastrutture il corrispettivo annuo ad essa spettante in quanto soggetto proprietario. Tale corrispettivo sarà determinato in misura corrispondente alla somma delle componenti tariffarie ammortamenti, oneri fiscali e finanziari di cui al metodo tariffario idrico vigente al momento della sua applicazione, calcolate in base al valore dei beni ed opere consegnate da SOT ad AGAC Infrastrutture ed apportando una decurtazione agli oneri finanziari e fiscali, al fine di giustificarne la convenienza economica in termini di impatto tariffario. Nello specifico, la somma degli oneri fiscali e finanziari è valorizzata in misura corrispondente al 2,18% del CIN regolatorio di tali beni alla data di stipula del presente atto. Tale valore sarà aggiornato sulla base delle modifiche al metodo tariffario *ratione temporis* vigente. Tale corrispettivo sarà considerato nel computo della tariffa del servizio idrico del Gestore, all'interno delle componenti tariffarie più appropriate, individuabili di volta in volta da ATERSIR in funzione della metodologia tariffaria vigente al momento della relativa applicazione e sarà liquidato dal Gestore ad AGAC Infrastrutture nell'annualità di riconoscimento tariffario.
- 4.3. L'entità dei corrispettivi che AGAC Infrastrutture è autorizzata a fatturare al Gestore e che pagherà SOT è periodicamente definita da ATERSIR, in base ai dati di consuntivo rendicontati da AGAC Infrastrutture.
- 4.4. In considerazione del trasferimento dei beni del Ramo SII a SOT per effetto della Scissione, le Parti valuteranno la modalità più opportuna di imputazione di tali pagamenti tra ARCA e SOT.
- 4.5. Per le Opere PDI, ai fini del completo recupero da parte di AGAC Infrastrutture dei rispettivi costi del capitale investito come determinati al punto precedente, alla scadenza della Convenzione di Gestione del servizio, o in caso di sua anticipata cessazione, ATERSIR si impegna ad inserire sia negli atti di gara per la scelta del nuovo Gestore, sia negli atti convenzionali di regolazione del servizio da sottoscrivere con il soggetto aggiudicatario, l'obbligo di subentro nelle obbligazioni e nei diritti previsti in capo ad ARCA (o SOT a seconda dei casi), nascenti e derivanti dalla presente Convenzione.

Art.5 - Poteri e Funzioni di ATERSIR

- 5.1. Ad ATERSIR spettano nei confronti delle parti stipulanti il presente atto, tutti i poteri e le funzioni individuate dalle vigenti norme nazionali e regionali nonché quanto disciplinato dalla Convenzione di Gestione del servizio idrico integrato, ai quali integralmente le parti intendono riportarsi.
- 5.2. ATERSIR si impegna sin d'ora a determinare e riconoscere nel calcolo della tariffa del servizio idrico del gestore del Servizio, i canoni di competenza di AGAC Infrastrutture di cui ai punti 4.1 e 4.2.
- 5.3. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni indicate nel presente articolo, ATERSIR procederà all'acquisizione della seguente documentazione, nei modi e nei tempi di volta in volta previsti dall'ARERA per la trasmissione all'Ente d'Ambito da parte del gestore delle

rendicontazioni periodiche di competenza. La documentazione minima richiesta ad AGAC Infrastrutture consiste dei seguenti elementi informativi:

- (a) ultimo bilancio di esercizio approvato;
- (b) libro cespiti aggiornato alla data dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, contenente per ciascun cespite i principali dati patrimoniali (valore residuo, fondo ammortamento, ammortamento contabile, categoria contabile dell'ARERA), opportunamente distinto tra i beni di cui all'Allegato A (cui compete il corrispettivo di cui all'Art. 4.1) e le Opere PDI, realizzati da ARCA (o SOT a seconda dei casi) e consegnati ad AGAC Infrastrutture, cui compete il corrispettivo di cui all'Articolo 4.2.
- (c) Per i cespiti corrispondenti alla realizzazione di investimenti del PDI, la documentazione trasmessa dovrà evidenziare anche il codice ARSI del corrispondente intervento all'interno del PDI;
- (d) dettaglio delle immobilizzazioni in corso con evidenza del codice ARSI;
- (e) dati consuntivi relativi al mutuo (quota capitale e quota interessi complessiva) riferito alle opere oggetto della presente convenzione;
- (f) dettaglio dei costi di gestione della Società.

Art.6 - Compiti e Responsabilità di ARCA relativamente alla realizzazione e rendicontazione degli interventi oggetto di consegna da ARCA ad AGAC Infrastrutture

- 6.1. Per ciascuna Opera PDI, il Gestore (direttamente o tramite SOT) svolgerà l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, acquisirà tutte le autorizzazioni ed i permessi e tutti gli atti comunque denominati necessari alla corretta esecuzione delle opere, nonché i necessari diritti patrimoniali sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere necessari a garantirne la piena cantierabilità, le gare d'appalto necessarie per l'affidamento dei contratti di esecuzione lavori, la direzione lavori ed il collaudo delle opere, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia edilizia, urbanistica e di opere pubbliche, nonché attenendosi a quanto stabilito dalla Convenzione di Gestione.
- 6.2. Quanto stabilito nella Convenzione di Gestione e nel Disciplinare Tecnico, nelle parti relative agli obblighi del Gestore (direttamente o tramite SOT) per quanto concerne la realizzazione e la rendicontazione tecnica degli interventi, trova pertanto applicazione nei confronti di ARCA (direttamente o tramite SOT) anche per le Opere PDI, con ciò escludendosi oneri di verifica e controllo in capo a quest'ultima ulteriori rispetto a quanto già espressamente previsto nel presente atto.
- 6.3. Le **spese tecniche** sostenute dal Gestore (direttamente o tramite SOT) del servizio per la progettazione e la realizzazione delle opere previste (direttamente o per il tramite di SOT) saranno riconosciute in tariffa secondo le modalità specificate nel Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di gestione. Nell'ambito di tali spese, potranno essere riconosciute eventuali attività tecnico-amministrative svolte da AGAC Infrastrutture a supporto del Gestore, fermo restando che le stesse dovranno essere ricomprese nei limiti definiti nel Disciplinare Tecnico sulla base di specifici accordi tra AGAC Infrastrutture ed il Gestore.
- 6.4. Le Parti concordano di prestarsi reciproca collaborazione per l'ottimale gestione sul territorio delle attività di propria competenza.
- 6.5. Il Gestore si impegna a fornire ad AGAC Infrastrutture una relazione trimestrale contenente, per ciascun intervento dell'Elenco Annuale degli Interventi di cui all'Art. 3, lo stato di avanzamento

dei lavori al fine di consentire la verifica del rispetto degli adempimenti previsti a carico del Gestore.

Art.7 - Collaudo delle Opere e affidamento al Gestore del Servizio

- 7.1. Per ciascuna Opera PDI realizzata da ARCA (o SOT) ed oggetto di consegna ad AGAC Infrastrutture, ad avvenuto collaudo, sarà consegnata ad AGAC Infrastrutture la puntuale rendicontazione finale delle spese a vario titolo effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento ognuna accompagnata dai relativi documenti probatori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: copie fatture, certificati di regolare pagamento e atti contabili, scheda comprovante i costi del personale interno sostenuti, dei mezzi e del materiale del magazzino del gestore del servizio), la denuncia di fine lavori presentata agli Enti competenti, il certificato di regolare esecuzione, il verbale di collaudo, copia cartacea a firma del Direttore Lavori degli *as build*, la certificazione sugli impianti eseguiti, il certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere e l'eventuale ulteriore documentazione amministrativa di pertinenza della proprietà.
- 7.2. Le Opere PDI realizzate saranno messe a disposizione del Gestore o di SOT, mediante la sottoscrizione di apposito Verbale di Consegna, il cui schema tipo sarà concordato tra le Parti, e verranno gestite da ARCA / SOT secondo le norme e le condizioni stabilite nella Convenzione di Gestione; nello specifico, quanto stabilito nella Convenzione di Gestione e nel Disciplinare Tecnico, nelle parti relative agli obblighi del Gestore per quanto concerne la gestione dei beni e delle opere strumentali alla gestione del servizio, trova applicazione nei confronti di ARCA/SOT anche per i beni e le Opere PDI.

Art.8 - Utilizzo dei beni di proprietà di AGAC Infrastrutture

- 8.1. Il Gestore del servizio o SOT (a seconda dei casi) svolgerà le attività oggetto di affidamento utilizzando i beni e le opere di cui all'**Allegato A** alla presente Convenzione e le Opere PDI, in conformità con le disposizioni della Convenzione di Gestione.

Art.9 - Termini di pagamento del corrispettivo per la messa a disposizione delle reti di proprietà della società patrimoniale

- 9.1. I corrispettivi annui spettanti ad AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 4.1 saranno ripartiti in n. 4 rate trimestrali di uguale importo da fatturarsi da parte di AGAC Infrastrutture ad ARCA (o a SOT) e da liquidarsi nei seguenti termini:

- (a) emissione delle fatture entro 2/01 – 1/04 – 1/07 – 1/10;
- (b) pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.

In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, ARCA (o SOT) sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002.

- 9.2. Gli importi annui spettanti ad AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 4.2, in considerazione del differimento temporale con cui vengono riconosciuti in tariffa e conseguentemente corrisposti dal Gestore alla medesima società, saranno corrisposti attraverso un'unica rata da fatturarsi da parte di AGAC Infrastrutture ad ARCA (o a SOT) e da liquidarsi nei seguenti termini:

- (a) emissione della fattura il 2/01;
- (b) pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.

In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, ARCA (per il tramite di SOT) sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al

D.lgs. 231/2002.

- 9.3. Le Parti danno atto e accettano che ARCA potrà conferirà mandato irrevocabile di pagamento delle somme indicate ai precedenti punti 9.1 e 9.2 alla SOT di cui in premessa, ovvero quest'ultima potrà direttamente accollarsi tali oneri nel contesto di accordi esecutivi della Convenzione Operativa.

Art.10 - Ammortamenti

- 10.1. Per tutta la durata della presente Convenzione, AGAC Infrastrutture provvederà all'ammortamento dei Beni AGAC Infrastrutture e delle Opere PDI tempo per tempo consegnate.
- 10.2. L'ammortamento dei Beni AGAC Infrastrutture e delle Opere PDI potrà essere effettuato da AGAC Infrastrutture, applicando le aliquote previste dal metodo tariffario idrico vigente al momento della relativa applicazione anche in deroga agli Articoli 2562 e 2562 del Codice Civile.
- 10.3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dal Gestore (o direttamente da SOT) sui Beni AGAC Infrastrutture e sulle Opere PDI tempo per tempo consegnate, seguiranno invece il regime di trattamento dei beni del SII in gestione al Gestore e/o alla SOT, anche per quanto riguarda l'ammortamento dei beni ammortizzabili.

Art.11 - Dismissioni

- 11.1. La dismissione di beni consegnati, o di componenti di essi, verrà tempestivamente comunicata da AGAC Infrastrutture ad ATERSIR.

Art.12 - Controlli

- 12.1. AGAC Infrastrutture ha la facoltà di effettuare verifiche sia di natura materiale sia di natura contabile sullo stato dei Beni AGAC Infrastrutture e sulle Opere PDI tempo per tempo consegnate.

Art.13 - Restituzione dei beni

- 13.1. Alla scadenza della presente convenzione o in caso di sua cessazione anticipata, fatte salve successive proroghe anche tacite, tutti i Beni AGAC Infrastrutture e le Opere PDI messi a disposizione del Gestore (o di SOT), saranno restituite ad AGAC Infrastrutture in condizioni di efficienza non inferiori a quelle in cui il Gestore (o SOT) li ha ricevuti, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Art.14 - Modifiche alla Convenzione

- 14.1. Ogni modifica della presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle Parti e nel rispetto delle norme disciplinanti il regime del servizio idrico integrato.
- 14.2. In caso di modifica del quadro normativo e tariffario di riferimento, tenuto conto di quanto previsto nelle premesse, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

Art.15 - Trattamento dei Dati / Codice Etico

- 15.1. Le Parti danno atto che ciascuna di esse è titolare del trattamento dei dati personali delle altre parti di cui venga in possesso in ragione e conseguenza della presente Convenzione e che tale

trattamento è effettuato ai fini e per gli effetti dell'adempimento, per competenza, alla convenzione stessa. I dati personali saranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal "Codice della Privacy" e dal Regolamento sulla gestione dei dati personali (GDPR). A tal fine le stesse dichiarano di essersi scambiate le reciproche informative ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Art.16 - Rinvio

16.1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nella Convenzione di Gestione e nei relativi allegati, citati in premessa, nonché alle vigenti norme di legge.

Art.17 - Foro Competente

17.1. Per qualunque controversia tra le Parti, il Foro competente esclusivo è quello di Bologna È espressamente esclusa qualsiasi competenza arbitrale.

Art.18 - Spese Contrattuali

18.1. Il presente Accordo verrà registrato in solo caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Art.19 - Comunicazioni

19.1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa se effettuata presso la sede legale di ciascuna delle Parti, via Pec, via fax, o per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.20 - Allegati

20.1. Costituiscono parte integrante della presente Convenzione i seguenti Allegati:

Allegato A: Elenco dei beni di proprietà di AGAC Infrastrutture spa oggetto del previgente Contratto di Affitto tra IRETI ed AGAC Infrastrutture;

Allegato B: Attestazione della società di revisione del debito maturato da IRETI nei confronti di AGAC Infrastrutture;

Allegato C: Determinazione del valore di riscatto

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

ATERSIR

ARCA S.r.l.

AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A.

IRETI S.p.A

IREN ACQUA REGGIO S.r.l.



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

DISCIPLINARE TECNICO

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
<i>Art. 1 - Finalità, contenuti e normativa di riferimento</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 - Oggetto</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Descrizione e delimitazione territoriale del Servizio.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Manuali e piani</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Fonti di approvvigionamento: tutela e concessioni a derivare</i>	<i>4</i>
TITOLO II - PRESTAZIONI.....	5
<i>Art. 6 - Descrizione delle attività regolate</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 - Descrizione delle altre attività idriche e delle attività non idriche</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 - Prestazioni per fognature bianche</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 - Rilascio di pareri.....</i>	<i>7</i>
TITOLO III - LIVELLI TECNICO-GESTIONALI DI SERVIZIO E CONTROLLO DELLA GESTIONE	7
<i>Art. 10 - Livello di servizio minimi e obiettivo</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 - Individuazione dei Livelli di servizio minimi (fissati dalla normativa vigente, da AEEGSI/ARERA e da ATERSIR)</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 - Individuazione dei Livelli di servizio obiettivo (fissati da ATERSIR).....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 - Modalità di esecuzione della gestione</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 - Manuale di gestione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 - Manuale della sicurezza</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 - Manuale del sistema della qualità</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 - Manuale della progettazione.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 - Piani per la qualità del servizio</i>	<i>10</i>
TITOLO IV - BENI, OPERE E IMPIANTI: CONSERVAZIONE E FUNZIONALITÀ	12
<i>Art. 19 - Criteri e principi generali</i>	<i>12</i>
<i>Art. 20 - Beni mediante i quali si svolge il servizio.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 21 - Conservazione e funzionalità delle opere e relativi standard.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22 - Manutenzione ordinaria</i>	<i>12</i>
<i>Art. 23 - Manutenzione straordinaria</i>	<i>13</i>
<i>Art. 24 - Restituzione dei beni funzionali al servizio</i>	<i>13</i>
TITOLO V - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI: ATTUAZIONE E CONTROLLO	13
<i>Art. 25 - Programma degli interventi (Pdl)</i>	<i>13</i>
<i>Art. 26 - Programma operativo degli interventi (POI).....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 27 - Disposizioni per l'attuazione del Programma operativo degli interventi.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 28 - Controllo sull'attuazione del POI.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 29 - Spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere</i>	<i>16</i>
<i>Art. 30 - Opere realizzate nell'ambito di urbanizzazioni.....</i>	<i>18</i>
TITOLO VI - ASPETTI TARIFFARI ED ECONOMICO-FINANZIARI.....	19
<i>Art. 31 - Tariffa e aggiornamenti tariffari</i>	<i>19</i>
<i>Art. 32 - Articolazione tariffaria</i>	<i>19</i>
<i>Art. 33 - Misurazione dei volumi</i>	<i>19</i>

<i>Art. 34 - Corrispettivi per allacciamenti</i>	19
<i>Art. 35 - Corrispettivi ai proprietari di opere del SII concessi in uso al Gestore</i>	20
<i>Art. 36 - Verifica dell'Equilibrio economico-finanziario</i>	20
TITOLO VII - FLUSSI INFORMATIVI	20
<i>Art. 37 - Flussi informativi</i>	20
<i>Art. 38 - ARSI</i>	20
<i>Art. 39 - Contenuti e aggiornamento del SIT</i>	21
TITOLO VIII - RAPPORTI CON L'UTENZA.....	21
<i>Art. 40 - Criteri di regolazione</i>	21
<i>Art. 41 - Indagine sulla soddisfazione degli utenti</i>	21
TITOLO IX - PENALI	22
<i>Art. 42 - Criteri e disposizioni generali per l'applicazione di penali</i>	22
<i>Art. 43 - Mancato rispetto dei termini previsti dall'Art. 4 (Manuali e piani)</i>	22
<i>Art. 44 - Mancata comunicazione ad ATERSIR dei dati di cui al Titolo VII (Flussi Informativi)</i>	23
<i>Art. 45 - Mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge</i>	23
<i>Art. 46 - Mancata esecuzione delle prestazioni relative alle attività regolate comprese le fognature bianche</i>	23
<i>Art. 47 - Mancato rispetto dei livelli di servizio minimi e obiettivo</i>	24
<i>Art. 48 - Mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere, e mancato rispetto dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi</i>	24
<i>Art. 49 - Mancata attuazione del POI (Programma Operativo degli Interventi)</i>	25
<i>Art. 50 - Mancata applicazione dell'articolazione tariffaria e dei corrispettivi definiti da ATERSIR</i>	25
<i>Art. 51 - Mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella Convenzione</i>	25
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI	26
<i>Art. 52 - Vigenza</i>	26
<i>Art. 53 - Revisioni ed aggiornamenti</i>	26
<i>Art. 54 - Allegati</i>	26

Disciplinare Tecnico del Servizio Idrico Integrato nel bacino di affidamento di Reggio Emilia

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, contenuti e normativa di riferimento

1.1 Il Disciplinare Tecnico (**Disciplinare**) definisce e dettaglia il Servizio Idrico Integrato (**SII**) per la provincia di **Reggio Emilia**, così come definito dalla Convenzione di Gestione (**Convezione**) e dalla normativa vigente in materia. Il SII è affidato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (**ATERSIR**) al Gestore ai sensi dell'Art. 7, comma 5, lettera f), L.R. 23/2011 e degli artt. 147 e 149-bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1.2 Il Disciplinare, in particolare:

- a) definisce le attività che il concessionario deve svolgere per l'erogazione del SII;
- b) definisce i livelli di servizio che il Gestore è tenuto ad assicurare agli utenti ed all'ambiente;
- c) stabilisce le norme tecniche per l'esercizio del SII;
- d) stabilisce le norme tecniche di esecuzione delle opere e di conduzione dei lavori necessari per l'erogazione del SII;
- e) stabilisce, in coerenza con quanto definito da ARERA, le modalità di contabilizzazione dei costi sostenuti e dei ricavi percepiti dal Gestore;
- f) definisce la potestà di controllo e di vigilanza di ATERSIR sulle attività di gestione;
- g) stabilisce le penali in caso di inadempienza del Gestore.

1.3 La normativa di riferimento per quanto contenuto nel Disciplinare è in linea generale riconducibile alle seguenti norme, ferme restando eventuali successive leggi, decreti, determinazioni e quant'altro emanato dagli organi competenti in materia di SII:

- Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "*Disposizioni in materia risorse idriche*";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*";
- Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 "*Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature*";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 "*Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato*";
- Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (e relative Linee guida ANAC e decreti attuativi);
- Legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato*";
- Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni*

relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

- Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
 - Deliberazione Giunta Regionale del 9 giugno 2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999 n 152, come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
 - Deliberazione Giunta Regionale del 14 febbraio 2005, n. 286 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia di lavaggio da aree esterne (Art. 39, Dlgs 11 maggio 1999, n. 152)";
 - Deliberazione Giunta Regionale del 18 dicembre 2006, n. 1860 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005";
 - Deliberazione Giunta Regionale del 7 gennaio 2013, n. 1 "Cessione a titolo gratuito della proprietà intellettuale del software per la gestione dei dati relativi agli interventi ed ai cespiti del servizio idrico integrato all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti";
 - Deliberazione Giunta Regionale del 22 febbraio 2016, n. 201 "Indirizzi all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane". (D.G.R. 201/2016).
 - Deliberazione Giunta Regionale del 15 aprile 2019, n. 569 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti".
 - DECRETO 21 aprile 2017, n. 93 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
 - Determinazione del Direttore Generale cura del territorio e dell'ambiente 4 dicembre 2019, n. 22374 "Approvazione della direttiva tecnica "Modalità di formazione e aggiornamento dell'Elenco degli agglomerati esistenti" ex DRG 201/2016 e s.m.i."
 - Deliberazione Giunta Regionale del 20 dicembre 2021, n. 2153 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle dgr 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti"
- Deliberazione Giunta Regionale del 27 dicembre 2022, n. 2338 "Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione"

Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI, dal 27/12/2017 ARERA):

- Deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 "Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013";
- Deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 "Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015";
- Determinazione n. 2/2014-DSID del 28/02/2014: "Procedure e le tempistiche di raccolta dei dati ai fini della determinazione delle tariffe 2014 e 2015";
- Determinazione n. 3/2014-DSID del 07/03/2014: "Schemi tipo per la presentazione delle informazioni necessarie e di alcuni parametri di calcolo per la determinazione delle tariffe 2014 e 2015, tra l'altro definendo lo schema-tipo di Programma degli Interventi";
- Deliberazione n. 655/2015/R/IDR del 23/12/2015: "Regolazione della qualità contrattuale del SII" ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
- Deliberazione n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015: "Convenzione Tipo per la regolazione dei

rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato-disposizioni sui contenuti minimi essenziali";

- *Deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28/12/2015 e correlato Allegato A: "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il Secondo Periodo Regolatorio (MTI-2)";*
- *Deliberazione n. 137/2016/R/COM del 24/03/2016, Allegato A: "Testo integrato delle disposizioni dell'AEEGSI in merito agli obblighi di separazione contabile (Unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione";*
- *Determinazione n. 1/2016-DSID del 16/02/2016: "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l'anno 2014";*
- *Determinazione n. 2/2016-DSID del 30/03/2016: "Schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della Delibera 664/2015 e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2";*
- *Deliberazione n. 218/2016/R/IDR del 5/05/2016: "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura di utenza del SII a livello nazionale".*
- *Deliberazione n. 665/2017/R/IDR del 28/09/2017: "Approvazione del testo integrato corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti".*
- *Deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21/12/2017: "Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati".*
- *Deliberazione n. 917/2017/R/IDR del 27/12/2017: "Regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)".*
- *Deliberazione n. 918/2017/R/IDR del 27/12/2017: "Aggiornamento Biennale delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato".*
- *Deliberazione n. 616/2018/R/idr del 27 novembre 2018: "Approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore IRETI S.p.a. (operante nel sub ambito – Reggio Emilia)".*
- *Deliberazione n. 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019 "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3".*
- *Deliberazione n. 143/2021/R/idr del 06 aprile 2021 "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Reggio Emilia)".*
- *Deliberazione n. 609/2021/R/idr del 21 dicembre 2021 "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)"*
- *Deliberazione n. 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021 "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato".*
- *Deliberazione n. 546/2022/R/idr del 02 novembre 2022 "Approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito - Reggio Emilia)"*

1.4 Tutti gli importi indicati nel Disciplinare sono in euro e sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Il Disciplinare ha per oggetto il SII così come definito dalla Convenzione e concorre con gli altri documenti previsti dalla normativa vigente a regolare il rapporto tra ATERSIR e Gestore.

2.2 Per le definizioni non espressamente descritte nel Disciplinare si fa riferimento a quanto stabilito all'Art. 1 della Convenzione.

Art. 3 - Descrizione e delimitazione territoriale del Servizio

3.1 Il Disciplinare ha per oggetto il SII così come riportato all'Art. 2 della Convenzione. Restano comunque valide precisazioni, limitazioni e integrazioni, anche ai fini delle definizioni di tariffe, standard ed obiettivi, stabilite dalla normativa emanata da ARERA.

3.2 Il bacino di affidamento è quello definito dall'Art. 5, comma 4 della Convenzione. L'attività nel territorio di riferimento, per quanto attiene al SII, sarà svolta nei limiti delle infrastrutture affidate in concessione al Gestore.

Art. 4 - Manuali e piani

4.1 Al fine di garantire un servizio adeguato, di predisporre un'ottimale programmazione degli investimenti e di consentire un corretto flusso informativo, il Gestore dovrà approntare opportuni strumenti informatici, nonché predisporre e rendere operativi i manuali ed i piani di seguito riportati, entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione:

- Manuale di gestione;
- Manuale della sicurezza della sicurezza (Procedure e Istruzioni);
- Manuale del sistema della qualità (Schede Processo per la pianificazione, lo svolgimento ed il controllo delle attività di processo);
- Manuale della progettazione (Documentazione di progettazione);
- Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione reflui;
- Piano di prevenzione dell'emergenza idrica (quantitativa e/o qualitativa), sulla base di accordi con le autorità competenti;
- Piano di ricerca e riduzione delle perdite;
- Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto;
- Piano di rilevamento delle utenze fognarie;
- Piano di recupero/smaltimento dei fanghi di depurazione;
- Piano di verifica e monitoraggio periodico delle pressioni in rete;
- Piano di gestione, tutela e controllo delle fonti approvvigionamento idrico e delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili;

4.2 Il Gestore è tenuto a comunicare la redazione e l'operatività degli elaborati prodotti ai sensi del comma 1 entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione.

4.3 Gli elaborati prodotti ai sensi del comma 1 sono messi a disposizione a favore dei Comuni e di ATERSIR, in qualsiasi momento e gratuitamente su supporto informatico.

4.4 Il Gestore dovrà fornire, nei tempi indicati da ATERSIR, tutti gli elementi informativi necessari alla predisposizione da parte di ATERSIR del Piano per il riuso a scopo irriguo delle acque reflue depurate, corredato da valutazioni tecnico/economiche secondo il criterio dell'analisi costi-benefici, ivi introducendo coefficienti che riflettano anche i ritorni ambientali.

4.5 Il Gestore dovrà fornire, nei tempi indicati da ATERSIR, tutti gli elementi informativi necessari alla predisposizione e l'eventuale aggiornamento da parte dell'Ente Competente del Piano di Indirizzo di cui alla D.G.R. 286/2005.

Art. 5 - Fonti di approvvigionamento: tutela e concessioni a derivare

5.1 Per la protezione dall'inquinamento delle acque prelevate ad uso potabile, così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore si attiene alle direttive e metodologie generali e di settore emanate con il DPCM del 04/03/1996. Il Gestore inoltre realizza gli investimenti e gli interventi ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, come definite dall'Art. 94 del D.Lgs. 152/2006, atti ad assicurare la tutela delle fonti di approvvigionamento idrico previsti nel Programma degli Interventi.

5.2 Ai fini del razionale utilizzo delle fonti di approvvigionamento disponibili, il Gestore deve attuare tutte le misure indicate dal Piano d'Ambito per la salvaguardia della qualità dell'acqua, in particolare mediante:

- individuazione di fonti idriche alternative e loro introduzione integrativa o sostitutiva nel perseguimento della razionalizzazione tesa all'economia e alla conservazione del patrimonio idrico sotterraneo;
- predisposizione di studi e realizzazione di opere per la protezione e/o il recupero delle fonti di approvvigionamento.

5.3 Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento Regionale n. 41/2001, con riferimento alle concessioni di derivazione per uso potabile e tenuto conto che tutte le utilizzazioni devono essere regolarmente concesse e sono rilasciate dall'Autorità competente a favore di ATERSIR, il Gestore:

- verificherà l'esistenza delle concessioni per l'acqua captata presso le varie fonti di approvvigionamento affidate, provvedendo del caso a comunicare ad ATERSIR eventuali carenze in merito;
- opererà affinché le concessioni già in essere a favore di soggetti diversi siano progressivamente volturate ad ATERSIR prima della loro scadenza;
- si impegnerà a fornire tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cui iter sarà avviato da ATERSIR nei confronti dell'Autorità competente, nonché a pagare i relativi oneri istruttori;
- verserà ad ATERSIR gli importi relativi ai canoni di derivazione ad uso potabile che gli Enti competenti applicheranno in forza della concessione a derivare rilasciata;
- garantirà il rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 41/2001 e delle condizioni e/o prescrizioni eventualmente indicate nel Disciplinare allegato alla concessione di derivazione.

Restano a carico di ATERSIR i soli costi relativi alle pubblicazioni e alle registrazioni presso l'Ufficio del Registro relativi alle concessioni di derivazione per uso potabile.

Titolo II - PRESTAZIONI

Art. 6 - Descrizione delle attività regolate

6.1 La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, i macchinari e le apparecchiature costituenti il complesso delle opere del SII.

6.2 Il Gestore è tenuto a eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata e necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.

6.3 Fermo restando quanto stabilito dalla Deliberazione AEEGSI n. 137/2016/R/com del 24/03/2016 in materia di *unbundling* del SII, in via esemplificativa e non esaustiva si intendono comprese nel servizio oggetto del Disciplinare le seguenti attività:

- a) la captazione, l'emungimento, la derivazione, l'adduzione, l'accumulo in serbatoi coperti o scoperti (naturali o artificiali) e la distribuzione – fino al misuratore compreso – delle acque destinate a consumo domestico ed in genere civile e industriale;
- b) la raccolta, il collettamento, la depurazione ed il recapito finale delle acque reflue provenienti dagli usi civili ed eventualmente da scarichi industriali, pretrattati ed autorizzati secondo le norme vigenti;
- c) fermo restando quanto specificato al successivo Art. 8, il segmento b) si estende alle acque bianche convogliate attraverso sistemi di fognatura mista provenienti da superfici sia private che pubbliche, comprendendo in tal caso anche i sistemi per lo scarico intermedio e l'accumulo delle acque di prima pioggia, inclusa la pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, con esclusione del sistema drenante superficiale (cunette, ecc.);
- d) l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate, compreso il servizio di

- pronto intervento;
- e) la programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi;
 - f) l'allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
 - g) l'allestimento e l'aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT), a cadenza almeno annuale, in coerenza con la D.G.R. 2087/2015, così come modificata dalla DGR 871/2017 "Aggiornamento della "Direttiva relativa al Sistema informativo regionale del Servizio idrico integrato" di cui alla D.G.R. n. 2087/2015";
 - h) in generale la gestione del SII fino al misuratore dei servizi comuni (antincendio, fontane, bocchelli lavaggio stradale, campi nomadi, pubblici servizi di decenza, etc.);
 - i) l'attuazione di quanto contenuto a carico del Gestore nelle convenzioni e accordi di programma relativi alle interferenze interambito e interregionali;
 - j) la stesura e la sottoscrizione di apposite convenzioni per regolare rapporti e/o interferenze con Soggetti ricompresi in altri ambiti, Enti salvaguardati e Soggetti tutelati;
 - k) la gestione tecnica e commerciale ed il rapporto con l'utenza;
 - l) la riscossione della tariffa;
 - m) l'assistenza tecnica necessaria ad ATERSIR per tutte le attività di sua competenza, eventualmente anche mediante un'apposita struttura organizzativa del Gestore;
 - n) la gestione e gli oneri per tutti i necessari permessi, autorizzazioni e concessioni;
 - o) l'informatizzazione del patrimonio gestito e tutto quanto possa occorrere per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la qualità del servizio, secondo gli standard più qualificanti, mettendola a disposizione la restituzione informatica ad ATERSIR con cadenza almeno annuale;
 - p) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla condotta principale e dedicate al servizio di uno o più utenti, inclusa l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione. Si specifica che di norma gli allacciamenti fognari sono realizzati dai privati;
 - q) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture *una tantum*, i sopralluoghi e le verifiche;
 - r) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
 - s) Vendita di acqua all'ingrosso ad altri Gestori;
 - t) altre attività non elencate e comprese nel presente disciplinare.

Art. 7 - Descrizione delle altre attività idriche e delle attività non idriche

7.1 Tra le "altre attività idriche" di cui all'Art. 1 della Convenzione che il Gestore dovrà assicurare, figurano:

- Fornitura di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, ove presente la relativa infrastruttura acquedottistica
- Trattamento terziario acque di depurazione finalizzato al riutilizzo in agricoltura (Depuratore di Mancasale, come da allegato 9 al presente Disciplinare);
- Trattamento di percolati di discarica;
- Trattamento di rifiuti liquidi e bottini;
- Esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del S.I.I., che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del S.I.I. per conto di un altro soggetto che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- Istruttoria e sopralluogo per il rilascio/rinnovo di autorizzazioni allo scarico e per il rilascio di pareri preventivi per impianti fognari privati;
- Istruttoria, collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di

- allacciamento realizzate da terzi;
- Gestione acquedotti ad usi plurimi;
 - Installazione e gestione di Case dell'acqua;
 - Installazione e gestione bocche antincendio non ad uso pubblico e successivo mantenimento delle condizioni contrattuali di fornitura;
 - Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, con particolare riferimento al recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato

Per le suddette attività, eventuali effetti sulla tariffa dovranno essere valutati e regolati da ATERSIR.

Ulteriori "altre attività idriche", diverse da quelle sopra, dovranno essere autorizzate da ATERSIR, con provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione pervenuta da parte del Gestore, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata.

7.2 Il Gestore è autorizzato a proseguire le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del SII" elencate nell'Allegato 10, tra cui si annoverano, tra l'altro:

- Vendita di energia elettrica;
- Valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle attività di depurazione;
- Uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati;
- Noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmisione;
- Contratti con i gestori delle reti di telecomunicazione per la posa delle antenne e relative apparecchiature, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo";
- Effettuazione di analisi di laboratorio conto terzi.

Ulteriori "Attività non idriche", diverse da quelle sopra, dovranno essere autorizzate da ATERSIR, con provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione pervenuta da parte del Gestore, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata.

Resta inteso che lo svolgimento di tali attività non deve in alcun modo pregiudicare la natura e la funzionalità dei beni destinati al Servizio Idrico integrato né tradursi in incrementi dei costi di gestione a carico della tariffa.

Laddove lo svolgimento di tali attività preveda l'utilizzo di infrastrutture del SII di proprietà di terzi in concessione d'uso al Gestore, quest'ultimo e il proprietario dei beni del SII interessati, dovranno preventivamente regolare le condizioni contrattuali da applicarsi tra Gestore e soggetti terzi.

Art. 8 - Prestazioni per fognature bianche

8.1 Sono comprese tra le attività del SII tutte quelle elencate e regolamentate dal Disciplinare Tecnico Acque Meteoriche (Allegato 1) e relative alle infrastrutture oggetto di affidamento.

8.2 La presa in carico e la gestione di ulteriori infrastrutture rispetto a quanto indicato al comma 1 è disciplinata dal Disciplinare Tecnico Acque Meteoriche, nel pieno rispetto dell'Art. 149, comma 4, D.Lgs. 152/2006.

Art. 9 - Rilascio di pareri

9.1 In attuazione delle disposizioni normative vigenti e del regolamento del SII, il Gestore esprime i pareri di competenza nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, attivati dall'Autorità competente, per gli scarichi in fognatura di acque reflue e di dilavamento derivanti da utenze non domestiche, come previsto dal Tariffario per l'allacciamento di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie (allegato 4).

9.2 Il Gestore è tenuto altresì ad esprimersi circa la fattibilità tecnico/economica delle opere funzionali al Servizio Idrico Integrato in occasione di modifiche ai sistemi insediativi esistenti previste dai Comuni, ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale in materia.

9.3 Il Gestore è obbligato alla trasmissione ad ATERSIR del proprio parere di competenza nell'ambito di procedimenti urbanistici a carico del SII indetti dalle Autorità competenti.

Titolo III - LIVELLI TECNICO-GESTIONALI DI SERVIZIO E CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 10 - Livello di servizio minimi e obiettivo

10.1 Nel periodo di affidamento, il Gestore deve garantire l'efficienza e la capacità di tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in modo tale da soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economicità gli standard del SII. Tale funzionalità ed efficienza è data da:

- il razionale utilizzo delle risorse idriche;
- la minimizzazione degli impatti derivanti dal SII sui corpi idrici recettori;
- la qualità del servizio in relazione alla domanda delle popolazioni servite;
- la qualità del servizio in accordo con le esigenze di tutela ambientale;
- il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
- il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua recapitata in ambiente.

10.2 Gli indicatori di performance di cui alla Deliberazione AEEGSI 655/2015/R/idr e gli indicatori per la misura dei livelli di servizio minimi e obiettivo previsti dalla normativa vigente, dal Piano d'Ambito e dalla Deliberazione AEEGSI 917/2017/R/idr, sono funzionali al controllo in continuo del raggiungimento degli standard/obiettivi previsti e del superamento delle eventuali criticità. Pertanto, la sezione del "Manuale di gestione" relativa a suddetti indicatori dovrà contenere le modalità di organizzazione, acquisizione, aggiornamento e rendicontazione ad ATERSIR delle informazioni funzionali al controllo di cui sopra.

Art. 11 - Individuazione dei Livelli di servizio minimi (fissati dalla normativa vigente, da AEEGSI/ARERA e da ATERSIR)

11.1 Il Gestore deve controllare, ai sensi dell'Art. 165, D.Lgs. 152/2006, il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua potabile erogata e dell'acqua scaricata e la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio e degli impianti e opere del SII. In particolare, la qualità dell'acqua destinata al consumo umano deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 18/2023, assicurando sempre una corretta e completa informativa all'utenza secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia emanate da ARERA.

11.2 Il Gestore deve altresì assicurare il pieno e completo rispetto dei contenuti e delle disposizioni del DPCM 04/03/1996 e della Deliberazione AEEGSI 655/2015/R/idr.

11.3 Il Gestore deve altresì assicurare il progressivo raggiungimento dei livelli di qualità tecnica del servizio fissati dalla Deliberazione AEEGSI 917/2017/R/idr.

11.4 Il Gestore deve altresì assicurare i livelli minimi di servizio garantiti definiti nel "Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche" (allegato 1 al presente disciplinare).

Art. 12 - Individuazione dei Livelli di servizio obiettivo (fissati da ATERSIR)

12.1 I livelli di servizio obiettivo per il bacino di Reggio Emilia sono previsti dal Piano d'Ambito o, se migliorativi, sono quelli indicati dal Gestore nell'offerta tecnica.

12.2 Alcuni tra gli indicatori che misurano la criticità del servizio, ed i relativi livelli di servizio obiettivo (individuati nell'allegato 8 al presente Disciplinare Tecnico), sono particolarmente qualificanti per il territorio, e pertanto saranno oggetto di controllo da parte di ATERSIR, ed eventualmente passibili di penale.

Art. 13 - Modalità di esecuzione della gestione

13.1 La gestione deve essere eseguita con un'adeguata organizzazione per fare fronte alle esigenze del sistema nel suo complesso. Il Gestore mette in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che il sistema abbia funzionamento di regime regolare, in modo da

ottenere i previsti risultati di soddisfazione dell'utenza e di qualità dell'acqua erogata e scaricata e di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia emanate da ARERA o da altri soggetti, Enti ed Autorità preposte.

13.2 Il Gestore deve disporre di adeguati laboratori di analisi e conseguentemente implementare un sistema di monitoraggio e controllo della qualità delle fonti di approvvigionamento idrico, della qualità dell'acqua captata ed erogata tramite la rete acquedottistica e dell'acqua scaricata in ambiente dai manufatti fognari e dagli impianti di depurazione. Tale monitoraggio è funzionale anche alla verifica della corretta gestione degli impianti e di tutte le fasi del ciclo del SII, nonché ad ottemperare alle varie prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

13.3 Gli esiti delle analisi effettuate dovranno essere registrati in apposite e adeguate banche dati e messi a disposizione di ATERSIR. Inoltre, sul sito del gestore saranno pubblicati, e periodicamente aggiornati, i parametri medi relativi alla qualità dell'acqua, per la pronta consultazione da parte dei soggetti interessati.

13.4 Il Gestore provvederà a mantenere costantemente aggiornato il sistema informativo predisposto dalla Regione, in ottemperanza dei disposti normativi regionali vigenti ed in particolare alla DGR 2087/2015, così come modificata dalla DGR 871/2017.

13.5 Qualora si rilevassero situazioni d'emergenza o di non conformità alla normativa, il Gestore è tenuto, nei casi previsti dalla normativa, a darne pronta comunicazione ad ATERSIR e agli altri Enti eventualmente competenti e ad approntare le soluzioni di competenza per risolvere e/o limitare l'emergenza.

13.6 Il Gestore si impegna ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto costi/benefici e nei tempi previsti dal POI, gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestività le anomalie di funzionamento degli impianti di produzione e di depurazione e delle reti nonché prevenire gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla legge. In particolare tali strumentazioni includono:

- a) gli strumenti industriali in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione di dati (misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento dei sistemi quali: pressioni, portate, livelli, stato di macchine o apparecchi, energia elettrica; parametri chimici indicatori di qualità quali: torbidità, conducibilità, pH, cloro residuo; altro);
- b) un sistema centralizzato di telecontrollo, come previsto dall'Art. 165, D.Lgs. 152/2006, presidiato senza soluzione di continuità che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici; il sistema centralizzato di telecontrollo dovrà essere operativo e funzionante alla data di avvio della gestione.

Art. 14 - Manuale di gestione

14.1 Il Gestore predisporrà, nei termini indicati all'Art. 4, un Manuale di gestione che dovrà contenere, eventualmente rimandando agli altri documenti richiesti dal Disciplinare, quanto segue:

- l'organigramma del Gestore;
- l'individuazione di eventuali aree operative territoriali, specificando il personale e i beni funzionali in esse dislocati;
- la descrizione delle funzioni e dei compiti del personale del Gestore con mansioni direttive e di supervisione;
- l'individuazione di uno o più referenti per ciascuna zona con i relativi recapiti telefonici e mail, dati da tenere costantemente aggiornati;
- la descrizione e la rappresentazione grafica in idonea scala e su supporto informatico delle opere e degli impianti (eventualmente mediante accesso al SIT del gestore);
- le procedure per l'esercizio e il controllo di tutte le opere e impianti;
- le procedure per i prelievi delle acque da analizzare;
- la frequenza dei campionamenti e delle prove di laboratorio;
- le procedure per i lavori di manutenzione;

- una sezione dedicata all'individuazione, raccolta e aggiornamento dei parametri di performance di livello di servizio, così come indicati nel presente Disciplinare e per come richiesti dalle disposizioni di ARERA;
- i criteri per l'implementazione del sistema di controllo ai sensi del punto 7.2.1 dell'allegato al DPCM 04/03/1996 e di quanto eventualmente richiesto da ARERA.

14.2 Il tipo e la frequenza dei campionamenti e delle analisi elencate nel Manuale di gestione vanno intese come almeno un minimo obbligatorio indispensabile per il controllo del corretto funzionamento dei servizi, fatto salvo quanto indicato nella Carta dei Servizi. Qualora, per circostanze e situazioni particolari, si rendesse necessario intensificare il tipo e il numero delle analisi il Gestore deve tempestivamente provvedervi rientrando ciò nelle sue ordinarie mansioni.

14.3 Il sistema di controllo di cui al punto 7.2.1 dell'allegato al DPCM 04/03/1996 deve riportare tutti gli elementi di conoscenza sulla consistenza delle risorse idriche disponibili, degli impianti e dell'utenza, del personale e delle attrezzature, sui parametri caratteristici che definiscono compiutamente il servizio sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sui risultati prodotti dagli interventi di manutenzione e di emergenza, nonché in generale sull'organizzazione.

14.4 Il sistema di controllo della gestione deve interagire col SIT previsto all'Art. 39 ed eventualmente rimandare ad altre base dati istituzionali già disponibili.

14.5 Il Manuale di gestione include un Piano generale di manutenzione programmata delle opere gestite per l'erogazione del servizio, intendendo come tale uno strumento che definisce, per ciascuno dei beni immobili strumentali o per macro tipologie di beni, le operazioni previste nell'arco della vita residua stimata e la stima della spesa media annua programmata, considerando le eventuali prescrizioni impartite dalle autorità competenti e le disposizioni normative vigenti. Tale piano deve indicare le tipologie e le modalità di intervento, nonché le relative tempistiche di esecuzione, riportando indicativamente le seguenti informazioni:

- parametri e criteri di misura delle performance richieste dalle infrastrutture per ciascuna principale tipologia di opere;
- stima delle curve di durata/performance;
- tipologia della manutenzione effettivamente richiesta e spesa prevista;
- efficacia prevista della manutenzione sulla durata delle opere e sulle performance attese;
- riduzione attesa della probabilità e dei rischi di rotture e disservizi.

14.6 Le macro tipologie di beni da utilizzare per la redazione del Piano generale di manutenzione sono:

- a) Impianti di captazione delle acque potabili;
- b) Impianti di trattamento delle acque potabili;
- c) Reti e manufatti per l'adduzione e distribuzione delle acque potabili;
- d) Reti e manufatti per il collettamento delle acque reflue urbane, comprese vasche di prima pioggia;
- e) Impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

14.7 Il Manuale di gestione dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale.

Art. 15 - Manuale della sicurezza (Procedure e Istruzioni della sicurezza)

15.1 Il Gestore dovrà predisporre un Manuale della sicurezza che, in via esemplificativa ma non esaustiva, contenga ogni opportuna procedura tecnica, prassi operativa e/o cautela tecnico-gestionale volta a:

- mantenere in efficacia, per l'intera durata della Convenzione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza;
- rispettare, nella conduzione degli impianti, opere e reti, tutte le norme di esercizio e prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 16 - Manuale del sistema della qualità (Schede Processo per la pianificazione, lo svolgimento ed il

controllo delle attività del processo)

16.1 Il Gestore dovrà predisporre un Manuale del Sistema di Qualità (Scheda Processo del Sistema di Gestione Certificato) che riporterà le procedure da eseguire nelle varie fasi, dalla progettazione alla gestione, e a tutte le componenti del servizio, e si applicherà, in particolare:

- la costruzione, le prestazioni, il funzionamento delle tecnologie utilizzate, i principi di progettazione e di funzionamento delle opere;
- le procedure di gestione, manutenzione e riparazione;
- il rapporto e le modalità di relazione con gli utenti;
- il trattamento di lamentele e reclami;
- l'informazione e la soddisfazione degli utenti.

16.2 Il Manuale (Schede di processo) dovrà rispettare quanto previsto al punto 8.4.11 dell'allegato al DPCM 04/03/1996.

Art. 17 – Manuale della progettazione (Documentazione di progettazione)

17.1 Il Gestore predispone e aggiorna, secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, comma 1, il Manuale della progettazione che, elaborato in coerenza con le linee guida contenute nell'offerta tecnica in sede di gara, ha per oggetto le modalità di progettazione delle opere e delle infrastrutture previste dal Piano degli interventi. In particolare:

- Scheda processo, che regola la pianificazione, la realizzazione e il controllo delle attività di progettazione;
- Procedure di progettazione, che descrivono le modalità operative della progettazione delle opere;
- Disciplinare tecnico di progettazione, che illustra nel dettaglio le modalità tecniche di realizzazione delle singole attività costituenti l'intero ciclo progettuale.

Art. 18 - Piani per la qualità del servizio

18.1 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, comma 1, e con cadenza biennale mantiene aggiornato, il *Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione* di cui al punto 8.3.8 dell'allegato al DPCM 04/03/1996.

18.2 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, e con cadenza biennale mantiene aggiornato, il *Piano di prevenzione dell'emergenza idrica*, redatto anche tenendo conto di quanto previsto ai punti 6.3 e 6.4 dell'allegato al DPCM 04/03/1996, che deve tendere a:

- assicurare la fornitura minima del servizio entro 24 ore sia in caso di emergenza per fenomeni naturali o fattori antropici (calamità naturali, gravi danneggiamenti degli impianti e delle reti, improvviso inquinamento delle fonti di approvvigionamento, etc.), sia in casi dipendenti da attività di gestione, curando altresì l'informazione agli Enti competenti ed all'utenza interessata;
- adottare strategie e politiche aziendali appropriate, costituendo al proprio interno apposite strutture, che vanno ad affiancarsi e ad integrare i servizi tradizionali di pronto intervento, e definendo preventivamente le procedure da adottare per ciascun possibile scenario di rischio.

18.3 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il *Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie* in conformità al regolamento allegato al D.M. n. 99 dell'8/01/1997, alla regolazione vigente e alle indicazioni contenute nel Piano d'Ambito, che deve altresì prevedere in via non esaustiva:

- la quantificazione delle perdite amministrative effettuata sulla base di approfonditi studi, anche sperimentali, concordati con ATERSIR;
- il programma di monitoraggio delle reti idriche e fognarie con postazioni fisse e mobili (preferendo, ove possibile, il sistema di telecontrollo);
- almeno per i sistemi idrici principali, un modello di simulazione idraulica, che riporti le caratteristiche principali della rete idrica e le condizioni di moto del flusso e/o le altezze

manometriche.

18.4 Il Gestore predispose secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il *Piano di gestione delle interruzioni del servizio acquedotto* di cui al punto 8.2.9 dell'allegato al DPCM 04/03/1996. Tale piano disciplina le modalità di informazione agli Enti competenti, inclusa ATERSIR, ed all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare. Il piano deve anche comprendere le procedure da adottare in caso di crisi da scarsità idrica o di crisi qualitativa, come stabilite ai punti 8.2.10 e 8.2.11 dell'allegato al DPCM 04/03/1996.

18.5 Il Gestore predispose secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza annuale, mantiene aggiornato il *Piano di rilevamento delle utenze fognarie* che indichi almeno la tipologia (domestica o non domestica) degli scarichi, la contemporanea presenza di allaccio all'acquedotto, il volume autorizzato e le eventuali restrizioni imposte dall'atto autorizzativo.

18.6 Il Gestore predispose secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il *Piano di recupero/smaltimento dei fanghi di depurazione* che in linea generale deve consentire di:

- avere un quadro costantemente aggiornato sulle quantità, qualità, forme di smaltimento dei fanghi prodotti;
- effettuare valutazioni in merito ad interventi che consentano di recuperare materia ed energia dai fanghi di depurazione, anche a valle di una ricognizione dei provvedimenti normativi regionali, in merito agli aspetti tecnici ed amministrativi relativamente al loro smaltimento finale;
- individuare soluzioni per la minimizzazione della produzione, il recupero di materia (con conseguente utilizzo dei fanghi in agricoltura, eventualmente previo compostaggio), il recupero di energia (attraverso incenerimento o digestione anaerobica dei fanghi stessi), efficientamento dello smaltimento in discarica, anche attraverso una ricognizione della normativa nazionale/regionale esistente in materia e tenuto conto dei correlati effetti ambientali.

18.7 Il Gestore predispose secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 un *Piano di verifica e monitoraggio periodico delle pressioni in rete* per ogni rete idrica principale, finalizzato a:

- identificare le situazioni rispetto alle quali sia opportuno intervenire con ulteriori interventi rispetto a quelli già previsti o sia necessaria una deroga a quanto previsto come livello minimo di servizio di cui al DPCM 04/03/1996 ed alla Carta dei Servizi;
- curare gli aggiornamenti del piano, secondo tempistiche e modalità preventivamente concordate con ATERSIR.

18.8 Ai fini della tutela qualitativa della risorsa il Gestore deve elaborare e dare attuazione al *Piano di gestione, tutela e controllo delle fonti di approvvigionamento idrico e delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili*, previsto all'Art. 4, e in particolare deve:

- censire i vincoli urbanistici vigenti negli strumenti di pianificazione urbanistica comunali e verificarne la compatibilità con le norme vigenti;
- proporre ad ATERSIR eventuali ridelimitazioni delle aree di salvaguardia, attraverso la presentazione di apposita documentazione nelle modalità condivise e/o stabilite in seguito con ATERSIR;
- censire e segnalare ai soggetti competenti i centri di pericolo esistenti (come definiti dalla normativa vigente) e proporre gli interventi riconducibili al SII funzionali al loro allontanamento e/o messa in sicurezza, in attuazione e aggiornamento del Programma degli Interventi;
- segnalare ai soggetti competenti eventuali centri di pericolo non riconducibili al SII affinché possano provvedere ad attivare i procedimenti necessari al rispetto dei vincoli previsti nelle aree di salvaguardia.

18.9 I piani per la qualità del servizio dovranno essere conformi a quanto disposto dalla deliberazione AEEGSI 917/2017/R/IDR "*Regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)*", qualora gli standard ivi previsti siano pertinenti ai suddetti piani.

Titolo IV - BENI, OPERE E IMPIANTI: CONSERVAZIONE E FUNZIONALITÀ

Art. 19 - Criteri e principi generali

19.1 Fatte salve le indicazioni di legge e delle normative tecniche di settore, si definisce:

- **conservazione delle opere:** l'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per mantenere le opere funzionali all'espletamento del servizio;
- **funzionalità delle opere:** l'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per garantire i livelli ottimali di funzionamento delle opere;
- **manutenzione ordinaria:** manutenzioni e riparazioni che servono per mantenere opere, reti e impianti (cespiti) in efficienza e buono stato di funzionamento, attraverso interventi - programmabili e non - che mirano a garantire la loro vita utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie; rappresentano spese di natura ricorrente e costituiscono costi operativi dell'esercizio in cui sono state sostenute (OPEX);
- **manutenzione straordinaria:** manutenzioni e sostituzioni - programmabili e non - per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di una immobilizzazione materiale già esistente, incluse le modifiche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita, se producono un aumento significativo e misurabile della capacità produttività, sicurezza o vita utile dell'immobilizzazione; sono gli interventi che aumentano il valore del bene considerato e la durata normale di utilizzo e costituiscono costi in conto capitale (CAPEX).

19.2 Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti canalizzazioni, questi ultimi compresi nel Pdl sono a carico del Gestore e i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del SII, senza che il Gestore possa pretendere alcun maggiore compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione.

Art. 20 - Beni mediante i quali si svolge il servizio

20.1 Il Gestore, per espletare il servizio, si serve di beni strumentali affidati in concessione e compresi nello Stato di consistenza (desumibile dal database SIT, allegato 2 al presente Disciplinare Tecnico, e dall'Elenco dei cespiti diretti ed indiretti oggetto di trasferimento al gestore entrante). Il Gestore dovrà aggiornare, con cadenza almeno annuale, lo Stato di consistenza dei beni gestiti, coerentemente con le informazioni trasmesse ai sensi dell'allegato 7 "Schema di rendicontazione dei Dati economico-finanziari relativi al servizio".

20.2 È esclusa dal presente atto la gestione di beni pubblici non affidati o non funzionali al SII e di beni privati non affidati (ad es. acquedotti rurali, depurazione e gestione di scarichi non collegati alla pubblica fognatura, impianti per il trattamento esclusivo di acque reflue industriali).

20.3 Qualora durante la progettazione di un intervento si riscontrino situazioni di opere e/o infrastrutture del SII per le quali non risultino perfezionate e/o concluse le procedure espropriative sarà cura del Gestore regolarizzare tale posizione prevedendone l'inserimento tra le attività da realizzarsi all'interno del progetto.

Art. 21 - Conservazione e funzionalità delle opere e relativi standard

21.1 Nel rispetto di quanto indicato nella Convenzione, il Gestore è tenuto a mantenere, per l'intera durata dell'affidamento, livelli di funzionamento ottimali di tutte le opere, gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia di erogazione del servizio, di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, apportando le migliorie, nonché le sostituzioni chesi rendessero necessarie.

Art. 22 - Manutenzione ordinaria

22.1 Su tutte le opere e dotazioni del SII, il Gestore deve effettuare la manutenzione ordinaria che è l'insieme delle attività e degli interventi, programmabili e non, che devono essere effettuati per mantenere nella normale efficienza le reti e gli impianti del SII.

22.2 La manutenzione ordinaria è l'insieme delle azioni manutentive che hanno lo scopo principale di

mantenere il buon funzionamento degli elementi del servizio; riguarda, oltre alle opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, etc.

22.3 Il Gestore deve programmare ed effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali di uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. Ogni volta che vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature, il Gestore deve aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata e il piano generale di manutenzione delle opere del SII incluso nel Manuale di gestione.

Art. 23 - Manutenzione straordinaria

23.1 Le manutenzioni straordinarie, programmate e a rottura, sulle infrastrutture esistenti saranno di norma effettuate nei limiti di spesa previsti nel Programma degli Interventi dell'intera gestione e nei vari Programmi Operativi degli Interventi per ciascun periodo regolatorio, concordati fra Gestore e ATERSIR e deliberati da ATERSIR.

23.2 A titolo meramente esemplificativo, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria anche le seguenti attività:

- la sostituzione di parti di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione ordinaria hanno raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate non economiche e che producano un significativo prolungamento della vita utile;
- la sostituzione di opere non più in commercio, per le quali non sono più disponibili le parti di ricambio;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali ad immobilizzazioni materiali esistenti che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causano riduzioni nell'efficiente funzionamento delle opere e comportano elevati costi di esercizio e manutenzione;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali e strutturali che si rendono necessari per rispettare e migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e il rispetto delle norme in materia ambientale;
- le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi standard legislativi.

Art. 24 - Restituzione dei beni funzionali al servizio

24.1 Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del servizio in accordo con le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati. Il Gestore è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere ad esso affidate e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente o indirettamente dal medesimo fino alla data di consegna delle stesse al Gestore subentrante.

24.2 Il Gestore, come previsto dalla Convenzione, è obbligato a mettere a disposizione, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito.

24.4 Prima del termine naturale della Convenzione, ovvero a qualsiasi titolo anticipato, il Gestore sottopone ad ATERSIR un programma di sopralluoghi onde verificare la consistenza dei beni afferenti al SII (elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali).

24.5 Il Gestore subentrante ha la facoltà di presenziare ai sopralluoghi di cui sopra solo quale osservatore, essendo i suoi diritti soddisfatti dalla successiva procedura di consegna.

Titolo V - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI: ATTUAZIONE E CONTROLLO

Art. 25 - Programma degli interventi (Pdl)

25.1 Il Pdl, redatto a norma dell'Art. 149, comma 3, D.Lgs. 152/2006, costituisce la programmazione, per l'intera durata della gestione, degli interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione di nuove opere, compreso l'adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano d'Ambito.

25.2 La realizzazione del Pdl, predisposto ai sensi della normativa vigente e approvato da ATERSIR, si pone come documento fondamentale sulla base del quale operare per il raggiungimento della efficienza, efficacia ed economicità che rimane l'obiettivo fondamentale del servizio.

25.3 Il Gestore è obbligato a realizzare il Pdl secondo il programma temporale previsto ed impiegandole risorse indicate nel relativo PEF (comprese eventuali risorse messe a disposizione dalle Società degli Asset, con modalità che verranno definite da ATERSIR, ed eventuali contributi a fondo perduto) e nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dalla Convenzione.

25.4 Il Pdl viene aggiornato nei tempi e con le modalità previste dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 64 del 27 giugno 2022 e comunque secondo le disposizioni di ARERA in coerenza con l'ultimo POI approvato.

Art. 26 - Programma operativo degli interventi (POI)

26.1 La programmazione operativa dei singoli interventi contenuti nel Pdl è proposta dal Gestore e successivamente approvata da ATERSIR. Il Gestore predispone il Programma Operativo degli Interventi (POI), che è lo strumento con cui si definiscono operativamente, per un arco temporale pari almeno al periodo regolatorio, gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione, le fonti di finanziamento.

26.2 Il POI indica gli investimenti che si intendono realizzare nel relativo periodo regolatorio, specificando, coerentemente con lo schema fornito da ATERSIR:

- una scheda informativa di progetto, secondo il modello predisposto da ATERSIR, per ogni intervento specifico;
- i relativi "ID Intervento" e "Tipologia di intervento" come indicati nel Pdl;
- la previsione di spesa con relativo sviluppo temporale;
- gli investimenti di struttura (attrezzature e beni funzionali al Servizio Idrico Integrato), quantificati secondo le disposizioni di ATERSIR approvate con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 32 del 19/04/2018 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 63 del 27 giugno 2022.

26.3 Il POI di avvio (allegato 5) è il POI per le annualità 2024-2027 approvato con deliberazione del Consiglio locale di Reggio Emilia n. XX del XX/XX/2023. La procedura di aggiornamento e approvazione del Programma Operativo degli Interventi è definita dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 64 del 27 giugno 2022.

26.4 Il Gestore inoltre è tenuto a trasmettere ad ATERSIR, entro il 30 giugno di ogni anno, il consuntivo del POI relativo all'esercizio precedente, dal quale risultino gli interventi realizzati e le spese totali sostenute con i relativi eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato, mediante l'inserimento dei dati sull'applicativo ARSI.

26.5 Ogni difformità delle attività di investimento svolte dal Gestore rispetto al POI approvato, anche per quanto riguarda i ritardi nei tempi d'esecuzione, può essere soggetta alle penali previste dalla Convenzione e dal Disciplinare. In ogni caso variazioni in diminuzione degli investimenti previsti dal POI e quindi del Pdl sono a carico della tariffa e comportano una sua corrispondente riduzione, da calcolarsi con il Metodo tariffario vigente. Sarà obbligo del Gestore provvedere a giustificare eventuali scostamenti dal pianificato in termini di tempi e/o costi mediante la produzione di tutta la documentazione tecnica/amministrativa richiesta a supporto da parte di ATERSIR.

Art. 27 - Disposizioni per l'attuazione del Programma operativo degli interventi

27.1 Nell'attuare il POI, il Gestore progetta e realizza gli interventi nel rispetto della disciplina in materia di lavori pubblici, della normativa nazionale e regionale.

27.2 Gli affidamenti per l'esecuzione degli interventi dovranno effettuarsi nel rispetto della Convenzione e delle normative vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

27.3 Il Gestore è obbligato all'esecuzione a regola d'arte degli interventi inclusi nel Pdl e nei POI, via via approvati da ATERSIR per i vari periodi regolatori nel rispetto della normativa vigente, in tutte le fasi progettuali ed esecutive. Il Gestore deve, in ogni caso, provvedere a:

- gli adempimenti necessari a ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di enti locali, enti pubblici o privati per

l'esecuzione e l'agibilità delle opere, nonché per le infrastrutture e attrezzature di servizio il cui spostamento sia ritenuto tecnicamente necessario;

- la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, anche con affidamento esterno di incarichi professionali secondo la normativa vigente;
- l'affidamento dei lavori a terzi in osservanza della normativa statale e comunitaria in materia di appalti pubblici;
- l'attività di esecuzione e conduzione dei lavori, anche in economia
- la cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura e attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa;
- esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dall'Art. 16 della Convenzione.

27.4 Il Gestore è tenuto ad eseguire il collaudo dei lavori nel modo previsto dalla normativa applicabile ai lavori medesimi e, nel caso di concorso di contributi pubblici, dalle speciali direttive impartite dall'Ente erogatore del contributo. Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione deve essere conservato agli atti interni del Gestore fino al termine della concessione, corredato dello stato finale e della relativa relazione di accompagnamento della direzione dei lavori. ATERSIR può, in qualunque momento, richiedere copia della documentazione. La documentazione fa fede ai fini della valutazione del rimborso del valore residuo al termine della concessione nella misura prevista dalla convenzione e la sua assenza comporta, senza altro motivo, l'esclusione dal conteggio delle somme dovute al Gestore per gli interventi che ne fossero privi.

27.5 I costi di investimento indicati nel POI sono comprensivi di tutte le voci di costo necessarie alla progettazione e realizzazione delle opere e degli studi previsti, ad esclusione dell'IVA o di altri oneri deducibili/recuperabili dal Gestore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nei costi di investimento sono comprese le seguenti voci: importo lavori a base d'asta, oneri per la sicurezza e per la manodopera, progettazione, rilievi, consulenze, direzione lavori, collaudi, acquisizione aree e pertinenti indennizzi, interferenze, oneri di gara, ecc.) e comunque i quadri economici degli interventi devono essere conformi alle voci previste dalla normativa sugli appalti pubblici.

27.6 Gli elenchi prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi del POI non potranno essere superiori a quelli fissati, nel medesimo periodo, dalla Camera di Commercio di riferimento del territorio, o ad altri elenchi prezzi unitari ove le voci dell'elenco prezzi della Camera di Commercio non fossero rappresentative., tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara.

27.7 Il Gestore è tenuto a caricare sull'applicativo ARSI, messo a disposizione da ATERSIR, i quadri economici degli interventi (ad esclusione degli interventi cumulativi) nel loro stato di pre-affidamento, post-affidamento e fine lavori.

27.8 Sono a carico del Gestore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi, durante l'esecuzione di lavori come pure durante l'esercizio delle reti e degli impianti, di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose proprie e di terzi. Fermo restando l'obbligo del Gestore, previsto dalla convenzione, di adeguata copertura assicurativa, è a suo carico l'onere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Nessun diritto al riconoscimento in tariffa delle spese per ripristino o indennizzi spetta al Gestore quando il danno sia dovuto, anche solo in parte, a errore, incuria o colpa sua o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Le spese sostenute per i ripristini, gli indennizzi ed i rimborsi assicurativi devono essere registrati separatamente nella contabilità d'esercizio.

27.9 Prima dell'attivazione di tutti gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria di reti fognarie e acquedottistiche, il Gestore dovrà comunque coordinarsi col Comune/coi Comuni territorialmente interessati dalla cantierizzazione delle opere e gestire eventuali interferenze con lavori in essere o programmati da parte dell'Amministrazione comunale

27.10 Gli interventi inseriti nel POI sono soggetti ai disposti dell'Art. 158-bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; pertanto il Gestore è tenuto a predisporre tutta la documentazione tecnico/amministrativa funzionale all'attuazione del citato Art.158-bis secondo quanto disposto da ATERSIR con la Deliberazione del

Consiglio d'Ambito n.65 del 27 giugno 2022.

27.11 La realizzazione delle opere inserite nel POI eventualmente aggiudicate e/o avviate prima dell'affidamento del SII rimane in capo al Soggetto appaltatore. Il Gestore del SII si dovrà interfacciare con il collaudatore nominato dalla stazione appaltante al fine della presa in carico dell'opera.

Art. 28 - Controllo sull'attuazione del POI

28.1 Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 64 del 27 giugno 2022 e s.m.i, il Gestore fornirà le informazioni sull'attuazione del POI mediante la compilazione dell'applicativo web ARSI di cui al successivo Art. 38, e comunicherà tramite PEC l'avvenuta conclusione della procedura di compilazione.

28.2 Qualora si rilevino delle criticità in merito al rispetto della programmazione e della realizzazione delle opere previste dal POI, il Gestore dovrà provvedere a darne pronta comunicazione ad ATERSIR.

28.3 ATERSIR si riserva la facoltà di procedere ad eseguire verifiche a campione sui progetti in corso di redazione e/o sugli interventi in corso di realizzazione da parte del Gestore.

28.4 ATERSIR si riserva altresì facoltà di effettuare controlli sul rispetto di quanto indicato all'Art 27 comma 6, nonché di verificare la congruità del costo complessivo delle opere in rapporto ai costi e alle caratteristiche di opere analoghe.

28.5 ATERSIR si riserva altresì facoltà di effettuare controlli sulla natura e sulla consistenza degli investimenti di struttura di cui all'Art. 26 comma 2.

28.6 ATERSIR si riserva altresì la facoltà di effettuare visite di sopralluogo durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 29 - Spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere

29.1 Le spese tecniche sostenute dal Gestore per la progettazione e la realizzazione delle opere previste nei programmi degli interventi del SII saranno riconosciute in tariffa in modalità forfettaria avendo a riferimento il quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva sulla base della quale è stato ottenuto il titolo abilitativo edilizio.

29.2 Le spese tecniche dovranno essere comprese nel quadro economico del progetto definitivo/esecutiva sulla base del quale viene ottenuto il titolo abilitativo edilizio tra le "somme a disposizione della stazione appaltante" di cui all'art. 16 del D.P.R. n.ro 207/2010 e s.m.i. e dovranno riportare un valore coerente a quanto indicato nel presente articolo.

29.3 Ai fini del riconoscimento forfettario in tariffa al Gestore, si intendono per "spese tecniche" le spese sostenute a vario titolo dal Gestore stesso nelle fasi di progettazione, appalto, realizzazione e collaudo delle opere. Le "spese tecniche" saranno quindi composte dalle seguenti voci:

- A. Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità e a tutte le altre attività e prestazioni indicate nel D.M. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- B. Spese amministrative, relative alle attività svolte dal Gestore in qualità di "Stazione appaltante": funzioni del Responsabile Unico del procedimento, funzioni del Responsabile dei Lavori, servizi svolti dall'ufficio acquisti e appalti;
- C. Spese tecniche relative alle attività del Gestore per il perfezionamento delle procedure di acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera, con riferimento ai poteri espropriativi delegati nei termini previsti dalla Convenzione di affidamento ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e/o agli eventuali accordi bonari.

29.4 Il valore totale delle spese tecniche sarà dato dalla somma dei contributi "A", "B" e "C" secondo la seguente formula:

$$ST_{TOT} = ST_{AB} + ST_C$$

Dove:

ST_{AB} è l'importo delle spese tecniche ed amministrative di cui alle voci A e B, definito in funzione della

tipologia di opera da realizzare (reti o impianti) e dell'importo delle opere di progetto definitivo;

ST_C è l'importo delle spese tecniche di cui alla voce C, definito in relazione a costi parametrici per tipologia di procedura.

29.5 Su ST_{TOT} è applicato il ribasso percentuale offerto in sede di procedura di affidamento del servizio.

29.6 Il valore delle spese tecniche ed amministrative, di cui alle voci A e B (ST_{AB}), è definito in misura forfettaria in funzione della tipologia di opera da realizzare e dell'importo delle opere del progetto definitivo/esecutivo sulla base del quale è stato ottenuto il titolo abilitativo edilizio.

29.7 In relazione alla definizione di tipologia di opera si distinguono due macro-categorie di opere:

- Categoria "Reti": opere di adduzione e distribuzione acquedottistica, opere di fognatura
- Categoria "Impianti" – impianti acquedottistici di potabilizzazione e/o pressurizzazione, impianti di depurazione, impianti di sollevamento fognari

Nel caso di interventi che prevedano la realizzazione di opere a rete e di uno o più impianti, quando l'importo dei lavori della parte relativa agli impianti supera il 30% dell'importo totale delle opere, per il calcolo delle spese tecniche si applicherà la categoria "Impianti".

29.8 In relazione alla definizione dell'importo delle opere da progetto definitivo, l'importo delle opere IO da porre a base di calcolo è costituito dalla somma di:

- Importo lavori (punto a1)
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (punto a2)
- Importo dei lavori in economia (punto b1)

in riferimento al quadro economico di progetto di cui all'art. 16 del D.P.R. n.ro 207/2010.

Eventuali forniture dirette o da magazzino esplicitate nel quadro economico potranno essere comprese nell'importo delle opere IO.

29.9 Definita la tipologia di intervento, il calcolo delle spese tecniche ST_{AB} dovrà quindi effettuarsi utilizzando la seguente formula:

$$ST_{AB} = a \times IO^{(1-b)}$$

Dove:

ST_{AB} importo delle spese tecniche e amministrative IO importo delle opere

a, b parametri della curva definiti dalla seguente tabella:

	Progetti tipo "Impianti"	Progetti tipo "Reti"
a	9,1260	4,4387
b	0,269	0,231

L'incidenza percentuale delle spese tecniche ed amministrative è dunque inversamente proporzionale all'importo delle opere da progetto definitivo/esecutivo sulla base del quale è stato ottenuto il titolo abilitativo edilizio secondo l'andamento espresso dalla seguente formula:

$$INC\% = a \times IO^{-b}$$

29.10 Il valore delle spese tecniche di cui alla voce "C" (ST_C), escluse le spese notarili da inserire al punto b5 del quadro economico di cui all'art.16 del D.P.R. n.ro 207/2010, sarà riconosciuto con i seguenti costi parametrici:

C1) per ogni ditta interessata da accordo bonario già sottoscritto alla presentazione del progetto definitivo (per acquisto di terreno o per servitù temporanea o permanente): 500 euro

C2) per ogni ditta interessata da procedura espropriativa in assenza di accordo bonario già sottoscritto alla presentazione del progetto definitivo: 2000 euro fino ad un valore massimo

complessivo per intervento di 25.000 euro.

In particolare:

$$ST_c = n \cdot C1 + m \cdot C2$$

$$\text{con } ST_c \leq 25.000 \text{ €}$$

Dove:

n è il numero ditte interessate da accordo bonario

m è il numero ditte interessate da procedimento espropriativo.

29.11 Al fine del riconoscimento tariffario delle spese tecniche definite in modo forfettario secondo quanto illustrato ai commi precedenti, il Gestore dovrà predisporre apposita rendicontazione che consenta di individuare puntualmente il valore del correttivo da apportare in sede di conguaglio rispetto al valore delle spese tecniche confluite nella valorizzazione dei cespiti realizzati che concorrono al calcolo tariffario.

A tal fine, per ogni intervento individuato dallo specifico codice ARSI, dovranno essere forniti almeno i seguenti dati:

- singoli cespiti afferenti all'intervento (identificativo, valore, anno di capitalizzazione, categoria ARERA, categoria contabile...);
- tipologia di opera = "Reti" o "Impianti";
- IO = importo delle opere da progetto definitivo/esecutivo sulla base del quale è stato ottenuto il titolo abilitativo edilizio;
- n = numero ditte interessate da accordo bonario;
- m = numero ditte interessate da procedimento espropriativo;
- ST_{TOT} = spese tecniche forfettarie calcolate secondo quanto definito nel presente documento;
- $ST_{TOT\ REND}$ = spese tecniche confluite nella valorizzazione del cespite.

ATERSIR definirà il formato con cui i dati sopraelencati dovranno essere forniti all'Agenzia e sui quali quest'ultima si riserva la facoltà di effettuare verifiche.

29.12 Saranno previsti eventuali incrementi delle spese tecniche sostenute dal gestore per la progettazione delle opere previste nei programmi di intervento, connessi all'adozione della metodologia Building Information Modeling.

Art. 30 - Opere realizzate nell'ambito di urbanizzazioni

30.1 Le opere afferenti al SII previste e realizzate nell'ambito delle nuove urbanizzazioni assumono rilevanza significativa in quanto determinano un incremento del sistema gestito ed incidono sulla potenzialità degli impianti e delle reti esistenti.

30.2 I progetti delle opere del SII relative alle nuove urbanizzazioni dovranno essere sottoposti ad una valutazione tecnica da parte del Gestore.

30.3 Le opere di cui al precedente comma, relativamente alla realizzazione e/o potenziamento delle reti acquedottistica e fognaria, saranno realizzate in conformità ai rispettivi regolamenti vigenti. Eventuali casi particolari verranno valutati nel rispetto delle specifiche tecniche e dei disciplinari approvati dai gestori.

30.4 Qualora si rendesse necessario potenziare le infrastrutture esistenti per far fronte alla domanda di servizio ulteriore, connessa con lo sviluppo urbanistico, i Soggetti attuatori dovranno contribuire finanziariamente alla realizzazione di detti interventi in misura connessa alla domanda di servizio secondo quanto disposto da ATERSIR sentito il Gestore e le Amministrazioni comunali.

30.5 Le opere del SII realizzate direttamente dagli urbanizzanti, escluse le reti e gli impianti interni alle proprietà private, dovranno, di norma, essere poste in suolo pubblico ed essere di proprietà pubblica affinché possano rientrare nella gestione integrata.

30.6 Il Gestore provvede all'accertamento in contraddittorio della regolare progettazione ed esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento:

- in caso di esito positivo il Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate le caratteristiche dei beni necessari o destinati al SII e il loro grado di funzionalità e il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni;

- in caso di esito negativo del succitato accertamento di regolarità tecnica e funzionale, e sin tanto che le stesse non saranno state regolarizzate, il Gestore si riserva la presa in carico delle opere di cui al presente articolo; il Soggetto lottizzante, con oneri a proprio carico, deve predisporre un progetto di adeguamento da sottoporre all'approvazione del Gestore, che si esprime entro 30 giorni dal deposito del progetto. Conclusi gli interventi di adeguamento il Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate le caratteristiche dei beni necessari o destinati al SII e il loro grado di funzionalità e il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni.

30.7 La predisposizione e la realizzazione dei progetti di adeguamento di cui al precedente comma possono essere effettuate anche dal Gestore, con l'accordo delle parti.

Titolo VI - ASPETTI TARIFFARI ED ECONOMICO-FINANZIARI

Art. 31 - Tariffa e aggiornamenti tariffari

31.1 La tariffa del Servizio Idrico Integrato è il corrispettivo spettante al Gestore per tutti gli oneri e obblighi a suo carico connessi alla gestione del SII.

31.2 Ai sensi dell'Art. 154, comma 1, del D.lgs. 152/2006 tutte le tariffe hanno natura di corrispettivo e sono determinate tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del SII, oltre a quanto definito al successivo Art. 32 ed agli altri compensi eventualmente stabiliti dalla normativa vigente.

31.3 Ai fini del presente Disciplinare la tariffa del servizio è calcolata applicando il vigente Metodo tariffario emanato da ARERA per ciascun periodo regolatorio, al quale si rimanda per una corretta e puntuale applicazione.

31.4 L'aggiornamento della tariffa sarà effettuato in maniera ordinaria secondo le tempistiche sancite dai provvedimenti di aggiornamento tariffario deliberati da ARERA, ovvero in maniera straordinaria al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

31.5 L'aggiornamento terrà conto anche delle componenti di conguaglio relative agli esercizi precedenti, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti emanate da ARERA.

Art. 32 - Articolazione tariffaria

32.1. Sono determinate da ATERSIR:

- a) le tariffe di fornitura dell'acqua potabile e di collettamento fognario e trattamento depurativo di cui all'allegato 3 al presente Disciplinare e la struttura dell'articolazione tariffaria;
- b) le tariffe unitarie e/o forfetarie per le prestazioni accessorie (compresi i corrispettivi per allacciamenti) di cui all'Allegato 4 al presente Disciplinare.

Art. 33 - Misurazione dei volumi

33.1 In accordo con quanto stabilito dall'Art. 146, D.Lgs. 152/06 e dal DPCM 04/03/1996, la misurazione dei volumi fatturati avviene al punto di consegna tramite contatore che risponderà ai requisiti di cui al DM n. 93 del 21 aprile 2017.

33.2 La lettura dei contatori e la fatturazione sono regolate dal Regolamento del SII ed eventualmente dalla Carta dei Servizi, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti emanate da ARERA.

Art. 34 - Corrispettivi per allacciamenti

34.1 Gli allacciamenti idrici e fognari consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principalee dedicate al servizio di uno o più utenti.

34.2 Allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed

elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Inizia dal punto di innesto sulla condotta principale di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto, posto di norma sul confine con l'area pubblica.

34.3 Allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, posto di norma sul confine con l'area pubblica, alla pubblica fognatura.

34.4 Il Gestore deve provvedere alla realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari, nel rispetto del Regolamento del SII vigente. Si specifica che gli allacciamenti fognari di norma sono realizzati dai privati.

34.5 I corrispettivi applicati agli utenti per la realizzazione degli allacciamenti saranno definiti sulla base di un preventivo consegnato al richiedente stesso, elaborato sulla base di quanto previsto dal Regolamento del SII, dal Tariffario per l'allacciamento di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie (allegato 4), e dalle disposizioni vigenti.

Art. 35 - Corrispettivi ai proprietari di opere del SII concessi in uso al Gestore

35.1 Il Gestore è tenuto a retrocedere il valore dei mutui o altri corrispettivi, preventivamente riconosciuti nel calcolo tariffario approvato da ATERSIR e da ARERA, a favore delle Amministrazioni locali ovvero loro società patrimoniali (quantificati come da PEF allegato al Piano d'ambito, e comunicati annualmente al Gestore).

35.2 Il valore complessivo dei mutui spettante ad ogni singola Amministrazione locale sarà liquidato dal Gestore di norma entro il 30 giugno di ogni anno.

35.3 Il valore complessivo dei corrispettivi a favore di ogni Società patrimoniale sarà liquidato dal Gestore secondo quanto previsto dagli atti che regolano gli specifici rapporti tra ATERSIR, il Gestore e le singole Società degli Asset, allegati al presente Disciplinare, nonché gli ulteriori accordi derivati che verranno approvati in seguito agli stessi.

Art. 36 - Verifica dell'Equilibrio economico-finanziario

36.1 La verifica relativa al raggiungimento ed al mantenimento dell'Equilibrio economico finanziario nonché la valutazione dell'eventuale istanza di riequilibrio di cui all'Art. 18 della Convenzione, e la messa in atto delle specifiche misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario sarà effettuata da ATERSIR analizzando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gestore.

36.2 Ai fini delle attività di cui al comma precedente il Gestore è tenuto a fornire i dati richiesti nell'Allegato 7.

Titolo VII - FLUSSI INFORMATIVI

Art. 37 - Flussi informativi

37.1 Ogni anno il Gestore è tenuto a trasmettere ad ATERSIR tutti i dati tecnico-gestionali, economico-finanziari, le informazioni, la documentazione e le fonti contabili ritenuti necessari dall'Agenzia per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, di controllo e dell'attività di validazione dei dati, secondo modalità e formati operativi specifici che saranno stabiliti di anno in anno. Il Gestore mette altresì a disposizione di ATERSIR i dati necessari per svolgere quanto esplicitamente previsto da ARERA.

37.2 I principali strumenti di informazione sono:

- lo strumento ARSI;
- lo strumento Sistema Informativo Territoriale (SIT);
- i dati tecnico-gestionali relativi al servizio, contenuti a titolo indicativo e non esaustivo nell'allegato 6, da fornire entro il 31 luglio dell'anno successivo;
- i dati economico-finanziari relativi al servizio, contenuti a titolo indicativo e non esaustivo nell'allegato 7, da fornire entro il 31 luglio dell'anno successivo;
- i dati e le informazioni previste dalla normativa in materia di lavori pubblici riguardanti appalti e subappalti.

37.3 In occasione della predisposizione degli schemi regolatori previsti da ARERA il Gestore dovrà fornire, nei formati richiesti entro e non oltre il termine prefissato, tutti i dati e le informazioni tecniche e contabili affinché ATERSIR possa rispettare le scadenze imposte da ARERA. La mancata o incompleta trasmissione di tali dati sarà oggetto di penale.

37.4 Il Gestore sarà tenuto a condividere con ATERSIR qualsiasi trasmissione informativa direttamente richiesta da ARERA con riferimento al SII oggetto di affidamento.

37.5 Le parti si danno reciprocamente atto che ATERSIR può, in qualunque momento, richiedere ulteriori dati gestionali, economici e tecnici rispetto a quelli indicati negli atti contrattuali.

Art. 38 - ARSI

38.1 L'attuazione del POI è monitorata tramite il *software* ARSI. Il *software* ARSI è stato sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna e ulteriormente implementato da ATERSIR per facilitare ed uniformare il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi del Servizio Idrico Integrato. La Regione, con D.G.R. 1/2013, ha trasferito la proprietà intellettuale del *software* ad ATERSIR con l'obbligo d'uso anche per i Gestori. I Comuni e la Regione Emilia-Romagna hanno accesso in sola lettura.

38.2 Il *software*, sviluppato come applicazione *web*, è alimentato da ATERSIR con gli interventi approvati. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di alimentare il sistema tramite l'inserimento dei dati di avanzamento tecnico-economico degli interventi con cadenza trimestrale e un inserimento annuale per il consuntivo.

38.3 Il Gestore può alimentare ARSI sia direttamente, compilando i campi dell'interfaccia grafica, sia utilizzando il file di interscambio dei dati in formato .csv predisposto da ATERSIR.

38.4 I dati possono essere caricati di norma solo all'interno di specifiche finestre temporali, chiuse le quali non potranno essere modificati:

- i dati di ogni trimestre devono essere inseriti entro il 15° giorno del secondo mese dopo il termine del trimestre;
- il dato del IV trimestre deve essere inserito entro il 15 marzo dell'anno successivo, riportandola data del 31 dicembre come data di fine periodo;

38.5 entro il mese di MAGGIO di ogni anno N, il Gestore è tenuto a fornire la rendicontazione annuale degli interventi relativa all'anno precedente (N-1), basata sui dati del bilancio consuntivo, mediante apposito software di rendicontazione degli interventi, messo a disposizione dell'Agenzia. Nella rendicontazione degli interventi effettivamente attuati e quantificati nel corso dell'anno (N-1), il Gestore è tenuto a giustificare, per singolo intervento, eventuali scostamenti significativi (+/- 20% con una franchigia di 20.000 euro riferita a tale scostamento) rispetto all'importo previsto per l'anno in esame nel POI approvato. Le motivazioni degli scostamenti vanno caricate all'interno dell'apposito applicativo entro il mese di GIUGNO di ogni anno N. La franchigia non si applica se lo scostamento è del 100%, ovvero per interventi non avviati o posticipati. Le posticipazioni ad annualità successive di interventi già previsti e quantificati per l'anno (N-1) nel POI vigente, dovranno pertanto essere sempre adeguatamente motivate in occasione del consuntivo; motivazioni ritenute non adeguate daranno avvio al procedimento di penale. I dati economici riportati in ARSI in fase di consuntivo sono da considerarsi come rendicontazione formale degli investimenti effettuati.

38.6 Ogni ulteriore richiesta di dati che sarà implementata nel *software* dovrà essere recepita dal Gestore.

Art. 39 - Contenuti e aggiornamento del SIT

39.1 Il SIT, oltre ad essere strutturato in conformità con la normativa vigente, deve contenere le informazioni necessarie al monitoraggio degli investimenti e alla realizzazione delle opere nonché essere compatibile con gli applicativi in uso presso ATERSIR.

39.2 Il SIT dovrà essere realizzato dal Gestore avendo come riferimento minimo il sistema informativo regionale formulato con la DGR 2087/2015, così come modificata dalla DGR 871/2017 e deve poter essere implementato successivamente con ulteriori esigenze di ATERSIR.

Le informazioni ed i dati di cui al comma 1 devono essere rese disponibili dal Gestore entro 12 mesi dall'affidamento del Servizio; i successivi aggiornamenti annuali dovranno essere resi disponibili ad ATERSIR in accordo con i termini previsti dalla DGR 2087/2015 e successive modifiche.

Titolo VIII - RAPPORTI CON L'UTENZA.

Art. 40 - Criteri di regolazione

40.1 I rapporti con gli utenti devono essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni emanate da ARERA.

40.2 Il Gestore deve assicurare attraverso la propria organizzazione gestionale i livelli di servizio come definiti dalla Carta dei Servizi, dal Disciplinare e dalle disposizioni emanate da ARERA.

40.3 Le attività del Gestore dovranno essere volte all'ottimizzazione delle procedure gestionali, amministrative, commerciali e di informazione all'utenza, dando sollecita comunicazione in merito ad eventuali criticità e disservizi tramite tutti gli strumenti informativi disponibili.

Art. 41 - Indagine sulla soddisfazione degli utenti

41.1 A integrazione delle statistiche relative al rispetto degli standard previsti dalla Carta dei Servizi, ATERSIR potrà effettuare indagini di *customer satisfaction* per monitorare nel tempo la *performance* sui diversi segmenti di clientela servita.

41.2 L'analisi di *customer satisfaction* riguarderà:

- un campione di utenti del SII, suddivisi tra privati ed operatori economici, residenti o operanti nei Comuni serviti, scelti in base a regole e metodiche tipiche di una analisi statistica;
- gli utenti che nei dodici mesi precedenti l'indagine hanno presentato un reclamo.

Titolo IX - PENALI

Art. 42 - Criteri e disposizioni generali per l'applicazione di penali

42.1 Al Gestore saranno applicate le penali previste, in caso di:

- a) mancato rispetto di quanto previsto all'Art. 4 (*Manuali e piani*);
- b) mancata comunicazione ad ATERSIR dei dati previsti dal Titolo VII (*Flussi Informativi*);
- c) mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge;
- d) mancata esecuzione delle prestazioni relative alle attività regolate comprese le fognature bianche definite al Titolo II (*Prestazioni*);
- e) mancato rispetto dei livelli di servizio minimi e obiettivo di cui al Titolo III (*Livelli tecnico-gestionali di servizio e controllo della gestione*);
- f) mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere di cui all'Art. 29 e dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi di cui all'Art. 27, comma 6;
- g) mancata attuazione del POI (Programma Operativo degli Interventi);
- h) mancata applicazione dell'articolazione tariffaria e dei corrispettivi definiti da ATERSIR di cui al Titolo VI (*Aspetti tariffari ed economico-finanziari*);
- i) mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella Convenzione.

42.2 Nei casi di cui al comma precedente ATERSIR provvederà ad elevare formale contestazione al Gestore comunicando le motivazioni delle contestazioni e l'ammontare della penale prevista. Il Gestore potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni, o in caso di osservazioni ritenute inadeguate e/o insufficienti, ATERSIR adotterà il provvedimento conclusivo del procedimento di applicazione delle penali contestate.

42.3 Le penali si applicano nel modo e nella misura stabiliti dal presente Disciplinare e non esonerano il Gestore dal pagamento delle ulteriori o diverse sanzioni previste dalla normativa vigente né dalle responsabilità previste a suo carico dalle leggi.

42.4 In caso di mancato pagamento, nei termini dettati da ATERSIR, le somme dovute sono detratte dalla cauzione prevista all'Art. 42 della Convenzione.

42.5 La penale non è dovuta nell'ipotesi in cui il ritardo o l'inadempimento sia causato da forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, fatti imputabili a terzi che il Gestore non è in grado di controllare e comunque fatti e/o circostanze non dipendenti dalla volontà del Gestore.

42.6 Le penali non liberano il Gestore dalle responsabilità per eventuali danni e spese.

42.7 Quanto dovuto all'utenza nel caso di inefficienze del servizio è regolato dalle disposizioni di ARERA in materia e dalla Carta dei Servizi.

Art. 43 - Mancato rispetto dei termini previsti dall'Art. 4 (Manuali e piani)

43.1 In caso di mancata comunicazione ad ATERSIR della redazione e dell'operatività degli elaborati prodotti ai sensi dell'Art. 4 comma 1 entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione fino all'ottemperanzadi quanto richiesto con riferimento a ciascun documento si applica una penale giornaliera di € 100.

43.2 In caso di mancata trasmissione degli elaborati previsti dall'Art. 4 comma 1 entro i termini fissati da ATERSIR e fino ad un massimo di 30 giorni si applica una penale giornaliera di € 500 con riferimento a ciascun documento; oltre tale termine si applica l'Art. 35 della Convenzione.

43.3 Qualora il documento ricevuto non sia ritenuto rispondente alle necessità espresse o ai documenti di offerta, ATERSIR può richiederne l'adeguamento, specificando i nuovi termini per l'adempimento; in caso di mancato rispetto di detti termini si applica la penale di cui al comma precedente.

43.4 In caso di mancata comunicazione ad ATERSIR dei dati di cui all'Art. 4 commi 4 e 5 entro i termini fissati da ATERSIR e fino all'ottemperanza di quanto richiesto si applica una penale giornaliera di € 500.

43.5 Gli eventuali giorni di ritardo sono conteggiati dal primo giorno successivo al termine previsto dall'Art. 4 fino alla data di ricezione formale dell'elaborato da parte di ATERSIR.

43.6 Qualora il Gestore abbia percezione di non riuscire a rispettare le tempistiche definite all'Art. 4 comma 1 potrà inoltrare, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine previsto, apposita istanza scritta di proroga dei termini, fornendo adeguate motivazioni tecniche, economiche e amministrative e proponendo una nuova tempistica di attuazione che ATERSIR riscontierà in modo espresso.

Art. 44 - Mancata comunicazione ad ATERSIR dei dati di cui al Titolo VII (Flussi Informativi)

44.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell'Art. 35 della Convenzione e del successivo comma 2, il ritardo nella trasmissione, l'incompletezza sostanziale o la mancanza delle comunicazioni obbligatorie sulla gestione di cui al Titolo VII comportano l'applicazione delle seguenti penali:

- a) per ritardo nelle comunicazioni superiore a 15 giorni oltre il termine previsto dal presente Disciplinare e fino ad un massimo di 30 giorni: una penale giornaliera di € 500 (cinquecento);
- b) per incompleta o errata fornitura dei dati: per ogni omissione dei dati comunicati si applica una penale giornaliera di € 100 (cento) fino ad un massimo di 30 giorni. L'importo della penale sarà conteggiato dal primo giorno successivo al termine indicato nella contestazione con cui ATERSIR rileverà l'incompletezza o erroneità della fornitura e sino alla data di fornitura dei dati originariamente richiesti.

44.2 In entrambi i casi oltre il termine dei 30 giorni si applica l'Art. 35 della Convenzione.

44.3 La mancata o incompleta/errata comunicazione di dati della gestione entro i termini fissati da ATERSIR, che impediscano la corretta e puntuale applicazione del Metodo tariffario di cui all'Art. 31, comportano una penale giornaliera di 5.000 € (cinquemila) fino ad un massimo di 30 giorni; oltre il termine dei 30 giorni si applica l'Art. 35 della Convenzione.

44.4 Gli eventuali giorni di ritardo sono conteggiati:

- a) per ritardo nella comunicazione: dal primo giorno successivo al termine fissato da ATERSIR;
- b) per incompleta o errata fornitura dei dati: dal primo giorno successivo al termine indicato nella contestazione con cui ATERSIR rileverà l'incompletezza o l'erroneità della fornitura.

Art. 45 - Mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge

45.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell'Art. 35 della Convenzione, il mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge, non causato da forza

maggior, fenomeni naturali o fatti imputabili a terzi e pertanto dipendente dalla gestione comporta l'applicazione di una penale variabile da € 1.000 (mille) a € 10.000 (diecimila) in relazione alla gravità dell'episodio, per ogni giorno in cui persiste la non potabilità, dalla segnalazione di non potabilità da parte di AUSL, e fino al ripristino del requisito di potabilità.

45.2 Come data di ripristino del requisito di potabilità viene considerata la data di protocollo del Gestore della comunicazione di ristabilimento delle normali condizioni.

45.3 Nel caso in cui, dopo tale comunicazione, un successivo campionamento di verifica per lo stesso episodio da parte di AUSL attesti il permanere delle condizioni di non potabilità, la penale verrà estesa anche ai giorni coincidente e successivi alla data della comunicazione di cui al comma precedente e fino a comunicazione da parte di AUSL di ripristino del requisito di potabilità.

Art. 46 - Mancata esecuzione delle prestazioni relative alle attività regolate comprese le fognature bianche

46.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell'Art. 35 della Convenzione, la mancata o incompleta esecuzione di una o più prestazioni relative alle attività regolate, ivi comprese le fognature bianche definite al Titolo II, comporta l'applicazione di una penale, previa formale contestazione al Gestore, come di seguito specificato.

46.2 La penale di cui al comma precedente sarà quantificata come segue:

- un valore compreso tra lo 0,001% (zero virgola zero zero uno per cento) e l'1% (uno per cento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all'annualità "n-1", commisurato al numero ed alla gravità degli episodi riscontrati di mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni di cui all'art 6 individuate con le lettere a) b) c) d) e) h) k) l) m) n) p) q) r) s), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità;
- un valore compreso tra lo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) e lo 0,1% (zero virgola uno per cento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all'annualità "n-1", commisurato alla mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni di cui all'art 6 individuate con le lettere f) g) i) j) o), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.

Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto "Piano Tariffario" dell'ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall'Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.

46.3 Nella contestazione sarà altresì fissato, con diffida ad adempiere, un termine per il ripristino della prestazione. Decorso inutilmente tale termine, verrà applicata un'ulteriore penale quantificata come segue: per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato da ATERSIR, e fino ad un massimo di 10 giorni, un importo variabile da € 500 (cinquecento) a € 10.000 (diecimila), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità. Oltre il termine dei 10 giorni l'inadempienza si considera grave e si applica l'Art. 35 della Convenzione.

Art. 47 - Mancato rispetto dei livelli di servizio minimi e obiettivo

47.1 Qualora il Gestore non rispetti i livelli minimi di servizio previsti dall'art. 11 del presente Disciplinare per accertate negligenze, per mancato intervento e/o per mancata esecuzione delle opere previste nel POI, sarà applicata una penale previa formale contestazione al Gestore.

47.2 La penale di cui al comma precedente sarà quantificata come segue:

- un valore compreso tra lo 0,001% (zero virgola zero zero uno per cento) e l'1% (uno per cento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all'annualità "n-1",., commisurato al numero ed alla gravità degli episodi riscontrati di non rispetto dei livelli minimi di servizio, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.

Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto "Piano Tariffario" dell'ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall'Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.

47.3 Nella contestazione sarà altresì fissato, con diffida ad adempiere, un termine per il ripristino del livello di servizio. Decorso inutilmente tale termine, verrà applicata un'ulteriore penale quantificata come segue: per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato da ATERSIR, e fino ad un massimo di 10

giorni, un importo variabile da € 500 (cinquecento) a € 10.000 (diecimila), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità. Oltre il termine dei 10 giorni l'inadempienza si considera grave e si applica l'Art. 35 della Convenzione.

47.4 ATERSIR, verificato annualmente lo stato di attuazione dei livelli obiettivo di servizio di cui all'art. 12 del presente Disciplinare, segnala al Gestore eventuali ritardi sollecitandolo con congruo anticipo ad adempiere agli obblighi contrattuali. In caso di mancato raggiungimento dei livelli obiettivo di servizio previsti nel presente disciplinare sarà applicata una penale, previa formale contestazione al Gestore.

47.5 La penale di cui al punto precedente sarà quantificata da 0,1% (zero virgola uno per cento) all'1% (uno per cento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all'annualità "n-1, in relazione alla distanza dall'obiettivo da conseguire, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.

Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto "Piano Tariffario" dell'ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall'Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.

Art. 48 - Mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere, e mancato rispetto dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi

48.1 Qualora il Gestore riporti dati di spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere non coerenti con la complessiva documentazione a corredo di ogni specifico intervento o valori "ST_{TOT}" delle spese tecniche forfettarie calcolati in maniera difforme rispetto a quanto definito all'art. 29, ATERSIR provvederà ad applicare la penale sotto descritta per ogni difformità riscontrata, previa formale contestazione al Gestore.

48.2 Qualora ATERSIR, a seguito dei controlli effettuati, rilevi che il Gestore abbia applicato ai progetti degli interventi del POI elenchi prezzi unitari difformi da quanto stabilito all'art. 27 comma 6 provvederà ad applicare la penale descritta al p.to 48.3, per ogni difformità riscontrata, previa formale contestazione al Gestore.

48.3 La penale sarà pari ad un valore compreso tra l'1% e il 10% del valore medio annuo degli investimenti previsti nel POI vigente, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.

Art. 49 - Mancata attuazione del POI (Programma Operativo degli Interventi)

49.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell'Art. 35 comma 2 della Convenzione, qualora il Gestore, ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 64 del 27 giugno 2022, consuntivi per l'anno-1, un minore importo di investimenti programmati e la differenza rispetto a quanto programmato sia ad esso imputabile o non adeguatamente giustificata, allo stesso sarà applicata una penale dal 1% (unopercento) al 30% (trenta per cento) della differenza tra investimenti programmati e consuntivati. La penale sarà applicata previa formale contestazione al Gestore.

49.2 Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'Art. 37, comma 1 lett d) della Convenzione, si riscontrino irregolarità nell'attuazione, anche in riferimento al decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. ("codice dei contratti pubblici"), e/o consuntivazione di un singolo intervento, che siano imputabili al Gestore o non adeguatamente giustificate, al Gestore sarà applicata una penale pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento stesso, previa formale contestazione al Gestore.

49.3 Qualora il Gestore non rispetti, nell'attuazione del POI, quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. n. 64 del 27 giugno 2022, in relazione alle modifiche del programma degli interventi sarà applicata una penale pari all' 5% (cinque per cento) dell'importo annuale del POI, previa formale contestazione al Gestore.

49.4 Nel caso cui le opere non realizzate o in ritardo siano funzionali all'attuazione della Direttiva 91/271/CEE e/o al superamento di un'eventuale procedura di infrazione, per ogni inadempienza accertata si applica una penale di importo doppio rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi.

Art. 50 - Mancata applicazione dell'articolazione tariffaria e dei corrispettivi definiti da ATERSIR

50.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell'Art. 35 della Convenzione, la mancata o errata applicazione dell'articolazione tariffaria e/o dei corrispettivi definiti da ATERSIR, sarà oggetto di penale. La penale sarà di importo variabile tra lo 0,1% (zero virgola uno per cento) e l'1% (uno per cento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all'annualità "n-1", salvo ogni ulteriore addebito

per responsabilità.

Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto "Piano Tariffario" dell'ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall'Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.

50.2 La penale sarà applicata previa formale contestazione al Gestore. Nella contestazione sarà altresì fissato da ATERSIR, con diffida ad adempiere, un termine entro cui il Gestore dovrà provvedere alle opportune correzioni.

50.3 Decorsi inutilmente i termini fissati con diffida sarà applicata una ulteriore penale così definita: per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato da ATERSIR, e fino ad un massimo di 10 giorni, un importo variabile da € 5.000 (cinquemila) a € 50.000 (cinquantamila), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità. Oltre il termine dei 10 giorni l'inadempienza si considera grave e si applica l'Art. 35 della Convenzione.

Art. 51 - Mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella Convenzione

51.1 In caso di mancata pubblicazione sul proprio sito internet della Carta dei Servizi entro 6 (sei) mesi dall'affidamento del SII, si applica una penale di 10.000,00 (diecimila/00) euro, a cui si aggiunge una penale addizionale di 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni ulteriori 6 (sei) mesi di ritardo.

51.2 In caso di mancato o parziale trasferimento ad ATERSIR della quota di tariffa destinata alla copertura dei propri costi di funzionamento, entro i termini e le modalità definite dalla Convenzione, si applica una penale pari al 5% (cinque per cento) della suddetta quota, a cui si aggiunge una penale addizionale pari al 5% (cinque per cento) della suddetta quota ogni ulteriori 2 (due) mesi di ritardo.

51.3 In caso di mancato o parziale trasferimento ad ATERSIR della quota di tariffa destinata alla copertura dei canoni di concessione per acque destinate al consumo umano da riconoscere alla Regione Emilia-Romagna, entro i termini e le modalità definite dalla Convenzione, si applica una penale pari al 5% (cinque per cento) della suddetta quota, a cui si aggiunge una penale addizionale pari al 5% (cinque per cento) della suddetta quota ogni ulteriori 2 (due) mesi di ritardo.

51.4 Al ricorrere di una delle circostanze previste ai commi 51.1, 51.2 e 51.3, ATERSIR provvederà a inviare al Gestore un'intimazione scritta ad adempiere. In caso di mancato adempimento entro il termine indicato nell'intimazione, ATERSIR si riserva di escutere dalla cauzione di cui all'Art. 42 della Convenzione un importo non inferiore alle eventuali somme dovute e non versate e alle penali di cui ai commi precedenti.

51.5 In caso di mancato o parziale pagamento dei corrispettivi ai Comuni e alle società patrimoniali entro il termine fissato da ATERSIR, si applica una penale pari al 5% (cinque per cento) dei corrispettivi non pagati, a cui si aggiunge una penale addizionale pari al 5% (cinque per cento) dei medesimi corrispettivi ogni ulteriori 2 (due) mesi di ritardo.

51.6 Al ricorrere di una delle circostanze previste al comma 51.5, ATERSIR provvederà a inviare al Gestore un'intimazione scritta ad adempiere. In caso di mancato pagamento entro il termine indicato nell'intimazione, ATERSIR si riserva di escutere dalla cauzione di cui all'Art. 42 della Convenzione, l'importo delle somme dovute e non versate e delle penali di cui al comma precedente.

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 52 - Vigenza

52.1 Il presente Disciplinare, essendo un allegato alla Convenzione, è vigente dalla data di affidamento al Gestore del SII nel bacino di affidamento di Reggio Emilia.

Art. 53 - Revisioni ed aggiornamenti

53.1 Il presente Disciplinare è modificabile da ATERSIR, a proprio insindacabile giudizio.

53.2 Il Gestore può proporre ad ATERSIR eventuali revisioni e aggiornamenti del presente Disciplinare. Entro 60 giorni dalla ricezione di tale proposta, ATERSIR provvederà a valutarne i contenuti e fornirà al Gestore riscontro scritto, fatta salva l'eventualità di sospensione dei termini per la necessità di

integrazioni e approfondimenti funzionali alla valutazione della suddetta istanza.

53.3 Il presente Disciplinare si intende automaticamente modificato e integrato per effetto di norme, regolamenti e disposizioni entrate in vigore successivamente al Disciplinare stesso e con esso in contrasto.

Art. 54 - Allegati

54.1. Sono allegati al Disciplinare i seguenti documenti:

Allegato 1 – Disciplinare tecnico per la gestione del servizio delle acque meteoriche

Allegato 2 – Sistema Informativo Territoriale (SIT)

Allegato 3 – Articolazione tariffaria vigente

Allegato 4 – Tariffario per l'allacciamento di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie

Allegato 5 – Programma Operativo Interventi di avvio

Allegato 6 – Schema di rendicontazione dei dati tecnico-gestionali relativi al Servizio

Allegato 7 – Schema di rendicontazione dei dati economico-finanziari relativi al Servizio

Allegato 8 – Livelli di servizio obiettivo

Allegato 9 – Accordo Operativo tra il Gestore IRETI ed il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per il riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue recuperate del depuratore di Mancasale – Reggio Emilia

Allegato 10 - Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del SII



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 1

***Disciplinare tecnico quadro per la gestione del
servizio delle acque meteoriche***

INDICE

1. Definizioni	3
2. Premessa	4
3. Elementi infrastrutturali sui quali viene effettuato il servizio	4
4. Attività comprese nel servizio	4
4.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5
4.2 MANUTENZIONE PROGRAMMATA	6
4.3 MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA	6
4.4 PRONTO INTERVENTO	6
5. Descrizione delle attività	6
5.1 MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE RETI BIANCHE	7
5.2 MANUTENZIONE PROGRAMMATA MANUFATTI DI SCARICO	7
5.3 MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE CADITOIE STRADALI E RELATIVI POZZETTI.....	8
5.4 MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	8
5.5 MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE VASCHE DI PRIMA PIOGGIA E DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE	8
5.6 PRONTO INTERVENTO	9
6. Livelli minimi di servizio garantiti	9
7. Pareri per realizzazione di nuove opere	10
8. Piano d'emergenza	10
9. Rendicontazione delle attività e dei costi sostenuti per la gestione dei sistemi di fognatura delle acque meteoriche e di dilavamento	10
9.1 RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ	10
9.2 RILEVAZIONE ANNUALE DELLE CRITICITÀ.....	11
10. Modalità di presa in carico delle infrastrutture	11

1. DEFINIZIONI

Acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio”: le acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie o suolo.

Collettore acque meteoriche (rete fognaria bianca): canalizzazione funzionale alla raccolta delle sole acque di origine meteorica di dilavamento.

Allacciamento alla rete: condotte per il trasporto delle acque meteoriche di dilavamento colleganti il terminale di recapito del titolare dello scarico con la rete fognaria principale (collettore acque meteoriche o rete fognaria mista).

Reti pluviali: complesso dei punti di drenaggio (bocche di lupo, caditoie, griglie e similari e chiusini) e delle reti colleganti tali punti alla rete fognaria principale (collettore acque meteoriche o rete fognaria mista).

Impianto di sollevamento: complesso di opere civili, elettromeccaniche, tubazioni ed altri collegamenti idraulici, destinati al sollevamento (pompaggio) delle acque meteoriche di dilavamento.

Vasche di accumulo delle acque di prima pioggia: manufatti a tenuta adibiti alla raccolta ed al contenimento del volume di acque meteoriche di dilavamento corrispondente a quello delle acque di prima pioggia.

Vasche di raccolta di acque di dilavamento (vasche laminazione): vasche per l'accumulo provvisorio e temporaneo di acque di origine meteorica di dilavamento, avente lo scopo di limitare le portate massime istantanee nelle reti.

Manutenzione programmata: l'insieme delle azioni manutentive il cui scopo principale è quello di mantenere il buon funzionamento degli elementi del servizio

Manutenzione non programmata: l'insieme delle attività necessarie al ripristino dell'efficienza degli elementi costitutivi del servizio, comprendente quegli interventi che si effettuano in caso di malfunzionamenti o controlli di verifica fuori dal piano di manutenzione programmata.

Manutenzione ordinaria complesso delle attività tipicamente da ricomprendersi nei costi operativi.

Manutenzione straordinaria: complesso degli interventi che possono essere ricompresi fra gli investimenti e quindi ammortizzati sulla base della vita utile del bene secondo le indicazioni delle norme vigenti.

Pronto intervento: l'insieme delle attività di manutenzione a seguito di malfunzionamenti o al verificarsi di situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza o di grave disagio per la collettività, svolte in condizioni di urgenza e indifferibilità ai fini della messa in sicurezza e primo ripristino del servizio.

Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

2. PREMESSA

L'attività di gestione del servizio delle acque meteoriche di cui al presente Disciplinare è limitata ai soli elementi infrastrutturali di proprietà pubblica comunale elencati al successivo punto 3, formalmente acquisiti come al successivo punto 10, e ricadenti all'interno del perimetro dell'agglomerato, così come definito all'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e rappresentati nelle cartografie approvate dagli enti competenti.

Sono escluse le attività di gestione su eventuali infrastrutture pubbliche ricadenti in aree private prive di idoneo titolo di legge per l'accesso (es. servitù) o non tecnicamente accessibili (esempio al di sotto di edifici/immobili).

3. ELEMENTI INFRASTRUTTURALI SUI QUALI VIENE EFFETTUATO IL SERVIZIO

Sono elementi del servizio le reti e gli impianti pubblici comprensivi di:

- **collettori di acque meteoriche** sino al recapito nel corpo idrico recettore compresi i manufatti di scarico anche per le parti esterne all'agglomerato;

Limitatamente alle sole parti classificate come fognature bianche mediante idoneo atto amministrativo, possono essere inclusi anche eventuali tombamenti di canalizzazioni quando prevalentemente funzionali al reticolo di raccolta delle acque meteoriche urbane; tali canalizzazioni saranno puntualmente individuate dalle Amministrazioni comunali congiuntamente con il gestore in occasione della presa in carico operativa del servizio. Sono comunque esclusi i recettori finali;

- **condotte di raccolta (allacciamento alla rete)** delle acque meteoriche nel sottosuolo in suolo pubblico (in base al principio di accessione disciplinato dal codice civile in materia di proprietà) in tutti i casi in cui non vi siano atti espliciti che definiscono la proprietà privata delle opere di allacciamento alla rete fognaria bianca/mista pubblica;
- **reti pluviali**;
- **impianti di sollevamento** di acque di origine meteorica di competenza comunale sino al corpo recettore escluso, compresi quelli a servizio dei sottopassi stradali
- **vasche di prima pioggia** quelle previste dalla D.G.R. n. 286/05;
- **vasche di raccolta di acque meteoriche di dilavamento** funzionali al reticolo di raccolta delle acque meteoriche urbane interconnesse alla fognatura urbana purché recintate ed evidentemente configurabili come impianti (ad es. vasche di laminazione, anche se in terra purché recintate, ma non aree verdi esondabili).

4. ATTIVITÀ COMPRESSE NEL SERVIZIO

Le attività che verranno effettuate sugli elementi infrastrutturali precisati al punto 3 sono quelle i cui costi possono essere ricompresi tra quelli previsti all'art. 5, c. 2 della L.R. 4/2007 e riportate ai punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 con le limitazioni appresso riportate.

Sono attività escluse dal servizio, se non espressamente ricomprese in altro atto o convenzione specifica:

- la realizzazione di nuove opere, il potenziamento ed adeguamento di quelle esistenti, se non specificatamente previste nei Piani degli interventi approvati e ad eccezione delle vasche di prima pioggia previste dal Piano di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 286/05;
- la gestione di reti e di infrastrutture private;
- la gestione dei fossi e dei canali di scolo, sia aperti che tombati, delle acque stradali e dei fossi di guardia anche se recapito di reti fognarie miste o bianche o oggetto di scarichi isolati senza rete di raccolta pubblica (scarichi diretti);
- la gestione dei corpi idrici superficiali, naturali o meno;
- la gestione dei canali e degli impianti in gestione o di proprietà di consorzi privati o di bonifica;
- la gestione dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche posti all'interno di parchi e giardini pubblici salvo valutazioni puntuali congiunte tra gestore e Comune in funzione della viabilità e della fattibilità del servizio;
- la gestione delle aree temporaneamente esondabili in modo controllato, aventi funzione di laminazione a servizio della rete dei canali recettori;
- l'attività specifica di sorveglianza e verifica dello stato di conservazione dei punti di drenaggio (bocche di lupo, caditoie, griglie e similari);
- interventi di sistemazione delle aree a valle del punto di scarico (es.: in caso di scarichi a mare non sono compresi interventi di ripascimento dell'arenile, in caso di scarichi in corsi d'acqua non sono compresi interventi sugli argini se non per mantenere attiva la bocca di scarico);
- lo spazzamento superficiale dei punti drenaggio;
- le attività relative alla gestione della viabilità stradale (compresa la gestione della segnaletica e semaforica) fatto salvo quanto necessario per la gestione dei cantieri
- le attività di controllo sull'anomala presenza di acqua sulla sede stradale compresi i sottopassi
- la rimessa in quota dei manufatti a seguito di asfaltatura non derivante da lavori eseguiti nell'ambito del servizio idrico integrato
- servizi di derattizzazione e disinfestazione delle reti pluviali

Sono di competenza del gestore tutte le attività che interferiscono con la struttura stradale limitatamente all'area necessaria all'esecuzione dell'intervento. E' comunque fatto salvo il regolamento comunale o eventuali deroghe.

Sono di competenza del gestore tutte le attività atte a garantire la funzionalità idraulica dei manufatti al di sotto della griglia/caditoia stradale.

Di seguito si specificano nel dettaglio le attività oggetto del servizio.

5.1 Manutenzione straordinaria

Le manutenzioni straordinarie sulle infrastrutture esistenti saranno effettuate nei limiti di spesa previsti nel Piano degli interventi concordato fra Gestore e ATERSIR e deliberato da ATERSIR. Qualora si rendessero necessari interventi non differibili che singolarmente superino l'importo lavori di 15.000 euro, questi dovranno essere oggetto di copertura finanziaria aggiuntiva da parte del proprietario dell'infrastruttura con il quale andranno concordati costi e tempi d'intervento.

Sono ad esempio attività di manutenzione straordinaria quelle di:

- rifacimento/sostituzione di manufatti delle reti esistenti (caditoie, pozzetti, condotte, paratie, chiusini, griglie,...);
- sostituzione/ricostruzione di macchinari o componenti significativi (es. pompe, quadri elettrici ecc..) degli impianti esistenti.

Ai sensi della normativa regionale sono esclusi gli interventi di potenziamento, estensione, ampliamento o miglioramento delle suddette infrastrutture.

5.2 Manutenzione programmata

Con il termine **manutenzione programmata** si intende l'insieme delle azioni manutentive che hanno come scopo principale quello di mantenere il buon funzionamento degli elementi del servizio come sopra definiti.

Sono ad esempio attività di manutenzione programmata quelle di:

- pulizia e controllo delle condotte;
- pulizia delle caditoie;
- periodica revisione e controllo degli impianti di sollevamento compresa la sostituzione di parti di consumo o normalmente usurabili, di mantenimento conservativo delle infrastrutture edili connesse;
- controllo dello stato di conservazione delle caditoie, griglie e chiusini stradali, e relative attività manutentive svolte dal gestore, solo in abbinamento alle attività precedenti. Il Gestore si assumerà l'onere di ulteriori eventuali attività manutentive e/o danni a terzi solo nei casi in cui abbia ricevuto le relative segnalazioni da parte delle Amministrazioni comunali o dal Pronto Intervento;
- pulizia e controllo dei punti di scarico e organi accessori (es. clapet);
- controllo delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche di regolazione delle portate in uscita dalle vasche di laminazione.

5.3 Manutenzione non programmata

Con il termine **manutenzione non programmata** si intende l'insieme delle attività necessarie al ripristino dell'efficienza degli elementi costitutivi del servizio come sopra definiti; la manutenzione

non programmata riguarda quegli interventi che si effettuano in caso di malfunzionamenti o controlli di verifica fuori dal piano di manutenzione programmata.

5.4 Pronto intervento

Con il termine **pronto intervento** si intende l'insieme delle attività di manutenzione a seguito di malfunzionamenti o al verificarsi di situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza o di grave disagio per la collettività, svolte in condizioni di urgenza e indifferibilità ai fini della messa in sicurezza.

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

5.1 Attività di carattere generale

Tutte le operazioni devono essere effettuate in condizioni di massima sicurezza e con l'esposizione di idonea segnaletica stradale.

Il gestore dovrà mantenere aggiornata la cartografia della rete fognaria bianca, completando e integrando i dati eventualmente mancanti, anche con la collaborazione delle amministrazioni comunali.

La cartografia dovrà di norma riportare: le lunghezze dei tratti fognari, l'ubicazione dei pozzetti, delle caditoie e altri manufatti, i diametri, i materiali. Si procederà, tramite attività congiunta fra gestore ed amministrazioni comunali, al censimento delle infrastrutture afferenti al servizio in argomento; tale mappatura dovrà essere completata entro il 2018.

Saranno riconosciuti al Gestore tutti i costi relativi alle attività di aggiornamento cartografico, rilievo e mappatura.

Ai sensi della normativa regionale sono esclusi dagli interventi riconosciuti a tariffa il potenziamento, l'estensione e l'ampliamento delle infrastrutture.

Il gestore dovrà segnalare al Comune la presenza di allacciamenti impropri alla rete fognaria bianca rilevati nell'effettuazione del servizio al fine dell'emissione di idonei atti di regolarizzazione.

Nel caso in cui vi siano atti che definiscono la proprietà privata delle opere di collegamento alla rete fognaria bianca pubblica, a fronte di richieste di pronto intervento per situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza o di grave disagio per la collettività, il gestore garantirà la messa in sicurezza ed il ripristino anche della rete fognaria privata (allacciamento) insistente su area pubblica. Il gestore informerà il Comune dell'effettuazione dell'intervento atto a risolvere la criticità; il Comune informerà il proprietario dell'effettuazione dell'intervento. Gli oneri dell'intervento saranno a carico del proprietario.

Sono compresi negli oneri dell'esecuzione del servizio i costi per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione e pulizia delle reti e dei manufatti di rete.

Di seguito si descrive l'articolazione delle attività di manutenzione programmata e di pronto intervento che compongono il servizio di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento.

5.2 Manutenzione programmata delle reti bianche

Per manutenzione programmata delle reti si intendono gli interventi di pulizia, lavaggio, espurgo delle condotte della rete bianca, nonché gli interventi manutentivi sugli elementi costitutivi effettuati secondo una frequenza programmata, in base alla necessità specifica della rete nei suoi tratti.

La manutenzione programmata delle reti sarà di norma costituita dalle seguenti attività:

- a) espurgo e pulizia di condotte fognarie, da eseguirsi con apposito mezzo con successiva aspirazione, trasporto e smaltimento dei reflui risultanti presso recapiti autorizzati;
- b) interventi di piccola manutenzione sui pozzetti d'ispezione e di raccordo, chiusini, telai, ecc..

5.3 Manutenzione programmata manufatti di scarico

La manutenzione programmata dei manufatti di scarico sarà di norma composta dalle seguenti attività elementari:

- a) pulizia e piccola manutenzione (lavaggio, spurgo del pozzetto, riparazione chiusini, griglie o altri organi meccanici, sfalci e risagomature del fondo limitatamente al contorno del punto di scarico);
- b) aspirazione, trasporto e smaltimento dei reflui risultanti presso impianti o recapiti autorizzati.

5.4 Manutenzione programmata delle caditoie stradali e relativi pozzetti

Per manutenzione programmata delle caditoie si intendono:

- a) gli interventi di pulizia e/o lavaggio della parte interna delle caditoie stradali (comprese quelle a servizio dei sottopassi), della vaschetta di deposito dei sedimenti e del relativo pozzetto, con successiva aspirazione, trasporto e smaltimento dei reflui risultanti presso recapiti autorizzati. Numero e frequenza di detti interventi dovranno garantire l'efficiente drenaggio delle acque.
- b) gli interventi di piccola manutenzione su caditoie stradali e relativi pozzetti, quali ad esempio la riparazione/sostituzione di botole, chiusini, griglie, pozzetti e fognoli, intesa come interventi sui singoli elementi.

Nella fase di avvio il programma di pulizia suddiviso per territorio comunale, via e periodo di intervento, deve essere anticipatamente concordato con le amministrazioni comunali e successivamente inviato anche ad ATERSIR. Quando il Gestore avrà maturato l'esperienza necessaria

per definire in autonomia il programma di pulizia, dovrà preventivamente comunicarlo alle Amministrazioni comunali che potranno richiedere modifiche e/o integrazioni.

5.5 Manutenzione programmata degli impianti di sollevamento

La manutenzione programmata degli impianti di sollevamento (compresi quelli a servizio dei sottopassi stradali) consiste nelle operazioni di pulizia, controllo e mantenimento dell'efficiente funzionamento delle opere civili, edili e delle apparecchiature elettromeccaniche presenti nelle stazioni di sollevamento.

Gli impianti di sollevamento di acque bianche devono essere controllati visivamente secondo un piano programmato che tenga conto della stagionalità e delle specificità singole.

La manutenzione dovrà di norma prevedere tra l'altro le seguenti attività elementari:

- a) espurgo e pulizia delle vasche, da eseguirsi con apposito mezzo, con successiva aspirazione, trasporto e smaltimento dei reflui risultanti presso recapiti autorizzati;
- b) manutenzione conservativa delle opere civili ed edili;
- c) pulizia, sfalcio dei manti erbosi e potature.

Non ricadono tra le attività del Gestore quelle relative alla gestione della viabilità stradale. La competente amministrazione comunale si farà carico di garantire l'accesso in sicurezza agli impianti di sollevamento per l'esecuzione delle attività di manutenzione.

5.6 Manutenzione programmata delle vasche di prima pioggia e delle vasche di laminazione

La manutenzione programmata delle vasche di prima pioggia e di laminazione consiste negli interventi per la pulizia delle vasche, se non sono presenti sistemi di pulizia automatici (eiettori e simili) e di manutenzione dei relativi impianti di sollevamento, effettuati secondo una frequenza programmata.

La manutenzione programmata delle vasche di prima pioggia e di laminazione sarà di norma comprensiva delle seguenti attività elementari:

- a) espurgo e pulizia delle vasche e/o degli apparati di grigliatura, da eseguirsi con apposito mezzo, con successiva aspirazione, trasporto e smaltimento dei reflui/mondiglie risultanti presso recapiti autorizzati;
- b) manutenzione conservativa delle opere civili ed edili;
- c) sfalcio manti erbosi e potature.

5.7 Pronto intervento

Le tempistiche di pronto intervento dovranno rispettare i seguenti standard:

- in ogni caso in cui sia ipotizzabile il verificarsi di situazioni di pericolo sulla sede stradale è garantito un primo sopralluogo e l'eventuale messa in sicurezza **entro 2 ore dalla segnalazione**;

In casi eccezionali nei quali si verifichi una molteplicità di segnalazioni contemporanee di pericolo che rendono impossibile l'intervento operativo contemporaneo, il gestore fornirà le prime indicazioni comportamentali alle strutture preposte delle Amministrazioni comunali (Polizia Municipale, Servizio di Protezione Civile del Comune, tecnici comunali).

Nel caso di lavori di scavo che interessino le infrastrutture stradali, al termine dei lavori, viene garantito un primo ripristino che garantisca la fruibilità delle stesse; il ripristino definitivo avverrà di norma dopo i successivi 6 mesi. Il ripristino stradale è realizzato secondo gli standard qualitativi previsti dall'Ente proprietario della strada, fatte salve specifiche deroghe.

Nel caso di segnalazioni pervenute da parte dei Comuni o di società patrimoniali dei Comuni il Gestore renderà alle Amministrazioni che ne faranno richiesta almeno i seguenti dati:

- data e orario dell'intervento di messa in sicurezza;
- data di esecuzione dell'intervento definitivo

6. LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO GARANTITI

Il gestore deve garantire per le infrastrutture affidate in gestione almeno i seguenti livelli di servizio minimi compatibilmente con la disponibilità tariffaria annua:

- per le **caditoie** una frequenza determinata sulla base del programma di pulizia annuale garantendo una frequenza maggiore per le caditoie a più elevato rischio di intasamento, e comunque secondo il calendario definito con le singole Amministrazioni comunali;
- per gli **impianti di sollevamento** interventi di pulizia periodica almeno una volta all'anno e controllo delle opere elettromeccaniche almeno una volta al mese,
- per le **vasche di prima pioggia** interventi di pulizia periodica una volta all'anno,
- per le **vasche di laminazione** interventi di pulizia periodica una volta all'anno.

In assenza di specifici accordi con le amministrazioni comunali le frequenze medie saranno quelle stabilite per il subambito.

7. PARERI PER REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE

I progetti di interventi che prevedono la realizzazione di fognature bianche, delle relative vasche di prima pioggia e/o di laminazione a cura di soggetti terzi a seguito di opere di urbanizzazione o convenzioni con privati, e di eventuali impianti di sollevamento, sono sottoposti al parere preventivo del gestore che può emettere prescrizioni nell'interesse pubblico come previsto dai disciplinari tecnici esistenti su altri elementi del servizio idrico integrato.

Il gestore predispone un disciplinare tecnico contenente le specifiche di riferimento per il progettista.

In particolare gli impianti di sollevamento a servizio dei sottopassi stradali dovranno essere realizzati conformemente a quanto indicato nell'**allegato 1** – Linee Guida sottopassi.

Indicativamente le verifiche per le nuove progettazioni dovranno almeno prevedere che:

- la fognatura bianca sia collettata verso il reticolo idrografico superficiale; quindi il soggetto attuatore dovrà acquisire il nulla osta/autorizzazione allo scarico presso l'Ente competente, le concessioni idrauliche presso gli Enti Gestori dei recapiti terminali. Nel caso in cui la nuova fognatura bianca vada ad immettersi in un reticolo fognario misto esistente, il Gestore potrà prescrivere al lottizzante interventi di adeguamento sulla rete mista esistente o interventi di laminazione all'interno del lotto, in conformità al principio dell'invarianza idraulica;
- la fognatura bianca, qualora recapiti in fognatura mista, dovrà essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed aerati in modo da evitare emissioni di cattivi odori;
- il posizionamento della fognatura che diverrà pubblica sia tale da permettere, almeno, la raccolta di acque bianche sopra il piano stradale senza necessità di sollevamenti.

8. PIANO D'EMERGENZA

Per la sicurezza del servizio di raccolta acque meteoriche il Gestore deve adottare e tenere aggiornato un piano di emergenza in analogia a quello predisposto per la gestione delle reti fognarie miste o eventualmente integrando quest'ultimo.

I contenuti minimi che devono essere indicati nel piano sono relativi all'organizzazione del servizio di reperibilità e numeri telefonici di emergenza.

9. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI COSTI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI FOGNATURA DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO

9.1 Rendicontazione annuale delle attività

La rendicontazione delle attività previste nel presente Disciplinare sarà effettuata dal Gestore con le medesime tempistiche e modalità già previste per il Servizio Idrico Integrato.

La tabella in allegato 2 dovrà essere prodotta per i primi tre anni per ogni subambito quale elemento necessario all'Agenzia per le valutazioni preventive (per periodo di regolazione) e per le consuntivazioni delle attività svolte.

La revisione dei costi preventivi è fatta annualmente e terrà conto, tra l'altro, dell'aggiornamento della consistenza degli elementi di cui all'allegato 2. I costi potranno essere conguagliati con le regole e modalità previste dal metodo tariffario previste per gli altri elementi del servizio idrico integrato.

9.2 Rilevazione annuale delle criticità

Il Gestore dovrà presentare al Comune, all'inizio di ogni anno, l'aggiornamento delle zone in cui sono presenti criticità del sistema di allontanamento delle acque meteoriche per le quali ritenga necessari investimenti strutturali che non rientrano nella gestione del servizio.

Il Gestore, suggerirà le soluzioni tecniche più idonee per risolvere le problematiche evidenziate.

10. MODALITÀ DI PRESA IN CARICO DELLE INFRASTRUTTURE

Al fine di attuare in modo ordinato e condiviso la gestione del servizio delle reti fognarie bianche, le Amministrazioni comunali ed il gestore del servizio idrico integrato, ove necessario, concorderanno mediante specifici incontri le reti e gli impianti per i quali verranno garantite le attività del servizio.

Le Amministrazioni comunali metteranno a disposizione del gestore tutte le informazioni e i documenti in proprio possesso riferiti alle opere affidate in gestione.

Nel corso dei succitati incontri verrà compilata in contraddittorio tra gestore ed Amministrazione comunale una check-list della documentazione disponibile in merito agli impianti e alle reti relative alle acque meteoriche (vedi **allegato 3** al presente documento). Nella check-list sono definiti requisiti obbligatori e non obbligatori.

La formalizzazione della presa in carico avverrà mediante specifici verbali di consegna sottoscritti dal Comune e dal gestore.

In occasione della rendicontazione annuale, i gestori dovranno aggiornare ATERSIR dell'avanzamento delle prese in carico fino al loro completamento. L'aggiornamento dovrà evidenziare, per ogni territorio, eventuali criticità per la presa in carico degli impianti; in relazione a tali criticità il gestore proporrà un piano di adeguamento con relativa stima dei costi.

In merito agli **impianti** e alle **reti**, con riferimento agli obblighi previsti dalla normativa alla data di affidamento del servizio, si evidenziano i seguenti casi:

- 1) nel caso in cui la compilazione della check-list, effettuata a valle di sopralluoghi congiunti, soddisfi tutti i requisiti definiti "obbligatori" e "non obbligatori" nella check-list, l'acquisizione operativa dell'infrastruttura da parte del gestore avverrà contestualmente alla firma del verbale di consegna e senza alcuna riserva;
- 2) nel caso in cui la compilazione della check-list evidenzii carenze in relazione ai requisiti definiti "obbligatori" l'acquisizione operativa sarà possibile solo ad avvenuto adeguamento a carico delle Amministrazioni comunali interessate, previa verifica concordata tra le parti;
- 3) nel caso in cui la compilazione della check-list, effettuata a valle di sopralluoghi congiunti, soddisfi tutti i requisiti definiti "obbligatori", ma non quelli "non obbligatori", l'acquisizione operativa dell'infrastruttura da parte del gestore avverrà contestualmente alla firma del verbale di consegna nel quale verranno specificati tempi di fornitura e contenuti di quanto mancante a carico dell'Amministrazione che cede la gestione delle infrastrutture.

Per gli impianti e le reti di nuova realizzazione, i requisiti "non obbligatori" devono intendersi obbligatori.

In deroga a tale principio generale, nel solo caso delle **reti** si evidenziano i seguenti casi:

1. nel caso in cui le reti meteoriche siano già state autorizzate dalla Provincia e siano stati effettuati gli eventuali interventi di adeguamento prescritti, potrà essere effettuata fin da subito la voltura in capo al gestore, che ne sarà gestore e titolare, nello stato in cui si trovano;
2. nel caso in cui le reti siano già “amministrativamente note” alla Provincia ma siano necessari interventi di adeguamento, verrà concordato con gli Enti competenti un percorso di adeguamento, al termine del quale verranno rilasciate le autorizzazioni allo scarico, successivamente poste in carico al gestore;
3. nel caso di reti non “amministrativamente note” alla Provincia, dovrà essere avviata da parte delle Amministrazioni comunali la richiesta di autorizzazione nonché l'eventuale richiesta di parere idraulico all'Ente Gestore del corpo recettore di conferimento; entrambe le autorizzazioni verranno successivamente volturate al gestore.
4. nel caso di reti oggetto di intervento di risanamento (ad es. trasformazione di una rete fognaria mista in rete fognaria bianca mediante scollegamento di allacciamenti di acque reflue domestiche e/o industriali), anche qualora fossero dotate di autorizzazione allo scarico, il Gestore le prenderà in carico solo al completamento di tali attività. In particolare dovrà essere verificata l'assenza di portata allo scarico in tempo secco.

Nei casi 2) e 3) il Gestore fornirà il necessario supporto alle amministrazioni comunali nella predisposizione delle richieste di autorizzazione.

Gli impianti di sollevamento esistenti a servizio dei sottopassi, già in gestione o da acquisire, al fine di garantire una maggior tutela dell'incolumità pubblica, dovranno essere adeguati, compatibilmente alla fattibilità tecnico economica, ai contenuti dell'all. 1 con particolare riferimento al paragrafo 9. Verrà concordato quindi entro 18 mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare un Piano Interventi tra il Gestore, Enti competenti e ATERSIR.

ALLEGATO 1

Linee guida per il calcolo e dimensionamento degli impianti di sollevamento fognario a servizio dei sottopassi

Rev.17122015

Indice

1. Obiettivo	2
2. Dimensionamento Tubazioni Da Posizionare Lungo Le Rampe	2
3. Tipologia Caditoie E Griglie	2
4. Caratteristiche E Dimensionamento Vasca Di Accumulo E Sollevamento	2
4.1 Vasca Accumulo E Sollevamento	3
4.2 Vasca Sollevamento - Pianta	3
4.3 Vasca Sollevamento - Altezza	5
5. Equipaggiamento Idraulico Meccanico	6
5.1 Caratteristiche Costruttive Delle Tubazioni	6
5.2 Lunghezza Dei Tronchetti	6
5.3 Pompe	6
5.4 Tubo/Tubi Guida, Catena Di Sollevamento	7
5.5 Staffe Per Galleggianti, Sensori E Tubo Di Calma	7
6. Allestimento Elettrico	7
7. Gruppo Elettrogeno (Consigliato)	7
8. Immissione In Acque Superficiali	8
9. Limiti Competenze	8
10. Pratiche Autorizzative/Documentazioni da fornire per la presa in carico del sollevamento	8

1. OBIETTIVO

Il presente documento ha lo scopo di dare indicazioni sulle caratteristiche e le dimensioni minime di tubazioni, sollevamenti, vasche di accumulo da prevedere in corrispondenza degli impianti di sollevamento a servizio dei sottopassi.

I calcoli ed i disegni di dettaglio dovranno essere predisposti e firmati da professionista iscritto agli albi professionali come evidenziato nel dettaglio nel paragrafo 10.

2. DIMENSIONAMENTO TUBAZIONI DA POSIZIONARE LUNGO LE RAMPE

Si prevedono due tubazioni in PVC SN8 per ogni rampa con pendenza pari a quella della rampa stessa e profondità (riferita alla parte alta della rete fognaria) pari almeno ad 1 metro.

Le tubazioni devono essere in grado di convogliare le portate di picco indicate nel punto precedente con un grado di riempimento pari al 70%.

In corrispondenza delle confluenze si prevedono pozzetti di ispezione delle dimensioni interne 70x70. Nel caso di vasca di accumulo posizionata al di sotto della sede stradale, il tubo di collegamento con la vasca di sollevamento dovrà essere dimensionato in base alla somma delle portate provenienti dalle rampe con una maggiorazione del 30% per evitare eventuali intasamenti da sabbie od altro. Sarà inoltre installata una paratoia di sezionamento all'ingresso vasca pompe e predisposto un idoneo accesso per gli operatori.

3. TIPOLOGIA CADITOIE E GRIGLIE

Si prevedono caditoie in ghisa delle dimensioni 50x50 lungo i lati della rampa ad interasse di 15 metri l'una dall'altra complete di pozzetti di decantazione delle dimensioni 50 x 50.

E' possibile prevedere il posizionamento di bocche di lupo o di griglie con bocca di lupo in quelle situazioni in cui la presenza di alberi e la caduta di foglie può provocare l'intasamento delle griglie.

Non sono ammesse caditoie sifonate.

6 CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO VASCA DI ACCUMULO E SOLLEVAMENTO

La vasca di accumulo dovrà essere preferibilmente esterna al tracciato stradale; in nessun caso è ammissibile l'accesso alla vasca dall'area di scorrimento veicoli.

Qualora l'accumulo si trovi sotto la sede stradale, il sollevamento avrà una vasca a sé stante ubicata in posizione svincolata dal sottopasso; nel caso l'accumulo sia esterno alla viabilità, il gruppo pompe potrà essere posizionato direttamente al suo interno.

Al fine di trattenere eventuali sabbie o ghiaia è opportuno predisporre un gradino di almeno 20 cm dal fondo presso il lato vasca ove sono presenti le pompe o verso l'uscita nel caso di vasca pompe esterna.

Lo schema idraulico funzionale deve prevedere tubazioni prementi per ogni macchina.

I quadri elettrici (QE), più impianto Enel, le aperture di estrazione pompe e accesso uomo, dovranno essere poste ad una quota tale da non avere mai il problema dell'allagamento, anche a fronte di un grave evento imprevisto che provochi il blocco totale delle macchine.

I QE dovranno essere allocati all'interno di un manufatto o comunque ben riparati al fine di garantire durante gli eventi piovosi qualsiasi intervento in sicurezza. Nel rispetto di quanto espresso dalla Regione Emilia Romagna con lettera del 14/06/2011 PC.2011.0005202, di raccomandazioni per la mitigazione del rischio da allagamento dei sottopassi stradali, i sollevamenti devono essere previsti di telecontrollo.

Complessivamente, l'area dedicata al lavoro gestionale dovrà avere uno spazio di sosta/manovra sufficiente per gli automezzi pesanti tale da non provocare interferenze con la viabilità e con accesso da strada diversa rispetto a quella interessata dal sottopasso. Inoltre tale area dovrà essere recintata o comunque delimitata.

Per le vasche di grandi dimensioni vanno previsti due accessi alle opposte estremità di cui uno per gli operatori ed uno con dimensioni idonee a posare all'interno un veicolo per le pulizie tipo "bob cat".

4.1 VASCA ACCUMULO E SOLLEVAMENTO

Le portate in arrivo (soprattutto per rampe di piccole dimensioni e forti pendenze) sono elevate nei primi minuti dell'evento piovoso, la vasca di sollevamento deve quindi avere un comparto di accumulo e laminazione per consentire una riduzione delle portate di punta da sollevare con le pompe (ove necessario il comparto di accumulo e di sollevamento potranno essere costituiti da due vasche separate).

Le vasche di accumulo devono avere una dimensione minima pari a 50 mc.

Come evidenziato con maggior dettaglio nel paragrafo 10, il progettista del sottopasso dovrà elaborare una relazione specifica con calcoli e dimensionamento di:

- vasca di accumulo;
- vasca sollevamento
- pompe sommergibili e tubazioni di collegamento

Dovrà poi essere predisposto un disegno esplicativo con la localizzazione della vasca di accumulo/sovrappasso rispetto al sottopasso completo di piante e sezioni della stessa, ecc..

Le vasche devono avere un'altezza minima di 2.00 m con estradosso posizionato ad una profondità minima di 1.00 m rispetto al piano stradale.

Va previsto almeno un pozzetto per l'accesso uomo alla vasca con dimensioni non inferiori a 80x80 cm.

4.2 VASCA SOLLEVAMENTO - PIANTA

Dopo avere individuato le elettropompe ottimali per il sollevamento di progetto, e quindi il loro ingombro, va prevista la distanza fra le macchine e le stesse dalle pareti laterali, nonché la distanza dalla parete frontale.

Per la distanza dalla parete frontale, ovvero quella dove viene installata la singola tubazione di mandata, vanno sommati gli ingombri delle curve ed un tratto rettilineo orizzontale sporgente dalla parete non inferiore a 15 cm.


La distanza tra le pompe stesse e dalle pompe alla parete dovrà avere come valore minimo quanto indicato nella figura di seguito riportata, tratta dal manuale "Pompe e impianti di sollevamento" di Bianchi e Sanfilippo.

Nella figura, la retta "B" corrisponde alle distanze minime fra l'asse delle macchine, mentre la retta "C" indica la distanza minima fra l'asse della pompa e la parete laterale.

Oltre a queste distanze va previsto uno spazio libero per l'accesso dell'operatore nella vasca, non inferiore a 80x80 cm; tale spazio normalmente va individuato nella parete alle spalle delle pompe.

Con la sommatoria delle dimensioni ricavate si ottiene l'area minima da cui strutturare la vasca.

(Nota: nella disposizione degli elementi, l'ingresso del liquido in vasca non dovrà mai essere diretto sulle macchine)



4.3 VASCA SOLLEVAMENTO - ALTEZZA

Per una corretta gestione degli avvii ed arresti macchine, occorre una altezza minima di 2.5 metri dalla quota dello scorrimento del fluido in ingresso ed il fondo vasca.

La vasca di sollevamento avrà un altezza complessiva legata ai seguenti 3 fattori:

- altezza minima per consentire il corretto funzionamento delle pompe
- altezza legata al comparto di accumulo (l'altezza corrispondente a questo comparto potrà essere definito in fase progettuale fermo restando il volume complessivo indicato al paragrafo 4.1 ed il dislivello minimo di 2,5 metri tra quota dello scorrimento del fluido in ingresso ed il fondo vasca)
- altezza legata al dislivello tra il livello massimo delle acque nella vasca e la quota stradale (minimo 1.00 m).

Fermi restando i parametri precedenti, va sempre verificato che il volume utile permetta un numero inferiore di avviamenti/ora della singola pompa rispetto al limite indicato dal costruttore.

Come orientamento generale si tenga presente che, con l'aumentare dei kW di potenza motore, diminuisce il numero di avviamenti/ora tollerati, e che in assenza di dati si può tenere un valore variabile in proporzione di 2 ÷ 12 avviamenti/ora.

7 EQUIPAGGIAMENTO IDRAULICO MECCANICO

Le parti meccaniche-idrauliche più strettamente connesse al sollevamento consistono nella fornitura e posa in opera delle pompe, dei piedi di accoppiamento, delle aste di guida, delle tubazioni di mandata complete di valvole di ritegno a palla, saracinesca e quant'altro necessario.

In particolare vale quanto di seguito riportato.

7.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE TUBAZIONI

Tutte le tubazioni di mandata fino alla flangia di accoppiamento, da cui inizia la condotta di mandata, sono realizzate con tubi e curve in acciaio inox Aisi 304 certificato, spessore minimo 3 mm, comprese le flange. La bulloneria di raccordo delle flange sarà in acciaio inox Aisi 304. Il diametro del collettore di mandata sarà superiore al diametro di uscita della pompa.

7.2 LUNGHEZZA DEI TRONCHETTI

E' opportuno che le distanze delle flange dalle pareti (lunghezza dei tronchetti) siano non inferiori a 300 mm.

7.3 POMPE

La stazione di sollevamento sarà dotata di almeno due pompe di cui una con funzione di riserva attiva.

Le caratteristiche fondamentali di una pompa, come già menzionato, sono la prevalenza e la portata. Il fissaggio dei piedi di accoppiamento può essere eseguito in due modi.

- 1) Il piede di accoppiamento sarà fissato mediante perni, prigionieri o tasselli in acciaio inox Aisi 304; la bulloneria, come indicato al capitolo relativo alle tubazioni, sarà in acciaio inox Aisi 304.
- 2) I piedi di accoppiamento vengono fissati al fondo della vasca su due piastre di acciaio inox AISI 304 con spessore di almeno 20 mm, solidamente ancorate al getto; ciascuna con almeno 8 tirafondi Ø 16x250. A tale piastra sono accuratamente saldati quattro prigionieri in acciaio inox Aisi 304 di idoneo spessore, filettati. Il fissaggio dei piedi di accoppiamento avviene con dado e controdado alti in acciaio inox Aisi 304.

Le pompe da installare dovranno essere con girante aperta antintasamento: saranno escluse sempre quelle con girante monocanale chiusa.

Per pompe con potenza superiore a 7.5 kW dovrà essere presente il segnale di presenza acqua/olio nel motore.

Nella scelta della pompa andrà privilegiata quella con il rendimento migliore.

7.4 TUBO/TUBI GUIDA, CATENA DI SOLLEVAMENTO

Le aste guida per il calo e l'estrazione delle pompe saranno realizzate con tubi in acciaio inox Aisi 304. La catena di sollevamento dovrà essere in acciaio AISI 316L, certificata con anelli di ripresa distanziati 1 m l'uno dall'altro.

7.5 STAFFE PER GALLEGGIANTI, SENSORI E TUBO DI CALMA

L'allestimento della vasca pompe deve essere completato con la posa dei seguenti accessori:

- staffa per galleggianti ad assetto variabile
- staffa di supporto per cavo del sensore piezoresistivo / piezoelettrico
- staffe in verticale per tubo di calma, (1 staffa ogni metro, numero minimo staffe 3). Il tubo di calma, in PVC, avrà buchi ogni 50 cm; in ogni caso attenersi ad eventuali istruzioni di montaggio del sensore piezoelettrico.
- Staffa per l'aggancio delle catene di sollevamento

I galleggianti ed il sensore dovranno essere posizionati sul lato opposto all'arrivo della fognatura a gravità, in corrispondenza del primo spicchio del chiusino.

8 ALLESTIMENTO ELETTRICO

Per gli allestimenti delle apparecchiature elettriche e strumentali il progettista si dovrà attenere a quanto riportato negli elaborati elettrici forniti dal gestore del servizio idrico integrato

9 GRUPPO ELETTROGENO (CONSIGLIATO)

Per ovviare ad eventuali black-out elettrici, l'Ente realizzatore del sottopasso prevedrà la necessità di norma l'installazione di un gruppo elettrogeno che andrà posizionato all'interno dell'area delimitata e dentro un locale dedicato.

10 IMMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI


L'immissione delle acque sollevate in recettori superficiali e/o rete fognaria è subordinata alle autorizzazioni/prescrizioni dai vari Consorzi, Servizi tecnici, ecc.

11 LIMITI COMPETENZE

Nello schema allegato sono indicati limiti e competenze tra Gestore del servizio idrico integrato e Gestore strada con riferimento ai sottopassi.

LIMITI COMPETENZE

Il confine di competenza tra Gestore del sollevamento e Gestore della strada è indicato nello schema seguente



12. PRATICHE AUTORIZZATIVE/DOCUMENTAZIONI DA FORNIRE PER LA PRESA IN CARICO DEL SOLLEVAMENTO

L'istruzione e l'ottenimento di tutte le pratiche autorizzative sarà a cura dell'Ente realizzatore del sottopasso prima della consegna dell'impianto di sollevamento al Gestore del SII.

A titolo indicativo e non esaustivo:

AUTORIZZAZIONI

- pratica sismica
- autorizzazione della Provincia allo scarico delle acque bianche in corpo idrico superficiale
- concessione ai fini idraulici dell'ente di Bonifica o del proprietario del fosso o fogna ricevente

- Pratica VVF secondo quanto previsto dal DPR 151/2011
- autorizzazione enti pubblici per attraversamenti o parallelismi
- accordi con i privati e costituzione servitù

DOCUMENTAZIONI

- Progetto relativo agli impianti idraulici ed alle strutture redatto:
 - Da un professionista iscritto agli albi professionali Il suddetto progetto deve contenere:
 - lo schema dell'impianto da realizzare
 - i disegni planimetrici completi di piante e sezioni dei manufatti da realizzare
 - i profili di rete in ingresso e uscita fino al recettore superficiale e/o rete fognaria
 - una relazione idraulica inerente il dimensionamento dell'impianto di sollevamento, della vasca di accumulo e delle tubazioni di collegamento con indicazione delle pompe previste
- Progetto relativo agli impianti elettrici eseguito e redatto:
 - Da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche sopra i limiti dimensionali di cui all'art. 5 del DM 37/08
 - Da un professionista iscritto agli albi professionali o dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice sotto i limiti dimensionali di cui all'art. 5 del DM 37/08
 - Il suddetto progetto deve contenere:
 - lo schema dell'impianto da realizzare (es. schema elettrico unifilare, schema funzionale, ecc...)
 - i disegni planimetrici (es. disposizione planimetrica apparecchiature, quadri, cavidotti, dispersori, punto fornitura energia elettrica, ecc...) con indicazioni rispetto a punti di riferimento certi (al fine di individuare con certezza la posizione degli impianti interrati
 - una relazione tecnica inerente la consistenza e tipologia dei materiali e componenti da utilizzare, le misure di prevenzione e sicurezza da adottare
 - dichiarazione di conformità
 - verifiche e misure della resistenza di terra
 - caratteristiche gruppo elettrogeno
 - eventuali aggiornamenti dei disegni legati a modifiche in fase esecutiva
 - certificazione catene
 - certificato di origine del tubo da cui risulti il fabbricante e la normativa di riferimento utilizzata per la fabbricazione del tubo
 - documentazioni pompe (libretti istruzioni, targhette, ecc.)

oltre a quanto sopra elencato, occorre allegare:

- Una copia della bolletta elettrica necessaria per effettuare la volturazione dell'intestatario del contatore (al gestore del s.i.i.).
- Una copia della omologazione dell'impianto di terra inoltrata agli organi competenti secondo il DPR 462/2001.

Allegato 2: preventivo/consuntivo

Gestore Subambito.....

Costi suddivisi per elementi del servizio:

Impianti	Quantità	Rif. disciplinare	Numero interventi	Costo x intervento	Importo annuo
Condotte reti bianche		5.2.a			
		5.2.b			
Manufatti di scarico		5.3.a			
		5.3.b			
Caditoie stradali		5.4.a			
		5.4.b			
Impianti sollevamento		5.5.a			
		5.5.b			
		5.5.c			
Vasche di prima pioggia		5.6.a			
		5.6.b			
		5.6.c			
Vasche laminazione		5.6.a			
		5.6.b			
		5.6.c			
Pronto intervento reti		5.7			
Pronto intervento impianti		5.7			

Costi suddivisi per tipologia:

	2016	2017	2018	2019
Costi operativi (man. Ordinaria)				
Costi capitale (man.straordinaria)				
TOTALE				

ALLEGATO 3

Check-list documentazione per acquisizione operativa di infrastrutture afferenti al s.i.i.

(Rev.21/08/2015)

IMPIANTI

	Obbligatorio	NON obbligatori	NOTE
Documentazione completa di progetto (con eventuale aggiornamento “as built” nel caso siano state apportate modifiche in corso d’opera), che dovrà includere:			
1-Elaborati e tavole civili (relazioni di calcolo, relazione geologica/geotecnica, corografia, planimetria catastale, piante e sezioni esecutive, particolari costruttivi, ecc...);		X	
2-Elaborati e tavole processo (relazione di funzionamento e di calcolo idraulico, P&I, planimetria dei flussi, profile idraulico, piante e sezioni, particolari di dettaglio dei punti caratteristici, specifiche tecniche opere elettromeccaniche, ecc...);	X		
3-Elaborati e tavole elettriche e di automazione/controllo (relazione, schemi elettrici, ecc...);	X		
Documentazione componenti elettrici/elettronici (schede tecniche apparecchiature, certificati di calibrazione, ecc...);		X	
Documentazione componenti idraulici (schede tecniche apparecchiature, certificati di calibrazione, ecc...);		X	
Documentazione software di automazione e controllo (schede tecniche apparecchiature, certificati di calibrazione, ecc...);		X	
Manuali operativi macchine e strumenti;		X	
Atto di cessione al comune delle opere (copia o codice di riferimento del documento Comunale) o dichiarazione del Comune di presa in carico	X*		
Attestazione delle servitù di passaggio e/o della titolarità dei terreni interessati;	X*		
Autorizzazioni allo scarico in acque superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa documentazione allegata;	X		
Parere idraulico o concessione del Consorzio di Bonifica competente nel caso di scarico diretto in canale di bonifica – Parere idraulico del Servizio Tecnico di Bacino competente della Regione Emilia Romagna nel caso di immissione diretta in corpo idrico del reticolo idrografico superficiale – Nulla osta o permesso del relativo Ente Gestore della Viabilità (strade statali – ANAS, strade provinciali – Viabilità Provincia, strade comunali – Comune) nel caso di fossi di pertinenza di strade pubbliche – Nulla osta della proprietà – Attestazione dell’effettuazione degli eventuali pagamenti dei canoni annui;	X		
Eventuale altra documentazione tecnica/autorizzativa particolare in relazione alle specificità dell’impianto con eventuali prescrizioni di esercizio;	X		

Certificato di collaudo tecnico/funzionale (strutture, apparecchiature, impianti, software, sistemi di trasmissione, allarmi, ecc...);	X		
Certificazioni di qualità;		X	
Certificazioni CE dei componenti d'impianto;	X*		
Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, ai sensi del DM n. 37/2008 e s.m.i., con relativi documenti allegati obbligatori (progetto, relazione con tipologie di materiali utilizzati, schema impianto utilizzato, riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti, copia del certificato di riconoscimento requisiti tecnico-professionali);	X		
Trasmissione della Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a INAIL e AUSL ai fini della denuncia della rete di terra, ai sensi del DPR 462/2001 e s.m.i., e attestazione della avvenuta effettuazione delle verifiche periodiche;	X		
Certificato di Prevenzione Incendi	X		
Denuncia di prima installazione a INAIL, corredata dei relativi documenti ai sensi del DM 12/09/59 e s.m.i. (qualora vi sia presenza di apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg) e attestazione della avvenuta effettuazione delle verifiche periodiche;	X		
Denuncia di prima installazione a INAIL, corredata dei relativi documenti ai sensi del DM 21/05/74 n. 824 e s.m.i. (qualora vi sia presenza di casse d'aria o altri recipienti in pressione) e attestazione della avvenuta effettuazione delle verifiche periodiche.	X		
RETI eventuali altre utenze) intestato al Comune per la successiva voltura in capo a al Gestore (copia).			

	Obbligatorio	NON obbligatori	NOTE
Documentazione completa di progetto (con eventuale aggiornamento "as built" nel caso siano state apportate modifiche in corso d'opera), che dovrà di norma includere:			
1-Elaborati e tavole processo (relazione di calcolo idraulico, profilo idraulico, piante e sezioni, particolari di dettaglio dei punti caratteristici, ecc...);		X	
2-Eventuali elaborati e tavole civili (relazione di calcolo, relazione geologica/geotecnica, corografia, planimetria catastale, piante e sezioni esecutive, particolari costruttivi, ecc...);		X	
Documentazione componenti idraulici (schede tecniche apparecchiature, certificati di calibrazione, ecc...);		X	
Manuali operativi macchine e strumenti;		X	
Convenzione urbanistica stipulata tra il Comune e il privato cedente (copia o codice di riferimento del document Co-	X*		

munale).			
Atto di cessione al comune delle opere (copia o codice di riferimento del documento Comunale) o dichiarazione del Comune di presa in carico	X*		
Attestazione delle servitù di passaggio e/o della titolarità dei terreni interessati;	X		
Autorizzazioni allo scarico in acque superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa documentazione allegata;	X		
Parere idraulico o concessione del Consorzio di Bonifica competente nel caso di scarico diretto in canale di bonifica – Parere idraulico del Servizio Tecnico di Bacino competente della Regione Emilia Romagna nel caso di immissione diretta in corpo idrico del reticolo idrografico superficiale – Nulla osta o permesso del relativo Ente Gestore della Viabilità (strade statali - ANAS, strade provinciali – Viabilità Provincia, strade comunali – Comune) nel caso di fossi di pertinenza di strade pubbliche – Nulla osta della proprietà – Attestazione dell'effettuazione degli eventuali pagamenti dei canoni annui;	X		
Eventuale altra documentazione tecnica/autorizzativa particolare in relazione alle specificità delle reti con eventuali prescrizioni di esercizio;	X		
Certificato di collaudo tecnico/funzionale (singoli tronchi di rete, strutture, apparecchiature, ecc...);	X		
Certificazioni di qualità;		X	
Certificazioni CE dei componenti d'impianto.		X	

**nei casi in cui sia richiesto*

In assenza di documentazione per i soli casi consentiti dalla norma sono accettate le DIRI (dichiarazioni di rispondenza) prodotte dalle amministrazioni comunali





**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 2

Sistema Informativo territoriale (SIT)

Sistema di riferimento cartografico:
ETRS89 – UTM 32N (codice EPSG 25832)
[aggiornato al 31/08/2023]

Pervenuto con la nota prot. RT012924-2023-P del 29/09/2023
conservato al prot. PG.AT/2023/0009597 del 02/10/2023



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 3

***Articolazione tariffaria vigente
(annualità 2022-2023)***

Delibera ARERA 546/2022/R/ldr del 2 novembre 2022

1,061

1,046

teta 2022 = 1,061

teta 2023 = 1,046

GESTIONE IREN S.p.A. - SUBAMBITO REGGIO-EMILIA			
QUOTE VARIABILI			
SERVIZIO ACQUEDOTTO			
USO DOMESTICO RESIDENTE (procapite standard con fasce per tre componenti)	FASCE DI CONSUMO (m ³ /anno)		UNITA' DI MISURA
	da mc/anno	a mc/anno	
Tariffa Agevolata	0	84	€/m ³
Tariffa Base	84	132	€/m ³
Tariffa 1° eccedenza	132	180	€/m ³
Tariffa 2° eccedenza	180	inf	€/m ³
USO DOMESTICO NON RESIDENTE	FASCE DI CONSUMO (m ³ /anno)		UNITA' DI MISURA
	da mc/anno	a mc/anno	
Tariffa Base	0	132	€/m ³
Tariffa 1° eccedenza	132	180	€/m ³
Tariffa 2° eccedenza	180	inf	€/m ³
USO NON DOMESTICO INDUSTRIALE	FASCE DI CONSUMO (m ³ /anno)		UNITA' DI MISURA
	da mc/anno	a mc/anno	
Tariffa Base	0	250	€/m ³
Tariffa 1° eccedenza	250	senza limiti	€/m ³
Sottotipologia idroesigenti	0	senza limiti	€/m ³
USO NON DOMESTICO COMMERCIALE E ARTIGIANALE	FASCE DI CONSUMO (m ³ /anno)		UNITA' DI MISURA
	da mc/anno	a mc/anno	
Tariffa Base	0	250	€/m ³
Tariffa 1° eccedenza	250	senza limiti	€/m ³
Sottotipologia idroesigenti	0	senza limiti	€/m ³
USO NON DOMESTICO USI PUBBLICI (DISALIMETABILI E NON DISALIMENTABILI)	FASCE DI CONSUMO (m ³ /anno)		UNITA' DI MISURA
	da mc/anno	a mc/anno	
Tariffa uso pubblico	tutto il consumo		€/m ³
Sottotipologia antincendio (per consumi idranti con contatore)	tutto il consumo		€/m ³
USO NON DOMESTICO AGRICOLO E ZOOTECNICO	FASCE DI CONSUMO (m ³ /anno)		UNITA' DI MISURA
	da mc/anno	a mc/anno	
Tariffa uso agricolo/zootecnico	0	84	€/m ³
	84	132	€/m ³
	132	180	€/m ³
Consumi aziende agricole - senza allevamento	180	senza limiti	€/m ³
Consumi aziende agricole - con allevamento	180	senza limiti	€/m ³
Sottotipologia zootecnico (L. 144/1989, art. 9.3)	tutto il consumo		€/m ³
ALTRI USI	FASCE DI CONSUMO (m ³ /anno)		UNITA' DI MISURA
	da mc/anno	a mc/anno	
Tariffa	tutto il consumo		€/m ³
Sottotipologia "usi parziali"	tutto il consumo		€/m ³
SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE			
TUTTI GLI USI	FASCE DI CONSUMO (m ³ /anno)	UNITA' DI MISURA	
Tariffa fognatura domestici e assimilati	tutto il consumo	€/m ³	
Tariffa depurazione domestici e assimilati	tutto il consumo	€/m ³	

TARIFFE 2022 POST TICS		TARIFFE 2023 POST TICS	
QUOTE VARIABILI		QUOTE VARIABILI	
ACQUEDOTTO		ACQUEDOTTO	
Tariffe applicate nell'intero bacino		Tariffe applicate nell'intero bacino	
0,887904	0,875351	0,887904	0,875351
1,214637	1,197465	1,214637	1,197465
1,878139	1,851586	1,878139	1,851586
2,300058	2,267541	2,300058	2,267541
Tariffe applicate nell'intero bacino		Tariffe applicate nell'intero bacino	
1,214637	1,197465	1,214637	1,197465
1,878139	1,851586	1,878139	1,851586
2,300058	2,267541	2,300058	2,267541
Tariffe applicate nell'intero bacino		Tariffe applicate nell'intero bacino	
1,214637	1,197465	1,214637	1,197465
2,300058	2,267541	2,300058	2,267541
1,214637	1,197465	1,214637	1,197465
Tariffe applicate nell'intero bacino		Tariffe applicate nell'intero bacino	
1,214637	1,197465	1,214637	1,197465
2,300058	2,267541	2,300058	2,267541
1,214637	1,197465	1,214637	1,197465
Tariffe applicate nell'intero bacino		Tariffe applicate nell'intero bacino	
1,214637	1,197465	1,214637	1,197465
2,300058	2,267541	2,300058	2,267541
0,887904	0,875351	0,887904	0,875351
1,214637	1,197465	1,214637	1,197465
1,878139	1,851586	1,878139	1,851586
2,300058	2,267541	2,300058	2,267541
0,607319	0,598732	0,607319	0,598732
0,607319	0,598732	0,607319	0,598732
Tariffe applicate nell'intero bacino		Tariffe applicate nell'intero bacino	
2,300058	2,267541	2,300058	2,267541
0,485855	0,478986	0,485855	0,478986
FOGNA/DEPU		FOGNA/DEPU	
Tariffe applicate nell'intero bacino		Tariffe applicate nell'intero bacino	
0,247304	0,243808	0,247304	0,243808
0,703574	0,693627	0,703574	0,693627

GESTIONE IREN S.p.A. - SUBAMBITO REGGIO-EMILIA		
QUOTE FISSE		
QUOTE FISSE (€/anno/unità servita)		UNITA' DI MISURA
Quota fissa acquedotto uso domestico residente		€/anno
Quota fissa fognatura uso domestico residente		€/anno
Quota fissa depurazione uso domestico residente		€/anno
Quota fissa acquedotto uso domestico non residente		€/anno
Quota fissa fognatura uso domestico non residente		€/anno
Quota fissa depurazione uso domestico non residente		€/anno
Quota fissa acquedotto uso non domestico industriale e commerciale artigianale		€/anno
Quota fissa fognatura uso non domestico industriale e commerciale artigianale		€/anno
Quota fissa depurazione uso non domestico industriale e commerciale artigianale		€/anno
Quota fissa acquedotto uso non domestico idroesigente		€/anno
Quota fissa fognatura uso non domestico idroesigente		€/anno
Quota fissa depurazione uso non domestico idroesigente		€/anno
Quota fissa acquedotto uso non domestico agricolo		€/anno
Quota fissa fognatura uso non domestico agricolo		€/anno
Quota fissa depurazione uso non domestico agricolo		€/anno
Quota fissa acquedotto uso non domestico zootecnico		€/anno
Quota fissa fognatura uso non domestico zootecnico		€/anno
Quota fissa depurazione uso non domestico zootecnico		€/anno
Quota fissa acquedotto uso non domestico pubblico		€/anno
Quota fissa fognatura uso non domestico pubblico		€/anno
Quota fissa depurazione uso non domestico pubblico		€/anno
QUOTA FISSA ANTINCENDIO	Dimensioni nominali contatore (mm)	UNITA' DI MISURA
Quota fissa annua per ogni contatore se presente	15	€/anno
	20	€/anno
	25	€/anno
	30	€/anno
	40	€/anno
	50	€/anno
	65	€/anno
	80	€/anno
	100	€/anno
	125	€/anno
	150	€/anno
	200	€/anno

TARIFFE 2022 POST TICS		TARIFFE 2023 POST TICS	
QUOTE FISSE		QUOTE FISSE	
Tariffe applicate nell'intero bacino		Tariffe applicate nell'intero bacino	
19,629653	19,352137	19,629653	19,352137
9,814826	9,676068	9,814826	9,676068
9,814826	9,676068	9,814826	9,676068
19,629653	19,352137	19,629653	19,352137
9,814826	9,676068	9,814826	9,676068
9,814826	9,676068	9,814826	9,676068
19,629653	19,352137	19,629653	19,352137
9,814826	9,676068	9,814826	9,676068
9,814826	9,676068	9,814826	9,676068
489,575714	482,654285	489,575714	482,654285
9,814826	9,676068	9,814826	9,676068
9,814826	9,676068	9,814826	9,676068
19,629653	19,352137	19,629653	19,352137
9,814826	9,676068	9,814826	9,676068
9,814826	9,676068	9,814826	9,676068
Tariffe applicate nell'intero bacino		Tariffe applicate nell'intero bacino	
78,332114	77,224685	78,332114	77,224685
97,915143	96,530857	97,915143	96,530857
117,498171	115,837028	117,498171	115,837028
156,664229	154,449372	156,664229	154,449372
156,664229	154,449372	156,664229	154,449372
293,745429	289,592572	293,745429	289,592572
293,745429	289,592572	293,745429	289,592572
685,406000	675,716000	685,406000	675,716000
685,406000	675,716000	685,406000	675,716000
1.468,727143	1.447,962857	1.468,727143	1.447,962857
1.468,727143	1.447,962857	1.468,727143	1.447,962857
2.447,878571	2.413,271428	2.447,878571	2.413,271428

Bacino Unico - Comuni di:

Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castell'Arno, Castelnuovo di Sotto, Castelnuovo dei Monti, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Guastalla, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Illario d'Enza, Scandiano, Toano (in parte), Ventasso, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano e Villa Minozzo.

DELIBERAZIONE 2 NOVEMBRE 2022
546/2022/R/IDR

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2022 E 2023, PROPOSTO DALL'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI PER IL GESTORE IRETI S.P.A. (OPERANTE NEL SUB AMBITO – REGGIO EMILIA)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1225^a riunione del 2 novembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR) e il relativo Allegato A (di seguito: MTT);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2013, 273/2013/R/IDR, recante “Restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio” (di seguito: deliberazione 273/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 6 marzo 2014, 99/2014/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, introdotto con deliberazione dell’Autorità 643/2013/R/IDR, delle tariffe e dei correlati Piani economico-finanziari proposti dall’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti”;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 433/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII), recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2016, 715/2016/R/IDR, recante “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 616/2018/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Reggio Emilia)”;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 ottobre 2019, 402/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Inquadramento generale e linee d’intervento”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 480/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Orientamenti finali”;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2021, 143/2021/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Reggio Emilia)” (di seguito: deliberazione 143/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2021, 306/2021/R/IDR, recante “Avvio di

- procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 11 novembre 2021, 489/2021/R/IDR, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: documento per la consultazione 489/2021/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 69/2022/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato di cui al Titolo XIII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 69/2022/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 107/2022/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 107/2022/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 139/2022/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 184/2022/R/IDR, recante “Orientamenti per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
 - la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 229/2022/R/IDR, recante “Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022” (di seguito: deliberazione 229/2022/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2022, 495/2022/R/IDR, recante “Riapertura dei termini per l’anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti del trend di crescita del costo dell’energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 495/2022/R/IDR);
 - la determina 29 giugno 2020, 1/2020-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR”;

- il Comunicato dell’Autorità 1 febbraio 2022, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2021”;
- il Comunicato dell’Autorità 17 marzo 2022, recante “Raccolta dati “Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio” (RQTI 2022)”;
- la determina 18 marzo 2022, 1/2022-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR” (di seguito: determina 1/2022-DSID);
- i dati, gli atti e i documenti relativi al gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Reggio Emilia), trasmessi in data 7 ottobre 2022 – e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 21 ottobre 2022 – dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito: ATERSIR) ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR, 639/2021/R/IDR e 229/2022/R/IDR, nonché della determina 1/2022-DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, all’uopo precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”*;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità:
 - *“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)”* (lettera c);

- *“predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)”* (lettera d);
- *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”* (lettera f).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 580/2019/R/IDR, l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa, basata su una matrice di schemi regolatori, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (di seguito anche: POS), redatto secondo l’articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che specifica tra l’altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi);
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;
- l’Autorità, all’articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ha introdotto prime disposizioni ai fini dell’aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo – al comma 6.1 – che l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente:
 - a) sulla base dei dati forniti dall’operatore (come integrati o modificati, in sede di validazione, dal medesimo soggetto competente secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio), determini con proprio atto deliberativo l’aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2022-2023;
 - b) ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmetta:
 - i. l’aggiornamento del programma degli interventi, con specifica evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche;
 - ii. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ), come risultanti

- dall'aggiornamento per il biennio 2022 - 2023;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento biennale;
 - v. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti;
- con la deliberazione 639/2021/R/IDR (adottata anche in considerazione dei contributi trasmessi dagli *stakeholder* in risposta al documento per la consultazione 489/2021/R/IDR) sono state poi definite – integrando le previsioni di cui al MTI-3 – specifiche regole per procedere all'aggiornamento biennale, previsto dal menzionato articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023, allo scopo di contribuire, tra l'altro, a rafforzare la dovuta chiarezza, trasparenza, affidabilità e certezza del quadro regolatorio di riferimento sia alla luce degli esiti di taluni contenziosi giunti a conclusione nel 2021 (in materia di tariffe del servizio idrico integrato e di regolazione della qualità tecnica), sia in considerazione degli interventi regolatori richiesti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU* (fra cui il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza, RRF, e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa, REACT-EU);
- il comma 13.1 della menzionata deliberazione 639/2021/R/IDR prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione - a decorrere dal 1 gennaio 2022, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- da ultimo, l'Autorità - al fine di rafforzare la chiarezza, la trasparenza e la certezza del quadro regolatorio di riferimento - ha concluso, con deliberazione 229/2022/R/IDR, il procedimento per il riesame dei criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici, introducendo specifiche misure (a cui gli Enti di governo dell'ambito possono far ricorso su richiesta del pertinente gestore), tra le quali, la possibilità, con riferimento all'anno $\alpha = \{2022\}$, di formulare (inizialmente entro il 30 giugno 2022, termini poi riaperti ad opera della deliberazione 495/2022/R/IDR) motivata istanza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica (comma 1.1, lett. b).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della

qualità tecnica che trova applicazione dal 1 gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:

- a) standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - c) requisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con deliberazione 547/2019/R/IDR, l'Autorità ha integrato la disciplina in materia di regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, introducendo, tra l'altro, dal 1 gennaio 2020, un meccanismo incentivante di premi/penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori: - MC1 - "Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" e MC2 - "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio";
 - l'Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori, obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto che i medesimi obiettivi di qualità siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
 - nell'ottica di sostenere il percorso di miglioramento già intrapreso, a garanzia della continuità e dell'affidabilità delle prestazioni erogate, e di mitigare gli effetti di possibili forme di discontinuità che potrebbero verificarsi nella fase di uscita dallo stato di emergenza da COVID-19, con la deliberazione 639/2021/R/IDR sono stati confermati alcuni degli accorgimenti (comunque coerenti con l'assetto di regole complessivo) introdotti con deliberazione 235/2020/R/IDR, in particolare, estendendo anche al biennio 2022-2023 gli elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità contrattuale e tecnica, prevedendo che gli obiettivi di qualità, riferiti al 2022 e al 2023, siano valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR e dall'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR);
 - con i Comunicati del 1 febbraio 2022 e del 17 marzo 2022 – ai fini della trasmissione dei dati richiesti nell'ambito dei procedimenti volti allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dai meccanismi di incentivazione della qualità contrattuale e tecnica di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR per gli anni 2020 e 2021 – l'Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all'uopo necessaria.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2022-DSID è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il 2022 e il 2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR,

e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;

- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore ρ per le annualità 2022 e 2023 (come esplicitati, in sede di prima approvazione, nell'Allegato B alla deliberazione 143/2021/R/IDR), ATERSIR, in data 7 ottobre 2022, ha trasmesso - ai sensi delle deliberazioni e della determina sopra richiamate, anche tenendo conto della deliberazione 229/2022/R/IDR - l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio relativo al gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Reggio Emilia), nonché, con diverse comunicazioni, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati - ovvero nell'ambito degli specifici procedimenti avviati dall'Autorità medesima, in particolare, per il monitoraggio dei dati di qualità contrattuale e tecnica (di cui alle deliberazioni 69/2022/R/IDR e 107/2022/R/IDR) - la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, ATERSIR, per il gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Reggio Emilia), ha provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (riferiti all'annualità 2021), tra l'altro confermando la sussistenza dei quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ossia:
 - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali;
 - l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
 - l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE;
 - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori di qualità tecnica* – segnatamente: M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell'acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell'acqua depurata” – il soggetto competente (come riepilogato nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento) ha individuato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori nell'annualità 2021;
 - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento, secondo quanto indicato dalla RQTI) previsti per il 2022 e il 2023 (da valutarsi ai fini della

- determinazione dei fattori premiali o di penalizzazione nell'anno 2024, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2023, ai sensi di quanto disposto dal comma 11.3 della deliberazione 639/2021/R/IDR);
- i principali interventi infrastrutturali volti a conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea;
 - con riguardo ai *macro-indicatori di qualità contrattuale* introdotti con deliberazione 547/2019/R/IDR – segnatamente: MC1 - “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all'esecuzione di allacciamenti e lavori, all'attivazione e disattivazione della fornitura) e MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l'utenza) – l'Ente di governo dell'ambito in oggetto (come riepilogato nella Tabella 2 dell'Allegato A) ha identificato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati, ai sensi della RQSII, nel 2021;
 - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento) previsti per il 2022 e il 2023 (individuati sulla base di quanto da ultimo stabilito dal comma 11.2, lett. a), della deliberazione 639/2021/R/IDR e da valutarsi, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione nell'anno 2024, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2023, ai sensi di quanto disposto dal comma 11.2, lett. b), della deliberazione da ultimo citata);
 - peraltro, nell'ambito degli approfondimenti istruttori volti all'approvazione dell'aggiornamento delle proposte tariffarie per il biennio 2022-2023, il competente Ente di governo si è impegnato a fornire evidenza dell'adeguamento della Carta dei servizi relativa al gestore in parola, in coerenza con le disposizioni adottate dall'Autorità, in particolare, in tema morosità e di misura.

CONSIDERATO CHE:

- alla luce del riferito recepimento degli obiettivi di qualità nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie di IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Reggio Emilia), ATERSIR - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR - ha confermato la collocazione, ai fini del computo tariffario per gli anni 2022 e 2023, nello *Schema II* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, sulla base delle motivazioni esplicitate - in sede di prima approvazione - nella deliberazione 143/2021/R/IDR;
- le verifiche compiute dall'Autorità hanno accertato uno scostamento tra l'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno pianificato per il biennio 2020-2021, ravvisando una spesa effettiva per investimenti

- nel complesso superiore al fabbisogno programmato per il citato biennio in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, con riferimento all'aggiornamento dei costi operativi connessi a specifiche finalità, $Opex_{tel}^a$, di cui all'articolo 18 del MTI-3, per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, il soggetto competente in parola ha evidenziato di aver valorizzato:
 - ai sensi del comma 18.9 del MTI-3 - in continuità con le modalità adottate per le determinazioni tariffarie relative alle annualità 2020 e 2021 - i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità contrattuale ($Opex_{QC}^a$), confermandone l'entità già quantificata in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR;
 - la componente OP_{social}^a (nel rispetto delle previsioni di cui al comma 18.10 del MTI-3), precisando che la medesima – quantificata in coerenza con l'importo individuato in sede di prima predisposizione tariffaria – è destinata alla copertura degli oneri connessi al mantenimento di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (c.d. bonus idrico integrativo);
 - inoltre, nell'ambito delle componenti a conguaglio riferite al 2022 e al 2023 (secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal comma 27.1 del MTI-3), per il menzionato operatore si è provveduto al recupero dello scostamento tra quanto quantificato nelle pertinenti componenti tariffarie di natura previsionale per il 2020 e il 2021 e gli oneri effettivamente sostenuti per finalità sociali e per gli adeguamenti agli standard di qualità contrattuale, nonché al recupero dei costi effettivamente sostenuti nel 2020 per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi di quanto previsto dal comma 18.12, lett. a), del MTI-3;
 - per anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica, il medesimo Ente di governo per il gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Reggio Emilia) si è, poi, avvalso della facoltà di presentare motivata istanza all'Autorità, per la valorizzazione della componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$), sia per il 2022 che per il 2023, da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica (CO_{EE}^a) di cui al comma 20.1 del MTI-3, quantificandola nel rispetto della condizione di cui al comma 20.3 del MTI-3 introdotto ad opera della deliberazione 639/2021/R/IDR;
 - ai fini della valorizzazione del VRG^a per l'anno 2022, l'Ente di governo dell'ambito ha, altresì, riconsiderato - su istanza del gestore per la copertura dei costi efficienti - le elaborazioni tariffarie relative al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011, predisponendo la componente di conguaglio aggiuntiva, Rc_{ARC}^a , e ricomprendendo nella medesima ai sensi di quanto previsto dal comma 27-bis.1, lett. d., del MTI-3, il recupero della differenza tra l'importo che, ai sensi deliberazione 273/2013/R/IDR, è stato detratto dalla quota di remunerazione del capitale da restituire agli utenti relativamente al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 e l'importo calcolato considerando - in luogo degli “oneri fiscali in ragione dell'imposta effettivamente pagata”, degli “oneri finanziari effettivamente sostenuti dal gestore” e degli “accantonamenti per la svalutazione crediti”, di cui al comma 2.3, lett. i), ii) e iii),

della deliberazione 273/2013/R/IDR - gli oneri finanziari e fiscali standardizzati calcolati nel rispetto dei criteri, dei parametri e delle regole di cui al Titolo 5 del MTT.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- l'Autorità si riserva di verificare il recepimento nel primo aggiornamento utile del programma degli interventi (di cui il Piano delle Opere Strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) degli eventuali interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziare nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU*, in esito a procedure di selezione delle proposte giunte a conclusione in data successiva a quella di predisposizione tariffaria;
- nelle more della definizione dei contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall'Autorità per il servizio idrico integrato, nonché alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 4142/2022, 5428/2022, 5431/2022 e 7154/2022, l'Autorità medesima si riserva di valutarne gli effetti, anche in sede di definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio in ragione dei criteri di economicità ed efficacia che guidano l'azione amministrativa.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR, 639/2021/R/IDR e 229/2022/R/IDR per il gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Reggio Emilia):
 - i. non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
 - ii. non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione;
- per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto disposto dalle deliberazioni sopra citate e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2022-DSID;
- in esito alla valutazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica e contrattuale nell'ambito dell'aggiornamento dello specifico schema regolatorio siano idonee a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture

idriche relative al gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Reggio Emilia), nonché un adeguato svolgimento dei servizi resi all’utenza, atteso che gli interventi programmati risultino coerenti con gli obiettivi individuati dal pertinente Ente di governo sulla base di dati che saranno oggetto di specifico monitoraggio in sede di espletamento delle valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dai pertinenti meccanismi incentivanti di qualità contrattuale e tecnica secondo quanto precisato nelle deliberazioni 69/2022/R/IDR e 107/2022/R/IDR;

- nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti per l’adeguamento agli obiettivi di qualità contrattuale e per finalità sociali, sia opportuno accogliere le istanze per l’aggiornamento – relativo agli anni 2022 e 2023 – delle connesse componenti di costo previsionali ($Opex_{QC}^a$ e OP_{social}^a), presentate dall’Ente di governo per l’operatore in parola, riservandosi di verificare il recupero di eventuali scostamenti secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio;
- sia, altresì, opportuno accogliere l’istanza avanzata da ATERSIR per la valorizzazione (in ciascuna delle annualità 2022 e 2023) della componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$) di cui ai commi 20.2 e 20.3 del MTI-3, tesa ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell’energia elettrica sostenuto dal gestore in parola, con la precisazione che, a norma del comma 20.4 del MTI-3, gli effetti in tal modo intercettati nelle previsioni del 2022 e del 2023 saranno sottratti dalle pertinenti componenti a conguaglio relative al quarto periodo regolatorio;
- il piano economico-finanziario, recante l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2022-2023 riportate nella Tabella 1 dell’Allegato B, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall’Ente di governo dell’ambito;
- la menzionata proposta tariffaria comunicata all’Autorità appaia adeguata a garantire che la gestione del servizio idrico avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al biennio 2022-2023, il procedimento di verifica dell’aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all’articolo 2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, proposto da ATERSIR per il gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Reggio Emilia), approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. tenuto conto degli obiettivi specifici riportati nell’Allegato A, di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} di cui alla Tabella 1 dell’Allegato B, per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto disposto dal punto 3 della deliberazione 143/2021/R/IDR e dal comma 6.2 della deliberazione 580/2019/R/IDR;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 4

***Tariffario per la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari
e per lo svolgimento di prestazioni accessorie***

**TARIFFARIO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI IDRICI E
FOGNARI E PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ACCESSORIE AL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SU RICHIESTA DEGLI UTENTI)**

PARTE I - NORME GENERALI E CRITERI DI APPLICABILITA'

1	OGGETTO	6
2	DEFINIZIONI	6
3	DISPOSIZIONI GENERALI	8
3.1	PREVENTIVAZIONE	8
3.2	CRITERI GENERALI PER LA PREVENTIVAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNARI	9
3.2.1	PREVENTIVO A FORFAIT	9
3.2.2	PREVENTIVO MISTO	10
4	ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ	10
5	INCLUSIONI / ESCLUSIONI DAI PREZZI DEL TARIFFARIO	10
6	CRITERI GENERALI ALTRI LAVORI E PRESTAZIONI	11

PARTE II - TARIFFARIO DEI PREZZI A FORFAIT

1	LAVORI ACQUEDOTTO	14
1.1	COSTRUZIONE ALLACCIAMENTO.....	14
1.2	ISTRUTTORIA ALLACCIAMENTO ANTINCENDIO.....	15
1.3	SPOSTAMENTO ATTACCO DALL'INTERNO AL CONFINE DELLA PROPRIETÀ.....	15
1.4	SPOSTAMENTO ATTACCO TRA DUE PUNTI ALL'INTERNO DELLA PROPRIETÀ.....	16
1.5	SEZIONAMENTO DI ALLACCIAMENTO INTERRATO.....	17
1.6	SOPPRESSIONE ATTACCO AEREO O DIRAMAZIONE D'UTENZA.....	17
1.7	VARIAZIONE PORTATA E/O UNITÀ IMMOBILIARI IN AUMENTO / DIMINUIZIONE SU RICHIESTA UTENTE/RICHIEDENTE... 17	17
1.8	INTERRUZIONE ALIMENTAZIONE DEL PUNTO DI CONSEGNA PER MOROSITÀ DEL CLIENTE FINALE (PER SOLE UTENZE INTERROMPIBILI).....	18
1.9	RIPRISTINO ALLACCIAMENTO INTERROTTO PER MOROSITÀ.....	18
1.10	TRACCIATURA IN CAMPO SOTTOSERVIZI.....	19
1.11	FORNITURA MAPPE CARTOGRAFICHE RETI.....	19
1.12	INTERVENTO DI CHIUSURA E RIAPERTURA VALVOLA STRADALE.....	19
2	PRESTAZIONI ACCESSORIE ACQUEDOTTO	20
2.1	INTERVENTO NON ESEGUITO PER CAUSE NON IMPUTABILI AL GESTORE.....	20
2.2	ATTIVAZIONE DI FORNITURA CON INTERVENTO DI LETTURA.....	20
2.3	DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA/RIMOZIONE CONTATORE SU RICHIESTA.....	20
2.4	SUBENTRO SU CONTATORE APERTO CON RICHIESTA DI LETTURA DEL CONTATORE.....	20
2.5	RICHIESTA DI LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA SU CONTRATTO APERTO.....	20
2.6	VERIFICA METROLOGICA DEL GRUPPO DI MISURA SU RICHIESTA DELL'UTENTE EFFETTUATA PRESSO LABORATORIO 21	21
2.7	SOSTITUZIONE CONTATORE PARI CALIBRO.....	21
2.8	LIMITAZIONE / SOSPENSIONE DELLA FORNITURA/RIMOZIONE CONTATORE PER MOROSITÀ DELL'UTENTE.....	21
2.9	RIATTIVAZIONE FORNITURA IN SEGUITO A CHIUSURA PER MOROSITÀ DELL'UTENTE.....	21
2.10	INSTALLO CONTATORE IN SEGUITO A RIMOZIONE CONTATORE PER MOROSITÀ DELL'UTENTE.....	21
2.11	VERIFICA GENERICA SU CONTATORE.....	22
2.12	VERIFICA PRESSIONE DI FORNITURA SU PUNTO DI CONSEGNA.....	22
2.13	INCREMENTO FREQUENZA LETTURA PER CONTROLLO CONSUMI.....	22

3	LAVORI FOGNATURA	23
3.1	ISTRUTTORIA ALLACCIAMENTO	23
3.2	COSTRUZIONE ALLACCIAMENTO	23
3.3	SEZIONAMENTO ALLACCIAMENTO INTERRATO.....	24
3.4	TRACCIATURA IN CAMPO SOTTOSERVIZI.....	24
3.5	FORNITURA MAPPE CARTOGRAFICHE RETI	24
4	PRESTAZIONI ACCESSORIE FOGNATURA.....	25
4.1	ISTRUTTORIA PER PARERE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	25
	ALLEGATO 1 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL PREVENTIVO MISTO CON CALCOLO A FORFAIT DELLA PARTE ECCEDENTE	26

PARTE I

**NORME GENERALI
E CRITERI DI APPLICABILITÀ**

1 OGGETTO

Il presente tariffario disciplina i costi delle prestazioni relative agli allacciamenti idrici e fognari nonché delle restanti prestazioni accessorie del Servizio Idrico Integrato su richiesta dell'Utente.

I costi delle suddette prestazioni sono a carico dell'Utente che ne ha fatto richiesta.

La regolazione dei costi di tali attività è competenza di ATERSIR ai sensi dell'art.1 dell'allegato A della Delibera AEEGSI 664/2015.


ATERSIR ha la facoltà di aggiornare e/o integrare il presente documento anche su proposta del Gestore.

Il presente tariffario ha validità per il territorio oggetto dell'affidamento.


2 DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni costituiscono il riferimento per la sola applicazione dei prezzi riportati nel tariffario (Parte II).

- **Allacciamento idrico/antincendio:** condotta idrica derivata dalla condotta principale, con i relativi dispositivi, accessori ed attacchi, dedicata all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione pubblica e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
- **Allacciamento non definitivo (tipico del Servizio Acqua - uso cantiere):** allacciamento di utenza provvisorio realizzato in assenza della determinazione puntuale del punto di consegna e/o del numero definitivo di unità immobiliari servite dall'utenza condominiale. Alla successiva richiesta di allaccio definitivo al servizio saranno applicate le tariffe previste per i casi specifici nel presente tariffario;
- **Allacciamento fognario:** condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, posto di norma sul confine con l'area pubblica, alla pubblica fognatura;
- **Attacco:** tratto terminale (fuori terra) dell'allacciamento in prossimità del punto di consegna, nel quale si installa il gruppo di misura. Deve essere dotato di una valvola di intercettazione, con eventuale staffa di supporto;
- **AEEGSI** è l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Dal 27 dicembre 2017 è denominata **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **Completamento di allacciamento:** parte aerea dell'allacciamento fino al gruppo di misura, realizzato in differita dallo stralcio di allacciamento, e che completa l'allacciamento;
- **Confine di proprietà:** confine catastale, tenuto conto di eventuali ulteriori vincoli imposti dalle normative vigenti (es. fasce di rispetto stradali), in corrispondenza del quale è di norma individuato il "punto di consegna del servizio";
- **Gestore Servizio Idrico Integrato:** Soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale in oggetto;
- **Gruppo di Misura ("GdM" o Misuratore del S.I.I.):** dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente finale, atto alla misura dei volumi consegnati, in riferimento al contratto di somministrazione con il Gestore del S.I.I.;
- **Lunghezza dell'allacciamento "L" (ai fini della definizione del prezzo a forfait):**
 - **Fognatura: (L)** è la distanza convenzionale, misurata in pianta lungo il tracciato dell'allacciamento, tra il centro strada (centro geometrico della sede stradale) e il punto di consegna (manufatto di ispezione), posto di norma in prossimità del confine di proprietà;



- **rete Acqua: (L)** è la distanza convenzionale misurata in pianta lungo il tracciato dell'allacciamento tra il centro strada (centro geometrico della sede stradale) ed il punto di consegna, posto subito a valle del gruppo di misura, di norma in prossimità del confine di proprietà;



Per tutti i servizi:

- Le definizioni di Lunghezza di allacciamento (L) valgono solo in caso di condotta posta in sede stradale o posta ad una distanza non superiore a 1,5 metri dalla sede stessa;
- In tutti gli altri casi, si dovrà considerare come Lunghezza di allacciamento (L) la distanza reale della condotta dal potenziale punto di fornitura;
- **Profondità dell'allacciamento fognario (H):** profondità del punto di consegna sul confine di proprietà, misurata tra la quota del piano stradale e la quota di scorrimento della tubazione di derivazione; la profondità dell'allacciamento fognario dovrà essere sempre compatibile con la profondità della tubazione stradale e tale condizione deve essere comunicata al cliente e indicata nel preventivo;

- **Profondità massima dello scavo (Hm):** valore massimo della profondità di scavo per la posa della tubazione di allacciamento, confrontando il valore della profondità al punto di consegna sul confine di proprietà (profondità dell'allacciamento fognario H) e il valore della profondità al punto di immissione nella pubblica fognatura;
- **Punto di Consegna dell'acquedotto ("PdC"):** punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Sul punto di consegna è installato il Gruppo di Misura;
- **Richiedente:** Soggetto che richiede al Gestore del Servizio Idrico Integrato l'erogazione di uno o più servizi (può essere persona fisica o giuridica diversa dall'Utente);
- **Stralcio di allacciamento:** parte interrata dell'allacciamento, realizzata su esplicita richiesta del Cliente/Utente ovvero realizzata direttamente dal Soggetto attuatore all'interno delle nuove urbanizzazioni, contestualmente alle opere primarie e in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore, di norma fino al confine di proprietà;
- **Unità Immobiliare (UI):** luogo fisico di residenza o di attività per il quale viene richiesto un allacciamento alla rete acqua o alla fognatura;
- **Utente:** persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti considerate come "Utenti".

3 DISPOSIZIONI GENERALI

3.1 Preventivazione

Come definito all'oggetto il presente tariffario disciplina i costi delle prestazioni relative agli allacciamenti idrici e fognari nonché delle restanti prestazioni accessorie del Servizio Idrico integrato su richiesta dell'Utente. A seguito di richiesta da parte dell'Utente il Gestore trasmette un preventivo per i lavori e le prestazioni richieste. Tale preventivo può essere elaborato in una delle seguenti forme:

- Preventivo a forfait (formulato sulla base di criteri standard)
- Preventivo misto (forfait + quota parte eccedente)
- Preventivo analitico

a - **Il preventivo a forfait** (formulato sulla base di criteri standard) si applica per le tipologie di lavorazioni riportate nel tariffario (parte II del presente documento) e che soddisfano i criteri standard riportati nella presente parte I al paragrafo 3.2 (lunghezza allacciamento acqua/fognatura ≤ 10 metri ecc., scavi e ripristini standard).

b - **Il preventivo misto** si applica nel caso di lavori o prestazioni presenti nel tariffario ma che non soddisfano i criteri standard riportati nella parte I del presente documento.

In questi casi la quantificazione avviene applicando il prezzo a forfait standard e sommando ad esso la quota aggiuntiva per la sola parte eccedente. Tale quota aggiuntiva può essere a sua volta calcolata in modo forfetario secondo i criteri previsti nella parte I del presente documento (paragrafo 3.2), o in modo analitico se il calcolo forfetario non è applicabile nel caso specifico considerato.

c - **Il preventivo analitico** si applica per richieste di lavori o prestazioni accessorie non ricomprese nel tariffario (parte II del presente documento). Per tutte le determinazioni da eseguirsi con metodo analitico il Gestore è tenuto a fornire un preventivo dettagliato dei lavori, con riferimento alle quantità effettive da realizzarsi e a prezzi unitari non superiori a quelli riportati nel Prezziario della CCIAA.


3.2 Criteri generali per la preventivazione degli allacciamenti idrici e fognari

3.2.1 Preventivo a Forfait

Per i Servizi "Acqua" e "Fognatura" verrà formulato un preventivo a forfait come definito nella parte II del presente documento, nei casi in cui:

- La lunghezza dell'allacciamento (L) misurata convenzionalmente dal centro strada risulti minore o uguale di 10 metri;
- La sezione di scavo e ripristino corrisponda ai parametri standard di cui alla figura 1 (per lavori in cui è prevista la posa di condotte interrate o interventi su di esse);

Figura 1 – Rappresentazione dei parametri "standard" previsti per i lavori a forfait



Il preventivo acquedotto è composto da due parti: una quota fissa e una variabile.

- La quota fissa può essere differenziata secondo le seguenti casistiche:
 - caso 1 – allacciamento o stralcio di allacciamento: la quota fissa (QF1) compensa gli oneri di scavo, ripristino, fornitura e posa di tubazione interrata fino al manufatto di alloggio (escluso) del gruppo di misura;
 - caso 2 – completamento di allacciamento, aggiunta di attacco, spostamento e modifica di attacco: la quota fissa (QF2, QF3 o QF4 a seconda dei casi) compensa gli oneri aggiuntivi connessi alla realizzazione della parte fuori terra in maniera differita o indipendente dalla realizzazione di quella interrata;
- La quota variabile compensa la realizzazione della tubazione fuori terra e degli attacchi per il

collegamento dei gruppi di misura (esclusi i gruppi di misura stessi); tale quota viene moltiplicata per il numero degli attacchi e può avere valori differenti in funzione del calibro del contatore richiesto.

Il **preventivo fognatura** è composto da una quota forfettaria determinata sulla base dei criteri standard, in funzione delle diverse fasce di diametro di tubazione e della profondità massima dello scavo, come meglio dettagliato nella Parte II. La quota così definita compensa gli oneri relativi a scavo, ripristino, fornitura e posa di tubazione dal punto di innesto nella pubblica fognatura fino al punto di consegna al confine di proprietà. E' altresì compreso l'innesto (a pozzetto o su tubazione) nella fognatura stradale.

3.2.2 Preventivo misto

Preventivo misto per superamento della lunghezza standard

Per i Servizi "Acqua" e "Fognatura", nei casi nei quali la lunghezza dell'allacciamento (L) misurata convenzionalmente dal centro strada risulti maggiore di 10 metri, la quota aggiuntiva da sommare al contributo a forfait, per la parte eccedente, deve essere calcolata applicando i parametri di costo per unità di lunghezza riportati in Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente documento, moltiplicati per la lunghezza eccedente espressa in metri.

- In caso di lavori di scavo con posa contestuale di più servizi, vale la regola generale di applicare l'importo della quota eccedente i 10 metri per ogni servizio interessato.
- La tipologia di terreno alla quale riferirsi è quella presente oltre i 10 metri, con punto iniziale riferito al centro strada (se ricorrono più tipologie, applicare ad ognuna il relativo importo).

Preventivo misto per varianti alle condizioni standard

Nei casi nei quali, in conseguenza di specifiche prescrizioni degli Enti o particolari esigenze tecniche, si rendesse necessario eseguire, in relazione alle attività di scavo e ripristino, lavorazioni con caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle previste negli standard rappresentati nello schema 1, il preventivo a forfait potrà essere incrementato in ragione degli oneri aggiuntivi COP (contributi per oneri e prescrizioni), riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 al presente documento.

In caso di scavo con posa contestuale di più servizi per lavori contestuali, il contributo COP va calcolato una sola volta.

4 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività sono svolte dal Gestore o da suoi incaricati, identificabili tramite divisa aziendale e/o tesserino di riconoscimento.

Il personale opererà secondo la vigente legislazione, la regolazione di settore ove prevista, le normative tecniche vigenti nonché le procedure tecniche e di sicurezza Aziendali.

5 INCLUSIONI / ESCLUSIONI DAI PREZZI DEL TARIFFARIO

I prezzi del "tipo standard" riportati nel presente tariffario comprendono, oltre a quanto esplicitamente indicato nei vari paragrafi, la manodopera ed i materiali necessari a rendere l'opera finita a regola d'arte dal punto di vista strettamente idraulico-impiantistico.

Nel caso di lavori posti all'interno della proprietà richiedente, la prestazione (sia analitica che forfettaria) si considera soddisfatta alle seguenti condizioni:

- le servitù sono inamovibili e per esse non è riconosciuta alcuna indennità;
- in caso di demolizioni di pavimentazioni, anche per interventi successivi, gli oneri di ripristino sono a carico del richiedente o del Cliente Finale.

I prezzi riportati nel presente tariffario non comprendono:

- lavori edili di qualsiasi genere, salvo ove diversamente specificato; in particolare la realizzazione di

manufatti, botole, nicchie, pozzetti o altri elementi edili atti al contenimento dei Gruppi di Misura e al collegamento con le reti del Gestore, dovrà essere eseguita a cura del Cliente, con oneri a proprio carico, sulla base delle specifiche tecniche fornite dal Gestore;

- opere murarie interne a proprietà necessarie a seguito di spostamenti di allacciamenti o altri lavori richiesti da Clienti;
- quanto non esplicitamente indicato nei vari paragrafi e/o nella descrizione dell'attività offerta.

I prezzi forfettari comprendono gli oneri connessi alla richiesta/acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati o di Enti Pubblici (pagamento di bolli, spese di istruttoria, occupazione suolo pubblico, occupazioni temporanee, servitù ecc.) sostenuti dal Gestore fino ad un importo massimo di 100 € per ogni intervento.

Se a seguito di particolari prescrizioni o richieste di Enti o privati si rendesse necessario sostenere spese superiori a tale limite, la parte eccedente sarà addebitata all'Utente in fase di preventivazione.

Salvo diversa indicazione i prezzi si intendono finali per il Cliente e non sono comprensivi di IVA.

L'aggiornamento dei prezzi è regolato dal metodo tariffario normalizzato dell'AEEGSI/ARERA.

6 CRITERI GENERALI PER ALTRI LAVORI E PRESTAZIONI

- **Sostituzione di contatore centralizzato con contatori individuali:** per la sostituzione di un contatore centralizzato (a servizio di più UI) con contatori individuali all'interno dello stesso vano, sarà applicata la Quota fissa QF2 relativa al caso 2 di cui al punto 3.2.1 e la componente di quota variabile per il numero di attacchi di un dato diametro nominale.
- **Allacciamento non definitivo** (vedi Glossario per definizione): alla richiesta di adeguamento definitivo (post "contatore uso cantiere") saranno applicate, se necessario, le tariffe previste per i casi specifici nel presente tariffario (completamento di allacciamento o modifica/aggiunta attacco).
- **Attacco provvisorio in punto attrezzato** (vano contatore/i con/senza attacco esistente), tipica di fornitura contrattualizzata con utilizzo occasionale e temporaneo (es. giostre, sagre, ecc.): si applica una prestazione accessoria di installo/apertura contatore ed una di rimozione/chiusura contatore.
- **Allacciamento antincendio con prescrizione di serbatoio con autoclave:** Si applica il normale contributo di allacciamento calcolato in base al diametro dell'attacco.
- **Installo contatore in presenza di attacco esistente:** nel caso di installo contatore su attacco esistente (condizioni esistenti pregresse ad esclusione dell'eventuale attacco realizzato dal lottizzante) in presenza della compatibilità dimensionale (DN) tra attacco e contatore, si applica esclusivamente la relativa prestazione accessoria di installo/apertura.
- **Modifica di allacciamento esistente:** le modifiche, ed in particolare gli aumenti di attacchi e/o di portata su un allacciamento esistente vanno sempre precedute da una verifica tecnica da parte del Gestore. Tale verifica non comporta costi aggiuntivi per l'Utente oltre a quelli previsti dalle voci di preventivo del lavoro da eseguire.
- **Tracciatura in campo sottoservizi o assistenza cantieri:** nel caso di tracciatura di sottoservizi inerenti entrambi i servizi di acquedotto e fognatura, il prezzo della prestazione è univoco e viene determinato in base al numero di ore necessarie per fornire la prestazione nel suo complesso. La voce in argomento può essere utilizzata anche per gestire eventuali prestazioni di assistenza tecnica presso cantieri terzi in relazione alla presenza di reti/impianti del Gestore.
- **Cessione mappe cartografiche reti:** il prezzo della prestazione è quello previsto per un singolo Servizio (es. Acqua), anche qualora la richiesta sia inerente ad entrambi i servizi di acquedotto e fognatura
- **"Prestazioni accessorie":** i prezzi per tali prestazioni devono essere applicati per ogni attività svolta

sull'attacco/contatore oggetto della prestazione.

PARTE II
TARIFFARIO DEI PREZZI A FORFAIT
(Acquedotto e Fognatura)

1 LAVORI ACQUEDOTTO

1.1 Costruzione allacciamento

I prezzi indicati di seguito si applicano alle seguenti casistiche:

- a. Nuovo allacciamento
- b. Nuovo allacciamento antincendio
- c. Stralcio di allacciamento
- d. Completamento di allacciamento
- e. Aggiunta di attacco

Il prezzo della prestazione si determina in modo forfetario per i casi standard applicando la formula di seguito riportata

$$P = QF_i + \Sigma (QV_j \times NA_j) + CER + COP$$

Dove:

P prezzo della prestazione/lavorazione

QF_i Quota fissa da applicare per la casistica considerata

QV_j Quota variabile da applicare al numero di attacchi da realizzare in funzione del calibro contatore da installare sul singolo attacco

NA_j Numero di attacchi da realizzare di un determinato diametro nominale all'interno del manufatto di alloggio dei contatori

CER = Contributo Estensione Rete, valutato sulla base delle Convenzioni Specifiche stipulate in occasione del prefinanziamento da parte del Gestore e/o del Comune delle estensioni di rete.

Questa voce deve essere evidenziata in maniera distinta nella fattura verso l'Utente.

COP = Contributo per Oneri e Prescrizioni da parte di Enti (Comune, Provincia, ANAS, ecc.) non ricompresi negli standard definiti per la valutazione della Quota Fissa (come meglio dettagliato al paragrafo 3 della Parte I e all'allegato 1 del presente documento).

Le quote fisse e variabili sono così quantificate:

Quota fissa:

1.1.1	QF ₁ Quota fissa (per casistiche a, b, c)	€/cad	1.350,00
1.1.2	QF ₂ Quota fissa (per casistiche d, e)	€/cad	200,00

Quota variabile (per casistiche a, b, d, e, f):

1.1.3	QV ₁ Quota variabile (per calibro contatore DN 15 – 20 mm)	€/cad	100,00
1.1.4	QV ₂ Quota variabile (per calibro contatore DN 25 – 32 – 40 mm)	€/cad	300,00
1.1.5	QV ₃ Quota variabile (per calibro contatore DN 50 – 65 mm)	€/cad	900,00

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi pratici:

Esempio 1 – Nuovo allacciamento con n.ro 2 attacchi per contatore DN 15 e n.ro 2 attacchi per contatore DN 40

Calcolo del corrispettivo: $P = QF_1 + 2 \times QV_1 + 2 \times QV_2$

Esempio 2 – Completamento di allacciamento con n.ro 2 attacchi per contatore DN 15 e n.ro 2 attacchi per contatore DN 40

Calcolo del corrispettivo: $P = QF_2 + 2 \times QV_1 + 2 \times QV_2$

Esempio 3 – Aggiunta di n.ro 1 attacco per contatore DN 20

Calcolo del corrispettivo: $P = QF_2 + 1 \times QV_1$

Esempio 4 – Stralcio di allacciamento (senza realizzazione della parte fuori terra e degli attacchi)

Calcolo del corrispettivo: $P = QF_1$

1.2 Istruttoria allacciamento antincendio

1.2.1 Quota fissa istruttoria su allacciamento antincendio

€/cad 115,00

Il prezzo comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta, l'eventuale determinazione di appuntamento (in ufficio o in campo, a seconda delle casistiche e delle necessità), l'esecuzione di verifiche sulla rete (a sistema e/o in campo) e/o di analisi rete tramite programmi e/o di registrazione pressione in campo e di altre attività tecniche necessarie a fornire un parere in merito alla richiesta avanzata dall'Utente.

Il prezzo sarà applicato per ogni singola richiesta di sola "istruttoria allacciamento" su richiesta Cliente.

1.3 Spostamento attacco dall'interno al confine della proprietà

Il prezzo indicato comprende tutte le attività necessarie per lo spostamento di uno o più attacchi dall'interno della proprietà privata al confine della proprietà lungo il tracciato dell'allacciamento esistente, in cui insiste l'attacco, con uno spostamento trasversale massimo pari a 1 metro. Si effettua solo qualora non sia prevista la costruzione di un nuovo allacciamento.

La lavorazione si compone di una parte interrata che prevede l'intercettazione dell'allacciamento esistente e la posa di un tratto di nuova tubazione fino al nuovo manufatto di alloggio contatori, e di una parte aerea per la realizzazione dei nuovi attacchi

Il prezzo della prestazione si determina dunque in modo forfetario per i casi standard applicando la formula di seguito riportata

$$P = QF_3 + \sum (QV_j \times NA_j)$$

Dove:

P Prezzo della prestazione/lavorazione

QF₃ Quota fissa da applicare per la realizzazione della parte interrata

QV_j Quota variabile da applicare al numero di attacchi da realizzare in funzione del calibro del contatore

NA_j Numero di attacchi da spostare di un determinato diametro nominale

La quota fissa QF₃ è così quantificata:

1.3.1	Quota fissa – QF ₃ (per realizzazione parte interrata)	€/cad	200,00
-------	---	-------	--------

Per la quota variabile si applicano i seguenti prezzi:

1.3.2	QV ₁ Quota variabile (per calibro contatore DN 15 – 20 mm)	€/cad	100,00
1.3.3	QV ₂ Quota variabile (per calibro contatore DN 25 – 32 – 40 mm)	€/cad	300,00
1.3.4	QV ₃ Quota variabile (per calibro contatore DN 50 – 65 mm)	€/cad	900,00

Tutti i lavori di collegamento dei nuovi attacchi alle tubazioni esistenti all'interno della proprietà a valle dei contatori sono a carico del richiedente ed esclusi dalla quantificazione di cui sopra.

In presenza di contatore “aperto” a servizio dell'Utente nella prestazione è compresa l'attività di “attivazione della fornitura”, anche in soluzione differita rispetto allo spostamento.

La prestazione non comprende il ripristino della pavimentazione sulla proprietà.

1.4 Spostamento attacco tra due punti all'interno della proprietà

Il prezzo indicato comprende tutte le attività necessarie per lo spostamento di uno o più attacchi all'interno della proprietà privata lungo il tracciato dell'allacciamento esistente, in cui insiste l'attacco, con uno spostamento trasversale massimo pari a 3 metri. Si effettua solo qualora non sia prevista la costruzione di un nuovo allacciamento.

La lavorazione si compone di una parte interrata che prevede l'intercettazione dell'allacciamento esistente e la posa di un tratto di nuova tubazione fino al nuovo manufatto di alloggio contatori, e di una parte aerea per la realizzazione dei nuovi attacchi

Il prezzo della prestazione si determina dunque in modo forfetario per i casi standard applicando la formula di seguito riportata

$$P = QF_4 + \Sigma (QV_j \times NA_j)$$

Dove:

P Prezzo della prestazione/lavorazione

QF₄ Quota fissa da applicare per la realizzazione della parte interrata

QV_j Quota variabile da applicare al numero di attacchi da realizzare in funzione del calibro contatore da installare

NA_j Numero di attacchi da spostare di un determinato diametro nominale

La quota fissa QF₄ è così quantificata:

1.4.1	Quota fissa – QF ₄ (per realizzazione parte interrata)	€/cad	600,00
-------	---	-------	--------

Per la quota variabile si applicano i seguenti prezzi:

1.4.2	QV ₁ Quota variabile (per calibro contatore DN 15 – 20 mm)	€/cad	100,00
1.4.3	QV ₂ Quota variabile (per calibro contatore DN 25 – 32 – 40 mm)	€/cad	300,00
1.4.4	QV ₃ Quota variabile (per calibro contatore DN 50 – 65 mm)	€/cad	900,00

Tutti lavori di collegamento dei nuovi attacchi alle tubazioni esistenti all'interno della proprietà a valle dei contatori sono a carico del richiedente ed esclusi dalla quantificazione di cui sopra.

In presenza di contatore “aperto” a servizio dell'Utente nella prestazione è compresa l'attività di “attivazione

della fornitura”, anche in soluzione differita rispetto allo spostamento.
La prestazione non comprende il ripristino della pavimentazione sulla proprietà.

1.5 Sezionamento di allacciamento interrato

1.5.1 Quota fissa € /cad 740,00

Il prezzo indicato comprende il sezionamento di un allacciamento d’utenza di qualsiasi DN/calibro e relativo/i Punto/I di Consegna non più utilizzato/i, che determini il non utilizzo dell’allacciamento esistente da eseguirsi a seguito di espressa richiesta dell’Utente.

Il prezzo ricomprende i costi delle opere edili eseguite sul suolo pubblico. Rimangono a carico del Cliente quelle eventuali all’interno della proprietà privata.

La rimozione della condotta dismessa non è ricompresa nella presente prestazione. Su richiesta dell’Utente potrà essere eseguita con oneri a suo carico, valutati con metodo analitico.

1.6 Soppressione attacco aereo o diramazione d’utenza

1.6.1 Quota fissa € /cad 175,00

Il prezzo indicato comprende tutte le attività necessarie per la soppressione del punto di consegna di qualsiasi DN/classe su allacciamento d’utenza esistente senza comprometterne l’eventuale successivo ripristino (aggiunta attacco) a fronte di specifica richiesta.

La rimozione della condotta dismessa non è ricompresa nella presente prestazione. Su richiesta cliente potrà essere eseguita con oneri a suo carico, valutati con metodo analitico.

1.7 Variazione portata e/o Unità Immobiliari in aumento / diminuzione su richiesta Utente/Richiedente

Nel caso una richiesta di variazione di portata, in aumento o diminuzione, comporti la modifica degli attacchi e/o l’eventuale rifacimento dell’allacciamento interrato, in analogia con quanto illustrato al punto 1.1, si fa riferimento alla seguente formula e all’applicazione dei relativi prezzi unitari

$$P = QF_i + \Sigma (QV_j \times NA_j) + COP$$

Dove:

P prezzo della prestazione/lavorazione

QF_i Quota fissa da applicare con diversi valori a seconda che si renda necessario o meno anche il rifacimento della tubazione interrata.

QV_j Quota variabile da applicare al numero di attacchi da realizzare in funzione del calibro contatore da installare

NA_j Numero di attacchi da realizzare di un determinato diametro nominale all’interno del manufatto di alloggio dei contatori

COP = Contributo per Oneri e Prescrizioni da parte di Enti (Comune, Provincia, ANAS, ecc.) non ricompresi negli standard definiti per la valutazione della Quota Fissa (come meglio dettagliato al paragrafo 3 della Parte I e all’allegato 1 del presente documento).

Le quote fisse e variabili sono così quantificate:

Quota fissa:

- | | | | |
|-------|--|-------|----------|
| 1.7.1 | QF ₁ Quota fissa (per modifica di attacco che comporti anche il rifacimento della tubazione interrata) | €/cad | 1.350,00 |
| 1.7.2 | QF ₂ Quota fissa (per sola modifica di attacco che NON comporti il rifacimento della tubazione interrata) | €/cad | 200,00 |

Quota variabile (per ogni attacco modificato):

- | | | | |
|-------|--|-------|--------|
| 1.7.3 | QV ₁ Quota variabile (per calibro contatore DN 15 – 20 mm) | €/cad | 100,00 |
| 1.7.4 | QV ₂ Quota variabile (per calibro contatore DN 25 – 32 – 40 mm) | €/cad | 300,00 |
| 1.7.5 | QV ₃ Quota variabile (per calibro contatore DN 50 – 65 mm) | €/cad | 900,00 |

In presenza di contatore “aperto” a servizio del Cliente finale nella prestazione è compresa l’attività di “attivazione della fornitura”.

1.8 Interruzione alimentazione del Punto di Consegna per morosità del Cliente finale (per sole utenze INTERRUPIBILI)

- | | | | |
|-------|--|-------|----------|
| 1.8.1 | Quota fissa intervento “base” | €/cad | 350,00 |
| 1.8.2 | Quota fissa intervento “stradale” con inserimento di valvola | €/cad | 1.165,00 |

Il prezzo comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta e consiste nell’interruzione dell’alimentazione del punto di consegna, da intendersi quale azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l’azione diretta sull’allacciamento che alimenta l’impianto del cliente finale, eseguita in ottemperanza alla normativa vigente (in particolare solo **per utenze interrompibili**).

N.B. Nel caso di allacciamento che serve più utenze ove fosse possibile agire solo sull’allacciamento e non sul singolo attacco, l’utenza è da ritenersi “non interrompibile”.

La prestazione verrà effettuata successivamente ad un intervento di chiusura ai sensi del punto “2.8 – Sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale” del presente documento, che risulti concluso con esito negativo (ad es. inaccessibilità del contatore) o per il quale vi sia stata a qualsiasi titolo una riapertura irregolare dell’impianto.

L’esecuzione dell’intervento comporta la cessazione del servizio di distribuzione sul punto di consegna per l’Utente.

Per riattivare nuovamente la fornitura sul medesimo punto di Consegna, sarà indispensabile richiedere il ripristino dell’allacciamento, vedi punto “1.9 – Ripristino allacciamento interrotto per morosità” del presente Listino. In questa fase non verranno addebitati all’Utente finale i costi relativi all’interruzione della fornitura, che saranno poi addebitati aggiungendoli ai prezzi della prestazione di ripristino allacciamento di cui al punto 1.9, in occasione della richiesta da parte dell’Utente di tale intervento.

I prezzi non sono comprensivi dei ripristini stradali necessari ed imposti dagli Enti proprietari delle strade.

1.9 Ripristino allacciamento interrotto per morosità

- | | | | |
|-------|---------------|-------|--------|
| 1.9.1 | Quota fissa * | €/cad | 115,00 |
|-------|---------------|-------|--------|

(*) In analogia ai principi espressi dalla AEEGSI con la Delibera 84/2014/R/gas (modifica e integrazioni al “TIMG” e al TIVG), per quanto tale Delibera non si applichi al Servizio Idrico, nel caso il ripristino dell’allacciamento o dell’attacco del PdC interrotto per morosità sia richiesto da Cliente diverso dal Cliente Moroso, il prezzo proposto viene scontato dal Gestore del Servizio del 100%, divenendo pertanto gratuito.

Nel prezzo della prestazione è ricompresa la successiva attivazione della fornitura.

Il prezzo è indipendente sia dalla tipologia di intervento utilizzato per l’interruzione sia dal numero di UI caratteristiche all’allacciamento.

Si evidenzia che il preventivo di ripristino, in aggiunta al prezzo di cui al presente articolo, conterrà anche il prezzo della prestazione di Interruzione dell'alimentazione del Punto di Consegna per morosità di cui all'art. 1.8, nel caso in cui non sia stato addebitato in precedenza.

1.10 Tracciatura in campo sottoservizi

1.10.1 Manodopera e mezzi per esecuzione attività €/ora 42,00

Il prezzo comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta, la determinazione dell'appuntamento (se concordato con il richiedente), l'attività di tracciatura in campo dei sottoservizi.

Il prezzo finale sarà definito a consuntivo, sulla base delle ore effettivamente eseguite, moltiplicate per la tariffa "Manodopera per esecuzione attività".

Prima di eventuale esecuzione di scavi in prossimità dei sottoservizi, il Cliente dovrà richiedere al Gestore le prescrizioni da adottare. Dovrà inoltre osservare tutte le prescrizioni previste da Leggi e Normative vigenti.

1.11 Fornitura mappe cartografiche reti

1.11.1 Quota fissa mappe digitali sottoservizi €/ora 38,00

La richiesta delle informazioni deve essere corredata di stralcio planimetrico indicante con chiarezza l'area oggetto della richiesta stessa, opportunamente individuabile nel territorio.

Il prezzo riferito all'istruzione della pratica comprende il recupero delle informazioni presenti negli archivi, la preparazione degli elaborati e la restituzione via email degli stessi in solo formato digitale (di norma PDF).

La fornitura degli elaborati è strettamente vincolata al pagamento ed alla firma da parte del richiedente di atto liberatorio di responsabilità verso il Distributore in relazione all'utilizzo che il richiedente farà degli estratti acquisiti.

La fornitura di informazioni potrà essere limitata, su motivata scelta del Gestore del servizio, in termini di superficie delle aree e di lunghezza delle reti oggetto della richiesta.

1.12 Intervento di chiusura e riapertura valvola stradale

1.12.1 Quota fissa Chiusura e Riapertura valvola stradale €/cad 60,00

Il prezzo comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta dell'Utente e consiste nella chiusura della valvola stradale per necessità dell'Utente medesimo e la successiva riapertura della valvola (anche differita nel tempo) su richiesta dell'Utente. Il prezzo è riferito all'insieme di queste prestazioni.

2 PRESTAZIONI ACCESSORIE ACQUEDOTTO

2.1 Intervento non eseguito per cause non imputabili al Gestore

L'importo viene applicato in sostituzione del prezzo previsto alle prestazioni di cui ai successivi articoli da 2.2 a 2.14, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni stesse per le seguenti cause imputabili all'Utente:

- Assenza Utente
- Utente sconosciuto
- Indirizzo errato
- Prestazione non eseguita su richiesta Utente o impedita da Utente

2.1.1 Quota fissa – prestazione con esito NEGATIVO €/cad 40,00

2.2 Attivazione di fornitura con intervento di lettura

2.2.1 Quota fissa €/cad 60,00

Il prezzo indicato comprende l'attivazione del Servizio su un Utente nuovo o subentrante ad un precedente, con relativa lettura effettuata dal Gestore o da un suo incaricato.

Il prezzo indicato si applica per apertura di ogni contatore, sia nel caso esso sia già installato, sia nel caso di nuovo installo.

2.3 Disattivazione della fornitura/rimozione contatore su richiesta

2.3.1 Quota fissa €/cad 50,00

Il prezzo indicato comprende la cessazione del Servizio tramite chiusura del rubinetto di intercettazione posto a monte del Contatore. L'intervento comprende altresì la rilevazione della lettura di chiusura effettuata dal Gestore o da un suo incaricato. Durante l'esecuzione di tale intervento il Gestore si riserva la facoltà di procedere in assenza di esplicita richiesta, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l'Utente, alla rimozione contestuale del Contatore.

2.4 Subentro su contatore aperto con richiesta di lettura del contatore

2.4.1 Quota fissa €/cad 40,00

Il prezzo indicato comprende l'attivazione del Servizio su un Utente subentrante ad un precedente in presenza di Gruppo di Misura aperto, con relativa lettura effettuata dal Gestore o da un suo incaricato dietro richiesta dell'Utente.

2.5 Richiesta di lettura del gruppo di misura su contratto aperto

2.5.1 Quota fissa €/cad 40,00

Il prezzo indicato comprende la lettura effettuata dal Gestore o da un suo incaricato dietro richiesta dell'Utente e/o il ripristino dei sigilli.

2.6 Verifica metrologica del Gruppo di Misura su richiesta dell'Utente effettuata presso laboratorio

2.6.1 Gruppo di Misura DN/calibro < 50 mm	€/cad	215,00
2.6.2 GdM DN/calibro < 50 mm con prova ruotismi	€/cad	350,00
2.6.3 Gruppo di Misura DN/calibro ≥ 50 mm	€/cad	400,00
2.6.4 GdM DN/calibro ≥ 50 mm con prova ruotismi	€/cad	535,00

Il prezzo comprende l'esecuzione della prova presso un laboratorio qualificato.

L'esecuzione della prova comporta la sostituzione del Gruppo di Misura di qualsiasi DN/calibro soggetto alla verifica con nuovo contatore che resterà installato definitivamente sul Punto di Consegna.

L'importo non verrà addebitato qualora la verifica conduca all'accertamento di errori di misura superiori ai valori ammissibili dalla normativa tecnica vigente.

Nota: nel caso di richiesta metrologica da parte dell'Utente inizialmente senza prova ruotismi, è possibile per l'Utente medesimo integrare la richiesta anche per la suddetta prova: nel caso verrà applicata una integrazione di prezzo pari alla differenza dei Listini (su medesimo Calibro) riportati al presente punto.

2.7 Sostituzione contatore pari calibro

2.7.1 Nuovo contatore calibro ≤ DN 40	€/cad	155,00
2.7.2 Nuovo contatore calibro ≥ DN 50	€/cad	290,00

Questa prestazione comprende la sostituzione del contatore pari calibro per i casi di:

- Danneggiamento dell'integrità del Gruppo di Misura per incuria o causa dell'Utente
- Manomissione sigilli del Costruttore del Contatore
- Furto o sottrazione
- Richiesta del Cliente finale.

Sono ricompresi nel prezzo gli oneri per eventuali adattamenti idraulico-impiantistici dell'attacco, compreso il ripristino sigilli del Gestore.

La manomissione dei sigilli del Costruttore del Contatore comporta la sostituzione di tale apparecchiatura; per tale prestazione sarà pertanto applicata la Quota Fissa per la relativa Classe del Contatore.

2.8 Limitazione / Sospensione della fornitura/rimozione contatore per morosità dell'Utente

2.8.1 Quota fissa	€/cad	60,00
-------------------	-------	-------

Il prezzo indicato si applica per singolo intervento e comprende la rilevazione della lettura di chiusura (se possibile eseguirla) e l'interruzione/limitazione del Servizio. I prezzi non comprendono l'impiego di mezzi o attrezzature speciali (cestelli, o altre attrezzature per lavori in quota, ecc.).

2.9 Riattivazione fornitura in seguito a chiusura per morosità dell'Utente

2.9.1 Quota fissa	€/cad	60,00
-------------------	-------	-------

Il prezzo indicato comprende l'attivazione del Servizio e la rilevazione della lettura di apertura.

2.10 Installo contatore in seguito a rimozione contatore per morosità dell'Utente

2.10.1 Quota fissa	€/cad	60,00
--------------------	-------	-------

Il prezzo indicato comprende la posa del contatore, l'attivazione del Servizio, la rilevazione della lettura di apertura.

Il presente articolo non si applica qualora la sospensione della fornitura sia avvenuta tramite interruzione dell'alimentazione (vedi punto "1.5 – Interruzione dell'alimentazione del Punto di Consegna per morosità del Cliente Finale" del presente Listino). In tali casi l'Utente deve richiedere un "preventivo lavori per ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta" (vedi punto "1.1 – Costruzione allacciamento" sempre del presente documento).

2.11 Verifica generica su contatore

2.11.1 Quota fissa €/cad 55,00

Il prezzo si applica per ogni richiesta da parte dell'Utente di verifica generica sul contatore, quale ad esempio la piombatura o spiombatura dei contatori su pozzi Privati o altre verifiche indicate nella Parte I del presente documento.

Il prezzo è comprensivo della lettura del Contatore.

2.12 Verifica pressione di fornitura su Punto di Consegna

2.12.1 Quota fissa €/cad 115,00

Il prezzo comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta, l'inserimento di apparecchio di registrazione, il successivo ritiro dell'apparecchio di registrazione e la determinazione della conformità o meno della pressione al Punto di Consegna secondo quanto disposto dalle vigenti norme.

2.13 Incremento frequenza lettura per controllo consumi

2.13.1 Quota fissa €/PdC anno 190,00

La prestazione annuale comprende l'incremento della frequenza di lettura da semestrale a mensile (anche per i consumi inferiori a 1.800 mc anno) al fine di effettuare un controllo consumi puntuale tramite una prima verifica congiunta delle forniture e la messa a disposizione della banca dati aggiornata con cadenza mensile e relativo report delle letture e consumi anomali, attivando inoltre un canale tecnico diretto per la consulenza tecnico/amministrativa sui PdC oggetto della prestazione.

La prestazione è fornita in via sperimentale agli Enti Pubblici con almeno 100 PdC attivi, scontata del 50% per il primo anno di avvio, ed è estendibile, previa verifica di fattibilità tecnico/economica da parte del Gestore, ad altra tipologia di cliente.

3 LAVORI FOGNATURA

3.1 Istruttoria allacciamento

3.1.1 Quota fissa € /cad 260,00

Il prezzo sarà applicato per richiesta di sola istruttoria allacciamento fognatura domestica su richiesta Cliente, che dovrà avvenire in via preliminare rispetto alla richiesta di costruzione dell'allacciamento.

In assenza di tale prestazione, completata con esito positivo, non è possibile dar luogo a quest'ultima attività.

3.2 Costruzione allacciamento

Il prezzo della prestazione si determina in modo forfetario per i casi standard applicando la formula di seguito riportata

$$P = QF_i + CER + COP$$

Dove:

P Prezzo della prestazione/lavorazione

QF_i Quota fissa da applicare per la casistica considerata

CER = Contributo Estensione Rete, valutato sulla base delle Convenzioni Specifiche stipulate in occasione del prefinanziamento da parte del Gestore e/o del Comune delle estensioni di rete.
Questa voce deve essere evidenziata in maniera distinta nella fattura verso l'Utente.

COP = Contributo per Oneri e Prescrizioni da parte di Enti (Comune, Provincia, ANAS, ecc.) non ricompresi negli standard definiti per la valutazione della Quota Fissa (come meglio dettagliato al paragrafo 3 della Parte I e all'allegato 1 del presente documento).

3.2.1 QF ₁ - Allacciamento fino a DN 250 (compreso), Hm < 1,50 m	€/cad	1.600,00
3.2.2 QF ₂ - Allacciamento fino a DN 250 (compreso), 1,50 < Hm < 2,50	€/cad	2.200,00
3.2.3 QF ₃ - Allacciamento fino da DN 315 a DN 500, Hm < 1,50 m	€/cad	2.400,00
3.2.4 QF ₄ - Allacciamento fino da DN 315 a DN 500, 1,50 < Hm < 2,50	€/cad	2.600,00
3.2.5 QF ₅ - Quota completamento/innesto pozzetto/condotta stradale	€/cad	700,00

Dove:

Hm = Profondità massima dello scavo

La quota QF₅ è applicata nei casi in cui l'Utente provvede direttamente alla realizzazione dell'allaccio. Anche per questi casi l'Utente dovrà comunque provvedere alla richiesta preliminare di Istruttoria allacciamento.

3.3 Sezionamento allacciamento interrato

3.3.1 Quota fissa €/cad 740,00

Il prezzo indicato comprende, il sezionamento di un Allacciamento d'utenza di qualsiasi DN non più utilizzato, che determini il non utilizzo dell'allacciamento esistente, da eseguirsi a seguito di espressa richiesta del Richiedente/Cliente Finale.

Il prezzo ricomprende i costi delle opere edili eseguite sul suolo pubblico. Rimangono a carico del Cliente quelle all'interno della proprietà privata.

La rimozione della condotta dismessa non è ricompresa nella presente prestazione. Su richiesta cliente potrà essere eseguita con oneri a suo carico, valutati con metodo analitico, secondo le prescrizioni contenute nel presente documento.

3.4 Tracciatura in campo sottoservizi

3.4.1 Manodopera e Mezzi per esecuzione attività €/ora 42,00

Il prezzo comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta, la determinazione dell'appuntamento (se concordato), l'attività di tracciatura in campo dei sottoservizi.

Il prezzo finale sarà definito a consuntivo, sulla base delle ore effettivamente eseguite, moltiplicate per la tariffa "Manodopera per esecuzione attività".

Prima di eventuale esecuzione di scavi in prossimità dei sottoservizi, il Cliente dovrà richiedere al Gestore le prescrizioni da adottare. Dovrà inoltre osservare tutte le prescrizioni previste da Leggi e Normative vigenti.

3.5 Fornitura mappe cartografiche reti

3.5.1 Quota fissa mappe digitali sottoservizi €/cad 38,00

La richiesta delle informazioni, deve essere corredata di stralcio planimetrico indicante con chiarezza l'area oggetto della richiesta stessa, opportunamente individuabile nel territorio.

Il prezzo riferito all'istruzione della pratica comprende il recupero delle informazioni presenti negli archivi, la preparazione degli elaborati e la restituzione via email degli stessi in solo formato digitale (di norma PDF).

La fornitura degli elaborati è strettamente vincolata al pagamento ed alla firma da parte del richiedente di atto liberatorio di responsabilità verso il Gestore in relazione all'utilizzo che il richiedente farà degli estratti acquisiti.

La fornitura di informazioni potrà essere limitata, su motivata scelta del Gestore del Servizio, in termini di superficie delle aree e di lunghezza delle reti oggetto della richiesta.

4 PRESTAZIONI ACCESSORIE FOGNATURA

4.1 Istruttoria per parere autorizzazione allo scarico

- rilascio parere per nuova autorizzazione o rinnovo di autorizzazione allo scarico per attività produttiva/commerciale/di servizio con scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ex-lege, ovvero per equivalenza quali-quantitativa e scarico per attività produttiva con scarico acque reflue domestiche:

4.1.1 Quota fissa €/cad 60,00

- rilascio parere in procedura semplificata per rinnovo di autorizzazione allo scarico presentata secondo quanto previsto all'art. 3 del DPR 227/2011 o rilascio parere per modifica di autorizzazione in corso di validità.

4.1.2 Quota fissa €/cad 60,00

- rilascio parere per nuova autorizzazione o rinnovo di autorizzazione allo scarico per attività produttiva/commerciale/di servizio con scarico di acque reflue industriali

4.1.3 Quota fissa se contenenti sostanze pericolose (all.5 D.Lgs 152/06) €/cad 240,00

4.1.4 Quota fissa se non contenenti sostanze pericolose €/cad 180,00

- rilascio parere per nuova autorizzazione o rinnovo di autorizzazione allo scarico per attività produttiva/commerciale/di servizio con scarico di acque reflue industriali nell'ambito della procedura di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

4.1.5 Quota fissa €/cad 360,00

- rilascio parere per nuova autorizzazione o rinnovo di autorizzazione allo scarico per acque reflue di prima pioggia e di dilavamento di aree impermeabili potenzialmente contaminate

4.1.6 Quota fissa €/cad 120,00

I prezzi indicati comprendono le attività tecniche e amministrative finalizzate all'espressione dei pareri necessari per il rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico per utenze industriali.

I prezzi saranno applicati anche in presenza di rinnovo.

Nel caso ricorrano nella stessa richiesta più casistiche tra quelle previste, si applicherà la tariffa relativa alla prestazione più onerosa sommando il 70% dell'importo delle altre voci.

ALLEGATO 1 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL PREVENTIVO MISTO CON CALCOLO A FORFAIT DELLA PARTE ECCEDENTE

Preventivo misto per superamento della lunghezza standard

Nei casi in cui la lunghezza dell'allacciamento (L) misurata convenzionalmente dal centro strada risulti maggiore di 10 metri, la quota aggiuntiva da sommare al contributo a forfait, per la parte eccedente, deve essere calcolata applicando i parametri di costo per unità di lunghezza riportati nella seguente Tabella 1 moltiplicati per la lunghezza eccedente espressa in metri.


Tabella 1 – Costi per unità di lunghezza relativi alla parte eccedente oltre i 10 metri

TIPOLOGIA SEZIONE DI SCAVO	ACQUA (€/m)	FOGNATURA (€/m)	
		Hm < 1,50 m	1,50 < Hm < 2,50
Tipologia A - In terreno di campagna	35.00	45.00	85.00
Tipologia B - Su strada non pavimentata / banchina stradale	60.00	85.00	150.00
Tipologia C - Su strada asfaltata	105.00	165.00	250.00
Pavimentazioni speciali (ciotoli, palladiana, marciapiedi ecc.)	150.00	210.00	295.00

Preventivo misto per varianti alle condizioni standard

Per tutti gli allacciamenti che prevedono lavori di scavo e ripristino della sede stradale le caratteristiche standard a cui riferirsi per la definizione del prezzo a forfait sono rappresentate nel seguente schema:

Schema 1 – Rappresentazione dei parametri "standard" previsti per i lavori a forfait



Nei casi in cui, in conseguenza di specifiche prescrizioni degli Enti o particolari esigenze tecniche, si renda necessario eseguire, in relazione alle attività di scavo e ripristino, lavorazioni con caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle previste negli standard rappresentati nello schema 1, il preventivo a forfait

viene incrementato in ragione degli oneri aggiuntivi COP (Contributi per Oneri e Prescrizioni), riportati nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 – Valori soglia per condizioni “standard” e relativi importi del COP per condizioni “non standard”

PARAMETRI DIMENSIONALI		
MATERIALI	VALORI SOGLIA STANDARD	IMPORTO COP
Spessore Binber	15 cm	10 €/cm
Spessore Stabilizzato	40 cm	3 €/cm
Spessore scarifica per tappeto d'usura + tappeto d'usura	3 cm	19 €/cm
Larghezza tappeto d'usura + scarifica	200 cm	1,15 €/cm

PARAMETRI QUALITATIVI-PRESTAZIONALI		
MATERIALI STANDARD	MATERIALI NON STANDARD	IMPORTO COP
Binder con bitume normale (ripristino pavimentazione stradale)	Binder con bitume modificato tipo Soft, con polimeri termoplastici (o similare)	13 €
Misto stabilizzato (rinterro)	Misto cementato	103 €
	Conglomerato cementizio semplice	103 €
	Malta fluida autolivellante	172 €
Sabbia comune, sabbietta (riempimento)	Sabbia di cava lavata e vagliata	190 €
	Misto granulare stabilizzato	190 €
	Sabbia di fiume lavata e vagliata ("sabbia di Po")	190 €
Conglomerato bituminoso con bitume normale (tappeto d'usura)	Conglomerato bituminoso con bitume modificato tipo Soft, con polimeri termoplastici (o similare)	19 €
	Conglomerato bituminoso con 20% granigliabasaltica (o similare)	19 €



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 5

Programma Operativo Interventi di avvio

codice_intervento	titolo	servizio (acquedotto, fognatura, depurazione, acque bianche, struttura)	comuni	imp_progettuale	importo_prog. AGG.TO	importo_gestore_2024	importo_contributi_2024 (fondo perduto)	importo_totale_2024	importo_gestore_2025	importo_contributi_2025 (fondo perduto)	importo_totale_2025	importo_gestore_2026	importo_contributi_2026 (fondo perduto)	importo_totale_2026	importo_gestore_2027	importo_contributi_2027 (fondo perduto)	importo_totale_2027
2014REIA0007	Adeguamento della potenzialità del depuratore capoluogo (completamento 1° linea)	DEPURAZIONE	Brescello	2.151.000		-	-	-	50.000	-	50.000	500.000	-	500.000	1.450.000	-	1.450.000
2014REIA0025	Adeguamento impianto di depurazione Rio Dorgola (2° linea acqua trattamento nutrienti ed adeguamento linea fanghi 1° stralcio)	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	700.000		300.000	-	300.000	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	-
2014REIA0026	Potenziamento Costa de Grassi: 2° linea	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	250.000	650.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014REIA0030	Meletole: Impianto di depurazione 1° e 2° Linea	DEPURAZIONE	Castelnovo di Sotto	3.110.000	3.810.000	550.000	-	550.000	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-
2014REIA0031	Estendimento fognario in Via Alberici, Meletole	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	154.710		20.000	-	20.000	134.170	-	134.170	-	-	-	-	-	-
2014REIA0034	Cerreto Alpi: 400 AE	DEPURAZIONE	Ventasso	535.000		-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	485.000	-	485.000
2014REIA0049	Completamento centrale idrica di Via Sturlona	ACQUEDOTTO	Novellara	300.000		50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014REIA0063	Piano Fognario - Estendimento della rete fognaria in via Beethoven da via Zamenhof a via Sidoli, nella frazione di Massenzatico	FOGNATURA	Reggio Emilia	400.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014REIA0066	Piano Fognario - Potenziamento scaricatore di piena fognature del capoluogo	FOGNATURA	Rio Saliceto	258.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014REIA0079	Potenziamento impianto Viano (5000 AE N+D+sedimentatore II + ispessimento)	DEPURAZIONE	Viano	900.000		-	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000	600.000	-	600.000
2014REIA0083	Costruzione reti di collettamento e depuratore al servizio della frazione di Carniana	DEPURAZIONE	Villaminozzo	700.000		318.500	-	318.500	220.500	-	220.500	-	-	-	-	-	-
2014REIA0086	Piano fognario	FOGNATURA	Opere pluricomunali	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014REIA0088	Estensione fogne nere o miste	FOGNATURA	Opere pluricomunali	406.286		79.000	-	79.000	79.000	-	79.000	79.000	-	79.000	169.286	-	169.286
2014REIA0091	Manutenzioni straordinarie acqua	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	8.946.816		2.135.305	-	2.135.305	2.135.305	-	2.135.305	2.498.579	-	2.498.579	2.177.627	-	2.177.627
2023REIA0301	Manutenzioni straordinarie acqua - T.1.1 Rinnovamento Reti per la riduzione delle perdite	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	4.701.360		-	-	-	-	-	-	189.726	-	189.726	172.107	-	172.107
2023REIA0302	Manutenzioni straordinarie acqua - T.1.2 Riduzione delle perdite di rete (distrettualizzazione e monitoraggio)	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	6.804.000		298.620	-	298.620	298.620	-	298.620	298.620	-	298.620	298.620	-	298.620
2023REIA0303	Manutenzioni straordinarie acqua - T.1.4 Riduzione consumi elettrici	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.555.000		73.075	-	73.075	73.075	-	73.075	73.075	-	73.075	73.075	-	73.075
2023REIA0304	Installazione contatori su allacciamenti ad uso antincendio Del. CLRE/2018/7 del 30/11/2018	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali			100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000
2014REIA0095	Cartografia numerica acqua/fognature	ACQUEDOTTO/FOGNATURA	Opere pluricomunali	1.830.000		330.000	-	330.000	330.000	-	330.000	330.000	-	330.000	85.714	-	85.714
2016REIA0106	Criticità deflusso porzione urbana defluente sulla Fossetta II° lotto	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	500.000		200.000	-	200.000	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-
2016REIA0109	Agglomerato Busana: potenziamento impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Ventasso	325.000		-	-	-	-	-	-	125.000	-	125.000	200.000	-	200.000
2016REIA0113	Depuratore di Valestra: realizzazione 2ª linea	DEPURAZIONE	Carpineti	1.100.000		50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016REIA0114	Risoluzione criticità idraulica collettore di Salvaterra, loc. Villaggio Macina Dinazzano	FOGNATURA	Casalgrande	500.000		-	-	-	228.570	-	228.570	-	-	-	-	-	-

codice_intervento	titolo	servizio (acquedotto, fognatura, depurazione, acque bianche, struttura)	comuni	imp_progettuale	importo_prog. AGG.TO	importo_gestore_2024	importo_contributi_2024 (fondo perduto)	importo_totale_2024	importo_gestore_2025	importo_contributi_2025 (fondo perduto)	importo_totale_2025	importo_gestore_2026	importo_contributi_2026 (fondo perduto)	importo_totale_2026	importo_gestore_2027	importo_contributi_2027 (fondo perduto)	importo_totale_2027
2016REIA0117	Potenziamento impianto di depurazione Casina 2	DEPURAZIONE	Casina	490.000		50.000	-	50.000	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000
2016REIA0126	FSC - Sostituzione adduttrice Novellara-Bettolino	ACQUEDOTTO	Novellara	600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016REIA0129	Depuratore di Mancasale - adeguamenti tecnologici	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	300.000		50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016REIA0130	Depuratore di Mancasale - adeguamenti tecnologici	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	640.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016REIA0132	Potenziamento attraversamento autostradale collettore acque nere Villaggio Crostolo	FOGNATURA	Reggio Emilia	100.000		-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000	-	-	-
2016REIA0134	PNISSI - Nuovo serbatoio Rubiera mc 2000	ACQUEDOTTO	Rubiera	2.890.000		874.500	-	874.500	800.000	-	800.000	781.473	-	781.473	434.027	-	434.027
2016REIA0136	Depuratore di San Martino: potenziamento linea fanghi e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06	DEPURAZIONE	San Martino in Rio	635.000		200.000	-	200.000	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	-
2016REIA0138	Depuratore di Bosco: sistema di aerazione seconda linea	DEPURAZIONE	Scandiano	180.000	755.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016REIA0139	Risanamento fognature in loc. Sedrio 2° lotto	FOGNATURA	Vezzano sul Crostolo	100.000		20.000	-	20.000	80.000	-	80.000	-	-	-	-	-	-
2016REIA0142	Trattamenti Appropriati: collettamento a rete depurata di parte della frazione di Sologno	FOGNATURA	Villaminozzo	250.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016REIA0145	Estendimento reti a carico di privati	ACQUEDOTTO/FOGNATURA	Opere pluricomunali	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017REIA0151	Realizzazione collettore fognario a servizio zona industriale "Dugara"	FOGNATURA	Brescello	500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000
2017REIA0152	Piano Fognario - Realizzazione collettore fognario acque nere in loc. Mapriana	FOGNATURA	Castelnovo Monti	100.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000
2017REIA0153	Piano Fognario - Razionalizzazione sistema fognario in Via Bologna	FOGNATURA	Guastalla	145.179	1.300.000	400.000	-	400.000	250.000	-	250.000	150.000	-	150.000	-	-	-
2017REIA0154	Estendimento rete acqua a servizio frazione di Fontana (utenze ex - AIMAG)	ACQUEDOTTO	Rubiera	600.000		200.000	-	200.000	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	-
2017REIA0155	Studio razionalizzazione rete fognaria in loc. diverse del comune di Baiso	FOGNATURA	Baiso	30.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017REIA0156	Piano Fognario - Realizzazione collettore fognario zona industriale APEA	FOGNATURA	Boretto	900.000		-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	250.000	-	250.000
2017REIA0160	Piano Fognario - Realizzazione collettore fognario e impianto di sollevamento area Protezione Civile	FOGNATURA	Sant'Ilario d'Enza	150.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017REIA0164	Realizzazione impianto di depurazione in loc. Cereggi	DEPURAZIONE	Ventasso	220.000		20.000	-	20.000	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	-
2017REIA0165	Potenziamento impianto di depurazione di Canolo a 3.000 AE	DEPURAZIONE	Correggio	600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000
2017REIA0167	Piano Fognario - Razionalizzazione sistema fognario in loc. Fellegara	FOGNATURA	Scandiano	200.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

codice_intervento	titolo	servizio (acquedotto, fognatura, depurazione, acque bianche, struttura)	comuni	imp_progettuale	importo_prog. AGG.TO	importo_gestore_2024	importo_contributi_2024 (fondo perduto)	importo_totale_2024	importo_gestore_2025	importo_contributi_2025 (fondo perduto)	importo_totale_2025	importo_gestore_2026	importo_contributi_2026 (fondo perduto)	importo_totale_2026	importo_gestore_2027	importo_contributi_2027 (fondo perduto)	importo_totale_2027
2017REIA0168	Realizzazione reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	7.505.000		1.738.000	-	1.738.000	1.738.000	-	1.738.000	2.291.000	-	2.291.000	1.738.000	-	1.738.000
2018REIA0174	Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	5.333.394		1.408.965	-	1.408.965	1.408.965	-	1.408.965	1.430.000	-	1.430.000	1.085.464	-	1.085.464
2018REIA0175	FSC - Sostituzione rete adduttrice Cà di Scatola-Canova	ACQUEDOTTO	Ventasso	370.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018REIA0176	FSC - Sostituzione rete acquedotto in Viale Resistenza	ACQUEDOTTO	Rubiera	400.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018REIA0177	Piano Fognario - Sistemazione scolmatore di piena in zona sportiva "il Poggio"	FOGNATURA	Albinea	150.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	150.000
2018REIA0182	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Tre Ponti tra Via Carrara e la linea ferroviaria in fragio all'abitato di Via Ghizzardi	FOGNATURA	Boretto	120.000		20.000	-	20.000	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-
2018REIA0183	Sostituzione rete acqua adduttrice Boretto-Poviglio	ACQUEDOTTO	Boretto	600.000		200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018REIA0189	Acquedotto Gabellina: sostituzione rete DN 300-350 in loc. La Svolta - Cà Pietro	ACQUEDOTTO	Carpineti, Casina	325.000		20.000	-	20.000	305.000	-	305.000	-	-	-	-	-	-
2018REIA0190	Rifacimento tratto di rete fognaria in via Matteotti	FOGNATURA	Carpineti	100.000	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000	-	150.000	-	-	-
2018REIA0194	Sostituzione rete idrica in Via Case Secchia	ACQUEDOTTO	Casalgrande	200.000	300.000	300.000	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018REIA0195	Potenziamento impianto di San Valentino "Le Ville" e dismissione impianto san Valentino "Castello"	DEPURAZIONE	Casalgrande	400.000		-	-	-	-	-	-	32.279	-	32.279	69.516	-	69.516
2018REIA0196	Acquedotto Gabellina: sostituzione rete DN 150 in loc. Cortogno - La Stella	ACQUEDOTTO	Casina	270.000	300.000	300.000	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018REIA0198	PNRR - Fognatura e depurazione - Risoluzione problematiche connesse alla presenza di acque parassite provenienti da canali di bonifica in Via Canalino	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	100.000	1.200.000	-	1.220.000	1.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018REIA0205	Piano Fognario - potenziamento sistema scolante dell'area compresa tra Via Mandriolo Superiore, Via Campagnola e Piazzale l'Agosto	FOGNATURA	Correggio	300.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	150.000
2018REIA0209	Depuratore di Guastalla Sud: Potenziamento quadro elettrico e rifacimento ricircoli	DEPURAZIONE	Guastalla	200.000		-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-	-	-
2018REIA0210	Depuratore di Guastalla Nord: nuovo sedimentatore secondario	DEPURAZIONE	Guastalla	200.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000
2018REIA0213	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Gallei e Via Parri-Valle	FOGNATURA	Montecchio	150.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018REIA0214	Piano Fognario - adeguamento condotta fognaria in Via Montegrappa-Parri	FOGNATURA	Montecchio	118.298	250.000	-	-	-	50.000	-	50.000	200.000	-	200.000	-	-	-
2018REIA0217	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. San Bernardino - 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Novellara	250.000	350.000	350.000	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018REIA0220	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via del Casalino	FOGNATURA	Quattro Castella	100.000		100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018REIA0223	Progettazione nuova rete acqua adduttrice in via Gorizia	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	100.000		100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018REIA0224	Raddoppio collettore fognario in Viale Isonzo	FOGNATURA	Reggio Emilia	500.000		-	-	-	50.000	-	50.000	450.000	-	450.000	-	-	-

codice_intervento	titolo	servizio (acquedotto, fognatura, depurazione, acque bianche, struttura)	comuni	imp_progettuale	importo_prog. AGG.TO	importo_gestore_2024	importo_contributi_2024 (fondo perduto)	importo_totale_2024	importo_gestore_2025	importo_contributi_2025 (fondo perduto)	importo_totale_2025	importo_gestore_2026	importo_contributi_2026 (fondo perduto)	importo_totale_2026	importo_gestore_2027	importo_contributi_2027 (fondo perduto)	importo_totale_2027
2018REIA0227	Realizzazione nuovo pozzo centrale idrica di Roncocesi	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	200.000	250.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018REIA0228	Potenziamento impianto di pompaggio centrale idrica di Roncocesi	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	300.000	2.000.000	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	400.000	-	400.000	1.319.368	-	1.319.368
2018REIA0234	Trattamento bottini e copertura caricamento fanghi	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	1.670.000	6.400.000	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	650.000	-	650.000
2018REIA0235	PNRR - Adeguamento impianto di condizionamento fanghi e stoccaggio depuratore di Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	1.000.000	9.320.000	1.849.860	1.150.140	3.000.000	1.444.650	2.875.350	4.320.000	274.790	1.725.210	2.000.000	-	-	-
2018REIA0236	Potenziamento impianto chimico-fisico depuratore di Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	600.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	100.000	-	100.000
2018REIA0237	Raddoppio collettore fognario attraversamento canale Fiuma - tratto sollevamento Ponte testa - depuratore di Reggiolo	FOGNATURA	Reggiolo	300.000	-	-	-	-	50.000	-	50.000	250.000	-	250.000	-	-	-
2018REIA0238	Depuratore di Reggiolo nuovo: adeguamento, ripristino e collaudo linea fanghi	DEPURAZIONE	Reggiolo	150.000	850.000	100.000	-	100.000	300.000	-	300.000	400.000	-	400.000	-	-	-
2018REIA0244	Rifacimento condotto scolmatore in Via delle Scuole	FOGNATURA	Scandiano	100.000	-	-	-	-	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-
2018REIA0247	Delocalizzazione impianto di depurazione Valbona	DEPURAZIONE	Ventasso	200.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000
2018REIA0249	Piano Fognario - Rifacimento tratto di rete fognaria in Via Manenti e Via Fontanaccio	FOGNATURA	Vetto d'enza	845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018REIA0250	Piano Fognario - Lavori di potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza della rete fognaria in loc. Vetto Capoluogo	FOGNATURA	Vetto d'enza	355.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018REIA0251	Collettamento loc. Bedogno/Case Zobbi su impianto Villaminozzo (ARE0181-ARE0152)	FOGNATURA	Villaminozzo	150.000	-	-	-	-	-	-	-	52.026	-	52.026	94.118	-	94.118
2018REIA0253	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	5.614.544	-	1.441.854	-	1.441.854	1.659.104	-	1.659.104	1.484.044	-	1.484.044	1.029.542	-	1.029.542
2023REIA0305	Manutenzione straordinaria depuratori T.1.4 - Riduzione consumi elettrici	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	957.692	-	193.446	-	193.446	193.446	-	193.446	368.506	-	368.506	202.294	-	202.294
2018REIA0254	Manutenzione straordinaria fognature	FOGNATURA	Opere pluricomunali	5.362.712	-	1.106.000	-	1.106.000	1.391.743	-	1.391.743	1.391.743	-	1.391.743	1.473.226	-	1.473.226
2023REIA0306	Manutenzione straordinaria fognature T.1.4 - Riduzione consumi elettrici	FOGNATURA	Opere pluricomunali	208.560	-	52.140	-	52.140	52.140	-	52.140	52.140	-	52.140	52.140	-	52.140
2018REIA0255	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	ACQUE BIANCHE	Opere pluricomunali	2.041.714	-	454.000	-	454.000	454.000	-	454.000	454.000	-	454.000	679.714	-	679.714
2018REIA0257	Investimenti di Struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali	6.738.352	-	1.960.403	-	1.960.403	1.960.403	-	1.960.403	1.960.403	-	1.960.403	857.143	-	857.143
2018REIA0258	Nuovi Allacci acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	3.698.090	-	958.764	-	958.764	958.764	-	958.764	958.764	-	958.764	821.798	-	821.798
2021REIA0276	CIS - Alleggerimento portate miste scolmate al nodo "La Nave"	FOGNATURA	Reggio Emilia	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021REIA0277	Piano Fognario - Realizzazione collegamento fognario tra Corso Prampa e Via della Vittoria	FOGNATURA	Villaminozzo	100.000	280.000	80.000	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021REIA0278	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Dante Alighieri, Via della Pace	FOGNATURA	Castellarano	400.000	-	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-

codice_intervento	titolo	servizio (acquedotto, fognatura, depurazione, acque bianche, struttura)	comuni	imp_progettuale	importo_prog. AGG.TO	importo_gestore_2024	importo_contributi_2024 (fondo perduto)	importo_totale_2024	importo_gestore_2025	importo_contributi_2025 (fondo perduto)	importo_totale_2025	importo_gestore_2026	importo_contributi_2026 (fondo perduto)	importo_totale_2026	importo_gestore_2027	importo_contributi_2027 (fondo perduto)	importo_totale_2027
2021REIA0279	Piano Fognario - Collettamento Agglomerato Cà Guidetti (ARE0856)	FOGNATURA	Casalgrande	300.000	490.000	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	-	-	-
2021REIA0281	Piano Fognario - Adeguamento reticolo fognario in Via Papa Giovanni XXIII	FOGNATURA	Ventasso	60.000		60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021REIA0282	Piano Fognario - Adeguamento reticolo fognario in Via Costa	FOGNATURA	Novellara	125.000	770.000	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	-
2021REIA0284	Piano Fognario - Potenziamento collettore fognario in Via Pellizzi	FOGNATURA	Reggio Emilia	350.000		49.954	-	49.954	176.282	-	176.282	-	-	-	50.000	-	50.000
2021REIA0286	Realizzazione collegamento fognario in Via Boschi	FOGNATURA	Castelnovo Monti	280.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000
2021REIA0287	Rifacimento condotto scolmatore in Via Roma	FOGNATURA	Castelnovo Monti	300.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000
2021REIA0288	Realizzazione collegamento fognario in Via Bacchi	FOGNATURA	Brescello	120.000		-	-	-	-	-	-	11.189	-	11.189	108.811	-	108.811
2021REIA0289	Spostamento condotta adduttrice per frana in loc. Monte Staffola	ACQUEDOTTO	Canossa	200.000		20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021REIA0290	Sostituzione rete di distribuzione acqua in Via Gorganza e Via dell'Industria	ACQUEDOTTO	Cavriago	250.000	350.000	350.000	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021REIA0291	Ristrutturazione edile e adeguamento sismico Centrale idrica Via Gorizia	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	700.000		300.000	-	300.000	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	-	-
2022REIA0292	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Villa Minozzo per raggiungere la piena produttività	ACQUEDOTTO	Villaminazzo	80.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022REIA0293	Realizzazione di Impianto fotovoltaico in copertura da 126 kWp in autoconsumo presso la Centrale Idrica di Salvaterra	ACQUEDOTTO	Casalgrande	175.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023REIA0294	Studi di fattibilità, progettazione e realizzazione degli interventi funzionali agli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	3.840.228		960.057	-	960.057	960.057	-	960.057	960.057	-	960.057	960.057	-	960.057
2023REIA0295	Alluvione 2023 - Fossa Imhoff Gatta: sistemazione tubazione in uscita e ripristino antierosione nell'alveo del Rio Spirola	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	25.000		20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023REIA0296	Alluvione 2023 - Ripristino e messa in sicurezza del ponte di accesso al depuratore di Cigarellino	DEPURAZIONE	Carpineti	100.000		90.000	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023REIA0297	Alluvione 2023 - Depuratore di Cà Perizzi: ripristino funzionalità biorulli 3 e 4 a seguito di allagamento	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	5.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023REIA0298	Alluvione 2023 - Posa tubazione definitiva rete idrica Via Lugara causa frana loc. Levizzano	ACQUEDOTTO	Baiso	400.000		200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023REIA0299	Alluvione 2023 - Messa in sicurezza e sostituzione tratto di rete fognaria scalzato da movimento franoso in lo. Bocco	FOGNATURA	Casina	40.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023REIA0300	Alluvione 2023 - Lavori di messa in sicurezza e sostituzione del tratto di rete fognaria scalzato da esondazione del Rio Gavia	FOGNATURA	Baiso	30.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023REIA0307	Interconnessione S.Illario-Caprara (T.1.3)	ACQUEDOTTO	Campegine	741.840		-	-	-	-	-	-	293.027	-	293.027	293.027	-	293.027

codice_intervento	titolo	servizio (acquedotto, fognatura, depurazione, acque bianche, struttura)	comuni	imp_progettuale	importo_prog. AGG.TO	importo_gestore_2024	importo_contributi_2024 (fondo perduto)	importo_totale_2024	importo_gestore_2025	importo_contributi_2025 (fondo perduto)	importo_totale_2025	importo_gestore_2026	importo_contributi_2026 (fondo perduto)	importo_totale_2026	importo_gestore_2027	importo_contributi_2027 (fondo perduto)	importo_totale_2027
2023REIA0308	Scolmatore Via del Chionso (T.1.5)	FOGNATURA	Reggio Emilia	6.042.241		30.000	-	30.000	20.000	-	20.000	1.253.620	-	1.253.620	1.169.209	-	1.169.209
2023REIA0309	Scolmatore Via Tassoni (T.1.5)	FOGNATURA	Reggio Emilia	1.412.986		20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	230.044	-	230.044	251.496	-	251.496
2023REIA0310	Scolmatore Via Gramsci (T.1.5)	FOGNATURA	Reggio Emilia	7.730.675		30.000	-	30.000	20.000	-	20.000	1.412.904	-	1.412.904	1.423.321	-	1.423.321
2023REIA0311	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerati 50<AE<200	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	100.000		50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023REIA0312	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerati AE<50	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	100.000		50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023REIA0313	Realizzazione nuovo scolmatore in Via XXV Aprile	FOGNATURA	Albinea	150.000		-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	100.000	-	100.000
2023REIA0314	Rifacimento sifone in Via Cartesio, loc. Bagno	FOGNATURA	Reggio Emilia	150.000		-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	100.000	-	100.000
2023REIA0315	Rifacimento attraversamento ferroviario in Via Papa Giovanni XXIII	FOGNATURA	Reggio Emilia	800.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2023REIA0316	Razionalizzazione sistema fognario in Via Bixio	FOGNATURA	Reggio Emilia	150.000		-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	100.000	-	100.000
2023REIA0317	Potenziamento ramo scolmatore in Via Colletta, Villaggio Crostolo	FOGNATURA	Reggio Emilia	200.000		-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000
2023REIA0318	Rifacimento condotta fognaria in località Giandeto (verificare possibilità di collegamento alla Imhoff di Cà Bonini)	FOGNATURA	Casina	100.000		-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000	-	-	-
2023REIA0319	Spostamento tubazioni Dn 500 Gh e Dn 450 Acciaio in zona Pavoni a Castelnuovo Monti 500+500 ml	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Monti	350.000		50.000	-	50.000	300.000	-	300.000	-	-	-	-	-	-
2023REIA0320	Spostamento Dn 500 Acciaio Terminaccio presso ditta Zannoni Petroli 650 ml	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Monti	250.000		20.000	-	20.000	230.000	-	230.000	-	-	-	-	-	-
2023REIA0321	Spostamento Dn 250 Acciaio zona sportiva Carpineti (1° step dell'interconnessione Gabellina Salvaterra)	ACQUEDOTTO	Carpineti	350.000		-	-	-	20.000	-	20.000	330.000	-	330.000	-	-	-
2023REIA0322	Spostamento Dn 300 Acciaio Madè Cortogno comune di Casina 1550 ml	ACQUEDOTTO	Casina	450.000		-	-	-	20.000	-	20.000	430.000	-	430.000	-	-	-
2023REIA0323	Spostamento del Dn 500 Ghisa da Montegufò Felina a Frombolara in 500 Acciaio 4000 ml	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Monti	1.000.000		-	-	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-
2023REIA0324	Spostamento Dn 400 Ghisa Ansigna Monte Tane 700 ml	ACQUEDOTTO	Casina	250.000		-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	230.000	-	230.000
2023REIA0325	Nuovo pozzo Sant'Ilario	ACQUEDOTTO	Sant'Ilario d'Enza	300.000		20.000	-	20.000	280.000	-	280.000	-	-	-	-	-	-
2023REIA0326	Sostituzione rete acqua adduttrice Via Zappellazzo 2° stralcio (Caprara -Via Torre)	ACQUEDOTTO	Campegine	600.000		20.000	-	20.000	300.000	-	300.000	280.000	-	280.000	-	-	-
2023REIA0327	Spostamento rete acqua adduttrice Villa Carandine (DN 300fuchs)	ACQUEDOTTO	Casalgrande	200.000		20.000	-	20.000	180.000	-	180.000	-	-	-	-	-	-
2023REIA0328	Sostituzione rete acqua adduttrice Bagnolo Parco Europa - Novellara dn 400 circa 1km dn 400 fuchs	ACQUEDOTTO	Bagnolo in Piano	500.000		-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	480.000	-	480.000
2023REIA0329	Adduttrice pozzi Varini - Centrale Reggio est 3 km	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	900.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000
2023REIA0330	Ampliamento Impianto di Filtrazione Centrale idrica di Roncoesi	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	500.000		-	-	-	52.747	-	52.747	-	-	-	447.253	-	447.253
2023REIA0331	Potenziamento condotta adduttrice Via Val d'Enza Sud	ACQUEDOTTO	Canossa	150.000		150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023REIA0332	Serbatoi pensili - Demolizioni e ricostruzioni	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	100.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000
2023REIA0333	Depuratore di Roncoesi - Rinnovo e potenziamento comparto disidratazione fanghi	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	2.000.000		50.000	-	50.000	700.000	-	700.000	350.000	-	350.000	350.000	-	350.000
2023REIA0334	Depuratore di Roncoesi - Adeguamento strada di accesso impianto	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	400.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000

codice_intervento	titolo	servizio (acquedotto, fognatura, depurazione, acque bianche, struttura)	comuni	imp_progettuale	importo_prog. AGG.TO	importo_gestore_2024	importo_contributi_2024 (fondo perduto)	importo_totale_2024	importo_gestore_2025	importo_contributi_2025 (fondo perduto)	importo_totale_2025	importo_gestore_2026	importo_contributi_2026 (fondo perduto)	importo_totale_2026	importo_gestore_2027	importo_contributi_2027 (fondo perduto)	importo_totale_2027
2023REIA0335	Depuratore di Roncocesi - Potenziamento ispessimento dinamico e trattamento emissioni	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	400.000		-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000
2023REIA0336	Depuratore di Roncocesi - Revamping comparto di sollevamento iniziale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	600.000		-	-	-	600.000	-	600.000	-	-	-	-	-	-
2023REIA0337	Depuratore di Mancasale - Rifacimento coclee di sollevamento Linea 2 o sostituzione con idrovore	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	600.000		600.000	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023REIA0338	Depuratore di Praticello - adeguamento impianto elettrico e comparto biologico	DEPURAZIONE	Gattatico	400.000		-	-	-	50.000	-	50.000	350.000	-	350.000	-	-	-
2023REIA0339	Sistemazione fossa Imhoff Banzola Est	DEPURAZIONE	Casina	150.000								50.000	-	50.000	100.000	-	100.000
2023REIA0340	Adeguamento depuratore loc. Castello di Querciola	DEPURAZIONE	Viano	50.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000
2023REIA0341	Realizzazione collettore fognario in loc. Bellavista	FOGNATURA	Casalgrande	100.000		50.000		50.000	50.000		50.000			-			-
2023REIA0342	Studi e modellazioni	TUTTI	Opere pluricomunali			20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
2023REIA0343	Studi per la realizzazione impianti di produzione di energia da FER (Fonti di Energia Rinnovabile) per autoconsumo	ACQUEDOTTO/DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	200.000		50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000
TOTALE:						23.032.443	2.370.140	25.402.583	23.414.541	2.875.350	26.289.891	25.636.009	1.725.210	27.361.219	24.770.953	-	24.770.953



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 6

***Schema di rendicontazione dei
dati tecnico-gestionali relativi al servizio***

SCHEMA DI RENDICONTAZIONE DEI DATI TECNICO-GESTIONALI RELATIVI AL SERVIZIO

Ogni anno il Gestore è tenuto a trasmettere ad ATERSIR i dati tecnico-gestionali relativi al servizio dell'anno n , che dovranno essere forniti entro il 31 luglio dell'anno successivo, e saranno contenuti a titolo indicativo e non esaustivo, nelle tabelle di seguito elencate (che saranno fornite dall'Agenzia in formato editabile).

1. TABELLA DATI QUALITÀ DEL SERVIZIO + DATI ENERGIA ELETTRICA
2. TABELLA DATI ACQUEDOTTO AGGREGATI
3. TABELLA DATI ACQUEDOTTO DISAGGREGATI
4. TABELLA DATI FOGNATURA AGGREGATI
5. TABELLA DATI FOGNATURA DISAGGREGATI
6. TABELLA DATI DEPURAZIONE AGGREGATI
7. TABELLA DATI DEPURAZIONE DISAGGREGATI
8. TABELLA DATI IMHOFF DISAGGREGATI

TABELLA DATI QUALITÀ DEL SERVIZIO + DATI ENERGIA ELETTRICA

Bacino EX-ATO 3	Tempo medio effettivo		Prestazioni	
	Unità di misura	Valore	Unità di misura	Valore
Risposta alla richiesta di preventivo degli utenti per allacciamento acquedotto	gg		n°	
Risposta alla richiesta di preventivo degli utenti per allacciamento fognatura	gg		n°	
Esecuzione dell'allacciamento all'acquedotto	gg		n°	
Esecuzione dell'allacciamento alla fognatura	gg		n°	
Attivazione della fornitura	gg		n°	
Cessazione della fornitura	gg			
Ritardi agli appuntamenti concordati	ore		n°	
Frequenza della fatturazione all'utenza	mesi			
Rettifiche di fatturazione	gg		n°	
Verifica del contatore	gg		n°	
Verifica del livello di pressione	gg		n°	
Risposte alle richieste degli utenti	gg		n°	
Ripristino fornitura per morosità	gg		n°	
Risposta ai reclami scritti con sopralluogo	gg		n°	
Risposta ai reclami scritti senza sopralluogo	gg		n°	
Interruzioni programmate per interventi di manutenzione	ore		n°	
Interruzioni programmate per razionamento idrico in condizioni di scarsità	ore		n°	
Preavviso alle utenze dell'interruzione programmata per manutenzione	gg		n°	
Preavviso alle utenze dell'interruzione programmata per razionamento	gg		n°	
Interruzioni NON programmate	gg		n°	
Pronto intervento in situazioni di pericolo	gg		n°	
Verifiche dei contatori non richieste dall'utenza			n°	

	Unità di	Valore
Apertura al pubblico degli sportelli	ore settimanali	
Numero di sportelli	n°	
Tempo medio di attesa allo sportello	ore	

ENERGIA ELETTRICA	Unità di misura	Valore
Potenza Totale impegnata	KW	
Consumo di Energia Elettrica nel comparto di ACQUEDOTTO	kwh	
Costo di Energia Elettrica nel comparto di ACQUEDOTTO	€	
Consumo di Energia Elettrica nel comparto di FOGNATURA	kwh	
Costo di Energia Elettrica nel comparto di FOGNATURA	€	
Costo di Energia Elettrica nel comparto di DEPURAZIONE	€	
Consumo di Energia Elettrica per Altre Attività idriche	kwh	
Costo di Energia Elettrica per Altre Attività idriche	€	
Consumo di Energia Elettrica per Servizi comuni (es. Uffici)	kwh	
Costo di Energia Elettrica per Servizi comuni (es. Uffici)	€	
Energia Elettrica autoprodotta	kwh	

Bacino EX-ATO 3	Unità di misura	Valore
Volume di acqua dolce disponibile per i diversi usi	Mc	
Volume di acqua complessivamente prelevato dall'Ambiente	Mc	
<i>di cui da sorgente</i>	Mc	
<i>di cui da pozzo</i>	Mc	
<i>di cui da acque superficiali</i>	Mc	
Volume di acqua prelevato da altri sistemi di acquedotto	Mc	
<i>di cui in ingresso in distribuzione</i>	Mc	
Volume di Input nelle reti di distribuzione	Mc	
Volume di acqua consegnato ad altri sistemi di acquedotto	Mc	
<i>di cui in uscita dalle reti di distribuzione</i>	Mc	
Volume di acqua in ingresso alla distribuzione	Mc	
Volume autorizzato non misurato e fatturato dell'acqua consumata	Mc	
Volume misurato e non fatturato autorizzato dell'acqua consumata	Mc	
Volume non misurato e non fatturato autorizzato dell'acqua consumata <i>(se non disponibile utilizzare formula AEEGSI)</i>	Mc	
Volume non autorizzato dell'acqua consumata <i>(se non disponibile utilizzare formula AEEGSI)</i>	Mc	
Errori di misura all'utenza <i>(se non disponibile utilizzare formula AEEGSI)</i>	Mc	
Numero delle operazioni di lettura dei misuratori con dato effettivo	n°	
Numero interventi di sostituzione programmati sulla rete di distribuzione principale	n°	
Numero interventi di riparazione/sostituzione NON programmati sulla rete di distribuzione principale	n°	
<i>di cui su guasti attribuibili a cause di forza maggiore</i>	n°	
<i>di cui su guasti attribuibili a responsabilità di terzi</i>	n°	
<i>di cui su guasti attribuibili al gestore</i>	n°	
Costi per interventi di riparazione/sostituzione non programmati sulla rete di distribuzione principale	€	
Lunghezza rete distrettualizzata telecontrollata	km	
Lunghezza rete sottoposta a monitoraggio delle perdite con analisi delle portate notturne [km]	km	
Lunghezza rete sottoposta a ricerca perdite con tecniche acustiche [km]	km	
Capacità di compenso dei serbatoi	mc	
Costi di prevenzione e ricerca delle perdite idriche	€	
Quantità di fanghi di potabilizzazione prodotti	Tonn	

Età	Tabella misuratori alle utenze			
	Numero di misuratori meccanici	Numero di misuratori elettromagnetici	Numero di misuratori ad ultrasuoni	Numero di misuratori di altro tipo
Fino a 5 anni				
Da 6 a 10 anni				
Da 10 a 15 anni				
Oltre 15 anni				
TOTALE				

Età	Tabella Manufatti			
	Opere di presa	Impianti di pompaggio	Serbatoi	Potabilizzatori
Fino a 5 anni				
Da 6 a 10 anni				
Da 10 a 15 anni				
Oltre 15 anni				
TOTALE				

Età	Tabella misuratori nelle opere di presa			
	Numero di misuratori meccanici	Numero di misuratori elettromagnetici	Numero di misuratori ad ultrasuoni	Numero di misuratori di altro tipo
Fino a 5 anni				
Da 6 a 10 anni				
Da 10 a 15 anni				
Oltre 15 anni				
TOTALE				

N.B.: il Volume di Input nelle reti di distribuzione è pari alla somma tra volume in Ingresso in distribuzione e il Volume consegnato ad altri sistemi di acquedotto direttamente dalla distribuzione	0
N.B.: il Volume prodotto dal gestore è pari alla differenza tra volume di Input in distribuzione e volume acquistato da altri sistemi di acquedotto direttamente immesso in distribuzione	0
N.B.: il Volumedi acqua non fatturata è la differenza tra il volume di acqua in ingresso in distribuzione e la somma del volume misurato e fatturato e il volume autorizzato non misurato e fatturato	#RIF!
N.B.: le Perdite idriche Totali sono la differenza tra il Volume di acqua non fatturata e la somma tra il volume di acqua misurata e non fatturata e il volume di acqua non misurato e non fatturato	#RIF!
N.B.: le Perdite idriche Apparenti sono la somma tra il Volume non autorizzato e gli Errori di misura all'utenza	0
N.B.: le Perdite idriche Reali è la differenza tra le perdite idriche Totali e le Perdite idriche apparenti	#RIF!

TABELLA DATI FOGNATURA AGGREGATI

Bacino EX-ATO 3	Unità di misura	Valore
Numero reti fognarie gestite	n°	
<i>di cui con destinazione dello scarico in impianti di depurazione</i>	n°	
<i>di cui con destinazione dello scarico in corpo idrico superficiale</i>	n°	
<i>di cui con destinazione dello scarico sul suolo</i>	n°	
Totale carico inquinante delle acque reflue del territorio servito	A.E.	
<i>di cui di origine civile</i>	A.E.	
<i>di cui di origine industriale</i>	A.E.	
<i>di cui altro</i>	A.E.	
Totale carico inquinante delle acque reflue coltivate in rete	A.E.	
<i>di cui di origine civile</i>	A.E.	
<i>di cui di origine industriale</i>	A.E.	
<i>di cui altro</i>	A.E.	
Numero allacci acque reflue domestiche	n°	
Numero allacci acque reflue domestiche industriali o miste comprendenti industriali	n°	
<i>di cui dotati di misuratore di portata</i>	n°	
<i>di cui dotati di depuratore aziendale</i>	n°	
Volume annuo di acque reflue industriali scaricato in fognatura	Mc	
<i>di cui con parametri in deroga rispetto alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006</i>	Mc	
Numero di controlli totali eseguiti sugli scarichi industriali (sia ispezione che prelievo)	n°	
Numero interventi di riparazione puntuali sulle reti fognarie	n°	
Numero interventi di sostituzione programmati sulle reti fognarie	n°	
Lunghezza di rete sostituita con tecniche senza scavo	km	
Numero interventi di riparazione/sostituzione NON programmati sulle reti fognarie	n°	
<i>di cui su guasti attribuibili a cause di forza</i>	n°	
<i>di cui su guasti attribuibili a responsabilità</i>	n°	
<i>di cui su guasti attribuibili al gestore</i>	n°	
Costi per interventi di riparazione/sostituzione NON programmati sulle reti fognarie	€	
Numero di punti nodali in cui sono attivi sistemi di rilevamento finalizzati all'individuazione di abusi e/o scarichi non autorizzati	n°	
Numero di scarichi di rete di tipo separato per acque meteoriche	n°	

Bacino EX-ATO 3	Unità di misura	Valore
Numero stazioni di sollevamento liquami	n°	
Numero stazioni di sollevamento liquami dotate di telecontrollo	n°	
Numero altre sezioni dotate di telecontrollo	n°	
Numero scaricatori di piena	n°	
<i>di cui soggetti a ispezione</i>	n°	
Numero di scaricatori adeguati alla normativa regionale in tema di portate nere diluite	n°	
Numero di scaricatori adeguati alla normativa regionale in tema di rimozione solidi (ove	n°	
Numero di scaricatori dotati di sistemi di rilevamento dell'attivazione	n°	
Numero medio di azionamenti degli scaricatori in tempo secco rilevati	n°	
Numero vasche di prima pioggia	n°	
Numero pozzetti e camerette di ispezione	n°	
Numero pozzetti e camerette di ispezione sottoposte a manutenzione	n°	

Età	Tabella tipologia misuratori			
	Numero di misuratori per canali aperti	Numero di misuratori elettromagnetici	Numero di misuratori ad ultrasuoni	Numero di misuratori di altro tipo
Fino a 5 anni				
Da 6 a 10 anni				
Da 10 a 15 anni				
Oltre 15 anni				
TOTALE				

TABELLA DATI DEPURAZIONE AGGREGATI

Bacino EX-ATO 3	Unità di misura	Valore
Totale carico inquinante collettato in rete fognaria e depurato in impianti di trattamento di acque reflue urbane	A.E.	
<i>di cui di origine civile</i>	A.E.	
<i>di cui di origine industriale</i>	A.E.	
<i>di cui da altre utenze (max 4000 caratteri)</i>	A.E.	
<i>di cui confluito in vasche Imhoff</i>	A.E.	
<i>di cui confluito in trattamenti primari</i>	A.E.	
<i>di cui confluito in trattamenti secondari</i>	A.E.	
<i>di cui confluito in trattamenti terziari</i>	A.E.	
<i>di cui confluito in trattamenti terziari avanzati</i>	A.E.	
Numero impianti di depurazione	n°	
<i>di cui in esercizio</i>	n°	
<i>di cui non in esercizio</i>	n°	
<i>di cui in costruzione o ristrutturazione</i>	n°	
<i>di cui dotati di misuratore della portata in ingresso</i>	n°	
<i>di cui dotati di misuratore della portata in uscita</i>	n°	
<i>di cui dotati di campionatore automatico in ingresso</i>	n°	
<i>di cui dotati di campionatore automatico in uscita</i>	n°	
Numero impianti > 2000 A.E. tenuti al rispetto della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006	n°	
Numero impianti > 2000 A.E. non conformi parametricamente alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006	n°	
<i>per un totale di A.E.</i>	A.E.	
Numero impianti > 2000 AE tenuti al rispetto della Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006	n°	
Numero impianti > 2000 A.E. non conformi parametricamente alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006	n°	
<i>per un totale di A.E.</i>	A.E.	
Numero impianti > 2000 A.E. tenuti al rispetto di parametri contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006	n°	
Numero impianti > 2000 A.E. non conformi parametricamente alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006	n°	
<i>per un totale di A.E.</i>	A.E.	
Numero impianti non conformi parametricamente alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006	n°	
<i>per un totale di A.E.</i>	A.E.	
Numero impianti > 2000 A.E. non conformi per potenzialità di progetto	n°	
Numero controlli effettuati dagli organi di controllo	n°	
Numero interventi di sostituzione programmati sui depuratori	n°	
Numero interventi di riparazione/sostituzione NON programmati sui depuratori	n°	
<i>di cui su guasti attribuibili a cause di forza maggiore</i>	n°	
<i>di cui su guasti attribuibili a responsabilità di terzi</i>	n°	
<i>di cui su guasti attribuibili al gestore</i>	n°	
Costi per interventi di manutenzione sugli impianti di depurazione	€	
Numero impianti di depurazione con scaricatori di piena a valle dei pretrattamenti	n°	

Tabella tipologia misuratori				
Età	Numero di misuratori per canali aperti	Numero di misuratori elettromagnetici	Numero di misuratori ad ultrasuoni	Numero di misuratori di altro tipo
Fino a 5 anni				
Da 6 a 10 anni				
Da 10 a 15 anni				
Oltre 15 anni				
TOTALE				

Tabella impianti per tipologia ed età di messa in funzione							
	Minore di 5 anni	Tra 6 e 10 anni	Tra 11 e 15 anni	Tra 16 e 30 anni	Tra 31 e 50 anni	Maggiore di 50 anni	TOTALE
Vasche Imhoff							
Primario							
Secondario							
Terziario							
Terziario avanzato							

Tabella impianti per potenzialità ed età di messa in funzione							
	Minore di 5 anni	Tra 6 e 10 anni	Tra 11 e 15 anni	Tra 16 e 30 anni	Tra 31 e 50 anni	Maggiore di 50 anni	TOTALE
Minore di 2000 A.E.							
2.000 < A.E. < 10.000							
10.000 < A.E. < 100.000							
> 100.000							



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 7

schema di rendicontazione dei dati economico-finanziari relativi al servizio

SCHEMA DI RENDICONTAZIONE DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI RELATIVI AL SERVIZIO

Flussi informativi per la predisposizione tariffaria

La rendicontazione del Gestore dovrà contemplare, a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti tipologie di dati e informazioni:

I. Dati relativi alle fonti contabili obbligatorie:

- Bilancio d'esercizio - conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa di competenza di ciascun esercizio;
- libro dei cespiti di competenza del ciclo idrico aggiornato al 31.12 di ogni anno in formato pdf ed excel: è richiesto l'intero libro cespiti non solo l'estrazione relativa all'annualità n;
- in caso di gestore multi-servizio e/o multi-territorio dovrà essere trasmesso anche il libro dei cespiti di struttura (o così detti cespiti indiretti) aggiornato al 31.12 di ogni anno in formato pdf ed excel: è richiesto l'intero libro cespiti non solo l'estrazione relativa all'annualità n;

II. Dati relativi ai costi/ricavi d'esercizio

prospetto analitico contenente il cosiddetto "Bilancio di Verifica" contenente l'elenco dei singoli conti e per ciascuno di essi le seguenti informazioni:

- a. codice identificativo del conto,
- b. categoria generale del conto.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano di seguito alcune tipologie: A01 ricavi vendite e prestazioni, A04 incremento immobilizzazioni per lavori, A05 altri ricavi e proventi, B06 costi per materie prime e altro, B07 costi per servizi, B08 costi per godimento bendi terzi, B09 costi del personale, B10 ammortamento e svalutazioni, B12 accantonamento per rischi, B14 oneri diversi di gestione, C15 proventi da partecipazioni, C16 altri proventi finanziari, C17 interessi e altri oneri finanziari, E20 proventi, F22 imposte sul reddito d'esercizio, etc;

- c. sotto-categoria del conto.

Ad esempio, per la categoria B07 costi per servizi, sono sottotipologie le seguenti voci: servizi industriali, servizi amministrativi, energia elettrica, servizi commerciali.

Per la categoria B09 costi del personale, sono sottotipologie le seguenti voci: salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, altri oneri.

- d. descrizione analitica del conto.

Ad esempio, per la categoria B08 costi per godimento bendi terzi: corrispettivi alle società patrimoniali, canoni di derivazione, canoni di leasing, canoni di passaggio e/o occupazione del sottosuolo, mutui ai comuni, fitti passivi, noleggio attrezzature, etc.

Ad esempio, per la categoria B07 costi per servizi: assicurazioni, consulenze amministrative, consulenze tecniche, costi per analisi e laboratorio, costi telefonia, prestazioni di terzi per manutenzioni, spese e consulenze legali, etc.

- e. categoria di voce di costo: A1), A2), A3), A4) e A5) per i valori della produzione, B6), B7), B8), B9), B11), B12), B13), B14) per i costi della produzione;
- f. tipologia del costo/ricavo: diretto e indiretto secondo le definizioni unbundling emanate dall'ARERA;

- g. in caso di gestore multi-territorio, il codice identificativo dell'ambito territoriale di riferimento;
- h. importo complessivo attribuito al conto;
- i. in caso di gestore **multi-servizio e/o multi-territorio** e di costo/ricavo di tipo indiretto, specificare la tipologia di driver utilizzato per l'attribuzione del costo/ricavo al ciclo idrico di ciascun territorio e agli altri servizi non idrici effettuati dal gestore (es: ambiente, energia, gas...), e la metodologia di calcolo per la determinazione numerica dei singoli driver;
- j. eventuali ulteriori costi/ricavi di rettifica da tenere in considerazione ai fini della quadratura dei dati analitici con quelli rendicontati ad ARERA ai fini della predisposizione tariffaria, articolati almeno per singolo territorio e voce di costo/ricavo di cui alla lettera h);

III. Dati relativi ai contributi a fondo perduto

documentazione a supporto di eventuali contributi a fondo perduto (di seguito CFP) incassati per la realizzazione dei cespiti (sia diretti che indiretti) e delle immobilizzazioni in corso (sia dirette che indirette).

Sono richiesti, in particolare, gli atti attestanti l'erogazione di tali contributi;

IV. Dati relativi ai costi di energia elettrica

rendicontazione analitica dei costi di energia elettrica, contenente il dettaglio delle fatture di acquisto ricevute (imponibile e kWh);

V. Dati relativi ai servizi all'ingrosso acquistati/venduti dal gestore

- rendicontazione analitica relativa ai servizi all'ingrosso (come definiti da metodo tariffario) acquistati dal gestore: si richiede in particolare il dettaglio delle fatture di acquisto contenenti la tipologia di servizio acquistato, l'imponibile, la valorizzazione degli elementi che concorrono al calcolo dell'imponibile (es: quota fissa, quota variabile, volumi fatturati, numero di quote fisse fatturate);
- rendicontazione analitica relativa ai servizi all'ingrosso (come definiti da metodo tariffario) venduti dal gestore: si richiede in particolare il dettaglio delle fatture di vendita contenenti la tipologia di servizio venduto, l'imponibile, la valorizzazione degli elementi che concorrono al calcolo dell'imponibile (es: quota fissa, quota variabile, volumi fatturati, numero di quote fisse fatturate, eventuale aggi di fatturazione);

VI. Dati relativi alle opere realizzate per conto terzi dal gestore

elenco delle singole commesse/opere realizzate dal gestore per conto terzi (Comuni, Società Patrimoniali, etc), unitamente al dettaglio dei rispettivi Costi/Ricavi compilati in corrispondenza della voce "lavori conto terzi" o altra voce della sezione "Dati di conto economico" dei format predisposti da AEEGSI ai fini della rendicontazione dei dati economico-finanziari.

Indicare in ogni caso la voce generale e di dettaglio della sezione "Dati di conto economico" in cui sono stati compilati i costi/ricavi di competenza di tali tipologie di opera;

VII. Dati relativi alle immobilizzazioni in corso

elenco delle singole commesse che concorrono all'importo complessivo delle immobilizzazioni in corso al 31.12 di ogni anno (di seguito LIC) con relative informazioni di dettaglio.

Nello specifico in corrispondenza di ciascuna immobilizzazione in corso dovranno essere specificate almeno le seguenti informazioni:

- codice identificativo della commessa/OdL/altro;
- descrizione dell'intervento;
- corrispondente codice identificativo (ID ATERSIR) del singolo intervento o tipologia di intervento come individuati nel PDI da specifici;
- data o annualità di inizio dell'intervento;
- servizio di riferimento (es: acquedotto, fognatura, depurazione, etc);
- tipologia di cespite (diretto o indiretto);
- valore dell'intervento aggiornato al 31.12 di ogni anno, al lordo degli eventuali contributi a fondo perduto ricevuti per la realizzazione; si intende il valore cumulato dall'inizio di realizzazione dell'opera;
- valore del CFP incassato aggiornato al 31.12 di ogni anno: si intende il valore cumulato dall'inizio di realizzazione dell'opera;
- indicazione delle commesse a saldo invariato negli ultimi 5 anni;
- in caso di gestore **multi-servizio e/o multi-territorio**, e di immobilizzazione in corso condivisa tra più servizi e/o territori, dovranno essere riportate anche le seguenti informazioni:
 - a. il valore numerico del driver utilizzato dal gestore per l'attribuzione del valore del cespite al ciclo idrico di ciascun territorio e agli altri servizi non idrici effettuati dal gestore (es: ambiente, energia, gas...),
 - b. la descrizione del driver utilizzato (es: incidenza percentuale dei ricavi, numero di postazioni, numero di clienti, etc) e l'indicazione numerica dei singoli termini che concorrono al calcolo per la determinazione numerica dei singoli driver;
 - c. l'importo del cespite attribuito al ciclo idrico di ciascun territorio a seguito dell'applicazione del driver di cui alla lettera a);

VIII. Dati relativi ai cespiti

dati di collegamento tra il libro cespiti del gestore e i singoli interventi o tipologie di interventi come individuati nel PDI da specifici codici identificativi (ID ATERSIR). In particolare dovranno essere previste per ogni cespite, almeno le seguenti informazioni:

- l'indicazione del proprietario;
- l'ubicazione: dovrà essere specificato almeno il Comune;
- la descrizione;
- la categoria fiscale del gestore;
- la riconduzione della categoria fiscale del gestore alla categoria AEEGSI;
- indicazione del servizio di appartenenza: servizio idrico integrato (SII) o altra attività idrica (AAI);
- l'anno di iscrizione a libro cespiti; per i beni oggetto del valore di riscatto, dovrà essere tassativamente indicata l'annualità di prima acquisizione/realizzazione del bene al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie;
- valore di iscrizione a libro: per i beni oggetto del valore di riscatto, dovrà essere tassativamente indicato il costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie. Dovranno essere indicate distintamente dal valore di prima iscrizione a libro anche le eventuali rivalutazioni/perizie/svalutazioni del bene;
- il fondo ammortamento;
- l'ammortamento di competenza del singolo esercizio;
- il valore netto contabile a inizio e fine esercizio;

- codici identificativi (ID ATERSIR) del singolo intervento o tipologia di intervento come individuati nel PDI;
- valore del contributo a fondo perduto incassato dal gestore per la realizzazione/acquisizione del bene;
- annualità di incasso del contributo a fondo perduto di cui al precedente alinea;
- relativamente ai cespiti riconducibili alla categoria ARERA “gruppi di misura meccanici” dovrà essere indicata l’appartenenza ad una delle seguenti classi: (A) opere di nuovo allacciamento con oneri a carico dell’utente; (B) sostituzione contatori esistenti con oneri a carico della tariffa;
- relativamente ai cespiti riconducibili alla categoria ARERA “condotte” dovrà essere indicata l’appartenenza ad una delle seguenti classi: (A) installazione contatori d’utenza su nuovi allacciamenti o con oneri a carico dell’utente; (B) rinnovo allacciamenti esistenti con oneri a carico della tariffa;
- in caso di gestore **multi-servizio e/o multi-territorio** e di cespiti condiviso tra più servizi e/o territori, dovranno essere specificate almeno le seguenti informazioni:
 - d. il valore numerico del driver utilizzato dal gestore per l’attribuzione del valore del cespite al ciclo idrico di ciascun territorio e agli altri servizi non idrici effettuati dal gestore (es: ambiente, energia, gas...);
 - e. la descrizione del driver utilizzato (es: incidenza percentuale dei ricavi, numero di postazioni, numero di clienti, etc) e l’indicazione numerica dei singoli termini che concorrono al calcolo per la determinazione numerica dei singoli driver;
 - f. l’importo del cespite attribuito al ciclo idrico di ciascun territorio a seguito dell’applicazione del driver di cui alla lettera a);

IX. Dati relativi ai debiti

Piano di estinzione fino a fine affidamento, dei debiti a medio/lungo termine contratti dal gestore per la realizzazione degli investimenti del ciclo idrico e/o la gestione del servizio, aggiornato al 31.12 di ciascun esercizio.

Per ciascuna annualità, dovrà essere indicata la quota capitale e la quota interessi.

Dovrà inoltre essere fornita la documentazione contabile/ufficiale di riferimento (contratto e piano di ammortamento con istituto di credito) per ciascun finanziamento a medio lungo periodo acceso (inizio, fine, tasso e per ciascuna annualità del piano di ammortamento del mutuo e fino a estinzione del mutuo, specifica della quota capitale + quota interesse + debito residuo).

Dell’eventuale debito a medio/lungo termine contratto dal gestore per il pagamento al valore uscente del Valore di Riscatto, dovrà essere data separata evidenza.

Nel caso di gestore **multi-servizio e/o multi-territorio** e quindi di attivazione di linee di finanziamento aziendali condivise, specificare nel dettaglio, la composizione del debito (es: bond, mutuo,...) e i criteri di allocazione di tale debito al ciclo idrico ed ai diversi territori serviti.

Tale prospetto dovrà essere accompagnato da una tabella di riconciliazione di tali dati con quelli di Bilancio che illustri i criteri e le modalità di imputazione delle singole componenti di debito del Bilancio sulle attività del ciclo idrico.

Composizione analitica dei debiti a breve termine, e in caso di gestore multi-servizio e/o multi-territorio e di debiti a medio termine condivisi tra più servizi e/o territori, specificare i criteri di allocazione di tale debito al ciclo idrico ed ai diversi territori serviti.

X. Dati relativi alle Altre Attività Idriche

per ciascuna singola "Altra attività idrica" gestita dal gestore, indicare il dettaglio dei rispettivi costi e ricavi, Cb ed Rb, distinti per voce di costo: A1), A2), A3), A4) e A5) per i valori della produzione, B6), B7), B8), B9), B11), B12), B13), B14) per i costi della produzione;

XI. Dati relativi ai ricavi derivanti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria

dettaglio relativo al fatturato derivante dall'applicazione dell'articolazione tariffaria del servizio idrico integrato, al lordo di eventuali rimborsi (partite negative), delle eventuali agevolazioni tariffarie riconosciute in bolletta, di qualsiasi ulteriore rimborso coperti dalla tariffa attraverso l'istituzione di appositi fondi.

Nello specifico, per ciascun bacino tariffario e per ogni servizio e categoria d'utenza servita all'interno del medesimo bacino tariffario, dovranno essere comunicate:

- a. in corrispondenza delle quote variabili, i volumi fatturati per ciascun scaglione di consumo;
- b. in corrispondenza delle quote fisse: il numero di quote fisse fatturate, distinte per scaglioni di consumo (ove previste).

Di norma saranno richiesti dati di fatturazione successivi alla chiusura del Bilancio di Esercizio.

XII. Dati relativi ai ricavi da svolgimento di prestazioni accessorie

dettaglio relativo al fatturato derivante dallo svolgimento delle prestazioni accessorie (corrispettivo unitario della singola prestazione per numero di prestazioni effettuate, per singola tipologia). Di norma saranno richiesti dati di fatturazione successivi alla chiusura del Bilancio di Esercizio;

XIII. Dati economici relativi agli allacciamenti idrici e fognari

dettaglio relativo al fatturato derivante dalla realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari.

Nello specifico, dovranno essere forniti per singola tipologia di prestazione eseguita nell'ambito della realizzazione degli allacciamenti, il numero di lavori eseguiti, il corrispettivo unitario della singola prestazione, il ricavo complessivo.

XIV. Dato di unpaid Ratio a 24 mesi

Dovranno essere fornite le informazioni riportate in Fig.1 ove:

- a. "Colonna Fatturato" rappresenta, per ogni anno indicato nella colonna Periodo di emissione, il totale espresso in € degli importi fatturati agli utenti finali, comprensivo di tutte le voci addebitate agli utenti medesimi;
- b. "Colonna Incasso" rappresenta il totale, espresso in €, degli importi indicati nella stessa riga della colonna Fatturato che risultano incassati entro la data indicata nella colonna Periodo di riferimento;
E' comprensivo degli importi di deposito cauzionale escussi;
- c. "Colonna di cui depositi cauzionali" rappresenta la quota parte degli ammontari incassati relativa a depositi cauzionali trattenuti.

Ad esempio, se il totale degli importi fatturati nell'anno 2018 agli utenti finali è pari a 100.000€, nella colonna Fatturato in corrispondenza della cella dell'anno 2010 deve essere indicato 100.000.

Se al 31/12/2012 risultano incassati 80.000€ dei 100.000€ sopra indicati, il gestore indica 80.000€ nella colonna Incasso in corrispondenza della data del 31/12/2012. Nella colonna di cui depositi cauzionali il gestore indica la quota parte degli 80.000 euro incassati relativa a depositi cauzionali trattenuti.

Tabella 1A: Totale utenti domestici					
Periodo di emissione	Fatturato €	Periodo di riferimento	Incasso €	Di cui depositi cauzionali €	Tasso di mancato incasso
Anno 20xx		31/12/20xx+2			
Anno 2020		31/12/2022			
Anno 2019		31/12/2021			
Anno 2018		31/12/2020			
Anno 2017		31/12/2019			

Tabella 2A: Totale Amministrazioni Pubbliche Locali					
Periodo di emissione	Fatturato €	Periodo di riferimento	Incasso €	Di cui depositi cauzionali €	Tasso di mancato incasso
Anno 20xx		31/12/20xx+2			
Anno 2020		31/12/2022			
Anno 2019		31/12/2021			
Anno 2018		31/12/2020			
Anno 2017		31/12/2019			

Tabella 3A: Totale Amministrazioni Pubbliche Centrali					
Periodo di emissione	Fatturato €	Periodo di riferimento	Incasso €	Di cui depositi cauzionali €	Tasso di mancato incasso
Anno 20xx		31/12/20xx+2			
Anno 2020		31/12/2022			
Anno 2019		31/12/2021			
Anno 2018		31/12/2020			
Anno 2017		31/12/2019			

Tabella 4A: Totale Altri utenti non domestici					
Periodo di emissione	Fatturato €	Periodo di riferimento	Incasso €	Di cui depositi cauzionali €	Tasso di mancato incasso
Anno 20xx		31/12/20xx+2			
Anno 2020		31/12/2022			
Anno 2019		31/12/2021			
Anno 2018		31/12/2020			
Anno 2017		31/12/2019			

Tabella 9A: Totale utenti di servizi all'ingrosso					
Periodo di emissione	Fatturato €	Periodo di riferimento	Incasso €	Di cui depositi cauzionali €	Tasso di mancato incasso
Anno 20xx		31/12/20xx+2			
Anno 2020		31/12/2022			
Anno 2019		31/12/2021			
Anno 2018		31/12/2020			
Anno 2017		31/12/2019			

Fig.1

XV. Dati relativi alla componente di costo COres

In relazione alle singole voci di costo COres come di seguito elencate:

- canoni di derivazione/sottensione idrica;
- contributi per consorzi di bonifica;
- contributi a comunità montane;
- canoni per restituzione acque;
- oneri per la gestione di aree di salvaguardia;
- altri oneri tributari locali (es: Tosap, Cosap, Imu,...);
- contributi in conto esercizio;

si richiede una relazione illustrativa contenente i riferimenti normativi e/o gli atti amministrativi sulla base dei quali sono stati quantificati e versati i suddetti canoni/contributi/oneri: tali informazioni sono richieste al fine di poter individuare all'interno di tale componente, gli importi riconducibili ai costi ambientali o di risorsa.

Dovrà essere fornito anche il dettaglio della composizione degli importi compilati in corrispondenza di ciascuna delle voci appartenenti al suddetto elenco e relativa causale: tale dettaglio è richiesto per le medesime motivazioni di cui sopra.

Nello specifico, alla voce canoni di derivazione/sottensione idrica dovranno essere compilati unicamente i costi riconducibili al pagamento dei canoni corrisposti alla Regione o altro Ente per il prelievo e utilizzo di acqua pubblica ad uso consumo umano.

Eventuali oneri corrisposti a titolo di canoni di attraversamento, o altra tipologia di canone ad essi similari, dovranno essere dettagliati a parte.

Per ciò che riguarda gli oneri per la gestione delle aree di salvaguardia, ove presenti, si richiede di specificare i criteri adottati per la rispettiva quantificazione (es. rilevazione costi diretti in contabilità analitica e/o utilizzo criteri extracontabili).



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 8

Livelli di Servizio Obiettivo

Tabella III- 2.6.1 - Sintesi delle criticità individuate e livelli di servizio obiettivo (n.d. dato non disponibile).

Criticità	Criticità AEEG (allegato 1 Det.Direttore n.3/2014)	Indicatore da PDA	UdM	Valore attuale di riferimento (al 2016)	Livello obiettivo 2030	Livello obiettivo 2040	Indicatori soggetti a controllo ATERSIR	Sub-criteri Offerta tecnica
A- CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO								
A1	assenza infrastrutture	estensione acquedotto	abitanti eq. non serviti/tot ab. eq. (%)	19%	19%	19%		
A2	alto tasso di interruzioni previste delle forniture	punti di approvvigionamento con criticità di servizio	località con criticità di approvvigionamento/località servite (%)	n.d.	n.d.	n.d.		
A3	bassa pressione	punti di approvvigionamento con criticità di servizio	utenze critiche/utenze totali (%)		n.d.	n.d.		
A4	obsolescenza impianti	stato di conservazione	Livello insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo	Discreto	Buono	Ottimo	X	T.4.1
A5.1	compattezza della rete	n° acquedotti interconnessi (per acquedotto si intende un sistema indipendente di infrastrutture composto dalle fasi di captazione, adduzione e distribuzione)	numero acquedotti che presentano interconnessioni/numero acquedotti totali (%)	acquedotti di collina e pianura: 85%; acquedotti di montagna: 11%	acquedotti di collina e pianura: 100%; acquedotti di montagna: 68%	acquedotti di collina e pianura: 100%; acquedotti di montagna: 84%	X	T. 1.3
A5.2	efficienza della rete	abitanti serviti per ogni chilometro di rete	Ab serviti / km rete	76	80	80		
B- CRITICITA' NELLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE								
B1	obsolescenza reti e impianti	tasso di rinnovo reti di distribuzione	lunghezza rete di distribuzione rinnovata annualmente (%)	0,50%	1,50%	3,00%	X	T.1.1
B2.1	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani - in distribuzione	parametri non conformi della risorsa acqua prelevata dall'ambiente	punti di prelievo non conformi / punti di prelievo totali (%)	11%	9%	9%		
B.2.2	qualità dell'acqua non conforme agli usi umani	M3 - qualità dell'acqua erogata	Classe	classe C	A	A	X	inserita migliorata dal proponente in rel T.4.1
B4	perdite	M1 - perdite d'acqua in rete M1a - perdite idriche lineari	Classe mc/km anno	classe A 6	A 3,7	A 3,6	X	T.1.2
B5	alto tasso di interruzioni previste delle forniture	M2 - interruzioni del servizio	Classe	il dato non è al momento disponibile, sarà noto dal 2020 in poi	(*)	(*)	X	
B6	bassa pressione	utenze con criticità di servizio	n. richieste di verifica bassa pressione	n.d.	n.d.	n.d.		
C- CRITICITA' DEL SERVIZIO DI FOGNATURA								
C1	assenza infrastrutture	estensione fognatura	abitanti equivalenti non serviti/tot. abitanti equivalenti (%)	n.d.	20%	20%		
C2.1	obsolescenza reti	Stato di conservazione	Livello insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo	Discreto	Ottimo	Ottimo	X	T.4.2
C2.2	obsolescenza impianti	Stato di conservazione	Livello insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo	Discreto	Ottimo	Ottimo	X	T.4.2
C3-C4	fuoriuscite e allagamenti	M4a - Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura	numero di fuoriuscite/100km di rete	4,928	<= 1	0,5	X	inserito dal proponente in rel T.4.2
C3-C4	scolmatori non adeguati	M4b – Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena	Classe di appartenenza	0	0	0	X	nuovo inserimento proponente in rel T.4.2
C3-C4	scolmatori non controllati	M4c – controllo degli scaricatori di piena	Classe di appartenenza	0	0	0	X	nuovo inserimento proponente in rel T.4.2
C5	Indisponibilità localizzazione e base informativa reti fognatura	localizzazione e base informativa reti fognarie	% di rete conosciuta e digitalizzata	n.d.	100%	100%	X	nuovo inserimento proponente in rel T.4.1
C5	efficienza della rete fognaria	localizzazione e base informativa reti fognarie	N. di guasti per 100 km di rete	100	60	40	X	nuovo inserimento proponente in rel T.4.2
D- CRITICITA' DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE								
D1	assenza trattamenti	estensione depurazione	abitanti equivalenti non serviti/tot. abitanti equivalenti (%)	22%	20%	20%		
D2	vetustà impianti	Stato di conservazione	Livello insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo	Discreto	Ottimo	Ottimo	X	T.4.3
D3	non adeguatezza dei trattamenti	estensione depurazione	abitanti equivalenti serviti da impianti adeguati/tot. abitanti equivalenti (%)	99%	100% Rispetto di quanto previsto dalla DGR201/2016	100% Rispetto di quanto previsto dalla DGR201/2016	X	

Criticità	Criticità AEEG (allegato 1 Det.Direttore n.3/2014)	Indicatore da PDA	UdM	Valore attuale di riferimento (al 2016)	Livello obiettivo 2030	Livello obiettivo 2040	Indicatori soggetti a controllo ATERSIR	Sub-criteri Offerta tecnica
D4	necessità di potenziamento del trattamento	Capacità residua degli impianti di depurazione	% di potenzialità residua	13% (dato 2012)	20%	20%	X	
D4	altre criticità	M5 - Smaltimento dei fanghi in discarica	Classe di appartenenza	A	A	A	X	nuovo inserimento proponente in rel T.4.3
D4	altre criticità	M6 -qualità dell'acqua depurata	Classe di appartenenza	D	A	A	X	nuovo inserimento proponente in rel T.4.3
E/F- ALTRE CRITICITA'								
E1	elevato consumo di energia	energia consumata per abitante residente	KWh / ab. Residenti	85,09	58,49	53,95	X	T.1.4
E2	stress delle fonti	stato ambientale delle fonti		n.d.	n.d.	n.d.		
F3	alta vetustà misuratori di impianto	numero di misuratori sottoposti a verifica	n° di misuratori sottoposti a verifica all'anno/misuratori totali (%)	n.d.	Gli obiettivi sono definiti dal Decreto 93/2017	Gli obiettivi sono definiti dal Decreto 93/2017		
F4	alta vetustà misuratori di utenza	numero di misuratori di utenza sottoposti a verifica	n° di misuratori di impianto sottoposti a verifica all'anno/misuratori totali (%)	n.d.	Gli obiettivi sono definiti dal Decreto 93/2017	Gli obiettivi sono definiti dal Decreto 93/2017	X	

(*) gli obiettivi di miglioramento progressivo e/o mantenimento sono fissati dalla Deliberazione AEEGSI 917/2017/R/IDR

verde valori migliorativi offerti

azzurro valori migliorativi ulteriori offerti



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 9

Accordo Operativo tra il Gestore IRETI ed il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per il riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue recuperate del depuratore di Mancasale – Reggio Emilia

CAMB/2015/27 del 13 luglio 2015

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE)

Il Presidente
F.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2015/27

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2015 il giorno 13 del mese di luglio presso la sala di Giunta del Palazzo comunale in Piazza maggiore 6 a Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2015/4646 del 9 luglio 2015. Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	A
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

OGGETTO: Sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE).

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

viste inoltre:

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D.M. 12 giugno 2003, n. 185, "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";
- la DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002, n. 258 recante "*Disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- la delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) che individua nel riutilizzo delle acque reflue recuperate una delle misure prioritarie da adottare per la tutela quantitativa delle acque dolci interne;

considerato che

- le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati comprendono la promozione del riutilizzo delle acque reflue depurate come uno degli strumenti con cui attuare una razionale e sostenibile gestione della risorsa idrica;
- ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del D.Lgs. 152/06 "*le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità*";
- l'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque prevede la possibilità di definire Accordi di Programma da parte della Regione, dei titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e dei titolari delle reti di distribuzione al fine di prevedere agevolazioni e incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato;

tenuto conto che

- il Consorzio della Bonifica Emilia Centrale (CBEC) gestisce a fini irrigui un complesso sistema di opere idrauliche che consente di distribuire le acque su un comprensorio esteso per circa 120.000 ettari (ha) e che le principali fonti di approvvigionamento per l'irrigazione sono:
 - la derivazione di Boretto dal Fiume Po, con un prelievo medio annuo complessivo di 210.000.000 m³ di acqua di cui mediamente il 70% della derivazione viene distribuito su un territorio dell'estensione di circa 100.000 ha nelle province di Reggio Emilia, Modena e, in parte, Mantova mentre la restante porzione del 30% è consegnata al Consorzio Terre dei Gonzaga in destra Po;
 - le derivazioni in corrispondenza della Traversa Fluviale S. Michele-Castellarano sul Fiume Secchia con un prelievo medio annuo complessivo di 40.000.000 m³ di cui il 77% mediamente distribuiti su un comprensorio

dell'estensione di circa 15.000 ha nelle province di Reggio Emilia e Modena, mentre il 23% mediamente consegnata in parte al Consorzio Burana a fini irrigui e in parte ad IREN per usi industriali;

- la derivazione in corrispondenza della Traversa Fluviale in località Cerezzola (Comune di Canossa), dal torrente Enza, mediante una traversa di sbarramento con un prelievo annuo di circa 24.000.000 m³, di cui 61% distribuiti su un comprensorio dell'estensione di circa 14.000 ha in provincia di Reggio Emilia, mentre il restante 39% consegnato alla Bonifica Parmense;
- l'impianto di depurazione pubblico di Mancasale (RE), in gestione al gestore del servizio idrico integrato, ha una potenzialità di progetto di 280.000 abitanti equivalenti (AE) e che con l'assetto attuale tratta circa 50.000 m³/giorno di acque reflue urbane che, se destinate al riutilizzo, consentirebbero un risparmio idrico complessivo quantificabile in circa 5.000.000 di m³/anno;
- per le ragioni sopra riportate l'impianto di depurazione di Mancasale (RE) è stato inserito dal Piano di Tutela delle Acque nell'elenco degli impianti su cui avviare, prioritariamente, il riutilizzo delle acque reflue depurate;
- la Provincia di Reggio Emilia ha recepito i contenuti del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna nel proprio PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.124 del 17/06/2010; infatti all'Allegato B "*Adeguamento al PTA*" fra le "*Misure ed azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi*" ed in particolare nella sezione "*Azioni di risparmio e razionalizzazione della risorsa nei comparti civile, industriale e agricolo*" è previsto, quale azione prioritaria, il riuso delle acque reflue del depuratore di Mancasale;
- il riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue depurate dell'impianto di depurazione di Mancasale è inserito nel Titolo VII "*Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee*" delle Norme del sopraddetto PTCP il quale, all'art 86, prevede che, oltre a costituire misura del Piano di Conservazione per il risparmio idrico in agricoltura coerentemente a quanto previsto dal PTA, tale riutilizzo costituisce priorità attuativa della misura per la valorizzazione del Torrente Crostolo;
- relativamente al Torrente Crostolo già dal 2009 con Deliberazione di Giunta provinciale n. 129 del 14/04/2009 è stato sottoscritto tra Provincia di Reggio Emilia, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Comune di Reggio Emilia, ARPA, Iren Emilia S.p.A., Servizio Tecnico di Bacino e AIPO un Protocollo d'Intesa per la "*Valorizzazione del Torrente Crostolo: immissione di acqua dal Canale reggiano di Secchia*" che prevedeva di immettere acqua dal Canale di Secchia nel Torrente Crostolo in modo da incrementare le scarse portate idriche naturali defluenti nel torrente con l'obiettivo di migliorarne la qualità ambientale; la collaborazione fra Enti è proseguita con l'atto di rinnovo del 2011 che è stato ulteriormente sviluppato nel successivo Protocollo "*Il Crostolo per Reggio, Reggio per il Crostolo*" del 2012 che oltre all'immissione in Crostolo di acque provenienti dal Canale di Secchia, prevede il riutilizzo dei reflui del depuratore di Mancasale come misura prioritaria utile al miglioramento della qualità ambientale del torrente. Tale misura, infatti, contribuirà al miglioramento della qualità delle acque attraverso la diminuzione del carico inquinante in esso veicolato ad opera dell'ulteriore affinamento a cui le acque reflue depurate saranno sottoposte e in considerazione del fatto che grazie a tale affinamento parte di queste non giungeranno più attraverso il "Canale Tassone" in Crostolo ma immesse nel "Cavo Pistarina", ad integrazione delle risorse idriche destinate all'utilizzo a fini irrigui;

preso atto che

- con propria deliberazione n. 1263 del 30 luglio 2007, su segnalazione dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato di destinare le economie disponibili derivanti dall'attuazione del PTTA 94/96 e del Piano Straordinario nel settore del risanamento idrico approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 629 e n. 630 del 04/06/97, al co-finanziamento degli interventi relativi al *“Trattamento per la qualificazione finale affluente dell'impianto di depurazione di Mancasale ai fini del riutilizzo delle acque reflue ai sensi del DM 185/2003. 1° lotto”*, il cui soggetto attuatore è IREN Acqua-Gas S.p.A., per un importo pari euro 1.850.517,65;
- con propria deliberazione n. 1202 del 2 agosto 2013 la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha rideterminato in €. 1.435.384,88 il co-finanziamento previsto per la realizzazione dell'intervento *“Trattamento per la qualificazione finale affluente dell'impianto di Mancasale ai fini del riutilizzo delle acque reflue ai sensi del D.M. 185/2003. 1° lotto”*;

preso atto inoltre che IREN Acqua Gas S.p.A., con Sede legale Via SS. Giacomo e Filippo 7 Genova, Registro Imprese di Genova, Partita IVA e Codice Fiscale n. 01571510997, Società sottoposta a direzione e coordinamento del Gruppo IREN S.p.A. a cui in virtù del conferimento del ramo di azienda relativo alle attività, passività, contratti e rapporti giuridici afferenti le attività relative alla gestione del Ciclo Idrico Integrato, in forza del contratto di servizio stipulato con IREN Emilia S.p.A. con Sede legale Via Nubi di Magellano, 30 Reggio Emilia – Registro Imprese di Reggio Emilia, Partita IVA e Codice Fiscale n. 01791490343, in qualità di GESTORE OPERATIVO del sopra richiamato ramo del Ciclo Idrico Integrato, è affidata la Titolarità degli atti autorizzativi relativi all'esercizio degli impianti del sito di Via Raffaello, 40 – Mancasale – Reggio Emilia (decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale);

ravvisata, per quanto detto, la necessità di procedere alla sottoscrizione di apposito Accordo di Programma tra Regione, Provincia di Reggio Emilia, Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, IREN Emilia S.p.A. e Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale al fine di garantire l'instaurarsi delle necessarie sinergie che consentano il pieno riutilizzo delle acque reflue recuperate che verranno rilasciate dall'impianto di depurazione di Mancasale;

dato atto altresì che l'Accordo che sarà stipulato ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n.152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, avrà i seguenti obiettivi:

- a) definire la quantità e i requisiti di qualità delle acque reflue recuperate che verranno destinate al riutilizzo con eventuale distinzione tra quantità utilizzabili con continuità lungo il corso dell'anno e quantità richieste nel periodo estivo, tenuto conto delle necessità idriche dell'ambito territoriale oggettivamente servibile dalla rete di distribuzione e tenuto conto delle richieste per usi agricoli e delle richieste per usi pubblici;
- b) individuare la rete di distribuzione in cui verranno immesse le acque reflue recuperate nonché l'areale servito dalla stessa rete;
- c) definire le modalità con cui verranno informati gli utenti destinatari delle acque reflue recuperate;
- d) definire le modalità di controllo delle acque reflue recuperate in uscita dalla sezione di affinamento dell'impianto di depurazione di Mancasale;

ritenuto opportuno approvare lo schema di Accordo di Programma nella formulazione di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituisce strumento di concertazione finalizzato al recupero ad uso irriguo delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE);

richiamata la legge 241/1990 "Legge sul procedimento amministrativo" ed in particolare l'art. 15 il quale stabilisce, tra l'altro, che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

dato atto inoltre che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare il testo dell'Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE) allegato alla presente deliberazione e di essa parte integrante;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Schema di Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE).

T R A

la Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna, qui rappresentata dal Dott. Giuseppe Bortone, in qualità di Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, di seguito Regione;

la Provincia di Reggio Emilia, codice fiscale 00209290352, Corso Garibaldi 59, 42121 Reggio Emilia, qui rappresentata dall'Arch. Anna Campeol, in qualità di Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali, di seguito Provincia;

l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, codice fiscale 91342750378, Viale Aldo Moro 64, 40127 Bologna, qui rappresentata dall'Ing. Vito Belladonna in qualità di Direttore, di seguito Agenzia;

la Società IREN Emilia S.p.A., codice fiscale 01791490343, Via Nubi di Magellano, 30 42123 Reggio Emilia, qui rappresentata dall'Ing. Eugenio Bertolini in qualità di Direttore, di seguito Gestore;

il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, con sede in corso Garibaldi 42, Reggio Emilia, codice fiscale 91149320359, qui rappresentato dal Presidente Marino Zani, di seguito Consorzio o CBEC;

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D.M. 12 giugno 2003, n. 185, "*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*";
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque che individua nel riutilizzo delle acque reflue recuperate una delle misure prioritarie da adottare per la tutela quantitativa delle acque dolci interne;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 152/06, le Regioni adottano le misure atte a conseguire, entro il 22.12.2015, l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato buono per i corpi idrici superficiali;

- ai sensi dell'art. 95, comma 1, del D.Lgs. 152/06, la tutela quantitativa delle risorse idriche *“concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta a evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile”*;
- le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati comprendono la promozione del riutilizzo delle acque reflue depurate come uno degli strumenti con cui attuare una razionale e sostenibile gestione della risorsa idrica e che a tale scopo il riutilizzo dei reflui provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane è stato inserito fra le strategie prioritarie del Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del D.Lgs. 152/06 *“le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità”*;
- l'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque prevede la possibilità di definire Accordi di Programma da parte della Regione, dei titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e dei titolari delle reti di distribuzione al fine di prevedere agevolazioni e incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato e che tali accordi si inquadrano in coerenza con le sopracitate disposizioni dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n.152/2006, al fine di delineare condizioni, requisiti e azioni di gestione per il riutilizzo dei reflui medesimi;

TENUTO CONTO CHE

- il Consorzio della Bonifica Emilia Centrale (CBEC) gestisce a fini irrigui un complesso sistema di opere idrauliche che consente di distribuire le acque su un comprensorio esteso per circa 120.000 ettari (ha) e che le principali fonti di approvvigionamento per l'irrigazione sono:
 - la derivazione di Boretto dal Fiume Po, con un prelievo medio annuo complessivo di 210.000.000 m³ di acqua di cui mediamente il 70% della derivazione viene distribuito su un territorio dell'estensione di circa 100.000 ha nelle province di Reggio Emilia, Modena e, in parte, Mantova mentre la restante porzione del 30% è consegnata al Consorzio Terre dei Gonzaga in destra Po;
 - le derivazioni in corrispondenza della Traversa Fluviale S. Michele-Castellarano sul Fiume Secchia con un prelievo medio annuo complessivo di 40.000.000 m³ di cui il 77% mediamente distribuiti su un comprensorio dell'estensione di circa 15.000 ha nelle province di Reggio Emilia e Modena, mentre il 23% mediamente consegnata in parte al Consorzio Burana a fini irrigui e in parte ad IREN per usi industriali;
 - la derivazione in corrispondenza della Traversa Fluviale in località Cerezola (Comune di Canossa), dal torrente Enza, mediante una traversa di sbarramento con un prelievo annuo di circa 24.000.000 m³, di cui 61% distribuiti su un comprensorio dell'estensione di circa 14.000 ha in provincia di Reggio Emilia, mentre il restante 39% consegnato alla Bonifica Parmense;

- l'impianto di depurazione di Mancasale (RE) ha una potenzialità di progetto di 280.000 AE e che con l'assetto attuale tratta circa 50.000 m³/giorno di acque che, se destinate al riutilizzo, consentirebbero un risparmio idrico complessivo quantificabile in circa 5.000.000 di m³/anno;
- per le ragioni sopra riportate l'impianto di depurazione di Mancasale (RE) è stato inserito dal Piano di Tutela delle Acque nell'elenco degli impianti su cui avviare, prioritariamente, il recupero delle acque reflue depurate;
- la Provincia di Reggio Emilia ha recepito i contenuti del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna nel proprio PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.124 del 17/06/2010, infatti all'Allegato B "*Adeguamento al PTA*" fra le "*Misure ed azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi*" ed in particolare nella sezione "*Azioni di risparmio e razionalizzazione della risorsa nei comparti civile, industriale e agricolo*" è previsto, quale azione prioritaria, il riuso delle acque reflue del depuratore di Mancasale;
- il riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue depurate dell'impianto di depurazione di Mancasale è inserito nel Titolo VII "*Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee*" delle Norme Tecniche di attuazione del sopraddetto PTCP il quale, all'art 86, prevede che, oltre a costituire misura del Piano di Conservazione per il risparmio idrico in agricoltura coerentemente a quanto previsto dal PTA, tale riutilizzo costituisce priorità attuativa della misura per la valorizzazione del Torrente Crostolo;
- relativamente al Torrente Crostolo già dal 2009 con Deliberazione di Giunta provinciale n. 129 del 14/04/2009 è stato sottoscritto tra Provincia di Reggio Emilia, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Comune di Reggio Emilia, ARPA, Iren Emilia S.p.A., Servizio Tecnico di Bacino e AIPO un Protocollo d'Intesa per la "*Valorizzazione del Torrente Crostolo: immissione di acqua dal Canale reggiano di Secchia*" che prevedeva di immettere acqua dal Canale di Secchia nel Torrente Crostolo in modo da incrementare le scarse portate idriche naturali defluenti nel torrente con l'obiettivo di migliorarne la qualità ambientale; la collaborazione fra Enti è proseguita con l'atto di rinnovo del 2011 che è stato ulteriormente sviluppato nel successivo Protocollo "*Il Crostolo per Reggio, Reggio per il Crostolo*" del 2012 che oltre all'immissione in Crostolo di acque provenienti dal Canale di Secchia, prevede il riutilizzo dei reflui del depuratore di Mancasale come misura prioritaria utile al miglioramento della qualità ambientale del torrente. Tale misura, infatti, contribuirà al miglioramento della qualità delle acque attraverso la diminuzione del carico inquinante in esso veicolato ad opera dell'ulteriore affinamento a cui le acque reflue depurate saranno sottoposte e in considerazione del fatto che grazie a tale affinamento parte di queste non giungeranno più attraverso il "Canale Tassone" in Crostolo ma immesse nel "Cavo Pistarina", ad integrazione delle risorse idriche destinate all'utilizzo a fini irrigui;

PRESO ATTO CHE

- con propria deliberazione n. 1263 del 30 luglio 2007, su segnalazione dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato di destinare le economie disponibili derivanti dall'attuazione del PTA 94/96 e del Piano Straordinario nel settore del risanamento idrico approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 629 e n. 630 del 04/06/97, al co-finanziamento degli interventi relativi al "*Trattamento per la qualificaz.ne finale affluente dell'impianto di depurazione di Mancasale ai fini del riutilizzo delle acque reflue ai sensi del DM 185/2003. 1° lotto*", il cui soggetto attuatore è IREN Acqua-Gas S.p.A., per un importo pari euro 1.850.517,65;

- con propria deliberazione n. 1202 del 2 agosto 2013 la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha rideterminato in €. 1.435.384,88 il co-finanziamento previsto per la realizzazione dell'intervento "*Trattamento per la qualificazione finale affluente dell'impianto di Mancasale ai fini del riutilizzo delle acque reflue ai sensi del D.M. 185/2003 1° lotto*";

PRESO INOLTRE ATTO CHE IREN Acqua Gas S.p.A., con Sede legale Via SS. Giacomo e Filippo 7 Genova, Registro Imprese di Genova, Partita IVA e Codice Fiscale n. 01571510997, Società sottoposta a direzione e coordinamento del Gruppo IREN S.p.A. a cui in virtù del conferimento del ramo di azienda relativo alle attività, passività, contratti e rapporti giuridici afferenti le attività relative alla gestione del Ciclo Idrico Integrato, in forza del contratto di servizio stipulato con IREN Emilia S.p.A. con Sede legale Via Nubi di Magellano, 30 Reggio Emilia – Registro Imprese di Reggio Emilia, Partita IVA e Codice Fiscale n. 01791490343, in qualità di GESTORE OPERATIVO del sopra richiamato ramo del Ciclo Idrico Integrato, è affidata la Titolarità degli atti autorizzativi relativi all'esercizio degli impianti del sito di Via Raffaello, 40 – Mancasale – Reggio Emilia (decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale);

DATO ATTO CHE

- il progetto di riutilizzo delle acque reflue dell'impianto di Depurazione di Mancasale è oggetto di un progetto LIFE denominato "*A model to reclaim and reuse wastewater for quality crop production – ReQpro*" coordinato dal Centro Ricerche Produzioni Animali (C.R.P.A.), con partner beneficiari IREN Emilia S.p.A., Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato dalla Commissione Europea, per un importo complessivo di 698.000,00 Euro e cofinanziato da IREN Gas Acqua e Provincia di Reggio Emilia, ha lo scopo di contribuire alla salvaguardia della risorsa acqua, attraverso un efficiente riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue recuperate, in parziale sostituzione delle acque superficiali e di falda;

- il Consorzio di Bonifica ha sviluppato a partire dal 2006 un sistema di monitoraggio e controllo delle acque prelevate e distribuite a fini irrigui all'interno della rete consortile, che si è sviluppato e perfezionato negli anni con il contributo di ARPA EMR e dell'Istituto Tecnico Agrario Zanelli di Reggio Emilia;

- nell'ambito del progetto ReQpro è stato definito il bacino di utenza per la distribuzione delle acque reflue recuperate ad uso irriguo e che tale bacino, a nord della città di Reggio Emilia, ha una estensione di circa 2.100 ettari;

- la distribuzione delle acque reflue recuperate avverrà non direttamente ma bensì attraverso la rete di canali in uso al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e che pertanto le acque reflue recuperate verranno miscelate con le acque normalmente distribuite ad uso irriguo e in relazione alle quali studi recenti hanno dimostrato livelli bassissimi o nulli di incidenza, sia sullo stadio vegetativo delle piante sia sulle produzioni agricole, relativamente alla presenza di alcuni elementi e/o composti chimici in concentrazioni superiori a quelle indicate dal D.M. 185/2003, che comunque è rivolto ad un riutilizzo diretto delle acque reflue recuperate;

- sulla base delle indicazioni contenute nella letteratura di settore, dei risultati del progetto ReQpro e del monitoraggio effettuato dal Consorzio di Bonifica, nell'ambito del presente Accordo sono stati definiti parametri di qualità chimico-fisica per le acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale, denominati "Valori guida", diversi in alcuni casi da quelli indicati dal D.M. 185/2003 e che saranno oggetto di monitoraggio;

- sempre nell'ambito del progetto ReQpro verrà organizzato un sistema di gestione, controllo e tracciabilità delle acque reflue recuperate che consentirà di rendere efficiente il loro utilizzo irriguo e di conoscere in tempo reale da chi, dove e su quali colture sono impiegate informandone gli utenti (agricoltori). Lo strumento verrà progressivamente applicato sull'intero bacino d'utenza servito dalle acque reflue recuperate. Pannelli informativi LIFE (*notice board*) verranno installati in diversi punti del bacino d'utenza;

- tra le attività del progetto ReQpro ve ne sarà una dedicata ad implementare le conoscenze relative agli aspetti ambientali ed agronomici dovuti al riutilizzo irriguo delle acque reflue in aziende agricole che producono colture foraggere, industriali ed orticole rappresentative dell'areale per tipologia di suolo, colture, tecniche di fertilizzazione e irrigue;

RITENUTO CHE al fine di potere dare impulso alle misure del PTA relativamente alle azioni di risparmio idrico nel settore dell'agricoltura attraverso il riutilizzo dei reflui depurati, l'esperienza dell'impianto di Mancasale possa essere utile per valutare l'effettiva sostenibilità delle misure nonché per individuare il reale contesto all'interno del quale operare;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sottoscrizione di apposito Accordo di Programma tra Regione, Provincia di Reggio Emilia, Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, IREN Emilia S.p.A. e Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale al fine di garantire l'instaurarsi delle necessarie sinergie che consentano il pieno riutilizzo delle acque reflue recuperate che verranno rilasciate dall'impianto di depurazione di Mancasale;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. del
- la deliberazione del Consiglio d'ambito di ATERSIR n. del
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società IREN Emilia S.p.A. n. del
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale n. del

Tutto ciò visto, considerato, tenuto conto, preso atto, ritenuto e richiamato, si conviene e si sottoscrive il presente Accordo di Programma

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 101, comma, 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, disciplina i rapporti tra la Regione, la Provincia, l'Agenzia, il Gestore e il Consorzio, al fine di individuare le modalità operative necessarie a garantire il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale, utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva 2000/60/CE così come recepita dal D.Lgs. 152/06.

Art. 2

Oggetto

1. Oggetto del presente Accordo di Programma ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, sono le attività di seguito specificate:

- a) definire la quantità e i requisiti di qualità delle acque reflue recuperate che verranno riutilizzate con eventuale distinzione tra quantità utilizzabili con continuità lungo il corso dell'anno e quantità richieste nel periodo estivo, tenuto conto anche delle necessità idriche dell'ambito territoriale oggettivamente servibile dalla rete di distribuzione e tenuto conto delle richieste per usi agricoli e delle richieste per usi pubblici;
- b) individuare la rete di distribuzione in cui verranno immesse le acque reflue recuperate nonché l'areale servito dalla rete stessa;
- c) definire le modalità con cui verranno informati gli utenti destinatari delle acque reflue recuperate;
- d) definire le modalità di controllo e di gestione delle acque reflue recuperate in uscita dalla sezione di affinamento dell'impianto di depurazione di Mancasale.

Art. 3 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo, per la prima attuazione del riutilizzo, si sviluppa in un arco temporale di 3 anni durante i quali:
 - a) andranno raccolti i dati sulla qualità e quantità delle acque reflue in uscita dalla linea di affinamento dell'impianto di Mancasale al fine di verificare l'efficacia del sistema di trattamento adottato;
 - b) andranno raccolti i dati relativi alla qualità delle acque transitanti nei canali all'uso utilizzati dal Consorzio, atteso che le acque reflue recuperate per fini irrigui non saranno distribuite direttamente all'utilizzo mediante rete dedicata, bensì verranno immesse in canali ad uso promiscuo e miscelate quindi con altre acque, ivi comprese quelle superficiali derivate a scopo irriguo, con rapporti di diluizione che potranno, in determinati periodi, risultare significativamente elevati;
 - c) andranno raccolti i dati relativi ai costi di gestione dell'impianto di Mancasale, con riferimento specifico alla sezione di affinamento del refluo, al fine di valutare concretamente la riproducibilità dell'esperienza in altri contesti territoriali;
 - d) andranno raccolte le informazioni relative alle produzioni colturali, con particolare riferimento agli aspetti gestionali delle pratiche irrigue, al fine di valutare eventuali effetti negativi che potrebbero derivare dall'utilizzo delle acque reflue depurate.
2. I dati di cui al punto 1. verranno raccolti e resi pubblici e disponibili dalla Regione mediante la redazione di un apposito Report prodotto congiuntamente ai sottoscrittori dell'Accordo.
3. Il presente accordo potrà essere rinnovato, fatto salvo il recepimento di nuove norme in materia e le modifiche e gli affinamenti che si rendessero necessari a seguito della fase di sua prima applicazione.

Art. 4 Quadro economico di riferimento

1. I costi per la raccolta delle informazioni di cui all'art. 3 nonché i costi derivanti dall'attività di gestione e controllo di cui al successivo art. 6, saranno sostenuti dal Gestore e dal Consorzio per le parti di propria competenza.
2. Nulla è dovuto da parte del Consorzio al Gestore per le acque reflue recuperate che verranno rese disponibili ai fini irrigui.

Art. 5

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna a garantire, per quanto di rispettiva competenza, il rispetto degli impegni di seguito indicati:
 - la **Regione** si impegna a presidiare il rispetto del presente Accordo;
 - la **Provincia** si impegna a recepire i contenuti del presente Accordo nell'ambito degli atti di propria competenza che abbiano attinenza diretta con le attività previste dall'Accordo stesso. La Provincia effettua, inoltre, il coordinamento a scala locale ai fini della redazione di apposita Relazione Annuale da redigersi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base dei dati e delle informazioni tecniche fornite da IREN e Consorzio di Bonifica sulla quantità e qualità dei reflui immessi nel "Cavo Pistarina" e sulle effettive condizioni di riutilizzo realizzatesi nel comprensorio irriguo servito. Tale relazione sarà trasmessa entro il 30 dicembre di ogni anno a tutti i Sottoscrittori ai fini della redazione del Report di cui all'art. 3., punto 2.;
 - l'**Agenzia** si impegna ad aggiornare la pianificazione di ambito in relazione ai risultati che saranno conseguiti con il presente Accordo, con particolare riferimento alla predisposizione del Piano di Riutilizzo Irriguo di cui all'art. 72 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque;
 - il **Gestore** si impegna allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo di propria competenza di cui al successivo art. 6 e a mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo;
 - il **Consorzio** si impegna allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo di propria competenza di cui al successivo art. 6 e a mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo.

2. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano ad organizzare un evento pubblico nel corso del quale verranno presentati i principali risultati dell'esperienza.

Art. 6

Modalità di gestione e controllo delle acque reflue recuperate

1. Gestore e Consorzio dovranno concordare le modalità di immissione delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di Mancasale nel corpo idrico recettore denominato "Cavo Pistarina" al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio e il maggior utilizzo possibile della risorsa idrica disponibile. In tal senso si individua indicativamente nel periodo 1 maggio – 30 settembre, corrispondente alla cosiddetta "stagione irrigua", il periodo di riferimento in cui dovrà essere resa disponibile dal Gestore al Consorzio la risorsa proveniente dall'impianto.
D'intesa, Gestore e Consorzio, potranno individuare, oltre a quella indicata, altre finestre temporali in cui procedere al riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di Mancasale in relazione alle specifiche esigenze irrigue del comparto territoriale servito dal Consorzio.
2. Il Gestore dovrà comunicare, con congruo anticipo, l'effettivo inizio e fine dell'immissione dei reflui recuperati in "Cavo Pistarina" ai Sottoscrittori del presente Accordo, ad ARPA ed ai Comuni territorialmente interessati.
3. Ai fini della sicurezza idraulica, il Gestore ed il Consorzio di Bonifica provvederanno a definire le modalità operative con cui le acque reflue recuperate dovranno essere immesse nel "Cavo Pistarina". A tale scopo provvederanno a redigere un apposito protocollo

operativo che dovrà essere trasmesso ai Sottoscrittori del presente Accordo prima dell'effettivo avvio dell'attività di riuso delle acque reflue recuperate.

4. Al fine di garantire il controllo dei volumi di acque reflue recuperate immesse dall'impianto di Mancasale nel "Cavo Pistarina", il Gestore provvederà ad installare adeguati misuratori di portata all'ingresso e all'uscita della linea di trattamento dedicata all'affinamento delle acque reflue per il loro riutilizzo ai fini irrigui.
5. Per le ragioni espresse all'art. 3, punto 1. lettera b., ossia in relazione al fatto che il corpo idrico recettore delle acque reflue recuperate denominato "Cavo Pistarina" è un canale ad uso promiscuo con funzioni sia di bonifica idraulica (scolo e difesa) sia di irrigazione, ragion per cui le acque reflue recuperate prima del reale utilizzo ai fini irrigui saranno immesse in canali già invasati con rapporti di diluizione che, in determinati periodi, potranno risultare anche molto elevati, nonché per le motivazioni richiamate in premessa sulle interazioni fra acque utilizzate ad uso irriguo e stadio vegetativo delle piante e produzioni agricole, i sottoscrittori il presente Accordo concordano che le acque reflue provenienti dalla linea di trattamento dell'impianto di Mancasale dedicata all'affinamento delle stesse per il loro riutilizzo ai fini irrigui dovranno rispettare i valori di qualità indicati nella Tabella 1.

Tabella 1 Valori di qualità chimico-fisica delle acque reflue recuperate provenienti dalla linea di affinamento dell'impianto di depurazione di Mancasale

Parametri	Unità di Misura	VALORE GUIDA	VALORE MASSIMO	AUTOCONTROLLO GESTORE	
				FREQUENZA CONTROLLI PARAMETRI DI ATTENZIONE	FREQUENZA CONTROLLI DI TUTTI I PARAMETRI DURANTE LA STAGIONE IRRIGUA
pH	UpH	6-9,5	6-9,5	settimanale	
SAR		10	10		4 volte/campagna
Na	mg/l	50	200	settimanale	
Materiali grossolani		Assenti	Assenti		4 volte/campagna
MST	mg/l	10	35	settimanale	
Fosforo totale	mgP/l	1	10	settimanale	
Azoto totale	mgN/l	10	35	settimanale	
Azoto Ammoniacale	mgNH ₄ /l	2	5	settimanale	
Conducibilità elettrica	µS/cm	1500	3000	settimanale	
Alluminio	mg/l	1	1		4 volte/campagna
Arsenico	mg/l	0,02	0,02		4 volte/campagna
Bario	mg/l	5	20		4 volte/campagna
Berillio	mg/l	0,1	0,2		4 volte/campagna
Boro	mg/l	0,3	1,0	settimanale	
Cadmio	mg/l	0,005	0,01		4 volte/campagna
Cobalto	mg/l	0,05	0,05		4 volte/campagna
Cromo Totale	mg/l	0,01	0,1		4 volte/campagna
Cromo VI	mg/l	0,003	0,005		4 volte/campagna
Ferro	mg/l	2	2		4 volte/campagna
Manganese	mg/l	0,2	2		4 volte/campagna
Molibdeno	mg/l	0,01	0,02		4 volte/campagna
Mercurio	mg/l	0,001	0,005		4 volte/campagna
Litio	mg/l	1,0	2,0		4 volte/campagna
Nichel	mg/l	0,2	0,4		4 volte/campagna
Piombo	mg/l	0,1	0,2		4 volte/campagna
Rame	mg/l	0,1	0,1		4 volte/campagna
Selenio	mg/l	0,01	0,03		4 volte/campagna


Parametri	Unità di Misura	VALORE GUIDA	VALORE MASSIMO	AUTOCONTROLLO GESTORE	
				FREQUENZA CONTROLLI PARAMETRI DI ATTENZIONE	FREQUENZA CONTROLLI DI TUTTI I PARAMETRI DURANTE LA STAGIONE IRRIGUA
Stagno	mg/l	3,0	6,0		4 volte/campagna
Tallio	mg/l	0,001	0,002		4 volte/campagna
Vanadio	mg/l	0,1	0,2		4 volte/campagna
Zinco	mg/l	0,5	0,5		4 volte/campagna
Cianuri Totali (come CN)	mg/l	0,05	0,1		4 volte/campagna
Solfuri	mg H ₂ S/l	0,5	1,0		4 volte/campagna
Solfiti	mg SO ₃ /l	0,5	1,0		4 volte/campagna
Solfati	mg SO ₄ /l	250	500		4 volte/campagna
Bicarbonati	mg HCO ₃ /l	250	500		4 volte/campagna
Cloro attivo	mg/l	0,2	0,2		4 volte/campagna
Cloruri	mg Cl/l	250	500	settimanale	
Fluoruri	mg F/l	1,5	3,0		4 volte/campagna
Grassi e oli animali e vegetali	mg/l	10	20		4 volte/campagna
BOD ₅	mg O ₂ /l	20	20	settimanale	
COD	mg O ₂ /l	50	100	settimanale	
Oli minerali	mg/l	0,1	0,5	settimanale	
Fenoli totali	mg/l	0,1	0,5		4 volte/campagna
Pentaclorofenolo	mg/l	0,003	0,003		4 volte/campagna
Aldeidi totali	mg/l	0,5	1,0		4 volte/campagna
Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma)	mg/l	0,01	0,02		4 volte/campagna
Solventi clorurati totali (trialometani)	mg/l	0,04	0,08		4 volte/campagna
Solventi organici aromatici totali	mg/l	0,01	0,1		4 volte/campagna
Benzene	mg/l	0,001	0,001		4 volte/campagna
Benzo(a)pirene	mg/l	0,00001	0,00001		4 volte/campagna
Solventi organici azotati totali	mg/l	0,01	0,02		4 volte/campagna
Tensioattivi totali	mg/l	0,5	1,0	settimanale	
Pesticidi clorurati (ciascuno)	mg/l	0,05	0,1		4 volte/campagna
Pesticidi fosforati (ciascuno)	mg/l	0,05	0,1		4 volte/campagna
Altri pesticidi totali	mg/l	0,05	0,1		4 volte/campagna
Escherichia coli	UFC/100 ml	500	1.000	settimanale	
Salmonelle	in 100 ml	0	Assente	settimanale	

6. Per tutti i parametri chimico-fisici riportati in Tabella 1, i Valori Guida sono da riferirsi a valori medi della campagna irrigua. I valori medi si intendono ottenuti dalla media aritmetica dei valori analitici risultanti dai singoli campioni raccolti dal Gestore, con la periodicità indicata, nel corso dei suoi autocontrolli. I Valori Massimi, invece, sono da intendersi come valore analitico riferito al singolo campione.

Per singolo campione si intende un campione medio composito raccolto nell'arco di 24 ore.

7. I parametri di cui alla Tabella 1 andranno monitorati da parte del Gestore secondo le frequenze ivi indicate e i dati dovranno essere resi disponibili per le finalità di cui all'art. 2 del presente Accordo. Il monitoraggio dei parametri, in relazione alla durata della stagione irrigua, dovrà essere articolato secondo le modalità indicate in Figura 1;

Figura 1 Modalità organizzative del monitoraggio delle acque reflue provenienti dalla linea di trattamento dell'impianto di Mancasale dedicata all'affinamento delle stesse per il loro riutilizzo ai fini irrigui



8. Prima dell'avvio dell'immissione delle acque reflue recuperate nel "Cavo Pistarina", sarà necessario condurre uno o più controlli dell'intero set di parametri ed avere a disposizione almeno una risultanza analitica favorevole sul rispetto dei Valori Massimi indicati per tutti i parametri fissati nella Tabella 1 di cui al punto 5.
9. L'immissione delle acque reflue recuperate nel "Cavo Pistarina" dovrà essere immediatamente sospesa e le acque indirizzate al corpo idrico denominato "Torrente Canalazzo Tassone", nel caso in cui dalle risultanze analitiche dei controlli effettuati dal Gestore o dall'Ente di controllo (ARPA) dovesse risultare un superamento del Valore Massimo per uno o più parametri indicati nella Tabella 1 di cui al punto 5. con particolare riferimento al parametro *Escherichia coli* (Valore Massimo 1.000 UFC/ml) e alla presenza di Salmonella.
L'immissione delle acque reflue recuperate dovrà altresì essere sospesa nel caso in cui si rilevino condizioni operative anomale o di avaria del funzionamento delle apparecchiature e/o dei sistemi costituenti la linea di trattamento dedicata all'affinamento delle acque reflue per il loro riutilizzo ai fini irrigui.
10. La riattivazione dell'immissione delle acque reflue recuperate nel "Cavo Pistarina" potrà avvenire solo quando uno dei controlli analitici successivi a quello in cui si sono verificati uno o più dei superamenti di cui al punto precedente dia esito analitico favorevole o nel momento in cui siano state ripristinate le normali condizioni operative delle apparecchiature e/o dei sistemi costituenti la linea di trattamento dedicata all'affinamento delle acque reflue per il loro riutilizzo ai fini irrigui.
11. Al fine di acquisire le informazioni di cui all'art. 3, punto 1., il Gestore provvederà ad attuare un monitoraggio costante delle condizioni operative di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi costituenti la linea di trattamento dedicata all'affinamento delle acque reflue ed in particolare del sistema di disinfezione (intensità UV - spegnimento

modulo UV). Il Gestore provvederà, inoltre, a tenere un registro delle manutenzioni e dei set di impostazione delle macchine con particolare riferimento a quello che riguarda il decadimento delle lampade UV (dovranno essere evidenziati i tempi di manutenzione dei banchi di lampade).

12. Le aree del comprensorio servito dal Consorzio che saranno destinatarie delle acque reflue recuperate dovranno essere opportunamente individuate ad opera del Consorzio stesso che provvederà al contempo a darne comunicazione ai consorziati.
13. Le opere di adduzione e distribuzione che saranno interessate dal transito delle acque reflue recuperate andranno opportunamente indicate mediante l'apposizione di idonea segnaletica da parte del Consorzio il quale provvederà, inoltre, a condurre un'apposita campagna di controllo delle acque distribuite al fine di garantire una maggiore sicurezza agli utenti. I risultati di tale campagna di monitoraggio dovranno essere resi disponibili a tutti i soggetti sottoscrittori dell'Accordo per le finalità di cui all'art. 2.

Art. 7

Ricadute del presente Accordo sul sistema autorizzativo

1. Lo scarico proveniente dalla linea di trattamento dedicata all'affinamento delle acque reflue per il loro riutilizzo ai fini irrigui dell'impianto di depurazione di Mancasale nel "Cavo Pistarina", al pari dello scarico esistente nel "Torrente Canalazzo Tassone", deve essere opportunamente autorizzato come scarico in acque superficiali e come tale deve sottostare al rispetto dei limiti allo scarico previsti dall'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06. Inoltre, trattandosi di uno scarico proveniente da un impianto a servizio di un agglomerato con oltre 10.000 AE, dovrà rientrare nei Protocolli di controllo sottoscritti d'intesa tra la Provincia di Reggio Emilia e l'Ente di controllo (ARPA).
2. Ai fini autorizzativi, i Valori Massimi riportati nella Tabella 1 di cui all'art. 6 punto 5. del presente Accordo si intendono come valori limite per effettuare l'immissione delle acque reflue recuperate provenienti dalla linea di trattamento dedicata all'affinamento delle acque reflue per il loro riutilizzo ai fini irrigui nel "Cavo Pistarina". In particolare, il Gestore sarà sanzionabile laddove da un controllo dell'Ente competente (ARPA) dovesse risultare che non vi sia stata la sospensione dell'immissione dei reflui nel "Cavo Pistarina" con relativa deviazione dello scarico nel "Torrente Canalazzo Tassone", una volta acquisito il dato degli autocontrolli indicante il superamento di uno o più dei Valori Massimi riportati in Tabella 1 e comunque un superamento puntuale per i parametri di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. Il Gestore sarà altresì sanzionabile laddove non provveda, entro 24 ore, alla deviazione dello scarico in "Torrente Canalazzo Tassone" a seguito della ricezione di apposita comunicazione proveniente dall'Ente di controllo (ARPA) relativa al superamento del Valore Massimo per uno o più dei parametri riportati in Tabella 1 del presente Accordo o comunque nella Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 8

Comitato di attuazione e monitoraggio dell'Accordo

1. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo stato di attuazione del presente Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori concordano sull'opportunità di istituire un Comitato di attuazione e monitoraggio composto da rappresentanti degli Enti sottoscrittori e da ARPA EMR in qualità di supporto tecnico della Regione.
2. Il Comitato è nominato con atto del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della Costa della Regione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

3. Il Comitato si riunisce entro 30 giorni dalla sua istituzione, ed è presieduto dal rappresentante della Regione che provvede anche alle convocazioni. In seguito, il Comitato si riunirà periodicamente o su richiesta dei singoli membri.
4. Il monitoraggio dell'Accordo attiene in particolare al rispetto delle modalità di gestione e controllo di cui all'art. 6, alla raccolta delle informazioni utili ai fini di quanto disposto all'art. 2., alla verifica dell'efficacia delle azioni intraprese ai fini del raggiungimento degli obiettivi.
5. A seguito del periodo di prima attuazione del presente Accordo, il Comitato valuterà i risultati del monitoraggio al fine del proseguimento delle attività e della conferma dei parametri di qualità delle acque reflue oggetto di recupero.
6. Tutti gli atti prodotti dal Comitato in relazione al presente Accordo saranno depositati presso il Presidente del Comitato.

Firmato digitalmente il.....

Per la Regione Emilia-Romagna

Per la Provincia di Reggio Emilia

Per l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

Per la Società IREN Emilia S.p.A.

Per il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Virginio Merola

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 31 luglio 2015

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Rinnovo dell' "Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE)".

T R A

la Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, Viale Aldo Moro 52 - Bologna, qui rappresentata dall'Ing. Paolo Ferrecchi, in qualità di Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, di seguito Regione;

l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, codice fiscale 91342750378, Viale Aldo Moro 64 - Bologna, qui rappresentata dall'Ing. Vito Belladonna in qualità di Direttore, di seguito Agenzia;

la Società IRETI S.p.A., codice fiscale 01791490343, Via Piacenza 54 - 16138 Genova, qui rappresentata dall'Ing. Eugenio Bertolini in qualità di Direttore Generale, di seguito Gestore;

il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, codice fiscale 91149320359, con sede in corso Garibaldi 42 - Reggio Emilia, qui rappresentato dal Presidente Matteo Cattellani, di seguito Consorzio o CBEC;

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D.M. 12 giugno 2003, n. 185, "*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*";
- la propria deliberazione n. 1053 del 9 giugno 2003 concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002, n. 258 recante "*Disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- la propria deliberazione n. 966 del 20 luglio 2015 recante "*Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, IREN Emilia S.p.A. e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE)*";

- la delibera dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) che individua nel riutilizzo delle acque reflue recuperate una delle misure prioritarie da adottare per la tutela quantitativa delle acque dolci interne;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 152/06, le Regioni adottano le misure atte a conseguire, entro il 22.12.2015, l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato buono per i corpi idrici superficiali;

- ai sensi dell'art. 95, comma 1, del D.Lgs. 152/06, la tutela quantitativa delle risorse idriche *"concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta a evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile"*;

- le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati comprendono la promozione del riutilizzo delle acque reflue depurate come uno degli strumenti con cui attuare una razionale e sostenibile gestione della risorsa idrica;

- ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del D.Lgs. 152/06 *"le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità"*;

- l'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque prevede la possibilità di definire Accordi di Programma da parte della Regione, dei titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e dei titolari delle reti di distribuzione al fine di prevedere agevolazioni e incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato;

TENUTO CONTO CHE:

- in data 27 luglio 2015, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, IREN Emilia S.p.A. ora IRETI S.p.A. e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale hanno sottoscritto un Accordo di Programma al fine di garantire l'instaurarsi delle necessarie sinergie in grado di consentire il pieno riutilizzo delle acque reflue depurate rilasciate dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE);

- il citato Accordo di Programma ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati, prevedeva la realizzazione delle attività di seguito specificate:

- definire la quantità e i requisiti di qualità delle acque reflue recuperate da destinare al riutilizzo con eventuale distinzione tra quantità utilizzabili con continuità lungo il corso dell'anno e quantità richieste nel periodo estivo, tenuto conto anche delle necessità idriche dell'ambito territoriale oggettivamente servibile dalla rete di distribuzione e tenuto conto delle richieste per usi agricoli e delle richieste per usi pubblici;
 - individuare la rete di distribuzione in cui sarebbero state immesse le acque reflue recuperate nonché l'areale servito dalla rete stessa;
 - definire le modalità con cui sarebbero stati informati gli utenti destinatari delle acque reflue recuperate;
 - definire le modalità di controllo e di gestione delle acque reflue recuperate in uscita dalla sezione di affinamento dell'impianto di depurazione di Mancasale;
- al fine di fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo stato di attuazione dell'Accordo di Programma è stato istituito, con Determina del Direttore Generale all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa n. 12056 del 23/09/2015, un Comitato di attuazione e monitoraggio composto da rappresentanti degli Enti sottoscrittori e da ARPA EMR in qualità di supporto tecnico della Regione;
- nel corso delle ultime tre stagioni irrigue, relative agli anni 2016, 2017 e 2018, IREN Emilia S.p.A. ora IRETI S.p.A., in qualità Gestore dell'impianto di depurazione di Mancasale, ha provveduto a trasferire quota parte delle acque reflue depurate prodotte dall'impianto al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per renderla disponibile al riuso irriguo;
- le attività messe in atto dal Gestore dell'impianto di depurazione e dal Consorzio di Bonifica hanno consentito di recuperare ai fini irrigui oltre 10 milioni di metri cubi d'acqua in tre anni, con notevole risparmio di risorsa e di energia;
- per ciascuna delle stagioni irrigue citate è disponibile presso il Comitato di attuazione e monitoraggio una Relazione Tecnica Gestionale riportante:
- i dati relativi alla quantità e alla qualità delle acque reflue trattate e rese disponibili al sistema irriguo;
 - i dati relativi alla qualità delle acque distribuite ad uso irriguo dal Consorzio;
 - i dati relativi ai costi di gestione dell'impianto di Mancasale;
 - informazioni relative alle produzioni colturali e alle pratiche irrigue utilizzate;
- la durata dell'Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE) era stata fissata in tre anni con la possibilità di rinnovo, fatto salvo il recepimento di nuove norme in materia e le modifiche e gli affinamenti che si fossero resi necessari a seguito della fase di sua prima applicazione;

PRESO ATTO CHE

- il Piano d'azione dell'Unione Europea per l'Economia circolare (COM (2015) 614) ha previsto una serie di azioni per promuovere il riutilizzo dell'acqua, tra cui un'azione volta ad elaborare una proposta legislativa per stabilire prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell'acqua per uso irriguo e il ravvenamento delle acque sotterranee;
- il Parlamento e la Commissione Europea hanno predisposto una proposta di Regolamento recante "Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (COM (2018) 337 FINAL del 28 maggio 2018) sui cui contenuti la Regione Emilia-Romagna si è espressa favorevolmente con Risoluzione dell'Assemblea Legislativa del 18 settembre 2018;
- all'art. 5, la proposta di Regolamento citata, introduce lo strumento dell'Analisi di Rischio quale strumento di supporto alle decisioni al fine di valutare, in via quantitativa, i rischi per l'ambiente e per la salute umana connessi al riutilizzo delle acque reflue;
- l'Analisi di Rischio è di gran lunga più cautelativa rispetto alla semplice applicazione del principio del limite allo scarico (effluent standard) e maggiormente coerente con il modello di tutela dell'ambiente, e delle risorse idriche in particolare, introdotto dalla Direttiva 2000/60/CE;

DATO ATTO CHE

- le attività svolte nell'ambito dell'Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE) sono coerenti con i principi introdotti dalla proposta di Regolamento del Parlamento e della Commissione europei recante "Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua";
- in relazione alla possibile introduzione dello strumento dell'Analisi di Rischio quale strumento vincolante ai fini del riutilizzo delle acque reflue recuperate potrebbe risultare utile proseguire in via sperimentale le attività previste dall'Accordo di Programma al fine di affinare le modalità operative sin qui utilizzate in modo da renderle replicabili in altri contesti territoriali;

RAVVISATA quindi l'utilità di procedere in via tecnica al proseguimento delle attività sin qui condotte nell'ambito dell'Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE) al fine di migliorare le conoscenze nell'ambito di applicazione della metodologia dell'Analisi di Rischio applicata al riutilizzo delle acque reflue depurate;

RITENUTO comunque opportuno apportare allo schema di Accordo di Programma approvato con deliberazione n. 966 del 20 luglio 2015, alcune modifiche non sostanziali come suggerito dal Comitato di Attuazione e monitoraggio;

**Tutto ciò visto, considerato, tenuto conto, preso atto, dato atto,
ravvisato e ritenuto,
le parti convengono quanto segue**

1) di proseguire per un altro triennio, quindi fino a fine 2021, le attività di cui all' "Accordo di Programma ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n.152 del 2006, e s.m.i, e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE)" i cui contenuti si intendono completamente richiamati;

2) di apportare alcune modifiche al comma 1 dell'art. 6 dell'Accordo che pertanto assumerà la forma di seguito riportata:

Gestore e Consorzio dovranno concordare le modalità di immissione delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di Mancasale nel corpo idrico recettore denominato "Cavo Pistarina" al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio e il maggior utilizzo possibile della risorsa idrica disponibile. In tal senso si individua indicativamente nel periodo 1 marzo - 30 settembre, corrispondente alla cosiddetta "stagione irrigua", il periodo di riferimento in cui dovrà essere resa disponibile dal Gestore al Consorzio la risorsa proveniente dall'impianto con valori di qualità chimico-fisica pari almeno a quelli indicati al successivo comma 5.

3) di modificare la Tabella 1 di cui all'art. 6 dell'Accordo secondo lo schema di seguito riportato:

Parametri	Unità di Misura	VALORE GUIDA	VALORE MASSIMO	AUTOCONTROLLO GESTORE 2019-2021	
				FREQUENZA CONTROLLI PARAMETRI DI ATTENZIONE	FREQUENZA CONTROLLI DI TUTTI I PARAMETRI DURANTE LA STAGIONE IRRIGUA
pH	UpH	6-9,5	6-9,5	settimanale	
SAR		10	10		4 volte/campagna
Na	mg/l	50	230	settimanale	-
SST	mg/l	10	35	settimanale	
Fosforo totale	mgP/l	1	10		4 volte/campagna
Azoto totale	mgN/l	10	35		4 volte/campagna
Azoto Ammoniacale	mgNH4/l	2	5	settimanale	-

Parametri	Unità di Misura	VALORE GUIDA	VALORE MASSIMO	AUTOCONTROLLO GESTORE 2019-2021	
				FREQUENZA CONTROLLI PARAMETRI DI ATTENZIONE	FREQUENZA CONTROLLI DI TUTTI I PARAMETRI DURANTE LA STAGIONE IRRIGUA
Conducibilità elettrica	µS/cm	1500	3000	settimanale	—
Alluminio	mg/l	1	1		4 volte/campagna
Arsenico	mg/l	0,02	0,02		4 volte/campagna
Bario	mg/l	5	20		4 volte/campagna
Berillio	mg/l	0,1	0,2		4 volte/campagna
Boro	mg/l	0,3	1	settimanale	
Cadmio	mg/l	0,005	0,01		4 volte/campagna
Cobalto	mg/l	0,05	0,05		4 volte/campagna
Cromo Totale	mg/l	0,01	0,1		4 volte/campagna
Cromo VI	mg/l	0,003	0,005		4 volte/campagna
Ferro	mg/l	2	2		4 volte/campagna
Manganese	mg/l	0,2	2		4 volte/campagna
Molibdeno	mg/l	0,01	0,02		4 volte/campagna
Mercurio	mg/l	0,001	0,005		4 volte/campagna
Litio	mg/l	1	2		4 volte/campagna
Nichel	mg/l	0,2	0,4		4 volte/campagna
Piombo	mg/l	0,1	0,2		4 volte/campagna
Rame	mg/l	0,1	0,1		4 volte/campagna
Selenio	mg/l	0,01	0,03		4 volte/campagna
Stagno	mg/l	3	6		4 volte/campagna
Tallio	mg/l	0,001	0,002		4 volte/campagna
Vanadio	mg/l	0,1	0,2		4 volte/campagna
Zinco	mg/l	0,5	0,5		4 volte/campagna
Cianuri Totali (come CN)	mg/l	0,05	0,1		4 volte/campagna
Solfati	mg SO ₄ /l	250	500		4 volte/campagna

Parametri	Unità di Misura	VALORE GUIDA	VALORE MASSIMO	AUTOCONTROLLO GESTORE 2019-2021	
				FREQUENZA CONTROLLI PARAMETRI DI ATTENZIONE	FREQUENZA CONTROLLI DI TUTTI I PARAMETRI DURANTE LA STAGIONE IRRIGUA
Bicarbonati	mg HCO ₃ /l	250	500		4 volte/campagna
Cloruri	mg Cl/l	250	500	settimanale	
Fluoruri	mg F/l	1,5	3		4 volte/campagna
BOD ₅	mg O ₂ /l	20	20	settimanale	
COD	mg O ₂ /l	50	100	settimanale	
Oli minerali	mg/l	0,1	0,5		4 volte/campagna
Fenoli totali	mg/l	0,1	0,5		4 volte/campagna
Pentaclorofenolo	mg/l	0,003	0,003		4 volte/campagna
Aldeidi totali	mg/l	0,5	1		4 volte/campagna
Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma)	mg/l	0,01	0,02		4 volte/campagna
Solventi clorurati totali (trialometani)	mg/l	0,04	0,08		4 volte/campagna
Solventi organici aromatici totali	mg/l	0,01	0,1		4 volte/campagna
Benzene	mg/l	0,001	0,001		4 volte/campagna
Benzo(a)pirene	mg/l	0,00001	0,00001		4 volte/campagna
Solventi organici azotati totali	mg/l	0,01	0,02		4 volte/campagna
Tensioattivi totali	mg/l	0,5	1	settimanale	-
Pesticidi clorurati (ciascuno)	mg/l	0,00005	0,0001		4 volte/campagna
Pesticidi fosforati (ciascuno)	mg/l	0,00005	0,0001		4 volte/campagna
Altri pesticidi totali	mg/l	0,05	0,05		4 volte/campagna
Escherichia coli	UFC/100 ml	500	1.000	settimanale	
Salmonelle	in 100 ml	0	Assente	settimanale	

4) di estendere la possibilità di riutilizzare le acque reflue depurate prodotte dall'impianto di Mancasale anche al di fuori della "stagione irrigua". Pertanto, nel periodo 1 ottobre - 28 febbraio, su richiesta del Consorzio di Bonifica previa comunicazione agli Enti competenti e ai sottoscrittori del presente Accordo, le acque reflue depurate potranno essere immesse nel cavo Pistarina per essere destinate ad usi diversi da quello irriguo (ad es. di emergenza).

In tal caso, le acque provenienti dall'impianto dovranno rispettare esclusivamente i valori di qualità indicati dall'autorizzazione allo scarico rilasciata all'impianto ex D.Lgs. 152/06.

5) di apportare alcune modifiche al comma 2 dell'art. 7 dell'Accordo che pertanto assumerà la forma di seguito riportata:

Ai fini autorizzativi, i Valori Massimi riportati nella Tabella 1 di cui all'art. 6 punto 5. del presente Accordo si intendono come valori limite per effettuare l'immissione delle acque reflue recuperate provenienti dalla linea di trattamento dedicata all'affinamento delle acque reflue per il loro riutilizzo ai fini irrigui nel "Cavo Pistarina". In particolare, il Gestore sarà sanzionabile laddove, nel periodo 1 marzo - 30 settembre, da un controllo dell'Ente competente (ARPA), dovesse risultare che non vi sia stata la sospensione dell'immissione dei reflui nel "Cavo Pistarina" con relativa deviazione dello scarico nel "Torrente Canalazzo Tassone", una volta acquisito il dato degli autocontrolli indicante il superamento di uno o più dei Valori Massimi riportati in Tabella 1 e comunque un superamento puntuale per i parametri di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. Il Gestore sarà altresì sanzionabile laddove non provveda, entro 24 ore, alla deviazione dello scarico in "Torrente Canalazzo Tassone" a seguito della ricezione di apposita comunicazione proveniente dall'Ente di controllo (ARPA) relativa al superamento del Valore Massimo per uno o più dei parametri riportati in Tabella 1 del presente Accordo o comunque nella Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

6) di confermare nella sua attuale formazione il Comitato di attuazione e monitoraggio istituito con Determina del Direttore Generale all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa n. 12056 del 23/09/2015.

Firmato digitalmente il.....

Per la Regione Emilia-Romagna

Per l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

Per la Società IRETI S.p.A.

Per il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

CAMB/2019/25 del 20 marzo 2019

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Rinnovo dell'Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE)**

IL PRESIDENTE
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

CAMB/2019/25

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2019** il giorno 20 del mese di marzo alle ore 14,30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2019/0001931 del 15/03/2019.

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
2	Giannini Stefano	Comune di Misano Adriatico	RN	Sindaco	P
3	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
4	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
5	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
9	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere comunale	P

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Rinnovo dell'Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE)

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, comma 20;
- l'art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 e s.m.i.;

premesse che:

- in data 27/07/2015 l'Agenzia ha sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Reggio Emilia, IREN Emilia S.p.A. ora IRETI e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale un Accordo di Programma al fine di garantire l'instaurarsi delle necessarie sinergie in grado di consentire il pieno riutilizzo delle acque reflue depurate rilasciate dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE);
- il testo dell'accordo è stato approvato con delibera del Consiglio d'ambito n.27 del 13/07/2015;

- la durata dell'Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE) era stata fissata in tre anni con la possibilità di rinnovo, fatto salvo il recepimento di nuove norme in materia e le modifiche e gli affinamenti che si fossero resi necessari a seguito della fase di sua prima applicazione;

preso atto che:

- il Piano d'azione dell'Unione Europea per l'Economia circolare (COM (2015) 614) ha previsto una serie di azioni per promuovere il riutilizzo dell'acqua, tra cui un'azione volta ad elaborare una proposta legislativa per stabilire prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell'acqua per uso irriguo e il ravvenamento delle acque sotterranee;
- il Parlamento e la Commissione Europea hanno predisposto una proposta di Regolamento recante "Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (COM (2018) 337 FINAL del 28 maggio 2018) sui cui contenuti la Regione Emilia-Romagna si è espressa favorevolmente con Risoluzione dell'Assemblea Legislativa del 18 settembre 2018;
- all'art. 5, la proposta di Regolamento citata, introduce lo strumento dell'Analisi di Rischio quale strumento di supporto alle decisioni al fine di valutare, in via quantitativa, i rischi per l'ambiente e per la salute umana connessi al riutilizzo delle acque reflue;
- l'Analisi di Rischio è di gran lunga più cautelativa rispetto alla semplice applicazione del principio del limite allo scarico (effluent standard) e maggiormente coerente con il modello di tutela dell'ambiente, e delle risorse idriche in particolare, introdotto dalla Direttiva 2000/60/CE;

dato atto che:

- le attività svolte nell'ambito dell'Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE) sono coerenti con i principi introdotti dalla proposta di Regolamento del Parlamento e della Commissione europei recante "Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua";
- in relazione alla possibile introduzione dello strumento dell'Analisi di Rischio quale strumento vincolante ai fini del riutilizzo delle acque reflue recuperate potrebbe risultare utile proseguire in via sperimentale le attività previste dall'Accordo al fine di affinare le modalità operative sin qui utilizzate in modo da renderle replicabili in altri contesti territoriali;

ravvisata quindi l'utilità di procedere in via tecnica al proseguimento delle attività sin qui condotte nell'ambito dell'Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE) al fine di migliorare le conoscenze nell'ambito di applicazione della metodologia dell'Analisi di Rischio applicata al riutilizzo delle acque reflue depurate;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267-2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- 1) di rinnovare per un altro triennio l'Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE) allegato alla presente deliberazione e di essa parte integrante;
- 2) di dare mandato al Direttore di ATERSIR di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma apportando, qualora necessario, eventuali modifiche non sostanziali al testo dello schema approvato con il presente atto;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici per gli adempimenti connessi e conseguenti;
- 4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

Allegato

Schema di rinnovo dell' "Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE)".

T R A

la Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, Viale Aldo Moro 52 - Bologna, qui rappresentata dall'Ing. Paolo Ferrecchi, in qualità di Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, di seguito Regione;

l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, codice fiscale 91342750378, Viale Aldo Moro 64 - Bologna, qui rappresentata dall'Ing. Vito Belladonna in qualità di Direttore, di seguito Agenzia;

la Società IRETI S.p.A., codice fiscale 01791490343, Via Piacenza 54 - 16138 Genova, qui rappresentata dall'Ing. Eugenio Bertolini in qualità di Direttore Generale, di seguito Gestore;

il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, codice fiscale 91149320359, con sede in corso Garibaldi 42 - Reggio Emilia, qui rappresentato dal Presidente Matteo Cattellani, di seguito Consorzio o CBEC;

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D.M. 12 giugno 2003, n. 185, "*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*";
- la propria deliberazione n. 1053 del 9 giugno 2003 concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002, n. 258 recante "*Disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- la propria deliberazione n. 966 del 20 luglio 2015 recante "*Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, IREN Emilia S.p.A. e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE)*";

- la delibera dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) che individua nel riutilizzo delle acque reflue recuperate una delle misure prioritarie da adottare per la tutela quantitativa delle acque dolci interne;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 152/06, le Regioni adottano le misure atte a conseguire, entro il 22.12.2015, l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato buono per i corpi idrici superficiali;

- ai sensi dell'art. 95, comma 1, del D.Lgs. 152/06, la tutela quantitativa delle risorse idriche *"concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta a evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile"*;

- le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati comprendono la promozione del riutilizzo delle acque reflue depurate come uno degli strumenti con cui attuare una razionale e sostenibile gestione della risorsa idrica;

- ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del D.Lgs. 152/06 *"le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità"*;

- l'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque prevede la possibilità di definire Accordi di Programma da parte della Regione, dei titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e dei titolari delle reti di distribuzione al fine di prevedere agevolazioni e incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato;

TENUTO CONTO CHE:

- in data 27 luglio 2015, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, IREN Emilia S.p.A. ora IRETI S.p.A. e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale hanno sottoscritto un Accordo di Programma al fine di garantire l'instaurarsi delle necessarie sinergie in grado di consentire il pieno riutilizzo delle acque reflue depurate rilasciate dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE);

- il citato Accordo di Programma ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati, prevedeva la realizzazione delle attività di seguito specificate:

- definire la quantità e i requisiti di qualità delle acque reflue recuperate da destinare al riutilizzo con eventuale distinzione tra quantità utilizzabili con continuità lungo il corso dell'anno e quantità richieste nel periodo estivo, tenuto conto anche delle necessità idriche dell'ambito territoriale oggettivamente servibile dalla rete di distribuzione e tenuto conto delle richieste per usi agricoli e delle richieste per usi pubblici;
 - individuare la rete di distribuzione in cui sarebbero state immesse le acque reflue recuperate nonché l'areale servito dalla rete stessa;
 - definire le modalità con cui sarebbero stati informati gli utenti destinatari delle acque reflue recuperate;
 - definire le modalità di controllo e di gestione delle acque reflue recuperate in uscita dalla sezione di affinamento dell'impianto di depurazione di Mancasale;
- al fine di fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo stato di attuazione dell'Accordo di Programma è stato istituito, con Determina del Direttore Generale all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa n. 12056 del 23/09/2015, un Comitato di attuazione e monitoraggio composto da rappresentanti degli Enti sottoscrittori e da ARPA EMR in qualità di supporto tecnico della Regione;
- nel corso delle ultime tre stagioni irrigue, relative agli anni 2016, 2017 e 2018, IREN Emilia S.p.A. ora IRETI S.p.A., in qualità Gestore dell'impianto di depurazione di Mancasale, ha provveduto a trasferire quota parte delle acque reflue depurate prodotte dall'impianto al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per renderla disponibile al riuso irriguo;
- le attività messe in atto dal Gestore dell'impianto di depurazione e dal Consorzio di Bonifica hanno consentito di recuperare ai fini irrigui oltre 10 milioni di metri cubi d'acqua in tre anni, con notevole risparmio di risorsa e di energia;
- per ciascuna delle stagioni irrigue citate è disponibile presso il Comitato di attuazione e monitoraggio una Relazione Tecnica Gestionale riportante:
- i dati relativi alla quantità e alla qualità delle acque reflue trattate e rese disponibili al sistema irriguo;
 - i dati relativi alla qualità delle acque distribuite ad uso irriguo dal Consorzio;
 - i dati relativi ai costi di gestione dell'impianto di Mancasale;
 - informazioni relative alle produzioni colturali e alle pratiche irrigue utilizzate;
- la durata dell'Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE) era stata fissata in tre anni con la possibilità di rinnovo, fatto salvo il recepimento di nuove norme in materia e le modifiche e gli affinamenti che si fossero resi necessari a seguito della fase di sua prima applicazione;

PRESO ATTO CHE

- il Piano d'azione dell'Unione Europea per l'Economia circolare (COM (2015) 614) ha previsto una serie di azioni per promuovere il riutilizzo dell'acqua, tra cui un'azione volta ad elaborare una proposta legislativa per stabilire prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell'acqua per uso irriguo e il ravvenamento delle acque sotterranee;
- il Parlamento e la Commissione Europea hanno predisposto una proposta di Regolamento recante "Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (COM (2018) 337 FINAL del 28 maggio 2018) sui cui contenuti la Regione Emilia-Romagna si è espressa favorevolmente con Risoluzione dell'Assemblea Legislativa del 18 settembre 2018;
- all'art. 5, la proposta di Regolamento citata, introduce lo strumento dell'Analisi di Rischio quale strumento di supporto alle decisioni al fine di valutare, in via quantitativa, i rischi per l'ambiente e per la salute umana connessi al riutilizzo delle acque reflue;
- l'Analisi di Rischio è di gran lunga più cautelativa rispetto alla semplice applicazione del principio del limite allo scarico (effluent standard) e maggiormente coerente con il modello di tutela dell'ambiente, e delle risorse idriche in particolare, introdotto dalla Direttiva 2000/60/CE;

DATO ATTO CHE

- le attività svolte nell'ambito dell'Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE) sono coerenti con i principi introdotti dalla proposta di Regolamento del Parlamento e della Commissione europei recante "Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua";
- in relazione alla possibile introduzione dello strumento dell'Analisi di Rischio quale strumento vincolante ai fini del riutilizzo delle acque reflue recuperate potrebbe risultare utile proseguire in via sperimentale le attività previste dall'Accordo di Programma al fine di affinare le modalità operative sin qui utilizzate in modo da renderle replicabili in altri contesti territoriali;

RAVVISATA quindi l'utilità di procedere in via tecnica al proseguimento delle attività sin qui condotte nell'ambito dell'Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE) al fine di migliorare le conoscenze nell'ambito di applicazione della metodologia dell'Analisi di Rischio applicata al riutilizzo delle acque reflue depurate;

RITENUTO comunque opportuno apportare allo schema di Accordo di Programma approvato con deliberazione n. 966 del 20 luglio 2015, alcune modifiche non sostanziali come suggerito dal Comitato di Attuazione e monitoraggio;

**Tutto ciò visto, considerato, tenuto conto, preso atto, dato atto,
ravvisato e ritenuto,
le parti convengono quanto segue**

1) di proseguire per un altro triennio, quindi fino a fine 2021, le attività di cui all' "Accordo di Programma ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n.152 del 2006, e s.m.i, e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE)" i cui contenuti si intendono completamente richiamati;

2) di apportare alcune modifiche al comma 1 dell'art. 6 dell'Accordo che pertanto assumerà la forma di seguito riportata:

Gestore e Consorzio dovranno concordare le modalità di immissione delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di Mancasale nel corpo idrico recettore denominato "Cavo Pistarina" al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio e il maggior utilizzo possibile della risorsa idrica disponibile. In tal senso si individua indicativamente nel periodo 1 marzo - 30 settembre, corrispondente alla cosiddetta "stagione irrigua", il periodo di riferimento in cui dovrà essere resa disponibile dal Gestore al Consorzio la risorsa proveniente dall'impianto con valori di qualità chimico-fisica pari almeno a quelli indicati al successivo comma 5.

3) di modificare la Tabella 1 di cui all'art. 6 dell'Accordo secondo lo schema di seguito riportato:

Parametri	Unità di Misura	VALORE GUIDA	VALORE MASSIMO	AUTOCONTROLLO GESTORE 2019-2021	
				FREQUENZA CONTROLLI PARAMETRI DI ATTENZIONE	FREQUENZA CONTROLLI DI TUTTI I PARAMETRI DURANTE LA STAGIONE IRRIGUA
pH	UpH	6-9,5	6-9,5	settimanale	
SAR		10	10		4 volte/campagna
Na	mg/l	50	230	settimanale	-
SST	mg/l	10	35	settimanale	
Fosforo totale	mgP/l	1	10		4 volte/campagna
Azoto totale	mgN/l	10	35		4 volte/campagna
Azoto Ammoniacale	mgNH4/l	2	5	settimanale	-

Parametri	Unità di Misura	VALORE GUIDA	VALORE MASSIMO	AUTOCONTROLLO GESTORE 2019-2021	
				FREQUENZA CONTROLLI PARAMETRI DI ATTENZIONE	FREQUENZA CONTROLLI DI TUTTI I PARAMETRI DURANTE LA STAGIONE IRRIGUA
Conducibilità elettrica	µS/cm	1500	3000	settimanale	—
Alluminio	mg/l	1	1		4 volte/campagna
Arsenico	mg/l	0,02	0,02		4 volte/campagna
Bario	mg/l	5	20		4 volte/campagna
Berillio	mg/l	0,1	0,2		4 volte/campagna
Boro	mg/l	0,3	1	settimanale	
Cadmio	mg/l	0,005	0,01		4 volte/campagna
Cobalto	mg/l	0,05	0,05		4 volte/campagna
Cromo Totale	mg/l	0,01	0,1		4 volte/campagna
Cromo VI	mg/l	0,003	0,005		4 volte/campagna
Ferro	mg/l	2	2		4 volte/campagna
Manganese	mg/l	0,2	2		4 volte/campagna
Molibdeno	mg/l	0,01	0,02		4 volte/campagna
Mercurio	mg/l	0,001	0,005		4 volte/campagna
Litio	mg/l	1	2		4 volte/campagna
Nichel	mg/l	0,2	0,4		4 volte/campagna
Piombo	mg/l	0,1	0,2		4 volte/campagna
Rame	mg/l	0,1	0,1		4 volte/campagna
Selenio	mg/l	0,01	0,03		4 volte/campagna
Stagno	mg/l	3	6		4 volte/campagna
Tallio	mg/l	0,001	0,002		4 volte/campagna
Vanadio	mg/l	0,1	0,2		4 volte/campagna
Zinco	mg/l	0,5	0,5		4 volte/campagna
Cianuri Totali (come CN)	mg/l	0,05	0,1		4 volte/campagna
Solfati	mg SO ₄ /l	250	500		4 volte/campagna

Parametri	Unità di Misura	VALORE GUIDA	VALORE MASSIMO	AUTOCONTROLLO GESTORE 2019-2021	
				FREQUENZA CONTROLLI PARAMETRI DI ATTENZIONE	FREQUENZA CONTROLLI DI TUTTI I PARAMETRI DURANTE LA STAGIONE IRRIGUA
Bicarbonati	mg HCO ₃ /l	250	500		4 volte/campagna
Cloruri	mg Cl/l	250	500	settimanale	
Fluoruri	mg F/l	1,5	3		4 volte/campagna
BOD ₅	mg O ₂ /l	20	20	settimanale	
COD	mg O ₂ /l	50	100	settimanale	
Oli minerali	mg/l	0,1	0,5		4 volte/campagna
Fenoli totali	mg/l	0,1	0,5		4 volte/campagna
Pentaclorofenolo	mg/l	0,003	0,003		4 volte/campagna
Aldeidi totali	mg/l	0,5	1		4 volte/campagna
Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma)	mg/l	0,01	0,02		4 volte/campagna
Solventi clorurati totali (trialometani)	mg/l	0,04	0,08		4 volte/campagna
Solventi organici aromatici totali	mg/l	0,01	0,1		4 volte/campagna
Benzene	mg/l	0,001	0,001		4 volte/campagna
Benzo(a)pirene	mg/l	0,00001	0,00001		4 volte/campagna
Solventi organici azotati totali	mg/l	0,01	0,02		4 volte/campagna
Tensioattivi totali	mg/l	0,5	1	settimanale	-
Pesticidi clorurati (ciascuno)	mg/l	0,00005	0,0001		4 volte/campagna
Pesticidi fosforati (ciascuno)	mg/l	0,00005	0,0001		4 volte/campagna
Altri pesticidi totali	mg/l	0,05	0,05		4 volte/campagna
Escherichia coli	UFC/100 ml	500	1.000	settimanale	
Salmonelle	in 100 ml	0	Assente	settimanale	

4) di estendere la possibilità di riutilizzare le acque reflue depurate prodotte dall'impianto di Mancasale anche al di fuori della "stagione irrigua". Pertanto, nel periodo 1 ottobre - 28 febbraio, su richiesta del Consorzio di Bonifica previa comunicazione agli Enti competenti e ai sottoscrittori del presente Accordo, le acque reflue depurate potranno essere immesse nel cavo Pistarina per essere destinate ad usi diversi da quello irriguo (ad es. di emergenza).

In tal caso, le acque provenienti dall'impianto dovranno rispettare esclusivamente i valori di qualità indicati dall'autorizzazione allo scarico rilasciata all'impianto ex D.Lgs. 152/06.

5) di apportare alcune modifiche al comma 2 dell'art. 7 dell'Accordo che pertanto assumerà la forma di seguito riportata:

Ai fini autorizzativi, i Valori Massimi riportati nella Tabella 1 di cui all'art. 6 punto 5. del presente Accordo si intendono come valori limite per effettuare l'immissione delle acque reflue recuperate provenienti dalla linea di trattamento dedicata all'affinamento delle acque reflue per il loro riutilizzo ai fini irrigui nel "Cavo Pistarina". In particolare, il Gestore sarà sanzionabile laddove, nel periodo 1 marzo - 30 settembre, da un controllo dell'Ente competente (ARPA), dovesse risultare che non vi sia stata la sospensione dell'immissione dei reflui nel "Cavo Pistarina" con relativa deviazione dello scarico nel "Torrente Canalazzo Tassone", una volta acquisito il dato degli autocontrolli indicante il superamento di uno o più dei Valori Massimi riportati in Tabella 1 e comunque un superamento puntuale per i parametri di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. Il Gestore sarà altresì sanzionabile laddove non provveda, entro 24 ore, alla deviazione dello scarico in "Torrente Canalazzo Tassone" a seguito della ricezione di apposita comunicazione proveniente dall'Ente di controllo (ARPA) relativa al superamento del Valore Massimo per uno o più dei parametri riportati in Tabella 1 del presente Accordo o comunque nella Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

6) di confermare nella sua attuale formazione il Comitato di attuazione e monitoraggio istituito con Determina del Direttore Generale all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa n. 12056 del 23/09/2015.

Firmato digitalmente il.....

Per la Regione Emilia-Romagna

Per l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

Per la Società IRETI S.p.A.

Per il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 25 del 20 marzo 2019

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Rinnovo dell'Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 20 marzo 2019

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 4 giugno 2019

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 669 del 04/05/2022

Seduta Num. 21

Questo mercoledì 04 **del mese di** Maggio
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Priolo Irene	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/704 del 22/04/2022

Struttura proponente: SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: CHIUSURA DELL'ACCORDO EX DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.
966/2015 E CONSOLIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RIUTILIZZO DELLE
ACQUE REFLUE DEPURATE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI
TRATTAMENTO DI MANCASALE (RE) .

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Marco Deserti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *"Norme in materia ambientale"*;
- il D.M. 12 giugno 2003, n. 185, *"Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152"*;
- la Legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 concernente la riforma del sistema di governo regionale e locale e le disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 1053 del 9 giugno 2003 concernente indirizzi per l'applicazione del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs. 18 agosto 2002, n. 258 recante *"Disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- la propria deliberazione n. 966 del 20 luglio 2015 recante *"Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, IREN Emilia S.p.A. e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE)"*;
- la propria deliberazione n. 764 del 20 maggio 2019 recante *"Rinnovo dell'accordo tra regione Emilia-Romagna, Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, IRETI S.p.A. e Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE) di cui alla DGR 966/2015"*;
- la delibera dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) che individua nel riutilizzo delle acque reflue recuperate una delle misure prioritarie da adottare per la tutela quantitativa delle acque dolci interne;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 76, del D.lgs. n. 152/06, le Regioni adottano le misure atte a conseguire, entro il 22.12.2015, l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato buono per i corpi idrici superficiali;

- ai sensi dell'art. 95, comma 1, del D.lgs. 152/06, la tutela quantitativa delle risorse idriche *"concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta a evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile"*;

- le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati comprendono la promozione del riutilizzo delle acque reflue depurate come uno degli strumenti con cui attuare una razionale e sostenibile gestione della risorsa idrica;

- ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del D.lgs. 152/06 *"le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità"*;

- l'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque prevede la possibilità di definire Accordi di Programma da parte della Regione, dei titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e dei titolari delle reti di distribuzione al fine di prevedere agevolazioni e incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato;

TENUTO CONTO CHE:

- in data 27 luglio 2015, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, IREN Emilia S.p.A. ora IRETI e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale hanno sottoscritto un Accordo di Programma al fine di garantire l'instaurarsi delle necessarie sinergie in grado di consentire il pieno riutilizzo delle acque reflue depurate rilasciate dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE);

- il citato Accordo di Programma ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati, prevedeva la realizzazione delle attività di seguito specificate:

- definire la quantità e i requisiti di qualità delle acque reflue recuperate da destinare al riutilizzo con eventuale distinzione tra quantità utilizzabili con continuità lungo il corso dell'anno e quantità richieste nel periodo estivo, tenuto conto anche delle necessità idriche dell'ambito territoriale oggettivamente servibile dalla rete di

distribuzione e tenuto conto delle richieste per usi agricoli e delle richieste per usi pubblici;

- individuare la rete di distribuzione in cui sarebbero state immesse le acque reflue recuperate nonché l'areale servito dalla rete stessa;
- definire le modalità con cui sarebbero stati informati gli utenti destinatari delle acque reflue recuperate;
- definire le modalità di controllo e di gestione delle acque reflue recuperate in uscita dalla sezione di affinamento dell'impianto di depurazione di Mancasale;

- il Parlamento Europeo e il Consiglio in data 28 maggio 2018 hanno approvato una proposta di Regolamento recante "Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (COM (2018) 337 FINAL del 28 maggio 2018) sui cui contenuti la Regione Emilia-Romagna si è espressa favorevolmente con Risoluzione dell'Assemblea Legislativa del 18 settembre 2018;

- all'art. 5, la proposta di Regolamento citata, introduce lo strumento dell'Analisi di Rischio quale strumento di supporto alle decisioni al fine di valutare, in via quantitativa, i rischi per l'ambiente e per la salute umana connessi al riutilizzo delle acque reflue;

- l'Analisi di Rischio è considerata di gran lunga più cautelativa rispetto alla semplice applicazione del principio del limite allo scarico (*effluent standard*) e maggiormente coerente con il modello di tutela dell'ambiente, e delle risorse idriche in particolare, introdotto dalla Direttiva 2000/60/CE;

- a seguito dell'adozione da parte Parlamento Europeo e del Consiglio della citata proposta di Regolamento gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma hanno ritenuto opportuno prolungare l'attività sperimentale in corso al fine di valutare la coerenza dei risultati ottenuti con i contenuti della proposta di Regolamento citato;

- in data 20 maggio 2019, acquisita la nota n. 7156 del 25/03/2019 della Provincia di Reggio Emilia nella quale, a fronte della revisione delle competenze in materia di pianificazione sulle risorse idriche realizzata dalla legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, la Provincia dichiara di non ritenere più necessaria la sua partecipazione alla sperimentazione di cui all'Accordo di Programma, la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, IRETI S.p.A. e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale hanno sottoscritto il rinnovo dell'Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE) di cui alla DGR 966/2015;

PRESO ATTO CHE:

- nel corso delle stagioni irrigue dal 2016 al 2021, IREN Emilia S.p.A. ora IRETI, in qualità Gestore dell'impianto di depurazione di Mancasale, ha provveduto a trasferire al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale oltre 6 milioni di metri cubi l'anno di acque reflue depurate prodotte dall'impianto per renderli disponibili al riuso irriguo;

- per ciascuna delle stagioni irrigue citate è disponibile presso il Comitato di attuazione e monitoraggio ex art. 8 dell'Accordo di Programma una Relazione Tecnica Gestionale riportante:

- i dati relativi alla quantità e alla qualità delle acque reflue trattate e rese disponibili al sistema irriguo;
- i dati relativi alla qualità delle acque distribuite ad uso irriguo dal Consorzio;
- i dati relativi ai costi di gestione dell'impianto di Mancasale;
- informazioni relative alle produzioni colturali e alle pratiche irrigue utilizzate;

DATO ATTO CHE:

- la proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua", è stato adottato in via definitiva il 25 maggio 2020;

- le attività svolte nell'ambito dell'Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE) sono risultate coerenti con i principi introdotti dal Regolamento Europeo soprattutto in riferimento all'introduzione dello strumento dell'Analisi di Rischio quale strumento vincolante ai fini del riutilizzo delle acque reflue recuperate;

RAVVISATA, quindi, la necessità di dichiarare conclusa l'attività sperimentale di cui all'Accordo di Programma e di assumere in via definitiva il modello di gestione individuato dall'Accordo di Programma quale modello gestionale utile al consolidamento dell'attività di recupero a fini irrigui delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Mancasale (RE) dando così permanente attuazione ai principi del sopracitato Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Richiamati, per gli aspetti organizzativi e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, i seguenti atti:

- la Legge regionale 26/11/2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- le proprie deliberazioni n. 324 e n. 325 del 07/03/2022, rispettivamente "Disciplina Organica in materia di

organizzazione dell'Ente e gestione del personale" e "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", entrambe con decorrenza dal 1/4/2022;

- la propria deliberazione n. 426 del 21/3/2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 5615 del 25/3/2022 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la propria deliberazione n. 468 del 10/4/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;
- il D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 31/1/2022, "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DATO ATTO, ALTRESI', dei pareri allegati;

Su proposta dell'assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile,

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di dichiarare conclusa l'attività sperimentale di cui all'Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE);

2) di stabilire che, al fine di contenere i prelievi idrici dall'ambiente, in un'ottica di economia circolare, le acque reflue depurate provenienti dall'impianto di trattamento di Mancasale (RE) devono essere riutilizzate ogni qualvolta ciò sia possibile. A tal fine, si individua, indicativamente, il periodo 1° marzo - 30 settembre quale periodo utile ai fini del riutilizzo irriguo delle acque reflue depurate, ed il periodo 1° ottobre - 28 febbraio quale periodo utile ad usi diversi da quello irriguo (ad es. di emergenza) delle acque reflue depurate. In ogni caso, l'immissione, da parte del Gestore dell'impianto di Mancasale (RE), delle acque reflue depurate all'interno del corpo idrico recettore denominato "Cavo Pistarina" ai fini del loro riutilizzo avverrà solo su richiesta del Consorzio di Bonifica e previa comunicazione alla Regione e all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico (ARPAE);

3) di stabilire che, ai fini del riutilizzo delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di trattamento di Mancasale (RE), il Gestore dell'impianto e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale dovranno concordare le modalità di immissione delle acque nel corpo idrico recettore denominato "Cavo Pistarina" onde garantire la sicurezza idraulica del territorio. A tale scopo, entro tre mesi dall'approvazione del presente atto, Gestore e Consorzio dovranno provvedere a redigere un apposito protocollo operativo che dovrà essere trasmesso alla Regione (Direzione Generale Cura del territorio e dell'Ambiente) e all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico (ARPAE);

4) di stabilire che, ai fini del riutilizzo irriguo, le acque reflue depurate immesse nel corpo idrico recettore denominato "Cavo Pistarina" dovranno rispettare valori di qualità chimico-fisica pari almeno a quelli indicati alla seguente Tabella 1, dove per Valori Guida si intende la media dei valori analitici risultanti dai singoli campioni raccolti con la periodicità indicata e per Valori Massimi si intende il valore analitico riferito al singolo campione inteso quale campione medio composito raccolto nell'arco di 24 ore:

Tabella 1

Parametri	Unità di Misura	VALORE GUIDA	VALORE MASSIMO	AUTOCONTROLLO GESTORE	
				FREQUENZA CONTROLLI PARAMETRI DI ATTENZIONE	FREQUENZA CONTROLLI DI TUTTI I PARAMETRI DURANTE LA STAGIONE IRRIGUA
pH	UpH	6-9,5	6-9,5	settimanale	
SAR		10	10		4 volte/campagna
Na	mg/l	50	230	settimanale	
SS	mg/l	10	35	settimanale	
Fosforo totale	mgP/l	1	10		4 volte/campagna
Azoto totale	mgN/l	10	35		4 volte/campagna
Azoto Ammoniacale	mgNH ₄ /l	2	5	settimanale	
Conducibilità elettrica	µS/cm	1500	3000	settimanale	
Alluminio	mg/l	1	1		4 volte/campagna
Arsenico	mg/l	0,02	0,02		4 volte/campagna
Bario	mg/l	5	20		4 volte/campagna
Berillio	mg/l	0,1	0,2		4 volte/campagna
Boro	mg/l	0,3	1	settimanale	
Cadmio	mg/l	0,005	0,01		4 volte/campagna
Cobalto	mg/l	0,05	0,05		4 volte/campagna
Cromo Totale	mg/l	0,01	0,1		4 volte/campagna
Cromo VI	mg/l	0,003	0,005		4 volte/campagna
Ferro	mg/l	2	2		4 volte/campagna
Manganese	mg/l	0,2	2		4 volte/campagna
Molibdeno	mg/l	0,01	0,02		4 volte/campagna
Mercurio	mg/l	0,001	0,005		4 volte/campagna
Litio	mg/l	1	2		4 volte/campagna
Nichel	mg/l	0,2	0,4		4 volte/campagna
Piombo	mg/l	0,1	0,2		4 volte/campagna
Rame	mg/l	0,1	0,1		4 volte/campagna
Selenio	mg/l	0,01	0,03		4 volte/campagna
Stagno	mg/l	3	6		4 volte/campagna

Parametri	Unità di Misura	VALORE GUIDA	VALORE MASSIMO	AUTOCONTROLLO GESTORE	
				FREQUENZA CONTROLLI PARAMETRI DI ATTENZIONE	FREQUENZA CONTROLLI DI TUTTI I PARAMETRI DURANTE LA STAGIONE IRRIGUA
Tallio	mg/l	0,001	0,002		4 volte/campagna
Vanadio	mg/l	0,1	0,2		4 volte/campagna
Zinco	mg/l	0,5	0,5		4 volte/campagna
Cianuri Totali (come CN)	mg/l	0,05	0,1		4 volte/campagna
Solfati	mg SO ₄ /l	250	500		4 volte/campagna
Bicarbonati	mg HCO ₃ /l	250	500		4 volte/campagna
Cloruri	mg Cl/l	250	500	settimanale	
Fluoruri	mg F/l	1,5	3		4 volte/campagna
BOD ₅	mg O ₂ /l	20	20	settimanale	
COD	mg O ₂ /l	50	100	settimanale	
Oli minerali	mg/l	0,1	0,5		4 volte/campagna
Fenoli totali	mg/l	0,1	0,5		4 volte/campagna
Pentaclorofenolo	mg/l	0,003	0,003		4 volte/campagna
Aldeidi totali	mg/l	0,5	1		4 volte/campagna
Tetracloroetilene, Tricloroetilene (somma)	mg/l	0,01	0,02		4 volte/campagna
Solventi clorurati totali (trialometani)	mg/l	0,04	0,08		4 volte/campagna
Solventi organici aromatici totali	mg/l	0,01	0,1		4 volte/campagna
Benzene	mg/l	0,001	0,001		4 volte/campagna
Benzo(a)pirene	mg/l	0,00001	0,00001		4 volte/campagna
Solventi organici azotati totali	mg/l	0,01	0,02		4 volte/campagna
Tensioattivi totali	mg/l	0,5	1	settimanale	-
Pesticidi clorurati (ciascuno)	mg/l	0,00005	0,0001		4 volte/campagna
Pesticidi fosforati (ciascuno)	mg/l	0,00005	0,0001		4 volte/campagna
Altri pesticidi totali	mg/l	0,05	0,05		4 volte/campagna
Escherichia coli	UFC/100 ml	500	1.000	settimanale	
Salmonelle	in 100 ml	Assente	Assente	settimanale	

5) di stabilire che, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 4), per l'intera durata della stagione irrigua, il Gestore dell'impianto dovrà provvedere ad effettuare il controllo dei parametri analitici indicati nella precedente Tabella 1 secondo le frequenze ivi previste. A fine stagione irrigua, il Gestore dovrà, quindi, produrre una relazione riportante i risultati analitici degli autocontrolli condotti nonché i volumi di acque reflue depurate immessi nel "Cavo Pistarina". Copia di tale Relazione dovrà essere trasmessa alla Regione (Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente), all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di trattamento di Mancasale (ARPAE) e al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. È fatto comunque obbligo all'Ente di controllo (ARPAE) di eseguire, nello stesso periodo, almeno 2 campioni di controllo della qualità delle acque immesse nel "Cavo Pistarina", finalizzati alla verifica del rispetto dei Valori Massimi di cui alla Tabella 1;

6) di stabilire che, qualora le acque reflue depurate vengano immesse nel corpo idrico recettore denominato "Cavo Pistarina" per essere destinate al riutilizzo irriguo, l'immissione dovrà essere immediatamente sospesa, e le acque indirizzate al corpo idrico "Torrente Canalazzo Tassone", nel caso in cui dalle risultanze analitiche dei controlli effettuati dal Gestore o dall'Ente di controllo (ARPAE) dovesse risultare un superamento del Valore Massimo previsto per uno o più di uno dei parametri indicati nella Tabella 1. L'immissione delle acque reflue depurate dovrà altresì essere sospesa nel caso in cui si rilevino condizioni operative anomale o di avaria del funzionamento delle apparecchiature e/o dei sistemi costituenti la linea di trattamento dedicata all'affinamento delle acque reflue per il loro riutilizzo ai fini irrigui. La riattivazione dell'immissione delle acque reflue depurate nel "Cavo Pistarina" potrà avvenire solo quando uno dei controlli analitici successivi a quello in cui si sono verificati uno o più dei superamenti indicati dia esito analitico favorevole o nel momento in cui siano state ripristinate le normali condizioni operative delle apparecchiature e/o dei sistemi costituenti la linea di trattamento dedicata all'affinamento delle acque reflue per il loro riutilizzo ai fini irrigui;

7) di stabilire che le opere di adduzione e distribuzione che saranno interessate dal transito delle acque reflue depurate vengano opportunamente indicate mediante l'apposizione di idonea segnaletica da parte del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, il quale, nel corso della stagione irrigua, dovrà provvedere a condurre un'apposita campagna di controllo delle acque distribuite al fine di ulteriore tutela degli utenti;

8) di stabilire che, qualora le acque reflue depurate vengano immesse nel corpo idrico recettore denominato "Cavo

Pistarina" per essere destinate a riutilizzi diversi da quello irriguo (ad es. di emergenza), queste dovranno rispettare esclusivamente i valori di qualità previsti dalla vigente normativa di settore e indicati dall'autorizzazione allo scarico rilasciata all'impianto ai sensi del D.lgs. 152/06. In questo caso, il Gestore dell'impianto e l'Ente di controllo (ARPAE) non saranno tenuti ad effettuare alcun controllo sulla qualità delle acque immesse oltre a quelli stabiliti dal "Protocollo dei controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane" ex art. 105, comma 3, del D.lgs. 152/06;

9) di stabilire che ai fini della verifica di conformità dello scarico di acque reflue urbane proveniente dall'impianto di trattamento di Mancasale (RE) alle disposizioni di cui alla Direttiva 91/271/CEE, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06, l'Ente di controllo (ARPAE) dovrà provvedere a condurre le valutazioni tenendo conto della qualità delle acque immesse nel corpo idrico "Torrente Canalazzo Tassone";

10) di stabilire che le disposizioni di cui ai punti precedenti vengano recepite dall'Autorità competente (ARPAE) all'interno dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di trattamento di Mancasale (RE). Nello specifico, ha carattere prescrittivo che il Gestore dell'impianto sia sanzionabile laddove, una volta acquisito il dato degli autocontrolli indicante il superamento di uno o più dei Valori Massimi riportati nella precedente Tabella 1, e comunque un superamento puntuale per i parametri di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.lgs. 152/2006, dovesse risultare che non vi sia stata la sospensione dell'immissione delle acque reflue depurate nel "Cavo Pistarina" con relativa deviazione delle stesse verso il corpo idrico "Torrente Canalazzo Tassone". Il Gestore sarà altresì sanzionabile laddove, a seguito della ricezione di apposita comunicazione proveniente dall'Ente di controllo (ARPAE) relativa al superamento del Valore Massimo per uno o più dei parametri riportati in Tabella 1, o e comunque un superamento puntuale per i parametri di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.lgs. 152/2006, non provveda entro 24 ore alla sospensione dell'immissione delle acque reflue depurate nel "Cavo Pistarina" con relativa deviazione delle stesse verso il corpo idrico "Torrente Canalazzo Tassone";

11) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa e, in particolare, a quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

12) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marco Deserti, Responsabile di AREA TUTELA E GESTIONE DELL'ACQUA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/704

IN FEDE

Marco Deserti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/704

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 669 del 04/05/2022

Seduta Num. 21

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi



Servizio Idrico Integrato

Bacino di affidamento di Reggio Emilia

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 10

***Attività non idriche che utilizzano
anche infrastrutture del SII***

IMMOBILI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN GESTIONE GRUPPO IREN CON IMPIANTI RADIO-TV-TELEFONIA-DATI

N.	IMMOBILI IN GESTIONE	COMUNE	SOCIETA' OSPITATA	IMPIANTO OSPITATO	UBICAZIONE IMPIANTO OSPITATO	CANONE ANNUO PERCEPITO EURO
1	SERBATOIO PENSILE VIA DELLA REPUBBLICA	BAGNOLO IN PIANO	INWIT + TELECOM	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOTTO TAZZA SERBATOIO	18.250
			COMUNE BAGNOLO	RIPETITORE RADIO VIDEOSORV.		GRATUITO
			EOLO	STAZIONE TELE BANDA LARGA		5.000
			IRETI	RIPETITORE RADIO WIRELESS		GRATUITO
2	SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA SCAPPA	BAGNOLO IN PIANO	WIND TRE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	PALO METALLICO	16.000
3	SERBATOIO CASTELLO	BAISO	INWIT	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	PALO METALLICO	12.000
			VODAFONE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		11.700
			R.E.R.	STAZIONE TELE IDRO METEO		GRATUITO
4	SERBATOIO TORRAZZO-CA' MANTETTO	BAISO	PROV.MODENA	STAZIONE TELE IDRO METEO		GRATUITO
5	SERBATOIO PENSILE	BORETTO	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	IMPANTO VIDEOSORVEGLIANZA		GRATUITO
6	SERBATOIO PENSILE VIA F.LLI CERVI	BRESCELLO	COMUNE BRESCELLO	RIPETITORE RADIO	SOTTO TAZZA SERBATOIO	GRATUITO
			VODAFONE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOTTO TAZZA SERBATOIO	COMUNE
			TELECOM	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOPRA TAZZA SERBATOIO	COMUNE
7	SERBATOIO PENSILE VILLA SETA VIA QUARTI	CADELBOSCO SOPRA	IRETI	RIPETITORE RADIO WIRELESS		GRATUITO
8	SERBATOIO TRINITA'	CANOSSA	BT ENIA	RIPETITORE RADIO WIRELESS		GRATUITO
9	CENTRALE IDRICA CAPRARA	CAMPEGINE	TELECOM	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOTTO TAZZA SERBATOIO ANTENNA A TERRA	COMUNE
			PREFETTURA RE - VV.F.	STAZIONE RADIOMETRICA		GRATUITO
10	SERBATOIO MONTE FALO' VALESTRA	CARPINETI	COMUNE CARPINETI	TRALICCIO TELECOMUNICAZ.		GRATUITO
11	SERBATOIO FROMBOLARA	CARPINETI	IRETI	RIPETITORE RADIO WIRELESS		GRATUITO
12	SERBATOIO LA STELLA LOC. CARROBBIO	CASINA	POLIZIA DI STATO	RIPETITORE R.T.F.	SOPRA SERBATOIO	GRATUITO
			AZ. OSPED. ARCISPED. S.MARIA	RIPETITORE RADIO 118	LATO SERBATOIO	GRATUITO
			TRMEDIA (TELEREGGIO)	RIPETITORE RADIO-TV	TRALICCIO	3.000
			UFF.IDROGRAFICO PARMA	STAZIONE TELE METEO		GRATUITO
			BT ENIA	RIPETITORE RADIO WIRELESS		GRATUITO
13	SERBATOIO BISMANTOVA	CASTELNUOVO MONTI	BT ENIA	RIPETITORE RADIO WIRELESS	ANTENNA A TERRA	GRATUITO
14	SERBATOIO PREDOLO	CASTELNUOVO MONTI	SERV.PROV.DIFESA SUOLO	STAZIONE TELE METEO	ANTENNA ATERRA	GRATUITO

15	SERBATOIO PENSILE	CASTELNUOVO SOTTO	EOLO	STAZIONE TELE BANDA LARGA	SOTTO TAZZA	5.000
16	CENTRALE IDRICA QUERCIOLO	CAVRIAGO	IRETI	RIPETITORE RADIO WIRELESS	ANTENNA ATERRA	GRATUITO
17	CENTRALE IDRICA VIA VALBONA	COLLAGNA	VODAFONE+TELECOM	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	PALO METALLICO	18.700
18	SORGENTI CERRETO LAGHI PISTE NEVE	COLLAGNA	VODAFONE+TELECOM	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	PALO METALLICO	18.700
			WIND TRE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		16.000
19	SERBATOIO PENSILE MANDRIOLO VIA NAVIGLIETTO	CORREGGIO	COMUNE CORREGGIO	STAZIONE RETE WIRELESS	SOTTO TAZZA SERBATOIO	GRATUITO
			IRETI	CONCENTRATORI SMART METERING		GRATUITO
20	SERBATOIO PENSILE FODONDO VIA SAN PROSPERO	CORREGGIO	COMUNE CORREGGIO	STAZIONE RETE WIRELESS	SOTTO TAZZA SERBATOIO	GRATUITO
21	SERBATOIO PENSILE VIA PROV.LE PER REGGIO	CORREGGIO	COMUNE CORREGGIO	STAZIONE RETE WIRELESS	SOTTO TAZZA SERBATOIO	GRATUITO
			IRETI	CONCENTRATORI		GRATUITO
22	SERBATOIO PENSILE FABBRICO VIA CUSCINA	FABBRICO	IRETI	RIPETITORE RADIO WIRELESS		GRATUITO
			UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	STAZIONE RADIOBASE TETRA		GRATUITO
23	CENTRO ZONA GUALTIERI S.S. 63	GUALTIERI	WIND TRE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	PALO METALLICO ANTENNA A TERRA	16.000
			PREFETTURA RE - VV.F.	STAZIONE RADIOMETRICA		GRATUITO
24	SERBATOIO VIA CAVALLO BACCANELLO	GUASTALLA	WIND TRE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		16.000
			LEPIDA	STAZIONE TELE BANDA LARGA		GRATUITO
			UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	IMPIANTO VIDEOSORVEGLINZA		GRATUITO
25	AREA EX SERBATOIO S.ROCCO	GUASTALLA	ARPA RE	STAZIONE TELE METEO	ANTENNA A TERRA	GRATUITO
26	SERBATOIO IDRICO LIGONCHIO	LIGONCHIO	PREFETTURA RE - VV.F.	STAZIONE RADIOMETRICA	ANTENNA A TERRA	GRATUITO
27	CENTRALE IDRICA VIA TOMBA	LUZZARA	INWIT	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOPRA-SOTTO TAZZA	12.000
			VODAFONE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		11.700
			IRETI	RIPETITORE RADIO WIRELESS		GRATUITO
			BT-ENIA	RIPETITORE RADIO WIRELESS		3.000
			COMESER	RIPETITORE RADIO WIRELESS		4.000
			LINKEM	RIPETITORE RADIO WIRELESS		6.000
UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	GRATUITO				
28	SERBATOIO PENSILE VIA S. CONTI	MONTECCHIO EMILIA	POLIZIA DI STATO	RIPETITORE R.T.F.	SOPRA TAZZA SERBATOIO	GRATUITO
			LEPIDA	STAZIONE TELE BANDA LARGA		COMUNE
			WIND TRE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		COMUNE
			TELECOM	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		COMUNE
			LINKEM	RIPETITORE RADIO WIRELESS		COMUNE
			IRETI	RIPETITORE WIRELESS		GRATUITO

29	AREA RIPETITORE BAZZANO	NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR)	AZ. OSPED. ARCISPED. S. MARIA	RIPETITORE RADIO 118	PALO METALLICO	GRATUITO
			LEPIDA	STAZIONE TELE Banda LARGA		GRATUITO
			BT ENIA	RIPETITORE RADIO WIRELESS		GRATUITO
30	SERBATOIO PENSILE VIALE MONTEGRAPPA	NOVELLARA	VODAFONE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOTTO TAZZA SERBATOIO	COMUNE
			IRETI	CONCENTRATORI SMART METERING		GRATUITO
			EOLO	STAZIONE TELE Banda LARGA		5.000
			UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		GRATUITO
31	SERBATOIO PENSILE VIA CRISPI	POVIGLIO	COMUNE POVIGLIO	RIPETITORE VIDEOSORV.	SOTTO TAZZA	GRATUITO
			UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		GRATUITO
32	SERBATOIO PENSILE RIVALTA VIA BEDESCHI	REGGIO EMILIA	INWIT	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOTTO TAZZA	12.000
			VODAFONE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		11.700
			WIND TRE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		16.000
			GALATA	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		16.000
			EOLO	STAZIONE TELE Banda LARGA		5.000
33	CENTRALE IDRICA VIA GORIZIA	REGGIO EMILIA	INWIT	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOTTO TAZZA	12.000
			VODAFONE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		11.700
			WIND TRE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		16.000
			LINKEM	RIPETITORE RADIO WIRELESS		5.000
			COMUNE RE	STAZIONE RETE WIRELESS		GRATUITO
			IRETI	RIPETITORE RADIO WIRELESS		GRATUITO
34	SERBATOIO PENSILE MASONE VIA LUGLI	REGGIO EMILIA	INWIT	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOTTO-FIANCO TAZZA	12.000
			VODAFONE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		11.700
			GALATA+ILIAD	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		25.000
35	DEPURATORE MANCASALE VIA RAFFAELLO	REGGIO EMILIA	VODAFONE+TELECOM	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	PALO METALLICO ANTENNA A TERRA	26.600
			PREFETTURA RE - VV.F.	STAZIONE RADIOMETRICA		GRATUITO

36	CENTRALE IDRICA RONCOCESI VIA VILLANA	REGGIO EMILIA	VODAFONE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOTTO TAZZA	11.700
			WIND TRE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		16.000
			EOLO	STAZIONE TELE BANDA LARGA		5.000
			IRETI	RIPETITORE WIRELESS		GRATUITO
37	CENTRALE REGGIO EST VIA EINSTEIN	REGGIO EMILIA	VODAFONE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOTTO-SOPRA TAZZA	11.700
			WIND TRE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		16.000
			GALATA+ILIAD	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		24.000
			COMUNE RE	STAZIONE RETE WIRELESS		GRATUITO
			EOLO	STAZIONE TELE BANDA LARGA		5.000
			IRETI	RIPETITORE RADIO WIRELESS		GRATUITO
38	SERBATOIO PENSILE MASSENZATICO VIA BEETHOVEN	REGGIO EMILIA	COMUNE RE	STAZIONE RETE WIRELESS		GRATUITO
39	SERBATOIO PENSILE VIA MARCONI	REGGIOLO	VODAFONE+TELECOM	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOTTO TAZZA	18.700
			EOLO	STAZIONE TELE BANDA LARGA		5.000
40	SOLLEV. FOGNARIO VIA CANTONE	REGGIOLO	PREFETTURA RE - VV.F.	STAZIONE RADIOMETRICA	ANTENNA A TERRA	GRATUITO
41	SERBATOIO PENSILE VIA SAN LODOVICO	RIO SALICETO	A.N.C.	RIPETITORE VHF		GRATUITO
42	SERBATOIO PENSILE VIA 2 GIUGNO	ROLO	INWIT+VODAFONE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOTTO TAZZA	18.250
			IRETI	CONCENTRATORI SMART METERING		GRATUITO
43	CENTRALE IDRICA RUBIERA VIA MARI	RUBIERA	VODAFONE+TELECOM	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOTTO TAZZA	18.700
			GALATA	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		13.000
			TODOS	STAZIONE TELE BANDA LARGA		3.000
			LINKEM	RIPETITORE RADIO WIRELESS		5.000
44	SERBATOIO PENSILE VIA MALAGUZZI	SAN MARTINO IN RIO	TELECOM	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOTTO TAZZA	COMUNE
			VODAFONE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		COMUNE
45	SERBATOIO PENSILE GAZZATA VIA ANNEGATA		NET AND WORK	RIPETITORE RADIO WIRELESS		3.300
46	SERBATOIO GRASSANO LOC. PIETRE	SAN POLO D'ENZA	CONSORZIO BONIFICA PARMENSE	RIPETITORE TELECONTROLLO PROTEZIONE CIVILE	LATO SERBATOIO	GRATUITO
47	SERBATOIO PENSILE CALERNO VIA PACINOTTI	SANT'ILARIO D'ENZA	VODAFONE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOTTO TAZZA	COMUNE
			EOLO	STAZIONE TELE BANDA LARGA		5.000
			UNIONE VAL D'ENZA	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		GRATUITO
48	CENTRALE IDRICA ARCETO VIA PER RUBIERA	SCANDIANO	INWIT	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	SOPRA-SOTTO TAZZA	12.000
			VODAFONE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		11.700
			WIND TRE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		16.000
			POLIZIA DI STATO	RIPETITORE R.T.F.		GRATUITO
			IRETI	RIPETITORE RADIO WIRELESS		GRATUITO
			R.E.R. - PROTEZ.CIVILE	RIPETITORE MONITOR. RISCHIO		GRATUITO

49	CENTRO ZONA FELLEGARA VIA BRUGNOLETTA	SCANDIANO	PREFETTURA RE - VV.F.	STAZIONE RADIOMETRICA	ANTENNA A TERRA	GRATUITO
50	SERBATOIO MONTEPIANO	VETTO D'ENZA	EOLO	STAZIONE TELE Banda LARGA	TRALICCIO	5.000
51	SERBATOIO FAGGIOLA	VIANO	PREFETTURA RE - VV.F.	STAZIONE RADIOMETRICA	ANTENNA A TERRA	GRATUITO
52	SERBATOIO CASE BALOCCHI	VILLA MINOZZO	BT ENIA	RIPETITORE RADIO WIRELESS	ANTENNA A TERRA	GRATUITO
53	SERBATOIO VILLA MINOZZO	VILLA MINOZZO	VODAFONE+TELECOM	STAZIONE TELEFONIA MOBILE	PALO METALLICO	18.700
			WIND TRE	STAZIONE TELEFONIA MOBILE		16.000

Allegato "A" al n.

di Repertorio

STATUTO

CONTENENTE NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 1) Denominazione

É costituita una società a responsabilità limitata denominata "Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.", abbreviabile in "ARCA S.r.l."

La società opera quale società a partecipazione mista pubblica privata ai sensi dell'Articolo 17 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" quale gestore del servizio idrico integrato nel bacino di Reggio Emilia in virtù della concessione aggiudicata tramite la "Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia. CIG: 812042852C".

Articolo 2) Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'erogazione del servizio di interesse generale di gestione del servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs. 152/2006 quale l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e didepurazione delle acque reflue, nonché delle ulteriori attività idriche.
2. La Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e quindi ogni attività costituente, connessa, conseguente, collegata o funzionale alla gestione del servizio idrico integrato nel territorio del bacino di affidamento di cui alla Delibera del Consiglio di Ambito di ATERSIR n.48 del 13 luglio 2017, quali a mero titolo esemplificativo:

- a. la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti connessi al ciclo integrale delle acque;
- b. la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque;
- c. lo spurgo di pozzi neri, la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di reflui non pericolosi e di fanghi anche per conto di terzi;
- d. la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;
- e. l'utilizzo di impianti sia realizzati in proprio, che adessa concessi in uso;
- f. l'attività di gestione dei servizi di verifica dei consumi, la bollettazione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle tariffe relative al servizio idrico integrato;
- g. gli interventi e quant'altro previsto nel piano d'ambito o in altri atti di programmazione adottati dall'Ente di governo del servizio ovvero previsto nel perimetro delle attività disposte dall'ARERA;
- h. quanto ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato;
- i. comunicazioni e relazioni istituzionali;
- j. attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato;
- k. definizione di proposte dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema;
- l. rendicontazione ed informazione agli Enti soci sul servizio sia rispetto alla qualità che all'andamento economico e finanziario dello stesso con specifico riferimento alle prestazioni del Socio Privato Operativo.

3. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.
4. Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale; sono tassativamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs.24 febbraio 1998 n.58.
5. Resta fermo che le attività e le prestazioni afferenti al servizio idrico integrato assegnate quali compiti operativi del Socio Privato nell'ambito della "Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia. CIG: 812042852C" saranno svolte dal Socio Privato operativo medesimo o dalla Società Operativa Territoriale dal medesimo costituita e totalmente partecipata in virtù del contratto di affidamento degli stessi. In particolare, sono assegnate al Socio Privato Operativo le attività relative ai punti da a) a g) del precedente comma 2.
6. La società non può assumere ulteriori servizi al di fuori di quello affidatogli nell'ambito della "Procedura ristretta per la selezione del Socio

Privato Operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia. CIG: 812042852C". Alla Società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente, sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero ad esse direttamente connesse relative al bacino di Reggio Emilia.

Articolo 3) Sede

1. La sede legale della società è in Reggio Emilia (RE).
2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 del presente articolo.
3. Il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1 del presente articolo e/o l'istituzione di sedi secondarie, costituisce invece modifica dell'atto costitutivo. Il trasferimento della sede dovrà essere comunque circoscritto al bacino territoriale sul quale la società svolge il servizio idrico integrato di cui al suo oggetto sociale.
4. Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese.
5. Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto avvengono mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo che deve essere stato espressamente comunicato da detti soggetti, fatte salve le diverse specificazioni di cui

al presente statuto.

Articolo 4) Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31/12/2040, e comunque fino alla data di scadenza della concessione del servizio idrico integrato affidato alla medesima.
2. La società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal presente Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.
3. La durata di cui al comma 1 potrà essere prorogata o interrotta anticipatamente dall'assemblea dei soci.

Articolo 5) Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00) diviso in quote ai sensi di legge.
2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante il conferimento di qualsiasi bene e/o elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società.
3. In mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Art. 6) Soci

1. Il capitale sociale della Società è detenuto da uno o più Soci a capitale pubblico e un Socio a capitale privato allo scopo di qualificare la società come a partecipazione mista pubblico - privata ai sensi dell'art.17 D.L.175 del 19 agosto 2016.
2. In sede di costituzione della società, il Socio Pubblico è AGAC Infrastrutture S.p.A., società interamente partecipata dagli enti pubblici locali della Provincia di Reggio Emilia.
3. La partecipazione pubblica nella società potrà essere

trasferita ai soli Comuni soci della medesima o a trasformazione dei medesimi od a società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria. La partecipazione pubblica nella società non potrà essere inferiore al 60% (sessanta per cento) e può essere detenuta dai soli Comuni ricadenti nel bacino di attività della società o da società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria.

Art 7) Socio Privato

1. La quota di partecipazione del Socio Privato non può essere inferiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale a norma dell'art. 17 D.Lgs. 175/2016, né superiore al 40% (quaranta per cento).
2. Il Socio Privato è selezionato con procedura ad evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, D.Lgs.50/2016 e possiede i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita anorma dell'art. 17 D.L.175/2016.
3. La durata della partecipazione alla società del Socio Privato non può essere superiore alla durata della concessione di cui risulta affidataria la società.

Art 8) Esclusione del Socio Privato

1. L'esclusione del Socio Privato può essere disposta dall'Assemblea della Società nelle ipotesi di giusta causa corrispondenti ai casi seguenti:
 - a.gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e dai patti parasociali stipulati con il socio AGAC Infrastrutture S.p.A.;
 - b.sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della

procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;

c. sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;

d. grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interna e/o esterna, che si rivelino essere infondate e pretestuose;

e. risoluzione o revoca per qualunque causa della concessione per la gestione del servizio idrico nel bacino di Reggio Emilia da parte dell'Ente pro tempore concedente.

2. Il Socio Pubblico nell'ambito dei poteri di controllo di cui all'Art. 22 comma 7 del presente statuto può comunicare all'Organo Amministrativo l'accadimento di uno dei fatti di cui al precedente comma 1 per iscritto mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R, indirizzata a ciascun membro del Consiglio di amministrazione se istituito.

I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati dall'Organo Amministrativo, anche per iscritto mediante posta elettronica certificata inviata al Socio Privato. L'Organo Amministrativo è obbligato a contestare i motivi che danno luogo alla proposta di esclusione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione del Socio Pubblico di cui al precedente comma 2.

3. Il Socio Privato può esporre le proprie giustificazioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione delle contestazioni inviando apposita comunicazione via posta elettronica certificata alla Società. Decorso il suddetto termine, la lettera di contestazione e l'eventuale posta elettronica certificata di giustificazione inviata dal Socio Privato vengono allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione. L'Assemblea delibera al riguardo con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto, non computandosi nel calcolo la quota del socio della cui esclusione si tratta. Il Socio Privato non partecipa al voto per la deliberazione della sua esclusione.
4. Contro la delibera di esclusione il Socio Privato può proporre opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione secondo le modalità di cui all'articolo 2287 del Codice Civile.
5. La dichiarazione di fallimento del Socio Privato costituisce causa di esclusione di diritto dalla Società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di cui ai commi precedenti.
6. Il Socio Privato escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 12 dello Statuto.
7. Il Socio Privato può costituire la propria quota in pegno o comunque a garanzia solo al fine di finanziarie gli investimenti relativi al servizio idrico integrato nel bacino di Reggio Emilia, previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Socio Pubblico. Gli atti compiuti in violazione della presente disposizione sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla società ed agli altri soci.

8. Al termine della concessione, il Socio Privato è liquidato entro sei mesi, spettando al medesimo una somma pari:
 - a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;
 - b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.
9. Dalle somme di cui al precedente comma è esclusa la somma spettante al Socio Privato per l'eventuale rimborso per i finanziamenti effettuati dalla società da regularsi con atti fra le parti.

Articolo 9) Aumento riduzione del capitale sociale

1. L'aumento o la riduzione del capitale sociale è decisa dai Soci.
2. Il Socio Pubblico ha diritto di opzione relativa all'aumento del capitale sociale fatta salva la possibilità di rinunciare a favore del Socio Privato, fatte salve le competenze in materia di affidamento del servizio idrico integrato previste dalle normative vigenti, nonché i limiti previsti dal precedente Articolo 7 in riferimento alla quota minima e massima di partecipazione del Socio Privato.
3. L'aumento del capitale sociale dovrà avvenire nel rispetto dell'Art. 6 e dell'Art. 7 dello Statuto.

Articolo 10) Finanziamento soci

1. I Soci possono eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio e di società a partecipazione pubblica. I finanziamenti dei soci potranno, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 del codice civile, essere effettuati anche a titolo

completamente gratuito e saranno quindi improduttivi di interessi.

2. I crediti vantati dai soci per i finanziamenti dei soci medesimi alla società sono qualificati come postergati rispetto agli altri crediti della società medesima.

Articolo 11) Diritti sociali

1. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 12) Trasferimento quote

1. La quota di partecipazione dei Soci non è né divisibile né trasferibile, neppure parzialmente fatto salvo quanto previsto all'Articolo 6 comma 3 del presente statuto.
2. È fatto inoltre esplicito divieto al Socio Privato di trasferire, cedere o conferire la propria partecipazione nella società anche in caso che il conferitario sia un soggetto interamente detenuto dal medesimo Socio Privato operativo.
3. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci di ogni trasferimento di quote effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo.
4. In deroga alle previsioni di cui ai precedenti punti i soci possono trasferire le proprie quote agli altri soci della società o ai Comuni ricadenti nel bacino di affidamento del servizio idrico oggetto di concessione alla società o a loro società interamente partecipate o alla Provincia di Reggio Emilia fatti salvi i limiti di partecipazione del Socio Privato di cui all'Articolo 7 e ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo 6 comma 3 del presente Statuto.

Articolo 13) Recesso

1. Il Socio Privato può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.
2. La volontà di recedere deve essere comunicata all'Organo Amministrativo entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, ovvero, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il Socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.
3. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la Società revoca la decisione che lo legittima.
4. Il Socio Privato che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione.
5. Rimane ferma l'impossibilità di procedere al rimborso della quota del socio escluso, per giusta causa, mediante riduzione del capitale sociale.
6. Il recesso o l'esclusione saranno efficaci solo a seguito dell'avvenuto rimborso, in una delle modalità sopra individuate, della quota del socio receduto od escluso.
7. La procedura di cui ai precedenti commi è subordinata al rispetto dell'Art. 6 e 7 dello Statuto.

Articolo 14) Organi societari

1. Sono organi della Società:
 - a. l'Assemblea;
 - b. l'Organo Amministrativo;
 - c. l'Organo di Controllo.
2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società a norma dell'art. 11 D.L. 175/2016

Articolo 15) Assemblea

1. I Soci, riuniti in Assemblea, decidono sulle materie

riservate alla propria competenza dalla legge o dallo Statuto.

2. Le decisioni dei Soci vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 16) Decisioni dei Soci

1. Sono riservate alla decisione dei Soci:

- a. l'approvazione del bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili, nonché la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016;
- b. la nomina, la revoca ed il compenso degli Amministratori;
- c. la nomina, la revoca ed il compenso dell'Organo di Controllo;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e. la nomina ed il compenso dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g. il conferimento, la cessione, l'acquisto di aziende o loro parti economicamente organizzate, la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni in altre società, la cessione a terzi di partecipazioni o impianti strategici per lo svolgimento dell'attività sociale;
- h. gli investimenti industriali o finanziari di valore superiore a 3 (tre) volte all'ammontare del patrimonio netto contabile della società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- i. trasferimento, cessione o altre operazioni inerenti

la proprietà o la disponibilità dei beni funzionali allo svolgimento del servizio idrico integrato;

j. gli indirizzi all'Organo Amministrativo concernenti gli obiettivi strategici della società, nonché l'adozione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli ulteriori strumenti di governo di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 175/2016;

k. l'esclusione dalla Società del Socio Privato;

l. l'approvazione del Piano industriale e del Piano strategico della società;

m. l'adozione di atti modificativi del rapporto con il Socio Privato purché coerenti con la normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e procedure di scelta del socio privato operativo.

2. Chi riveste la qualità di Socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese e non sia moroso ha diritto di partecipare alle decisioni e il proprio voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 17) Assemblea

1. I Soci si riuniscono in Assemblea rispettando le seguenti norme:

a. l'Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza del capitale sociale;

b. l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

2. Nelle seguenti materie l'Assemblea può decidere unicamente con il voto favorevole del Socio Privato:

a. la composizione collegiale o monocratica dell'Organo Amministrativo;

b. distribuzione dell'utile d'esercizio;

c. modifiche dello Statuto;

- d.** trasferimento, cessione o altre operazioni inerenti la proprietà o la disponibilità dei beni funzionali allo svolgimento del servizio idrico integrato;
- e.** l'adozione di atti modificativi del rapporto con il Socio Privato fatte salve le deliberazioni conseguenti a gravi inadempienze da parte del Socio Privato medesimo;
- f.** il compenso spettante all'Organo di Controllo e all'organo di revisione;
- g.** la cessione del ramo d'azienda di cui al contratto per i compiti operativi allegato alla procedura ad evidenza pubblica di individuazione del Socio Privato medesimo;
- h.** la stipula dell'atto di accollo allegato alla procedura ad evidenza pubblica di individuazione del Socio Privato medesimo;
- i.** la deliberazione in merito all'accensione o l'estinzione di mutui e finanziamenti anche da parte dei Soci comprensiva delle modalità e dei tempi di rimborso dei medesimi

3. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, nella persona del Presidente se istituito il Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato mediante Posta Elettronica Certificata.

4. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo o anche da un Socio.

5. In ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti oppure risulta che siano stati informati

(i) l'Organo Amministrativo e (ii) l'Organo di Controllo e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento.

6. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

7. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati.

8. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio d'Amministrazione se nominato, ovvero l'Amministratore Unico e, in mancanza, la persona indicata dal Socio Pubblico.

9. Il Segretario è indicato dal Socio Privato.

10. L'Assemblea può svolgersi in più luoghi audio-collegati o video-collegati purché:

a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario;

b. sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 18) Amministrazione

1. L'Organo Amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società, anche in fase di prima nomina, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di

contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

2. Gli Amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art.11, D.Lgs.175/2016.

3. La scelta degli Amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dall'art.11, 4° comma D.Lgs. 175/2016.

4. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

5. Gli Amministratori possono essere anche non Soci e sono rieleggibili.

6. Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

7. l'Organo Amministrativo resta in carica tre esercizi e sino all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

8. Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza degli Amministratori decade l'intero Consiglio d'Amministrazione.

9. Gli Amministratori devono convocare, entro sette giorni dall'avvenuto venir meno della maggioranza degli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

10. Fino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo, gli Amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

11. Agli Amministratori si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Articolo 19) Organo Amministrativo

1. Laddove sia istituito il Consiglio di Amministrazione sarà

- riservata alla designazione del Socio Pubblico un numero di amministratori pari a 2 di cui uno con funzione di Presidente e alla designazione del Socio Privato un consigliere con funzioni di Amministratore Delegato;
2. La carica di Vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 9, lett. b) D.Lgs. 175/16.
 3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
 4. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
 5. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione convoca il Consiglio d'Amministrazione conformandosi alle seguenti norme:
 - a. la convocazione è spedita mediante Posta Elettronica Certificata a tutti gli Amministratori ed all'Organo di Controllo;
 - b. la convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare;
 - c. la convocazione deve essere spedita almeno tre giorni prima della riunione;
 - d. in caso di urgenza, la convocazione può essere spedita un solo giorno prima della riunione.
 6. Il Consiglio d'Amministrazione si incontra presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea.
 7. Il Consiglio d'Amministrazione è atto a deliberare anche senza convocazione formale se sono rispettate le seguenti

norme:

- a. intervengono tutti gli Amministratori in carica;
 - b. interviene l'Organo di Controllo;
 - c. tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti da trattare.
8. Gli Amministratori nominano, per ogni riunione del Consiglio d'Amministrazione, un Segretario con il compito di trascrivere il processo verbale, sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nel Libro delle Decisioni degli Amministratori in formato digitale.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni:
- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed il Segretario, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al Presidente del Consiglio d'Amministrazione di accertare l'identità degli intervenuti e di regolare lo svolgimento della riunione, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
10. Il Consiglio nella sua prima riunione potrà prevedere la possibilità di adottare le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del

consenso espresso per iscritto, determinandone le modalità e il regolamento.

Articolo 20) Compensi

1. All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.
2. L'assemblea può inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa e/o variabile entro i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e/o deliberare l'accantonamento in un'apposita voce dello Stato Patrimoniale.
3. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, il suo compenso è stabilito al momento della nomina.
4. La società non può corrispondere all'Organo Amministrativo gettoni di presenza ulteriori rispetto agli emolumenti sopra previsti o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge per gli Amministratori legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Articolo 21) Poteri

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati alla decisione dell'Assemblea.
2. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Articolo 22) Rappresentanza

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'Amministratore Unico e, se istituito il Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 23) Controllo

1. I Soci nominano l'Organo di Controllo su indicazione del Socio Pubblico, stabilendone un compenso onnicomprensivo.
2. L'Organo di Controllo è monocratico ed allo stesso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.
3. L'Organo di Controllo deve possedere i requisiti di cui all'art.11, D.Lgs. 175/2016.
4. La revisione legale dei conti della società, se obbligatoria per legge, è esercitata da apposito organo di revisione ai sensi del D. Lgs. 39/2010.
5. La Società non può corrispondere all'Organo di Controllo ed al Revisore Legale, se obbligatorio, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né un trattamento di fine mandato ulteriore rispetto al compenso onnicomprensivo stabilito all'atto della nomina nel rispetto dei parametri di legge.
6. All'Organo di Controllo si applica quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Al Socio Pubblico della società è attribuito ai sensi dell'art. 2468 c. 3° c.c. lo specifico diritto di svolgere con personale proprio l'attività di controllo della gestione ed erogazione dei servizi prestati dalla Società anche avvalendosi dei servizi del Socio Privato.

Articolo 24) Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai Soci per l'approvazione nei termini stabiliti dalla legge.
3. Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
4. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai Soci, salva una diversa decisione degli stessi.
5. Il bilancio d'esercizio è accompagnato dalla relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016.

Articolo 25) Distribuzione degli utili

1. Gli utili che i soci intendano distribuire al termine dell'esercizio sono ripartiti in misura corrispondente alle quote di partecipazione alla società.

Articolo 26) Liquidazione

1. Allo scadere della durata della società, la Società dovrà essere messa in liquidazione.
2. I Soci procedono alla cessazione della Società anche mediante una delle operazioni di ristrutturazione societaria.

Articolo 27) Rinvio a norme di legge

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata, oltre a quelle concernenti le società a partecipazione mista pubblica-privata.

Articolo 28) Foro Competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente

statuto è esclusivamente competente il foro del luogo ove
la Società ha la propria sede legale.

PATTI PARASOCIALI

Per la gestione della società

ARCA S.r.l.

Tra:

- AGAC Infrastrutture S.p.A., con sede in via _____ n. _____, _____ (___), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 02153150350, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, munito degli occorrenti poteri (di seguito anche '**AGAC Infrastrutture**' ovvero "**Socio Pubblico**");

e

- IRETI S.p.A. con sede in Genova (GE) via Piacenza n. 54, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 01791490343 (REA GE- 481595) _____, in persona del Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poteri (di seguito anche '**Soggetto Privato**' ovvero "**Socio Privato**");

il Socio Pubblico ed il Socio Privato definiti anche, indistintamente, "Parte" e congiuntamente "Parti"

Premesso

- che è stata indetta procedura di selezione per l'individuazione di un Socio Privato con la finalità di costituire una società mista pubblico-privata cui affidare la gestione del servizio idrico integrato nel bacino individuato con Delibera del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 48 del 13 luglio 2017;
- che a conclusione della procedura il Soggetto Privato è stato individuato nella società IRETI S.P.A., parte nei predetti accordi;
- che con Atto del notaio _____ del _____ AGAC

- Infrastrutture S.p.A. e IRETI S.p.A. hanno costituito la società Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l. - inbreve ARCA S.r.l. quali unici soci della medesima;
- che in virtù di quanto disposto dalla procedura finalizzata alla costituzione della società ARCA S.r.l. le Parti sono tenute alla stipula di patti parasociali il cui schema ha costituito allegato alla procedura medesima ed è stato esplicitamente accettato dal Socio Privato in sede di partecipazione alla procedura;
- che la stipula dei presenti patti costituisce atto vincolante all'effettivo avvio del servizio per la gestione del servizio idrico integrato nel bacino di Reggio Emilia da parte di ARCA S.r.l. e che la mancata stipula dei medesimi comporta revoca dell'affidamento ad ARCA medesima del servizio;
- che in caso di cessione da parte di AGAC Infrastrutture S.p.A. delle partecipazioni detenute in ARCA S.r.l., anche in quota parte, ai sensi dell'Art. 6 comma 3 dello Statuto della medesima ARCA S.r.l., le Parti modificheranno i presenti patti per permettere la sottoscrizione dei medesimi agli ulteriori o diversi soci pubblici di ARCA S.r.l.

tutto ciò premesso

si convengono e si stipulano i seguenti patti parasociali.

Art. 1 Durata dei patti parasociali

1. La durata dei presenti patti è fissata alla data di scadenza della concessione in virtù della deroga all'Art. 2341bis di cui all'Art. 17 comma 4 lettera d) del D. Lgs.

175/2016 e, in virtù dell'Art. 7 comma 3 dello Statuto di ARCA S.r.l., della conseguente data di termine della partecipazione del socio privato alla società ARCA S.r.l.

Art. 2 Principi di gestione

1. Le Parti si danno atto che la società dovrà essere gestita secondo i principi della tutela dell'ambiente e del territorio, nonché della promozione di soluzioni innovative per il servizio, nonché garantendo la tutela e la cura del bene "ACQUA", con riferimento ad una distribuzione sicura e di qualità dell'acqua potabile e ad un successivo trattamento - a beneficio dell'ecosistema - dei reflui.
2. AGAC Infrastrutture S.p.A., in qualità di Parte Pubblica, ha, pertanto, il diritto di controllare, verificare e stimolare l'adeguamento di tutte le procedure aziendali ai principi sopra esposti di sviluppo sostenibile.

Art. 3 Clausola di conservazione dei patti parasociali

1. Le Parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità.

Art. 4 Variazione del Capitale Sociale

1. Come disciplinato dallo statuto il Socio Pubblico ha il diritto di opzione relativa all'aumento del capitale sociale fatta salva la possibilità di rinunciarvi.

Art. 5 Garanzie a terzi

1. Nel caso si rendessero necessarie garanzie di ogni tipo da rilasciare a favore di soggetti terzi non potrà essere richiesta alcuna sottoscrizione o adesione al Socio Pubblico e pertanto il Socio Privato è tenuto a farsi

unicogarante per ARCA S.r.l. a favore di soggetti terzi.

Art. 6 Versamenti per ricostituzione riserve

1. Ove le riserve fossero impiegate per la ricostituzione del capitale sociale a seguito dell'erosione dello stesso, il Socio Privato dovrà ricostituire, tramite apporti di capitale, la quota di tali riserve utilizzata.

Art. 7 Vincolo al rispetto delle disposizioni della Convenzione per i compiti operativi, dell'atto di accollo e delle altre disposizioni di gara

1. Le parti accettano quale parte integrante dei presenti Patti parasociali e si impegnano al rispetto di tutto quanto previsto nella Convenzione per i compiti operativi sottoscritta in data _____ tra ARCA S.r.l., _____ [Socio Privato] e _____ [SOT].
2. In particolare, il Socio Privato si impegna, entro e non oltre 30 giorni dall'effettiva iscrizione a libro soci e comunque entro 15 giorni dalla data della determinazione dell'aggiornamento del valore di rimborso da parte di ATERSIR a finanziare la società per un importo pari a € _____ (____) per il finanziamento complessivo del trasferimento dei beni strumentali al servizio dal precedente gestore del medesimo come esplicitamente dichiarato e sottoscritto in sede di procedura a evidenza pubblica nonché a finanziare le opere per il rimborso del debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A.
3. Il Socio Privato si obbliga e si impegna altresì a finanziare la società per l'effettuazione di ogni investimento che la medesima dovrà effettuare ai sensi del contratto di servizio per la gestione del servizio idrico integrato, del Piano operativo degli interventi edel Piano d'ambito.

4. Quale unico e complessivo rimborso, comprensivo di quota capitale e quota interessi, dei finanziamenti alla società ARCA S.r.l., il Socio Privato accetterà di incassare la quota dei ricavi tariffari di competenza di ARCA S.r.l. che il metodo tariffario pro-tempore vigente determinerà quali funzionali al rimborso delle immobilizzazioni del gestore, calcolata con riferimento alla quota delle immobilizzazioni finanziate dal Socio Privato, nonché la quota di valore di rimborso riconosciuta ad ARCA S.r.l. dall'affidatario del servizio al termine della concessione riferita a tali immobilizzazioni finanziate dal Socio Privato.
5. Il Socio Privato accetta che il rimborso di cui al comma precedente sia effettuato dalla società operativa territoriale dal medesimo controllata, quale mandatario di pagamento per conto di ARCA S.r.l.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Socio Pubblico si impegna ad approvare in seno all'Assemblea l'integrale rimborso del finanziamento di cui al presente articolo, con tempistiche conformi alla regolazione tariffaria di settore. Il rimborso del finanziamento avverrà nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2467 C.C.
7. Il Socio Privato si impegna inoltre ove necessario a costituire strumenti finanziari partecipativi postergati nelle perdite atti a controbilanciare eventuali fondi di svalutazione e/o fondi e oneri per spese future relativi ai beni trasferiti ad ARCA dal precedente gestore del servizio. L'effettivo esborso finanziario di suddetti strumenti sarà collegato al realizzo effettivo in termini finanziari di predetti fondi.
8. Il Socio Pubblico, accettando e prendendo atto di quanto disposto dal contratto per i compiti operativi, si

impegna con la stipula dei presenti patti ad esprimere voto favorevole in seno all'assemblea dei soci di ARCA S.r.l. in caso che il Socio Privato esercitasse il diritto di opzione di cui all'art.3 comma 5 del contratto per i compiti operativi. Il voto favorevole di AGAC Infrastrutture S.p.A. è tuttavia vincolato alla sussistenza delle condizioni di cui al comma succitato del contratto per i compiti operativi ed all'ottenimento, e, prima del voto in assemblea, del nulla osta da parte di ATERSIR o Ente competente pro tempore vigente.

9. Il Socio Privato e il Socio Pubblico prendono atto ed accettano le condizioni e le implicazioni dell'atto stipulato fra AGAC Infrastrutture S.p.A., ARCA S.r.l. e IRETI S.p.A. inerente il trasferimento ad ARCA S.r.l. del debito maturato da IRETI S.p.A nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A. Il Socio Privato accetta in particolare di finanziare la realizzazione delle opere ivi previste per la restituzione del citato debito a fondo perduto, rinunciando ora per tutta la durata della concessione a qualsiasi pretesa di rimborso, ristorno o indennizzo per tale finanziamento e tali opere realizzate destinate al soddisfacimento del creditovantato da AGAC Infrastrutture S.p.A. nei confronti di ARCA S.r.l.

10. Le Parti inoltre accettano e dichiarano di conoscere ogni altra disposizione contenuta negli atti di affidamento del servizio e di selezione del Socio Privato.

Art. 8 Amministrazione

1. Il Socio Pubblico ed il Socio Privato, alla luce di quanto previsto al comma 1 dell'art. 18 dello Statuto, si impegnano a esprimersi in assemblea al fine di costituire l'organo amministrativo in composizione collegiale,

formato da tre membri, sin dalla costituzione della Società e per tutta la durata dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato alla medesima.

2. Il Socio Pubblico ha diritto di nominare due Amministratori di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
3. Il Socio Privato ha diritto di nominare un amministratore con funzioni di Amministratore Delegato. Il Socio Privato, in relazione a tale designazione, si impegna a non nominare soggetti che ricoprano ruoli all'interno degli organi sociali del Socio Privato medesimo o della società operativa territoriale dallo stesso integralmente partecipata e controllata.
4. In caso di esclusione del Socio Privato ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, l'amministratore nominato dal Socio Privato di cui al precedente comma si dovrà dimettere entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvenuta esclusione.
5. All'Amministratore Delegato spetterà la gestione e la direzione operativa dell'azienda con le deleghe che verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione potrà eventualmente attribuire al Presidente deleghe in materia di rapporti con gli Enti Locali e comunicazione;
7. Il Socio Pubblico ha il diritto di individuare una struttura che si occupi della gestione amministrativa e contabile della società, nonché del controllo interno della società medesima attraverso un contratto di servizio approvato con il parere favorevole del Socio Privato.
8. Il Socio Pubblico dovrà dare il suo assenso scritto per ciascuna assunzione di personale che la società effettuerà con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in

materia di assunzione per le società a controllo pubblico vigenti. Ove ricorrano gravi inadempimenti contrattuali attribuibili all'amministratore delegato nominato dal Socio Privato, il Socio Pubblico ha diritto di richiedere la sostituzione dello stesso indicando imotivi che abbiano comportato la perdita del rapporto di fiducia.

Art. 9 Organo di Controllo

1. Il Socio Pubblico ha diritto di nominare l'Organo di Controllo e, laddove obbligatorio per legge, dell'Organo di Revisione.
2. Il compenso spettante all'Organo di Controllo e all'organo di revisione deve essere determinato con il parere favorevole del Socio Privato.

Art. 10 Recesso del Socio Privato

1. Il Socio Privato ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge ottenendo, quale rimborso, una somma pari:
 - a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;
 - b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.
2. Il Socio Privato che receda dovrà essere liquidato entro sei mesi dalla comunicazione di recesso.

Art. 11 Liquidazione della società

1. Al termine del periodo di affidamento si procederà alla liquidazione del Socio Privato operativo.
2. Al Socio Privato spetterà una somma pari:
 - a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;
 - b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.

Restano salvi i diritti del Socio Privato sul rimborso

dei finanziamenti di cui al precedente Articolo 7 e sui corrispettivi per i compiti operativi ad esso o a società interamente controllata assegnati con il relativo contratto di servizio.

3. Il Socio Pubblico, liquidata la quota spettante al Socio Privato, potrà esercitare i suoi diritti di socio senza che il Socio Privato abbia nulla a che pretendere salvo quanto disposto ai precedenti commi 2 e 3, con particolare riferimento all'impossibilità di intervenire in ordine al mantenimento o alla modifica della società.

4. Ove deliberato in tal senso da parte degli Enti competenti in materia definizione delle modalità di affidamento del servizio gestito dalla società, la liquidazione del Socio Privato potrà essere effettuata dal Socio Privato operativo individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica per la gestione del servizio idrico integrato di bacino successiva alla concessione di cui ARCA S.r.l. risulta titolare.

Art. 12 Distribuzione degli utili

1. Le parti concordano e pattuiscono di non deliberare e votare la distribuzione di utili per tutta la durata della concessione.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 01 dicembre 2023

Il Direttore
F.to Vito Belladonna